



3 1761 08824851 3

LEVI GARTAGLIA

STORIA

DELLA CITTÀ

DI

1848

LL.H
C22945

LUIGI CANTARELLI

STUDI


ROMANI E BIZANTINI



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DEI LINCEI

1915



145472
14 | 3 | 18




PROPRIETÀ LETTERARIA

ALLA
CARA E BENEDETTA MEMORIA
DI
ELISINA VIERO
SORELLA MIA DILETTISSIMA
QUESTO VOLUME
DEDICO E CONSACRO

*Tu mea tu moriens fregisti commoda, ELISA,
Tecum una tota est nostra sepulta domus,
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
Quae tuus in vita dulcis aiebat amor.*

CATULL. LXVIII, 21-24.



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

AI LETTORI

Più volte avevo formato il proposito di riunire in un volume alcuni dei miei scritti pubblicati in varî periodici scientifici o letterarî ; ma lavori di maggior lena e le mie occupazioni me ne avevano sempre distolto. Sennonchè, l'anno decorso, quando, colpita da fiero e inesorabile morbo, perdevo la mia diletta sorella Elisina, angelo consolatore della mia vita, l'antico proposito si riaffacciò alla mente unito al pensiero di dedicare il volume alla sua cara e benedetta memoria.

Di Lei, e dell'intenso affetto che ci univa, ho scritto in poche pagine destinate soprattutto alle persone le quali ebbero la fortuna di conoscerla e parteciparono al mio dolore. Fra queste è caro e doveroso per me il ricordare le gentili signore del Circolo Femminile di Cultura, che la mia diletta estinta onorarono con una affettuosa commemorazione. E mi sia lecito qui di ringraziare ancora una volta la signora Bice Righini-Stern, la marchesa Teresa Venuti e l'on. amico prof. Gaetano Mosca, che in quel giorno dissero di mia sorella con vivo sentimento e con profonda commozione.

Dalle pagine di quel mio libretto, che qui non possono essere riprodotte per intero, mi sia consentito togliere questi periodi:

“ Qual cuore fosse il tuo, lo sanno non solo i poveri numerosi, di cui, con carità veramente cristiana, tergevi le lacrime e sovvenivi ai bisogni, ma altresì le persone che non invano ricorrevano a te per consiglio; quale il fervido ingegno, quale la mente innamorata del bene e del bello nelle sue forme svariate, lo sanno le gentili signore del Circolo Femminile di Cultura (al cui incremento avevi dedicato tutte le energie del tuo spirito) che con me piangono la tua dipartita. Eri un vero carattere dolce e fermo: auguro al mio paese che molte donne possano somigliarti! „

Il presente volume è diviso in due parti: *Studi romani*; *Studi bizantini*. Due studi (ἡγεμόνων ἀμφοτέρων; i *vigintiviri ex s. c. reipublicae curandae al tempo di Massimino*) avrebbero potuto essere collocati nella prima parte, ma preferii inserirli nella seconda: il primo, perchè la formula papirologica che vi si illustra, meglio si comprende nel periodo bizantino; l'altro, perchè espone un importante avvenimento della prima metà del secolo terzo, nella quale vediamo già prepararsi di fatto il Basso Impero, che in diritto s'inizia soltanto col regno di Diocleziano.

Nella revisione degli scritti mi sono limitato a correzioni di forma che rendessero più chiaro il mio pensiero; a rinfrescare le citazioni delle fonti e talvolta

a correggerle. Correzioni di sostanza non furono necessarie, perchè non ho avuto ragione, per gli scritti più antichi, di modificare le opinioni già espresse. Della letteratura posteriore ai miei studi, non ho creduto di far cenno se non in pochissimi casi.

A questo volume non sarebbe mancata una revisione generale da parte del collega, professore Giuseppe Gatti, che ne vide composte le prime pagine; ma, pur troppo, egli non è più fra noi, e all'amico impareggiabile, all'uomo integerrimo, all'epigrafista insigne, da cui tanto appresi nei miei studi, mando da queste pagine un'affettuoso, estremo saluto.

Spero che errori tipografici non siano sfuggiti, non solo perchè il mio dotto amico e collega comm. Pio Franchi de' Cavalieri ha voluto con grande pazienza aiutarmi (e gliene rendo pubbliche grazie) nella revisione delle prove di stampa, ma altresì perchè la pubblicazione fu curata, con la consueta e scrupolosa diligenza a tutti ben nota, dall'ottimo e valente signor F. S. Perugini direttore della tipografia dei Lincei; e a lui pure esprimo la gratitudine dell'animo mio.

Se, ciò nondimeno, vi sono ancora errori, il benigno lettore vorrà da se stesso correggerli.

Ed ora questo volume, dedicato all'unica persona cara di mia famiglia che mi era restata nel mondo, sia affidato alla benevolenza dei lettori e dei critici.

Roma, 31 dicembre 1914.

STUDI ROMANI

UN' ODE ORAZIANA ⁽¹⁾

[I, 28]

La ventottesima ode del libro primo di Orazio diede occasione alle più strane interpretazioni dei commentatori e dei critici ⁽²⁾. Non ho intenzione di riferirle tutte per esteso; esaminerò soltanto le principali e gli argomenti che le infirmano, mostrando, poi, qual sia, a mio parere, il vero intendimento del carme latino.

L'ode 28 è stata considerata :

I) Come un dialogo tra l'ombra di Archita ed un nocchiero;

⁽¹⁾ Pubblicato nella « *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica* », XI, 1883.

⁽²⁾ Citiamo, per esempio, quella del BAXTER, secondo il quale, nell'ode 28, si parla della morte di Bruto e della sua virtù che gli riuscì del tutto inutile. « La mort de Brutus, dice il SANADON, dal quale abbiamo tolta la citazione, est si peu reconnoissable dans cette Ode, qu'on ne conçoit pas ce qui en a pu faire naître l'idée au sçavant Anglois qui l'a produite ». *Les poésies d'Horace*, Amst., 1756, I, p. 282 e seg. — E basta considerare la letteratura relativa per convincersene. Eccola :

A) Commenti: *Q. Horatius Flaccus cum* LAEVINI TORRENTII *commentario*, Antuerpiae, 1608. — *Les Oeuvres d'Horace* trad. par DACIER, Paris, 1691. — *Les poésies d'Horace* traduites avec des remarques par SANADON, Amst., 1756. — *Q. Horatii carmina* rec. PEERLKAMP, Harlemi, 1834. — *Q. Horatius* rec. G. ORELLIUS, Turici, 1850 (3^a ed.). — *Q. Horatius* rec. F. RITTER, Lipsiae, 1856. — *Horatius* rec. G. DILLENBURGER, Bonn, 1867 (5^a ediz.). — *Q. Orazio* com. da E. BINDI, Prato, 1870 (I⁵, 65). — *Le Odi di Orazio* com. da G. TREZZA, Firenze, 1872. — *Q. Horatius Oden* erkl. von C. W. NAUCK, Leipzig, 1876 (9^a ediz.). —

II) Come un monologo dell'ombra di Archita ;

III) Come un dialogo tra un nocchiero e l'ombra di un naufrago.

Esaminiamo partitamente queste tre diverse ipotesi.

I. Gli scrittori che sostengono la prima, non sono punto d'accordo nell'assegnare le parti agl'interlocutori del dialogo. Alcuni fanno parlare il nocchiero nei primi sei versi, e dal settimo in poi l'ombra di Archita ⁽¹⁾; il Dillenburger invece assegna al nocchiero i primi 16 versi e i rimanenti al filosofo tarentino, mentre, per il Torrentius e per il Buttman, Archita parla soltanto dal v. 21 in poi.

Lasciamo pur stare che queste determinazioni delle parti attribuite ai due interlocutori del dialogo sono affatto ar-

Scholia Horatiana ed F. PAULY, Pragae, 1861, tom. I, p. 120. — *Pseudacronis scholia in Horatium* ed KELLER, I, 105.

B) Lavori speciali sull'ode I, 28 : KRIES F., *Quaedam de Od. I, 28 et de Archyta (Jahrbücher für Phil. und Paedag., IX, p. 115)*. — WEISKE, *Über Od., I, 28 (Jahrb., XII, p. 349-62)*. — WEIL, *Zu Od., I, 28 (Jahrb., LXXI, p. 720)*. — RÜHRMUND, *Horatii Od. I, 28 (Jahrb., LXXVI, p. 193)*. — MEINEKE, *Zu Horaz Od. I, 28 (Philologus, V, p. 171)*. — HELLER, *Horaz Od. I, 28 (Phil., XVI, p. 731)*. — MÄHLY, *Horatius carm., I, 28 (Rheinisches Museum, X, p. 127)*. — KELLER, *Kritisch. Glossen zu Horaz (Rh. Mus., XVIII, p. 274)*. — HOTTINGER, *Opusc. Phil., Lipsiae, 1817*. — MEUTZNER, *Abhand. über Od. I, 28 (cf. per la rec. Jahrb., LIV, p. 106)*. — EGGERT F. L., *Nauta et Archytæ tarentini umbra expl. carm., I, 28 (cf. per la rec. Jahrb., XLI, p. 455 ; XLV, p. 96)*. — PRANTL, *Od. I, 28, München, 1842*. — PLATZ, *Bemerk. zu Horaz Od. I, 28, Werthem, 1846*. — KÄRCHER, *Horaz, Od. I, Carlsruhe, 1848*. — L. DÖDERLEIN, *Öffentl. Reden, p. 394*. — C. W. GÖTTLING, *Gesammelte Abhand., 1854, p. 214*. — MARTIN, *De Hor. carm. I, 28, Posen, 1858*. — GRUPPE, *Minos. Die Interpolationem in den röm. Dichtern, Leipzig, 1859*. — OGOREK, *Hor. carm. I, 28, s. 6-28 des Programm des KK. Real und Obergymnas. in Rudolfswert für das Schuljahr, 1875-76 (cf. per la rec. il Jahresber. di BURSIA, 1876, p. 228 e la Revue des Revues, 1876, p. 165 ; 1877, p. 84)*. — F. ADAM, *Über die achtundzwanzigste Ode im ersten Buche des Horaz. Wissenschaftl. Abhandl. des Gymn. zu Patschkau, 1881 (cfr. per la rec. la Philologische Rundschau, 1881, p. 1497)*. Per i commenti e la letteratura più recente, v. Schanz, *Röm. Litteratur, VIII, 2, 1^a, p. 151*.

⁽¹⁾ Il Landino, Federico Ceruto Veronese, e il Wolff nei loro commenti ad Orazio (cit. dall'Orelli).

bitrarie, nulla autorizzandoci ad affermare che al verso tale parli Archita e al tal'altro il nocchiero ⁽¹⁾; ma c'è qualcosa di più grave ancora, poichè la tesi del dialogo nell'ode 28 non può essere sostenuta, se non si suppone innanzi tutto che Archita fosse insepolto, ciò che va assolutamente contro le stesse parole d'Orazio. Che cosa significa infatti quel « *Te cohibent pulveris exigui prope litus parva Matinum munera?* ». Alcuni intendono: poca terra, che ti è ancora negata, trattiene la tua ombra, o Archita, presso il lido Matino, e t'impedisce così il passaggio dello Stige. Secondo altri invece in quelle parole si allude al piccolo spazio occupato sul lido dal corpo del filosofo pitagoreo ⁽²⁾. Ma nessuna di queste due spiegazioni può esser accolta, poichè esse travisano il vero significato che ha qui il verbo *cohibere*, cioè, quello di *coprire, circondare, l'umschliessen* dei Tedeschi secondo l'osservazione del Platz; e quindi le parole: « *Te cohibent pulveris exigui...* » significano chiaramente che un po' di terra copriva il corpo di Archita, che esso insomma era sepolto.

Difatti, come giustamente dice il Trezza, nel « *parva munera exigui pulveris* » si accenna a quel po' di gleba gittata addosso al suo corpo (*cohibent*) perchè l'anima in pace potesse varcare le acque vietate di Stige; giacchè poco appunto bastava, come dice più sotto (*iniecto ter pulvere*), ed era un dono (*munera*) che si faceva all'estinto, liberandolo dalle corse vagabonde alle quali era condannato finchè rimanesse insepolto » ⁽³⁾.

Tale è il significato dei primi versi dell'ode; spiegandoli differentemente sarebbe guastata anche quella stupenda antitesi di Archita, costretto ora ad esser per sempre racchiuso

(1) Se l'ode 28 fosse veramente un dialogo, avrebbe la forma dell'ode nona del terzo libro: *Donec gratus eram tibi* in cui subito lo si intuisce. Cf. MEINEKE, *Phil.*, V, p. 171.

(2) ORELLI, *Horat. carm.*, Turici, 1850, I, p. 153.

(3) G. TREZZA, *Le Odi di Orazio Flacco*, Firenze, 1872, I, p. 165; *Nuovi studii critici*, Verona, 1881, p. 113.

da un poco di arena, mentre un dì spaziava, misurandone la vastità, per le terre e per i mari; « ironia della natura, nota il Trezza, che si vendicava dello spirito di Archita, soffocando in un eterno silenzio la impaziente curiosità del filosofo ».

Ma se pure vogliamo concedere, per ipotesi, ai difensori del dialogo che il corpo di Archita fosse insepolto, è naturale che si domandi come poteva il nocchiero sapere che il cadavere giacente lì sul lido era quello del gran tarentino⁽¹⁾, e come sia concepibile un uomo di mare così dotto, così versato nelle speculazioni filosofiche da potersi far giudice dello stesso Pitagora, come indicano le parole « *Iudice te non sordidus auctor naturae verique* » del verso 14, e che, stando all'opinione di alcuni scrittori⁽²⁾, sarebbero pronunciate da Archita? E infine poi, nell'ombra del naufrago che raccomanda al nocchiero la sua sepoltura, non possiamo certo riconoscere Archita, del quale nessuna notizia rimane che ei sia stato vittima di una tempesta nel mare illirico⁽³⁾. Tali sono le obiezioni più gravi che si fanno alla prima ipotesi, e alle quali non parmi si possa in alcun modo rispondere. Passiamo ora alla seconda.

II. Il Peerlkamp, che tra i moderni commentatori di Orazio, n'è il principale difensore, così si esprime: « *Sententia igitur carminis haec est. Iacet Archytas in litore, iam leviter arena tectus quam nonnulli praetereuntes ex religiosa consuetudine in ignotum cadaver proiecerant. Praeterit novus nauta, qui festinans, officium humanitatis neglecturus esse vi-*

(1) PEERLKAMP, *Horat. carm.*, Harlemi, 1834, p. 118; HELLER, *Horaz. Od.*, 1, 28 (*Phil.*, XVI, p. 732).

(2) Credono taluni che ogni difficoltà sparisca, leggendo « *iudice me* » in luogo di « *iudice te* » senza punto badare all'autorità dei codici. « *Coniecturam Iudice me*, nota l'ORELLI, a *Ianio receptam neminem iam probaturum esse confido* » (*op. cit.*, p. 155).

(3) « Perchè nella seconda parte di quest'ode parlasse l'ombra di Archita, come finora si è inteso, bisognerebbe che egli fosse morto affogato, il che non mi è avvenuto di trovare », Pallavicini, nota ad Orazio (cit. dall'Orelli, I, 161). Il Torrentius, nel suo commento a quest'ode, scrive: « *Archytas naufragio perit* » senza direi dove abbia trovata questa notizia.

debatur, et praeterit tum, quum Archytas secum loqui desierat dicens: Me quoque devexi rapidus comes Orionis Illyricis Notus Obruit undis. Ibi forma orationis mutata est: et dixit me quoque pro te quoque, quod hic fuisset obscurum, quia statim ad nautam convertitur. Atque ea orationis mutatio propria est, quum nobiscum sive cum animo nostro loquimur... Quod fecit, ut crederem Archytam secum loqui solum, etiam hoc erat, quia multa dixit, quae alienum esset nautae narrare » (1). Anche l'ipotesi del Peerlkamp non regge alla critica, poichè, al pari della prima già esaminata, erroneamente suppone il naufragio di Archita e la preghiera di lui al nocchiero per la sua sepoltura. Di più sembra assai strano che sino al v. 21 Archita adoperi, per parlare, la seconda persona, e la prima di lì fino al termine dell'ode. Son troppo deboli le ragioni che adduce il critico olandese, e quelle del Mähly non mi persuadono affatto. Vorrebbe quest'ultimo farci credere, tra le altre cose, che Archita parli in seconda persona perchè esso è un'ombra che si aggira intorno al cadavere, quasi che cessasse di essere un'ombra al v. 21, quando comincia invece a parlare in persona prima! (2). Basta poi leggere attentamente l'ode 28 per accorgersi che, se essa non è

(1) PEERLKAMP, *op. cit.*, p. 118. — Anche per gli antichi scoliasti l'ode 28 non è che un monologo dell'ombra di Archita. « Haec ode, dice il pseudo Acrone, ex prosopopeia formata est; inducitur enim corpus naufragi Archytae Tarentini ad litus expulsus conqueri de iniuria sua et a praetereuntibus petere sepulturam ». E lo stesso dice anche Porfirio. Ciò non toglie peraltro che alla parola *Matinus* commentino: « Mons sive promontorium Apuliae est iuxta quod Archytas sepultus est ». Or bene, se Archita era sepolto, come poteva « ad litus expulsus... a praetereuntibus petere sepulturam? ». La contraddizione è evidentissima. *Sch. Hor.* (ed. PAULY), Pragae, 1861, I, p. 120. — Cf. MÄHLY, che segue la stessa opinione del PEERLKAMP, (*Rh. Mus.*, X, p. 127).

(2) « Und nun, woran lässt sich noch anstossen? — Dass Archytas gleich Anfangs in der zweiten Person zu sich spricht? Aber Wir müssen bedenken, dass es der Schatten ist, der über dem todten Körper schwebt ». È vero del resto che poi aggiunge: « Diese Getheiltheit (?) zwischen Schatten und Körper macht es nun auch möglich, dass v. 21 die Person gewechselt wird, ohne dass dadurch im Geringsten das Eintreten eines Zweiten verschiedenen bezeichnet wäre ». MÄHLY, loc. cit. p. 135 e 136.

che un monologo del filosofo tarentino, si cade in una inutile ripetizione; difatti Archita al v. 21 rammenterebbe di nuovo la morte sua, dopo averne già parlato nei primi sei versi. Per tali ragioni anche l'ipotesi del Peerlkamp non può certo essere accolta.

III. Secondo la terza, così si presenta la scena dell'ode. Un nocchiero approda al lido Matino, e lì dinanzi al piccolo tumulo di Archita si pone a ragionare sulla necessità del morire, quando sopraggiunge l'ombra di un naufrago che lo prega di rendere gli estremi onori al suo corpo insepolto.

Abbiamo già accennato come la tesi del dialogo sia del tutto insostenibile nell'ode 28; pure, a maggiormente provarlo, mostriamo l'errore di coloro, i quali, in questa terza ipotesi⁽¹⁾, sostengono che fino al v. 21 parli il nocchiero e da lì in poi l'ombra dell'insepolto. Difatti il concetto espresso nei primi venti versi sulla necessità della morte, non si esaurisce tutto nel v. 20, ma bensì continua nei due seguenti; cosicchè il « *me quoque devexi* » non può indicarci che comincia a parlare un'altra persona, ma deve esser considerato soltanto come la logica conclusione che arreca alle sue parole chi ha discorso fino al v. 21. Nemmeno nell'« *at tu nauta* » del v. 23 possiamo trovare un indizio del dialogo, poichè l'*at*, come osserva giustamente l'HELLER⁽²⁾, denota solo il passaggio di colui che parla da uno ad altro argomento; ma dal v. 21 in poi è chiaro che discorre l'ombra del naufrago; dunque, per quello che abbiám detto fin qui, bisogna concludere che essa discorra anche nei versi precedenti. Ma vi è di più. Quell'uomo di mare che, secondo la presente ipotesi ed anche secondo la prima, ragiona innanzi al tumulo di Archita, sa troppe cose, dice il Ritter⁽³⁾, « ha troppa erudizione

(1) Il Pallavicini, l'Orelli, il Bindi.

(2) « Denn *at*... kann nur dazu dienen anzudeuten, dass der Sprechende sich zu etwas anderem wendet » (*Phil.*, XVI, p. 733).

(3) « *ἰθός* loquentis a nauta prorsus abhorret. Bene ille novit studia Archytae (1-6), fabulas veteres (7-9), Pythagorae placita (10-15), sortem mortalium (15-16), casus morientium (17-20), quae omnia a nautis aliena sunt. » RITTER, *Hor. carm.*, I, p. 103.

pitagorica, troppa rassegnazione epicurea per crederlo tale » come osserva il Trezza (loc. cit.); ed infine chi sostiene questa ipotesi, non s'accorge d'un controsenso pur manifesto. Ed invero, quando l'ombra del naufrago raccomanda al nocchiero la sua sepoltura, non lo trova troppo disposto ad esaudirla, perchè ha fretta (*festinans*), e teme ogni più piccolo indugio (v. 35). Ora come mai un nocchiero che ha fretta e non vuol indugi, sia pur quello piccolissimo (*non est mora longa*) di gettar tre volte un po' di terra addosso ad un corpo insepolto (*iniecto ter pulvere*), e che palesa con questo la nessuna pietà dell'animo, sta fermo innanzi al tumulto di Archita, e lì si pone, rassegnato e mesto, a filosofare sulla necessità del morire? Anche per queste ragioni, adunque, la terza ipotesi mi sembra non aver fortuna maggiore delle altre (1).

(1) Accenniamo qui rapidamente un'altra ipotesi, sostenuta, tra gli altri, dal Weil, dal Keller, dal Nauck e dall'Ogorek. Secondo questi scrittori, l'ode 28 non è che una fantasia, una visione del poeta. Il naufrago, di cui l'ombra si aggira intorno al tumulto di Archita, che ragiona sulla necessità del morire e che raccomanda al nocchiero gli estremi onori per il suo corpo insepolto, è lo stesso Orazio. A sostegno della loro ipotesi, questi scrittori desumono gli argomenti dalle odi ove il poeta fa cenno del pericolo da lui corso in mare:

Od. III, 4, v. 27: *me... Devota non extinxit arbos nec Sicula Palinurus unda*;

Od. III, 27; v. 18: *ego quid sit ater Hadriae novi sinus*;

e dall'ode II, 13, in cui Orazio, prendendo occasione dalla caduta di un albero che poco mancò non lo schiacciasse, descrive ciò che avrebbe veduto nei regni della fosca Proserpina (v. 21) se quella caduta gli fosse riuscita fatale. Ma questi argomenti parmi non reggano. Se è vero che Orazio corse pericolo di naufragare, non ne viene per questo che il naufrago dell'ode 28 debba esser lui: e se la visione dell'oltretomba che il poeta finge di avere nell'ode 13, ti si manifesta evidente in quelle parole: *Quam paene furvae regna Proserpinae Et iudicantem vidimus Aecum* (v. 21) — nulla invece te la fa sentire nell'ode di Archita. Avrebbe poi Orazio potuto raggiungere lo scopo suo, nello scrivere questa ode, che, come vedremo, era quello di eccitare il sentimento di pietà verso gli estinti, se, nell'ombra del naufrago, che chiede un po' di gleba per il suo corpo insepolto, avesse voluto raffigurare se stesso? — Sostengono alcuni che l'ode 28 sia imitata, per non dire tradotta da una composizione greca di genere identico. « *Certe*, diremo con l'Orelli, *si Horatius*,

Al punto in cui siamo giunti, rimane soltanto da esporre come debba veramente esser intesa l'ode 28; però prima di farlo è necessario determinare i concetti⁽¹⁾ contenuti nell'ode medesima, e che perfettamente corrispondono alle due parti in cui essa può esser divisa⁽²⁾.

« Tutti dobbiamo morire » ecco il concetto espresso nella prima parte che si estende fino al v. 23, e che troviamo riassunto nei versi 15 e 16.

« — Sed omnes una manet nox
Et calcanda semel via leti ».

Esso non è nuovo in Orazio, ma s'incontra in molti luoghi delle sue opere de' quali citiamo i seguenti:

- 1) « Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turres —
Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.
Iam te premet nox, fabulaeque Manes,
Et domus exilis Plutonia ».

(*Od.*, I, 4, v. 13).

quod nos prorsus ignoramus, graecum aliquod secutus est exemplar, lyricon non fuit, cum post novem Lyricos vixerit Archytas, sed εἰδύλλιον, vel etiam epigramma Alexandrinae aetatis » (loc. cit.). Ad ogni modo quelle leggende elleniche, accennate nell'ode, quel ricordo di Posidone, di cui era fiorente il culto in Taranto e nelle altre colonie doriche, quella credenza religiosa, che ritrovi in Omero, sul destino degli insepolti, rendono assai probabile l'ipotesi; ma questo è un problema che ricade in quello più vasto e più arduo sulle fonti delle odi Oraziane.

(¹) Secondo il RÜHRMUND (l. c. p. 193) lo scopo finale (Endzweck) dell'ode 28 è compreso in queste parole: « onorate e seppellite i morti » mentre per il MÄHLY (loc. cit., p. 136) è l'idea della morte e del suo contrasto con la vita, che domina il carme di Orazio. Io credo invece che i due concetti si compiano l'un l'altro e che ambedue formino il punto centrale dell'ode.

(²) Secondo il GRUPPE (*Die Interpolationen in den röm. Dichtern*, p. 320) la prima parte dell'ode si estende dal v. 1 al v. 16, e la seconda dal v. 21 al v. 36; poichè i versi 17-20 devono per il Gruppe « als unecht erkannt werden ». Questa partizione non mi sembra del tutto esatta. L'ultima parte deve cominciare al v. 23, poichè i vv. 21 e 22, come fu già veduto, contengono la fine di quel concetto che si svolge negli antecedenti, e solo nell'*at tu nauta* del v. 23 è nettamente indicato il passaggio del discorso da uno ad altro argomento.

- 2) « Divesne prisco natus ab Inacho,
Nil interest, an pauper et infima
De gente sub divo moreris,
Victima nil miserantis Orei.
Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna serius ocius
Sors exitura et nos in aeternum
Exilium impositura cymbae ».
(*Od.*, II, 3, v. 21 ss.).
- 3) « — tristi
— unda, scilicet omnibus,
Quicumque terrae munere vescimur,
Enaviganda, sive reges
Sive inopes erimus coloni ».
(*Od.*, II, 14, v. 9-12).
- 4) « — Aequa tellus
Pauperi recluditur
Regumque pueris ».
(*Od.*, II, 18, v. 32).
- 5) « — aequa lege Necessitas
Sortitur insignes et imos ;
Omne capax movet urna nomen ».
(*Od.*, III, 1, v. 14).
- 6) « — Mors ultima linea rerum est ».
(*Epist.*, I, 16, v. 79).

« A tutti incombe il dovere di onorare e di seppellire i morti » ecco il concetto della seconda parte dell'ode, che principia al v. 23 e al quale alludono l'« *at tu nauta, vagae ne parce... arenae... Particulam dare* » e l'« *iniecto ter pulvere* » del v. 36.

È nota la grande importanza che i popoli antichi, e specialmente i Greci ed i Romani, attribuivano alla sepoltura. Era infatti loro credenza religiosa che le anime degl'insepolti non potessero penetrare nell'Adè, ma che fossero costrette ad andar vagando continuamente, finchè il loro cadavere non avesse ricevuto gli ultimi onori ⁽¹⁾. Quando qualcuno trovava

(1) Cf. *Iliad.*, XXIII, 71-74. — « *Haec omnis, quam cernis, inops inhumataque turba est ; Portitor ille Charon : hi, quos vehit unda, sepulti ;*

per via un cadavere, e il tempo e le circostanze non permettevano di dare ad esso una sepoltura conveniente, aveva l'obbligo di gettargli almeno tre volte addosso un poco di terra ⁽¹⁾; se traseurava questo sacro dovere, lasciando insepolto quel corpo, rendevasi reo di un vero delitto, che in Roma non poteva espiarsi se non con un annuo sacrificio alla Terra e a Cerere, il cui rito era determinato dal *ius pontificium* ⁽²⁾.

Spesse volte si trova ricordato quest'obbligo pietoso verso gli estinti negli antichi poeti e massimamente in Omero e in Virgilio. Così nel libro undecimo dell'*Odissea* l'ombra di Elpenore si presenta ad Ulisse e lo prega per ciò che ha

nec ripas datur horrendas et rauca fluenta Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt. Centum errant annos volitantque haec litora circum, Tum demum admissi stagna exoptata revisunt». *Aen.*, VI, 325-330. — « *Creditum est insepultos non ante ad inferos redigi quam iusta perceperint, secundum Homericum Patroclum funus in somniis flagitantem, quod non alias adire portas inferum posset, arcentibus enim longe animabus sepulcorum* ». TERTULLIANO, *De Anima*, 56. Cf. anche PLAUT, *Mostell.*, II, 2, 68.

⁽¹⁾ Narra Eliano che Solone aveva fatto una legge in Atene, la quale ordinava che chiunque si fosse imbattuto per via in un corpo insepolto (ἀτάφῳ σώματι) dovesse gettargli addosso un poco di terra (ἐπιβάλλειν αὐτῷ γῆν). AEL., *De Nat. An.*, II, 42; *Var. Hist.*, V, 14 (ed. HERCHER), Parigi 1858. — Euripide chiama quest'obbligo νόμος πανελληνίων (*Suppl.*, 526), perchè non doveasi fare alcuna distinzione tra un cittadino ed uno straniero. — « *Praeteriens aliquis tralatitia humanitate (nos) lapidabit, aut, quod ultimum est, iratis etiam fluctibus imprudens arena componet* ». PETRON., 114. — SERV. ad VERG., *Aen.*, VI, 366: « *Terrae autem iniectio secundum pontificalem ritum poterat fieri et circa cadavera, et circa absentium corpora quibusdam solemnibus sacris* ». — « *Nam in sacris et hoc genus sepulturae tradebatur, ut etsi non obrueretur, manu plena ter iacta terra cadaveri pro sepultura esset* ». Pseud. ACRONE, *schol. Hor.*, p. 109; cf. PROPERT., III, 7, 27; QUINT., *Declam.*, 5, 6.

⁽²⁾ L'ombra dell'ode 28, nel minacciare il nocchiero che indugiava ad esaudire la sua preghiera, aggiunge: « *Precibus non linquar inultis, teque piacula nulla solvent* ». Forse lo diceva per incutere maggior spavento in quell'uomo di mare, e perchè si decidesse alla fine a gettar un po' di gleba su quel corpo insepolto, poichè da Varrone e da Festo sappiamo positivamente che il delitto a cui accenniamo potevasi espiare. VARRONE (in NON., p. 163, 19): « *Quod humatur non sit, heredi porca praecidaneae suscipienda Telluri et Cereri: aliter familia pura non est* »;

di più caro al mondo e perchè non incorra nell'ira divina, di rendere gli estremi onori al suo corpo che giace insepolto; e nel sesto libro dell'*Eneide*, Palinuro il pilota, che, nel tornar da Cartagine con Enea, era caduto nel mare, lo incontra nell'Averno e narratogli come non perì di naufragio, ma che giunto a salvarsi sul lido, i barbari abitanti del luogo lo uccisero, lo prega di dar sepoltura al suo corpo, affinchè gli sia concesso di varcare lo Stige.

« — tu mihi terram
Iniice... ».
(VI, 366).

dice Palinuro ad Enea; parole che corrispondono esattamente all'« *arenae particulam dare* » e all'« *iniecto ter pulvere* » dell'ode 28, e che vogliansi riferire a quel rito simbolico, del quale fu già discorso più sopra.

Riassumiamo ora l'ode di Orazio, secondo quella interpretazione che ci sembra più vera e che conta tra' suoi sostenitori il Weiske, il Ritter, l'Heller e il Trezza.

Dinanzi al tumulo di Archita, che sorgeva formato da poca terra sulle « spiagge Calabre di Taranto per dove dall'Apulia distendesi a mezzogiorno il monte Matino »⁽¹⁾, si

PAUL. (ap. FEST., p. 223): « *Praecidaneae agna vocabatur, quae ante alias caedebatur. Item porca, quae Cereri maclabatur ab eo, qui mortuo iusta non fecisset, id est glebam non obiecisset, quia mos erat eis id facere, priusquam novas fruges gustarent* ». Cf. FESTUS, pag. 218: « *praecidaneae porca* ». MARIUS VICTOR, pag. 2470, Putsch: « *Qui iusta defuncto non fecerint aut in faciendo peccaverint his porca contrahitur, quam omnibus annis immolari oporteat...* ». Cf. CIC., *Leg.*, II, 22; GELL., *Noct. Act.*, IV, 6, 7. Per altre citazioni e per maggiori particolari su questo argomento cf. KIRCHMANN, *De funerib.* (1637), 3, 27; ADAM, *Ant. Rom.* (trad. fr.), Paris, 1818, II, p. 308; MAURY, *Hist. des relig. de la Grèce Antique*, Paris, 1852, I, p. 335; II, p. 151 e seg.; BECKER-GÖLL, *Gallus III*, p. 483 e seg.; SCHOEMANN, *Griech. Alterth.*, Berlin, 1873, II, pag. 565; MARQUARDT, *Röm. Staatsv.*, III², 308; BOUCHÉ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'ancienne Rome*, Paris, 1871, p. 153 e 179.

(¹) Alcuni, tra cui l'Orelli, credono che per *litus Matinum* si debba intendere la spiaggia che prende il nome dal monte Matino nell'Apulia. Ma osserva giustamente il RITTER che « *Apuliae finis meridianus non procul est a Tarento, ac Matinus in Apulis incipiens in Calabros in quo-*

ferma l'ombra di un di Taranto (1), il cui corpo sommerso dalla tempesta nel mare illirico era stato dalla corrente trasportato sul lido della patria sua. Le grandi cose che tu operasti, o Archita, esclama l'ombra tra sè, non valsero a strapparti alla morte; ma tal destino ebbero Tantalo, Titone, Minosse e perfino lo stesso Pitagora, del quale, a tuo giudizio, profonda era la mente nell'investigare i segreti della natura e del vero. Del resto non poteva essere altrimenti, poichè tutti, chi in un modo, chi in un altro, dobbiamo necessariamente morire. Anch'io feci naufragio nel mare illirico. Mentre così parla, passa frettoloso, con la sua nave, un nocchiero; lo vede l'ombra e lo prega di non lasciar insepolto il suo corpo giacente lì sull'arena del lido (2). Accorgendosi però che il nocchiero indugia ad adempiere un atto così pietoso, alle preghiere unisce le minacce e lo avverte che a gittar tre volte un poco di arena addosso ad un corpo insepolto, poco tempo ci vuole, e che quindi, poichè egli mostra di aver fretta (3), potrà subito riprendere la navigazione interrotta.

rum agro Tarentum positum est, procurrit », e per conseguenza per « *litus Matinum* » si deve intendere « *Tarentinum Calabriae litus* » (*op. cit.*, I, p. 104). Anche il pseudo Acrone notava: « *Matinus mons Apuliae est, iuxta quem Archytas sepultus est, sive ut quidam volunt, plana Calabriae* » (SCH., *Hor.*, p. 105-106). Cf. TREZZA, *op. cit.*, p. 166.

(1) Che il naufrago sia tarentino, lo si può indurre facilmente da quella sua allusione a Nettuno (*Neptunus sacri custos Tarenti*, v. 29), del quale era vivo il culto nelle colonie doriche, tra cui Taranto, fondata, come dicevano le tradizioni antiche, da Taras figlio di Posidone e di Saturaia.

(2) Secondo il Ritter ed il Trezza, il corpo del naufrago giaceva insepolto sulla spiaggia Illirica e non su quella di Taranto, e colà doveva seppellirlo il nocchiero; difatti, che quel cadavere fosse giunto sul lido Matino « *nullo verbo significatur* », nota il Ritter. A me sembra però più naturale ed anche più drammatico che l'ombra, nel dirigere la sua preghiera al nocchiero, gli additi il capo e le ossa giacenti lì « *prope litus Matinum* ». D'altra parte se « *ex Illyrico per mare advectum esse cadaver in Italiam nullo verbo significatur* », nulla pure indica nell'ode che quel corpo giacesse insepolto sulla spiaggia d'Iliria.

(3) *Solent nautae festinare*, dice Cicerone (*Ep. ad fam.* XVI. 9, 4). *quaestus sui causa*.

Tale mi sembra il vero contenuto dell'ode 28, in cui certo non esiste la soluzione di continuità che vi scorgeva il Gruppe; anzi, quell'apostrofe mesta al tumulo di Archita, che ti rivela nel naufrago un postumo ammiratore, per non dire un seguace, del filosofo tarentino; quelle riflessioni che nascevano in lui, alla vista del tumulo, sulla necessità della morte, alla quale non isfuggirono gli uomini più cari agli Dei, e lo stesso Pitagora, e che gli provava quanto fosse fallace la dottrina della metempsicosi; quella preghiera minacciosa dell'insepolto per la sua pace, mi paiono esser cose così intimamente collegate fra loro da costituire un tutto organico di quest'ode che ti rappresenta una nota malinconica in mezzo all'allegria armonia di quelle che cantano le donne e gli amori del poeta latino.

E qui, prima di finire, mi sia consentita una brevissima osservazione a queste parole del Trezza: « il comparire dello spettro paterno ad Amleto ha una terribilità drammatica che non poteva avere l'ombra del tarentino; *eppure la scena dello Shakespeare ti fa comprendere meglio l'ode bizzarra d'Orazio* » (1).

Perchè fosse vero quanto qui il Trezza asserisce, sarebbe necessario che tra la scena del poeta inglese e l'ode del poeta latino ci fosse un legame, qualcosa insomma di comune che io non riesco affatto a trovare.

Ad Amleto comparisce l'ombra del padre, che gli narra come ei sia condannato, per un certo spazio di tempo, ad andar la notte vagando, e ad esser, il giorno, circondato da fiamme, fino a che il fuoco consumi e purifichi interamente i falli da lui commessi in vita (2), e come ei sia rimasto vit-

(1) *Nuovi Studi Critici*, p. 114.

(2) « I am thy father's spirit ;
Doom'd for a certain term to walk the night,
And, for the day, confin'd to fast in fires,
Till the foul crimes, done in my days of nature,
Are burnt, and purg'd away ».

(*Hamlet*, A. I., s. V).

tima di un crudele omicidio ; omicidio che tu dovrai vendicare, soggiunge l'ombra ad Amleto (1).

Tale è in sostanza, nel suo contenuto, la scena stupenda dello Shakespeare ; paragoniamolo con quello della nostra ode e sorgerà evidente dal confronto che lo spettro paterno, il quale si presenta ad Amleto per chiedere vendetta della morte sua, nulla ha che fare con l'ombra del naufrago che sul lido Matino domanda al frettoloso nocchiero un po' di arena per il suo corpo insepolto ; e perciò la scena del poeta inglese, dalla quale prorompe terribile il sentimento della vendetta, non può in nessun modo *farsi comprendere meglio* l'ode del poeta latino in cui domina soltanto l'idea della morte e il sentimento di pietà verso gli estinti.

(1) « Revenge his foul and most unnatural murder ».
(*Hamlet*, A. I., s. V).

GLI ANNALI GRECI DI C. ACILIO

E Q. CLAUDIO QUADRIGARIO ⁽¹⁾

Una questione di storiografia romana intimamente congiunta con la storia delle fonti di Tito Livio si discute da qualche tempo tra i più autorevoli filologi della Germania.

Essa trova origine in questi due passi delle decadi Liviane :

1° XXV, 39 « ad triginta septem millia hostium caesa auctor est *Claudius, qui annales Acilianos ex Graeco in Latinum sermonem vertit* » ;

2° XXXV, 14 « *Claudius secutus Graecos Acilianos libros — tradit* » ;

e può formularsi nel seguente modo : gli annali che il senatore C. Acilio ⁽²⁾ scrisse in greco, secondo il costume

⁽¹⁾ Pubblicato nella *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, XII, 1884.

⁽²⁾ Che C. Acilio fosse senatore lo si deduce da due passi : l'uno di AULO GELLIO (VI, 14, 9) e l'altro di PLUTARCO (*Cat. M.*, 22) in cui si narra come egli facesse da interprete nel senato ai filosofi Carneade, Diogene e Critolao, venuti in Roma l'anno 155 a. Cr. quali ambasciatori di Atene. Questo è il solo avvenimento conosciuto della sua vita. Gli *Annali* di ACILIO sono citati da STRABONE (V, 3, 3, p. 230), da CICE-RONE (*De off.*, III, 32, 113), da PLUTARCO (*Rom.*, 21) e da DIONIGI D'A-LICARNASSO (III, 67), oltre i luoghi citati di Livio. — Intorno ad Acilio cf. KRAUSE, *Vitae et fragm. vet. Hist. Rom.*, Berolini, 1833, p. 84 ; l'art. del PREUNER nella *Realencyclop.* del PAULY, 1², p. 109 ; H. PE-TER, *Vet. Hist. Rom. reliquiae*, Lipsiae, 1870, p. CXIX e seg. ; SCHAEFER, *Abriss der Quellenkunde der griech. und röm. Gesch.*, Leipzig, 1885, II², p. 19 ; TEUFFEL-SCHWABE, *Röm. Literaturgeschichte* ed. V, I, p. 205. V. anche Schanz, *Röm. Litteratur*, VIII, 2³, p. 104 e seg.

dell'età sua, nel sesto secolo di Roma, furono tradotti o rifatti in latino ? Ammessa codesta traduzione o codesto rifacimento, chi ne sarebbe stato l'autore, l'annalista Q. Claudio Quadrigario, ovvero uno scrittore ignoto ? Debbonsi invece gli annali Aciliani considerare soltanto come una delle fonti alle quali Quadrigario attinse per iscrivere, sul finire del secolo settimo, la sua storia di Roma ?

Come ben si comprende, la questione è abbastanza complessa ; giova, quindi, per renderla possibilmente chiara, per non perdere il filo d'Arianna, come dice benissimo il Thouret, in questo labirinto, decomporla nelle sue parti. Occupiamoci, perciò, prima di tutto, dello scrittore che avrebbe tradotti o rifatti in latino codesti annali greci ; esaminiamo poi se sia sostenibile questa traduzione o questo rifacimento che voglia chiamarsi ; vedremo da ultimo in qual modo possa venir risoluto il problema che ci occupa.

Il presente lavoro ha lo scopo di far conoscere in Italia la questione Aciliana ; dovremo perciò entrare in alcuni particolari che potranno forse parere superflui, ma che d'altra parte sono indispensabili per la piena intelligenza del nostro argomento.

I.

Tito Livio cita dieci volte, come una delle sue fonti, uno scrittore col semplice nome di Claudio (VI, 42 ; VIII, 19 ; IX, 5 ; X, 37 ; XXXIII, 10, 30, 36 ; XXXVIII, 23, 41 ; XLIV, 15). È esso identico col Claudio che lo stesso Livio rammenta insieme con Acilio, oppure diverso ? Alcuni scrittori moderni sostengono che il Claudio citato da Tito Livio dieci volte sia l'annalista Q. Claudio Quadrigario, e invece l'altro Claudio sia uno scrittore ignoto ⁽¹⁾ ; il Nis-

(1) SCHWEGLER, *Röm. Geschichte*, Tübingen, 1856, I, p. 81 ; BERNHARDY, *Röm. Litteratur*⁴, Braunschweig, 1865, p. 642 ; BAEHR, *Storia della Lett. Romana* (trad. ital.), Torino, 1879, 11², p. 14 ; PETER, op. cit., p. CCLXXXVII ; WEISSENBORN, nel suo *commento a Liv.*, XXV, 39,

sen ⁽¹⁾; al contrario, d'accordo col Nitzsch ⁽²⁾, crede che in tutti e dodici i passi liviani si parli non di Claudio Quadrigario, ma della cronaca greca di Acilio, tradotta in latino da un Claudio a noi ignoto, e di cui appunto lo stesso Livio si giova.

Cominciamo dalla ipotesi del Nissen; quali sono gli argomenti che adduce?

Fa egli osservare, in primo luogo, che il Claudio Liviano non può identificarsi con Claudio Quadrigario, perchè questo annalista da Gellio, Nonio, Seneca, Prisciano ed altri ancora che lo rammentano, vien chiamato sempre o Claudio Quadrigario, o Quadrigario soltanto; mentre Livio, il quale, per es., cita Valerio Anziate trenta volte con ambedue i nomi, cinque col primo, e tre col secondo, chiama sempre il suo autore col solo nome di Claudio. È vero, continua il Nissen, che Livio suol citare Fabio, Celio, Pisone e Rutilio con un sol nome, ma non bisogna dimenticarsi che questi scrittori erano famigliari ai contemporanei, mentre Quadrigario, ricordato, per la prima volta, da Velleio, Seneca e Gellio, non apparteneva agli scrittori più rinomati del periodo repubblicano.

Su questo argomento del Nissen devesi, innanzi tutto, osservare non esser esatto che Gellio, Nonio, Prisciano e i rimanenti scrittori ricordino il nostro annalista col nome di

Berlin, 1871, sebbene nella *introduzione* (p. 37), parmi, si contraddica; cf. anche TEUFFEL-SCHWABE, op. cit., I, 257. — Fra i più antichi critici, il SIGONIO (*Scholia in Livium*, XXV, 39, Venetiis 1572, p. 52) credeva che il Claudio, che, da qui innanzi per brevità, chiameremo Aciliano, fosse Clodio Licino, altrove citato da LIVIO (XXIX, 22), e per conseguenza diverso da Claudio Quadrigario « cuius et ipse (cioè Livio) saepe meminuit ». Ma questa è una pura asserzione; dice bene il KRAUSE (op. cit., p. 244): « Sigonius vero quod Claudium, qui annales Acilianos vertit, Clodium Licium, putavit, videtur in errorem incidisse ». — Il VOSSIO (*De Hist. Lat.*, Lugd., 1651, I, p. 44) lasciò insoluta la questione.

(1) *Krit. Unters. über die Quellen der vierten und fünften Dek. des Livius*, Berlin, 1863, p. 40: « Livius benutzte die Chronik des Acilius in der lateinischen Uebersetzung eines gewissen Claudius ».

(2) *Die Römische Annalistik*, Berlin, 1873, p. 329, n. 3.

Claudio Quadrigario o di Quadrigario soltanto, poichè lo si trova citato anche col semplice nome di Claudio, quattro volte in Nonio (fr. 32, 61, 78, 94; Peter, *Rel.*, p. 218 e seg.); tre in Prisciano (fr. 49, 73, 96); una in Diomede (fr. 71) ed una in Gellio (fr. 89). Notano poi giustamente il Peter ⁽¹⁾ e il Mommsen ⁽²⁾ che anche L. Celio Antipatro e L. Calpurnio Pisone vengono sempre ricordati da Livio col solo nome di *Coelius* e di *Piso*; ma il Nissen aveva già prevenuta l'obbiezione col dire che questi erano scrittori assai conosciuti presso i contemporanei. Piuttosto, a mio credere, dovrebbe rilevarsi una petizion di principio nel ragionamento del Nissen; poichè quando egli scrive che Claudio Quadrigario vien per la prima volta citato da Velleio, Seneca e Gellio (*wird zuerst bei Vellejus, Seneca und Gellius erwähnt*) suppone che esso sia rimasto ignoto a Livio, ciò che appunto bisognava dimostrare. Sarebbe infatti cosa assai strana che da un lato gli scrittori venuti dopo Livio non avessero conosciuto il Claudio liviano e dall'altro che a Livio fosse rimasto ignoto Quadrigario così spesso citato da loro. Osserva inoltre il Mommsen che Quadrigario non era un cognome, ma un soprannome dato al nostro annalista dopo i tempi di Livio ⁽³⁾, e che, secondo una congettura dell'Unger, gli sarebbe stato attribuito per il suo modo di scrivere ⁽⁴⁾. Queste osservazioni mi paiono sufficienti a togliere ogni valore al primo argomento del Nissen.

(1) Op. cit. p. CCLXXXVIII.

(2) *Römische Forschungen*, Berlin, 1879, II, p. 426, n. 27.

(3) *Röm. Forsch.*, II, p. 426, n. 27: « *Quadrigarius* — ein eigentliches Cognomen nicht gewesen sein kann, sondern nur entweder eine Standesbezeichnung oder ein Spitzname; — derselbe erst nach Liviuszeit gangbar geworden ist ».

(4) *Die röm. Quellen des Livius in der vier, und fünften Dek.*, *Philologus*, Suppl. 3 (1878), p. 12: « Der rasche gang, così scrive l'Unger, seiner sätze (cioè di Quadrigario) in verbindung mit der lautlichen und inhaltlichen schwere ihrer worte mag dazu geführt haben, seinen stil mit dem dröhnenden einherrasseln, dem polternden trabe eines viergespanns zur vergleich ».

Infatti la parola *quadrigae* è adoperata talora « zur bildlichen bezeichnung des schnellen, feierlichen und heftigen ganges einer sache, z. b. von Ennius b. Serv. zu. Aen. 12, 499 *irarumque*

Più serio è il secondo: Claudio Quadrigario non può identificarsi col Claudio liviano, traduttore di Acilio, perchè la cronaca di lui cominciava dall'incendio gallico, e quella di Acilio dalla fondazione di Roma.

Il Thouret ⁽¹⁾ tentò di provare che gli annali di Quadrigario abbracciavano anche i tempi anteriori alla venuta dei Galli, ma il suo tentativo non esce fuori dal campo delle congetture. Difatti che Claudio non narrasse i tempi primitivi della storia romana, risulta in primo luogo dal fatto che nessuno dei numerosi frammenti che esistono della sua opera si riferisce ad un avvenimento anteriore alla invasione gallica, e ciò non può essere, come vuole il Thouret, un mero caso ⁽²⁾; di più Livio lo cita per la prima volta nel sesto libro, che narra appunto i fatti posteriori a quell'evento; infine poi non si può comprendere come il primo libro degli annali di Quadrigario, che si estendeva per lo meno fino alla seconda guerra sannitica ⁽³⁾ fosse così ampio da abbracciare un periodo maggiore di quattro secoli ⁽⁴⁾.

Per qual ragione, poi, Claudio abbia cominciata la cro-

effunde quadrigas oder von Cicero an Quintus 2, 13, 3 *cursu corrigam tarditatem tuam cum equis tum vero, quoniam scribis poema ab eo nostrum probari, quadrigis poeticis*. E per conseguenza, conclude l'Unger, il nostro annalista, nel periodo letterario anteriore a Velleio, venne denominato « *der rassler oder traber* ». Cf. TEUFFEL-SCHWABE, op. cit., I, 257. — Io credo più sottile che vera la congettura dell'Unger; ed osservando che Silla, nell'anno 81 a. Cr., celebrò splendidi giuochi circensi; che ASCONIO, negli scolî all'orazione di Cicerone *In senatu in toga candida*, alle parole: « *atque ut istum omittam — in victoria quadrigarium* », commenta così: « *de Antonio dici manifestum est — quod cum Sylla post victoriam circenses faceret, ita ut honesti homines quadrigas agitant, fuit inter eos C. Antonius* » (p. 79, ed. KIESSLING; cf. p. 83), e che Quadrigario era contemporaneo di Silla, mi pare di poter ammettere che codesto soprannome gli sia stato attribuito per aver egli, in quei giuochi circensi, guidato le quadrighe. Cf. KRAUSE, op. cit., p. 243.

⁽¹⁾ *Ueber den gallischen Brand* nei *Jahrbücher für class. Phil.*, Suppl. 11 (1880), p. 152.

⁽²⁾ F. RÜHL nel *Liter. Centralblatt*, 1881, p. 176.

⁽³⁾ PETER, *Rel.*, p. CCLXXXIX.

⁽⁴⁾ PETER, *N. Jahrb. f. Phil.*, 1882, p. 104.

naca dal punto sopradetto, ignoriamo; solo, da quanto lo stesso Livio scrive nella prefazione al sesto libro ⁽¹⁾, si può arguire, con molta probabilità di esser nel vero, che Claudio Quadrigario tralasciò di esporre la storia di Roma, anteriore all'incendio gallico, perchè la considerava non autentica ed incerta ⁽²⁾. Resta quindi fermo che gli annali di Quadrigario narravano in ventitrè libri almeno la storia romana dalla venuta dei Galli fino ai tempi di Silla ⁽³⁾, mentre quelli di C. Acilio, dalla fondazione di Roma si estendevano fino all'anno 193 a. Cr. e probabilmente sino all'anno 142 a. Cr. ⁽⁴⁾.

Il secondo argomento del Nissen è adunque incontrastabile, esso però non rende impossibile la soluzione del problema Aciliano, come si vedrà a suo tempo. Per ora, rispetto alla sua ipotesi, basta concludere che il Brocker, il Peter e l'Unger hanno provato ad evidenza che alcuni frammenti di Quadrigario, conservati da Gellio, consuevano coi corrispondenti luoghi di Livio, dimodochè il Claudio Liviano deve essere identico con Quadrigario ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ LIV. VI, 1: « quinque libris exposui, res cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur, tum quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoriae rerum gestarum, et quod, etiamsi quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraeque interiere ».

⁽²⁾ SCHWEGLER, *R. G.*, I, p. 39; II, p. 11.

⁽³⁾ Che i libri di Quadrigario fossero almeno ventitrè, risulta da un passo di GELLIO (X, 13, 4); che giungessero fino ai tempi di Silla, ossia fino all'anno 82 a. Cr., da un passo di OROSIO V, 20.

⁽⁴⁾ Che la cronaca di Acilio cominciasse dalla fondazione di Roma si deduce da un passo di PLUTARCO (*Rom.*, 21); giungeva fino all'anno 193 a. Cr., secondo il passo citato di Livio (XXXV, 14) e forse sino all'anno 142 a. Cr., se è vera la congettura dell'HERTZ (*De Lucii Cinciiis*, Berlin, 1842, p. 42), il quale, nell'*Epitome* del libro LIII di Livio, contenente la storia degli anni 143-141 a. Cr., vuol leggere *Acilius* in luogo di *C. Iulius senator graece res romanas scribit*.

⁽⁵⁾ Cf., p. e., il racconto della lotta avvenuta tra T. Manlio Torquato ed un Gallo sul ponte sull'Aniene quale ci vien esposto da QUADRIGARIO (PETER, fr. 10, p. 207) e da TITO LIVIO (VII, 9). Si noti peraltro che, rispetto a questo avvenimento, la cronologia di Claudio è

Dimostrata così, contro le argomentazioni del Nissen, la identità del Claudio liviano con Claudio Quadrigario, rimane però sempre ferma la domanda: il Claudio Aciliano è lo stesso Claudio Quadrigario, oppure è diverso? Lo Schwegler, il Bernhardt, il Weissenborn e il Peter, come fu accennato, sostengono appunto la diversità, ma senza addurre argomenti seri, positivi, a fondamento di questa opinione. Se Claudio Quadrigario, si dice, fosse identico con

diversa da quella di Livio; quest'ultimo, infatti, seguendo in ciò l'opinione di altri scrittori, lo poneva nell'anno 361 a. Cr., mentre Claudio lo anticipa di cinque anni, cioè, lo pone nel 367 a. Cr. Troppo lunghi per esser qui riportati interi, riferiamo dei due passi, segnandole in corsivo, quelle parole soltanto che ne provano l'armonia.

Q. CLAUDIUS (*Gellius*, IX, 13).

LIV., VII, 9, 10.

367 a. Cr.: « *Gallus — processit qui et viribus et magnitudine — ceteris antistabat. — cum voce maxima conclamat — deinde Gallus incidere coepit atque linguam exsertare — Is (Manlius) — scuto pedestri et gladio Hispanico cinctus — ita constiterunt — Gallus — scuto proiecto — Manlius scuto scutum percussit — pectus hausit — torquem detraxit eamque sanguinolentam sibi in colum imponit — quo ex facto ipse posterique eius Torquati sunt cognominati » (ed. HERTZ).*

361 a. Cr.: « *eximia corporis magnitudine — Gallus processit — maxima voce — Manlius — pedestre scutum cepit, Hispanico cingitur gladio — Gallum — linguam etiam ab inrisu exserentem — ubi constitere — Gallus — proiecto laeva scuto — Romanus — cum scuto scutum — percussit — ventrem hausit — torquem spoliavit, quem respersum cruore collo circumdedit suo — Torquati cognomen auditum — celebratum posteris familiaeque honori fuit » (ed. WEISSENBORN).*

Per quanto lo neghino il LACHMANN, *De font. Liv.*, I, 67 (cit. dal PETER, p. 210), il NITZSCH (op. cit., p. 329) e il CLASON (*Röm. Gesch.*, Berlin, 1873, I, p. 266), le cui osservazioni esegetiche sopra le due narrazioni non sono sempre esatte, poichè vuol, p. e., sostenere che Claudio tace il sito della pugna tra Manlio ed il Gallo, mentre invece concorda con Livio nel fissarlo *in ponti*, cioè, *circa Anienem flumen*, non si può metter in dubbio che Tito Livio conosceva il racconto di Quadrigario, se pur non l'ha preso a principale modello per la sua narrazione. Cf. per maggiori particolari sull'identità del Claudio liviano con Quadrigario, BROCKER, *Untersuch. über Glaubw. der altröm. Gesch.*, Basel, 1855, pagine 88, 215 e seg., PETER, *Rel.*, p. 207; UNGER, op. cit. p. 9; C. PETER, *Zur Kritik der Quellen der ält. Röm. Gesch.*, Halle, 1879, p. 59 e seg.

l'Aciliano, perchè Livio non avrebbe fatta quell'aggiunta, a noi nota, nel primo luogo in cui appunto lo cita (VI, 42) ? perchè la riservò al quinto ? perchè vien ripetuta nel quarto luogo della quarta decade, dopo che già lo avea nominato tre volte nel libro XXXIII ? Livio, adunque, con codesta aggiunta, non ha voluto che distinguere l'un Claudio dall'altro (1).

A questa obiezione è facile, se pur non c'inganniamo, la risposta. Claudio Quadrigario è citato da Livio insieme con Acilio soltanto nei due noti passi, perchè solamente in essi — e lo vedremo frappoco — c'era la ragione di farlo. Del resto il Giesebrecht (2) prima e dipoi l'Unger (op. cit., p. 6) osservarono giustamente che se Livio avesse voluto distinguere due Claudii, non avrebbe adoperata la espressione *Claudius qui — vertit*, ma bensì *Claudius is qui — vertit* (3), o fors'anco avrebbe aggiunto, mi pare, al *Claudius*, un *quidam*, corrispondente al $\tau\acute{\iota}\varsigma$ che Plutereo usa in un passo (4) assai tormentato dai critici, e sul quale dovremo or ora fermarci un istante. Ma basti di questa ipotesi, tanto più che uno de' suoi più validi difensori, il Peter, l'ha abbandonata del tutto (5).

Stabilita quindi l'identità di Claudio Quadrigario anche col Claudio Aciliano, rimangono da esaminarsi le opinioni di coloro che sostengono la traduzione o il rifacimento latino degli annali di Acilio.

(1) PETER, *Rel.*, p. CCLXXXVII.

(2) *Q. Claudius Quadrigarius*, Prenzlau, 1831 (cit. dal KRAUSE. op. cit., p. 244).

(3) In CICERONE trovo appunto una espressione identica (*Brutus*, 21, 81): « *A. Albinus is qui graece scripsit historiam — et litteratus. et disertus fuit* ».

(4) *Num.*, 1.

(5) *N. Jahrb.*, 1882, p. 104.

II.

L'Unger ⁽¹⁾ infatti attribuisce a Claudio tre opere diverse :

1) Una traduzione della cronaca di Acilio, fatta in età giovanile ;

2) Gli annali latini scritti in età più matura (*das werk seiner reiferen jahre*) ;

3) Una monografia cronologica, scritta in greco, e pubblicata prima degli annali col fine di esporre ampiamente le ragioni che lo avevano determinato a cominciare la sua storia romana dall'invasione gallica, e che sarebbe appunto l'ἔλεγχος χρόνων di cui parla Plutarco nella vita di Numa ⁽²⁾.

⁽¹⁾ l. cit., p. 11-12.

⁽²⁾ *Num.*, I: « Κλώδιός τις ἐν ἐλέγχῳ χρόνων (οὕτω γάρ πως ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον) ἰσχυρίζεται, τὰς μὲν ἀρχαίας ἐκείνας ἀναγραφὰς ἐν τοῖς Κελτικοῖς πάθει τῆς πόλεως ἠφανίσθαι, τὰς δὲ νῦν φαινομένας οὐκ ἀληθῶς συγκεῖσθαι δι' ἀνδρῶν χαριζομένων τισὶν εἰς τὰ πρῶτα γένη καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους οἴκους ἐξ οὗ προσηκόντων εἰσβιαζομένοις ». — Gli scrittori si sono affaticati a ricercare chi potesse essere questo Clodio citato qui da Plutarco. Alcuni, scorgendo nell'ἔλεγχος χρόνων la traduzione della parola *annales* (NIEBUHR, *Röm. Gesch.*, Berlin, 1853, p. 354; SCHWEGLER, op. cit., I, p. 39; II, p. 14, n. 5), lo identificano con Claudio Quadrigario; il LE CLERC (*Des Journaux chez les Romains*, Paris, 1838, p. 139) vede in lui il Clodio, che Servio, nei commentarî a Virgilio (*ad Aen.*, II, 229), cita col nome di *scriba commentariorum*; altri lo identificano con lo storico Clodio Licinio (MÜLLER, *F. H. G.*, IV, p. 364; BERNHARDY, *Röm. Litt.* 4, p. 645); il LEWIS (*Enquiry into the credibility of the early Roman history*, London, 1855) scorge in lui il *Paulus Clodius*, del quale APPIANO (*de reb. Gall.*, I, 3) ricorda un'opera di titolo simile: *χρονικαὶ συντάξεις*; e l'HERMANN (*Gött. gel. Anz.*, 1849, p. 1460) finalmente lo crede quel *Servius Clodius* che CICERONE (*ad. Fam.*, IX, 16) chiama *litteratissimum*. Cf. H. PETER, *Die Quellen Plutarchs*, Halle, 1865, p. 162. — La ipotesi dell'Unger potrà difficilmente essere accolta, poichè il passo di Plutarco in nessun modo ci autorizza ad attribuire all'ἔλεγχος χρόνων quel contenuto che vi scorge l'Unger. Lo storico di Cheronea si limita infatti a dire che Clodio, nel suo libro, pretendeva di sostenere che gli antichi alberi genealogici delle più illustri famiglie romane erano andati perduti durante l'incendio gallico, e che perciò quelli esistenti al tempo

Ha ragione il Memmsen di dire che queste distinzioni dell' Unger sono troppo sottili (1). Avremo occasione di tornare frappoco sulla sua ipotesi; per ora basti notare che sarebbe assai strano che Quadrigario avesse prima tradotta la cronaca di Acilio, che esponeva la storia tradizionale di Roma, come fu già avvertito, anteriore all'incendio gallico, e poi composta un'opera originale, che di tale storia non teneva affatto conto; di più, se questa traduzione fosse realmente esistita, sarebbe difficilmente rimasta sconosciuta ai non pochi scrittori, che parlano di C. Acilio e di Quadrigario.

Il nostro annalista non ha tradotto gli annali Aciliani in latino, ma li ha soltanto rifatti, omettendone la prima parte che esponeva gli avvenimenti anteriori alla venuta dei Galli e continuandoli fino all'età sua, in una forma assai libera, come, per es., lo indica il suo metodo di citare le date secondo il calendario romano. Questa è l'opinione sostenuta

suo erano falsi; ma da ciò nulla possiamo ricavare intorno all'indole e al contenuto di codesto lavoro. — Di più l'espressione Κλώδιος τις non può convenire, secondo me, al nostro Claudio, che sappiamo esser stato familiare agli scrittori dell'età imperiale; di cui anzi gli annali dovevano essere usati continuamente dagli studiosi che frequentavano le biblioteche aperte in Roma in quel tempo, poichè, perfino in quella di Tivoli, situata nel tempio di Ercole e abbastanza fornita di libri (*satis commode instructa libris*), trovavasi, a testimonianza di Gellio, la cronaca di Quadrigario (GELL., XIX, 5, 4; IX, 14, 3; cf. BIRT, *Das antike Buchwesen*, Berlin, 1882, p. 360). Non sarebbe infine stato assai strano che Claudio, il quale traduceva, secondo l'Unger, l'opera di Acilio certo col fine di renderla familiare a quelli tra suoi contemporanei, che ignoravano la lingua greca, avesse poi scritto in greco un libro, il quale doveva nientemeno che spiegare ai lettori de' suoi annali latini, il *grössere römische Publikum*, per dirla con lo stesso Unger, la cronologia, il metodo di trattazione, insomma, da lui seguito in quest'ultimi? Cf. THOURET, op. cit., p. 153; PETER, *N. Jahrb.*, 1882, pag. 105; e le giuste considerazioni del BROCKER, *Untersuchungen*, p. 1, sul passo di Plutarco in questione.

(1) Op. cit., II, p. 427: « Wer den stand unserer Ueberlieferung kennt, weiss, was von dergleichen zerbrechlichen Feinheiten zu halten ist ».

dal Mommsen (1), che mi sembra del tutto destituita di prove.

Come si può infatti dalla premessa: gli annali Aciliani cominciavano dalla fondazione di Roma, quelli di Quadrigario dall'incendio gallico, trarre la conseguenza che questi ultimi non sono che un rifacimento latino dei primi abbreviato nel principio (*am Anfang verkürzte Bearbeitung*) quando ciò appunto dovrebbe dimostrarsi? Di più qual relazione può esistere tra il metodo usato da Claudio nel citare le date, e la forma libera del suo preteso rifacimento? Il Mommsen allude specialmente a questo passo di Gellio, V, 17: *Q. Claudius annalium quinto cladem illam pugnae Cannensis vastissimam factam dicit ante diem quartum Nonas Sextiles*, dal quale risulta, come è chiaro, che la battaglia di Canne, secondo Claudio, era avvenuta il 2 agosto (2). Secondo Polibio (III, 107), invece, avvenne non molto dopo il principio della mietitura, in giugno o in luglio, in ogni caso prima che fosse terminata la Ol. 140^a, di cui l'anno 4^o finiva appunto il 27 giugno del 216 a. Cr. Or bene, da ciò si può concludere: o che, nell'anno 216, il calendario romano era arretrato (3), o che almeno Quadrigario si fondava sopra un calcolo cronologico che non era più ammesso (4); ma gli errori cronologici che si potrebbero rilevare nella sua cronaca, qual prova possono fornire per affermare che egli rimaneggiò in una forma assai libera gli annali di Acilio? Ad ogni modo confessiamo candidamente di non comprendere il ragionamento del Mommsen.

(1) Op. cit., II, p. 427: « Der lateinische Bearbeiter den ersten Abschnitt wegliess — andererseits das am Schluss Fehlende selbständig ergänzte. — Dass seine Bearbeitung überhaupt *eine sehr freie war*, beweisen auch andere Stellen (a quali allude?), zum Beispiel die Anführung von Daten nach römischem Kalender » (GELL., V, 17, 5).

(2) MACROBIO riferisce lo stesso nei *Saturnali*, I, 16, 26.

(3) FISCHER, *Röm. Zeittafeln*, Altona, 1846, p. 89.

(4) HUSCHKE, *Das röm. Jahr*, Breslau, 1869, pag. 153. — Che la cronologia di Claudio non fosse la comune, lo abbiamo veduto anche più sopra a proposito della lotta tra Manlio Torquato ed un Gallo (pagine 22-23, n. 5).

All'opinione di lui aderisce anche il Thouret, ma la sua ipotesi, come osserva pure il Peter (*N. Jahrb.*, 1882, p. 105), è contraddittoria o per lo meno non sempre coerente. Difatti, in un luogo, egli sostiene che Acilio, nei due passi, era citato da Claudio, e che Tito Livio stimò opportuno di menzionare la fonte del suo autore ⁽¹⁾, e in un altro conclude che gli annali Aciliani, rifatti in latino da Quadrigario, fermavano una stessa cosa con quelli del nostro Claudio, e che appunto Livio usa nelle sue storie il rifacimento latino di Acilio ⁽²⁾. Oltre a ciò il Thouret non è molto fermo nella sua opinione, poichè non sa ben stabilire se cedesti annali siano stati tradotti o soltanto rifatti da Claudio Quadrigario ⁽³⁾.

III.

Ma è tempo oramai di entrar nell'analisi dei due passi di Livio, di veder insomma se questa traduzione o questo preteso rifacimento possa realmente sostenersi. E cominciamo dal più facile, il secondo :

LIV., XXXV, 14 (193 a. Cr.): « *Claudius, secutus Graecos Acilianos libros, P. Africanum in ea fuisse legatione tradit, eumque Ephesi conlocutum cum Hannibale, et sermo-*

⁽¹⁾ Loc. cit., p. 156: « Acilius wurde an beiden Stellen von Claudius bereits citirt, und Livius hielt es für nöthig den Gewährsmann seines Gewährsmannes mitzunennen ». — L'opinione del THOURET è accolta anche dallo ZIELINSKI, *Die letzten Jahre des zweiten Punischen Krieges*, Leipzig, 1880, p. 111.

⁽²⁾ Loc. cit., p. 159: « Wir kommen zu dem Resultate und zu der Ansicht Mommsens zurück, dass Livius *sein ganzes Werk hindurch die lateinische Bearbeitung des Acilius benutzt, und dass diese und die Annalen des Claudius Quadrigarius identisch sind* ».

⁽³⁾ Loc. cit., p. 163: « Claudius Quadrigarius griff die griechischen Annalen des Acilius heraus, *übersetzte oder bearbeitete sie lateinisch* ». — Anche il DODWELL (*Praelect. Accademiae in schola hist. Camdeniana*, Ox., 1692, p. 658) era d'opinione che gli annali Aciliani fossero stati da Claudio Quadrigario « *e Graeco in latinum translati, et a Livio ipso usurpati* ».

nem unum etiam refert, quo quaerenti Africano, quem fuisse maximum imperatorem Hannibal crederet... »

Il Bernhardy, seguito in ciò anche dal Weissenborn, crede che l'espressione *secutus Graecos A. l.* accenni ad una libera traduzione della cronaca Aciliana (1). A me pare di scorgere in questo l'influenza del primo passo, e se per un momento lo eliminiamo, non curandoci che del secondo, la spiegazione della forma *secutus*, che subito si presenta alla mente del lettore, non è certo quella data dal Bernhardy.

Così in questi passi, che riportiamo per avvalorare maggiormente il nostro ragionamento :

1) CIC., *de Div.*, I, 24 : « Hoc item in Sileni, quem *Coelius sequitur*, graeca historia est » ;

2) Id., *de Rep.*, II, 14 : « — Sequamur enim potissimum *Polybium nostrum*, quo nemo fuit in exquirendis temporibus diligentior » ;

3) LIV., IV, 23 : « ceterum in tam discrepanti editione et Tubero et Macer libros linteos auctores profitentur — Licinio haud dubie *sequi* linteos placuit, Tubero incertus veri est » ;

4) QUINT., I, 6, 12 : « Varro in eo libro, quo initia romanae urbis enarrat, lupum feminam dicit Ennium Pic-toremque Fabium *secutus* » ;

il significato delle forme *sequi* e *secutus* non è dubbio ; sicchè questa pare la loro vera spiegazione : L. Celio Antipatro seguiva ne' suoi annali l'autorità dello storico greco Sileno [1] ; Licinio Macro quella dei *libri linteï* [2] ; Cicerone, nel suo libro *De republica* seguiva o citava Polibio [3] e Varrone nelle sue « Origini di Roma » citava Ennio e Fabio Pittore [4].

Identico, per noi, è il significato del participio *secutus* nel passo liviano, e perciò spieghiamo quest'ultimo nel seguente modo : Claudio Quadrigario, ne' suoi annali, raccontava la disputa avvenuta in Efeso tra Scipione Africano

(1) *Röm. Litt.* 4, pag. 642 : « Die Formel *secutus G. A. l.* deutet auf ein Werk in freier Uebertragung ».

ed Annibale sulla questione chi fosse il più gran capitano ; ma poichè codesta notizia avea in fondo il carattere di un aneddoto, da uomo coscienzioso, stimò opportuno di citare la fonte, cioè, gli annali di Acilio, da cui l'aveva attinguta (1). Tito Livio, poi, togliendo dalla cronaca di Claudio quell'aneddoto, credè ben fatto di aggiungere che il suo autore, nel raccontarlo, seguiva l'autorità di Acilio. Questa mi pare la spiegazione ovvia e plausibile del secondo passo liviano.

Veniamo ora al primo, che è d'uopo riportare per intero :

LIV., XXV, 39 (212 a. Cr.) : « Ita nocte ac die bina castra hostium expugnata ductu L. Marcii. Ad triginta septem millia hostium caesa, auctor est Claudius, qui annales Acilianos ex Graeco in Latinum sermonem vertit ; captos ad mille octingentos triginta, praedam ingentem partam ; in ea fuisse clipeum argenteum pondo centum triginta septem cum imagine Barcini Hasdrubalis. Valerius Antias una castra Magonis capta tradit, septem millia caesa hostium ; altero proelio eruptione pugnatum cum Hasdrubale, decem millia occisa, quattuor millia trecentes triginta captos. Piso quinque millia hominum, quum Mago cedentes nostros effuse sequeretur, caesa ex insidiis scribit. *Apud omnes* magnum nomen Marcii ducis est ; et verae gloriae eius etiam miracula addunt, flammam ei contionanti fusam e capite, sine ipsius sensu, cum magno pavore circumstantium militum ; monumentumque victoriae eius de Poenis *usque ad incensum Capitolium* fuisse in templo clipeum, Marcium appellatum, cum imagine Hasdrubalis » (ed. Madvig) (2).

Per comprenderlo bene è necessario premettere che, dopo la morte dei due Scipioni avvenuta in Ispagna nell'anno 212 a. Cr., un cavaliere romano, per nome L. Marcio, raccolti gli avanzi dei due eserciti rimasti privi dei loro capitani, tentò un assalto contro i due accampamenti Carta-

(1) THOURET, op. cit., p. 155.

(2) Cf. VAL. MAX., I, 6 ; PLIN., *Hist. Nat.*, II, 241.

ginesi di Asdrubale e di Magone. L'esito riuscì favorevole ai Romani, e lo si espone appunto in questo passo in cui Livio riferisce la narrazione di Claudio Quadrigario, con le varianti di Valerio Anziate e di Calpurnio Pisone. Secondo Claudio, infatti, *qui annales Acilianos ex Graeco in Latinum sermonem vertit*, i Cartaginesi ebbero una perdita, tra morti e prigionieri, di 38,830 uomini, e i Romani fecero gran preda, e tra le cose predate era uno scudo d'argento del peso di 137 libbre con l'effigie di Asdrubale Barcino; secondo Valerio Anziate, invece, le perdite dei Cartaginesi furono di 21,330 uomini; e secondo Pisone, di 5000 morti soltanto. Tutti questi scrittori, però (*apud omnes*), erano concordi nel magnificare il nome di L. Marcio, al quale, dicevano, una fiamma avesse circondato il capo, mentre arringava i soldati, senza che egli se ne fosse accorto, con grande spavento dei circostanti. Aggiungevano infine che lo scudo, chiamato Marcio in suo onore, quale ricordo della vittoria, da lui riportata sui Cartaginesi, era rimasto appeso sopra le porte del tempio di Giove sino all'incendio del Capitolio ⁽¹⁾.

E qui non sarà cosa del tutto inutile notare come il costume di sospendere gli scudi nei templi fosse proprio specialmente dei Greci. Gli Ateniesi infatti consacravano agli Dei quelli che li avevano difesi nelle battaglie, e quelli tolti al nemico, per solito sospendendoli all'architrave de' templi, incisa sopra uno di essi una iscrizione che ricordasse la loro vittoria. Così Pausania (X, 19) racconta, che, in memoria della battaglia di Maratona, vinta dagli Ateniesi, erano stati appesi degli scudi sull'architrave del tempio di Apollo Delfico. A poco a poco s'introdusse il costume di consacrare agli Dei anche degli scudi, che non erano mai stati usati, e di fonderne espressamente dei nuovi in ricordo d'un'impresa guerresca.

(1) PLIN., *II. N.*, XXXV, 4: « Poeni ex auro factitavere et clupeiōs et imagines secumque vexere. In castris certe captis talem Hasdrubalis invenit Marcius, Scipionum in Hispania ultor, isque clupeus supra fores Capitolinae aedis usque ad incendium primum fuit ».

Di tal genere erano quelli d'oro fabbricati dopo la battaglia di Platea e custoditi nel tempio di Delfo. In Roma gli scudi tolti al nemico si conservavano nel tempio di Giove Capitolino sospesi all'architrave o al disopra delle porte, ed è facile pensare quanto grande dovesse essere il loro numero durante la repubblica. Ve n'erano di tutte le dimensioni e di tutti i metalli: in bronzo, in argento e perfino in oro; ma li rendeva pregevoli non tanto la materia di cui erano fatti, quanto l'impresa guerresca che ricordavano. Racconta invero Plinio, che, nell'anno 159 a. Cr., M. Aufidio, *tutelae Capitolio redemptor*, come egli lo chiama, avvertì il senato che molti degli scudi affidati alla sua custodia erano d'argento, mentre da parecchi lustri tutti li credevano di bronzo ⁽¹⁾.

Ma torniamo al passo di Livio, sul quale l'Unger (loc. cit., p. 5) fa questa osservazione: Claudio Quadrigario non citava qui Acilio come nel passo relativo alla disputa di Efeso, ma è invece lo stesso Livio, il quale, notando la non piccola differenza intercedente tra il numero, dato da Claudio, delle perdite fatte dai Cartaginesi, e quello dato da Valerio Anziate, *qui magis immodicus in numero augendo esse solet*, esprime un suo pensiero, cioè, che il nostro annalista, avendo tradotto Acilio, poteva aver tolta quella notizia dagli annali del senatore romano.

L'osservazione dell'Unger in nessun modo ci persuade, poichè, prescindendo anche dal fatto che suppone esistente

(1) PLIN., loc. cit., « Maiorum quidem nostrorum tanta securitas in ea re adnotatur, ut L. Manlio, Q. Fulvio eos. anno urbis DLXXV M. Aufidius tutelae Capitolio redemptor docuerit patres *argenteos esse clupeos, qui pro aereis per aliquot iam lustra adsignabantur* ». — Da questi scudi votivi bisogna distinguere le cosiddette *imagines clipeatae* ossia i medaglioni, in bronzo od in argento, di uomini illustri che decoravano specialmente gli atrî delle case. Per quanto diciamo nel testo e per maggiori particolari cf. ALBERT, *Boucliers décoratifs du Musée de Naples* (*Rev. arch.*, 1882, vol. XLII, p. 130 e seg.), L'Albert erroneamente scrive che lo scudo Bareino era d'oro e pesava 138 libbre. Cf. anche l'art. *clipeus* dello stesso autore nel *Dict. des antiquités G. et R.* del SAGLIO; FUCHS, *De... clipeis...*, Gottingae, 1852, p. 8 e la bibliografia citata nel MARQUARDT, *Privatleben der Römer*, 1², pagg. 244, n. 4.

la traduzione latina di Acilio, ciò che appunto è necessario provare, il passo liviano, che stiamo analizzando, non è il solo in cui le cifre di Claudio appariscano più esagerate di quelle di Valerio Anziate. Nella battaglia del monte Olimpo in Galazia, per es., avvenuta nell'anno 189 a. Cr. e vinta dal console Cn. Manlio sui Galli, questi ebbero, al dire di Claudio, ben quarantamila morti, mentre Valerio Anziate ne faceva ascendere il numero a soli diecimila (1). Ora in questo e negli altri passi di Livio non si trova nemmeno il nome di Acilio congiunto a quello di Claudio, come dovrebbe essere, se fosse vera l'asserzione dell'Unger. Quindi è chiaro che ben altra deve essere la ragione di questa aggiunta.

Che le parole *Claudius qui annales Acilianos ex Graeco in Latinum sermonem vertit* accennino ad una traduzione più o meno libera non vi è dubbio (2); ma trarne la conseguenza che Quadrigario abbia tradotta o rifatta in latino la cronaca greca di Acilio, come vogliono l'Unger e il Thouret, ci par troppo, perchè ciò equivarrebbe in sostanza a generalizzare un caso tutto particolare e nulla autorizza a farlo. Lo potremmo forse se quelle parole formassero una proposizione isolata, indipendente, ma esse, al contrario, costituiscono un mero inciso, che non può, in nessun modo, venir staccato da tutto il contesto. Perciò ne discende che qui Livio non esprime un suo pensiero, non vuol dire in generale che Claudio avea tradotti o rifatti in latino gli annali Aciliani, ma nota solo che il nostro annalista, nell'espone i particolari (*auctor est*) dell'impresa di Marcio in Ispagna, ne traduceva più o meno letteralmente (*vertit*) il passo ad essa relativo. Tale e non altra mi pare la vera

(1) Liv. XXXVIII, 23; « Claudius qui bis pugnatum in Olympo monte scribit, ad quadraginta millia hominum auctor est caesa. Valerius Antias, qui magis immodicus in numero augendo esse solet, non plus decem millia ». — Per altri passi confronta PETER, *Rel.*, p. CCLXXXII.

(2) La forma *vertit* fa supporre una traduzione libera, come risulta anche da questo passo di PLAUTO, *Trin. prol.*: « huic graece nomen est Thensauro fabulae — Philemo scripsit, Plautus *vertit* barbare ».

spiegazione di quelle parole, tanto tormentate dai critici; ad ogni modo se la traduzione o il rifacimento di Acilio che dir si voglia, fosse realmente esistito, Livio ne avrebbe data senza dubbio notizia la prima volta in cui citava Claudio, non aspettando di dirlo nel quinto luogo in cui lo rammenta.

L'Unger (loc. cit., pag. 5) ci opporrà su questa parziale traduzione di Acilio, da noi ammessa nel passo liviano, che il termine *pondo* la esclude assolutamente, poichè il Nissen (*Unters.*, p. 108) ha provato come codesto termine proprio della metrologia romana si trova solo ne' luoghi liviani in cui sono fonte gli annalisti, mentre in quelli in cui è fonte Polibio, cioè, uno scrittore greco, si trova sempre il termine *talentum* proprio della metrologia greca (1). Sarebbe però facile rispondergli col Thouret (loc. cit., p. 155), che se il termine *pondo* suppone una fonte romana, Acilio era appunto romano, non greco, e quindi avrà usato non il termine *τάλαντον*, ma probabilmente *λίτραι*. Ad ogni modo Quadrigario, traducendo, ne' suoi annali, quel passo della cronaca di Acilio, avrà usato, come è naturale, il termine proprio della metrologia romana.

Ma perchè lo traduceva? La ragione fu trovata ingegnosamente dal Thouret (loc. cit., p. 157), e a me non resta che riassumerlo.

Lo scudo Barcino era rimasto, dice il passo di Livio, nel tempio di Giove fino all'incendio del Capitolio, e questo bruciò il 6 luglio (*pridie Non. Quint.*) dell'anno 83 a. Cr. (2). Codesto incendio non poteva certo esser ricordato nè dagli annali di C. Acilio, nè da quelli di Calpurnio Pisone, poichè i primi, come già fu detto, non giungevano oltre il 142 a. Cr. e i secondi toccavano solo l'anno 416 (PETER, *Rel.*, p. 136, fr. 39). Claudio Quadrigario, adunque,

(1) HULTSCH, *Griech. und röm. Metrologie*², Berlin, 1882, p. 127 e segg.

(2) FISCHER, *R. Zeittafeln*, p. 185; C. PETER, *Zeittafeln der R. Gesch.*, Halle, 1875, p. 68.

e Valerio Anziate soltanto rammentavano l'incendio del Capitolio; Tito Livio, con non molta esattezza, dice di averne trovato il ricordo in tutti questi scrittori (*apud omnes*). Si può intanto stabilire che Claudio scriveva il passo de' suoi annali relativo all'impresa di Marcio dopo l'anno 83 a. Cr., quando ormai lo scudo Barcino era perduto. Ma poichè egli lo descriveva, dandone perfino il peso, è chiaro che questa notizia egli dovea aver tratta da uno scrittore più antico che aveva veduto quello scudo e conosciuto il peso. Ora che, al tempo di Acilio, lo scudo fosse stato pesato lo si deduce dal luogo di Plinio che riguarda M. Aufidio ed è più sopra riferito. A. C. Acilio, adunque, che deve aver scritto i suoi annali dopo l'anno 159 a. Cr. e che quindi poteva non solo aver veduto il *clipeum Marcium*, ma conosciuto ancora il suo peso, parve degno di registrarlo nel passo della sua cronaca che esponeva le gesta di Marcio in Ispagna. Claudio Quadrigario trovò in Acilio codesta notizia, ma poichè il glorioso ricordo del cavaliere romano più non esisteva quando egli ne narrava le gesta, da uomo coscienzioso, volle citare, ne' suoi annali, l'autorità di un testimonio oculare, traducendo dal greco in latino tutto il passo della cronaca Aciliana, che riguardava appunto i particolari di quella impresa guerresca e lo scudo Barcino trovato da Marcio nell'accampamento di Asdrubale.

Tito Livio poi, il quale, come dice benissimo il Taine ⁽¹⁾: «s'efface lui-même pour laisser parler ses auteurs» e «a le mérite rare de n'altérer jamais un témoignage, et de ne dire rien sans une autorité», che, citando Licinio Macro, cita ancora i *libri linteii* e il *foedus Ardeatinum* ⁽²⁾, le fonti, cioè, di questo annalista, senza peraltro averle vedute, non ha dimenticato il suo sistema rispetto a Quadrigario e menzionandolo credè opportuno di aggiungere che, nell'espore l'impresa di Marcio, l'annalista traduceva il passo ad essa relativo della cronaca di Acilio, e la citava semplicemente

⁽¹⁾ *Essai sur Tite Live*, Paris, 1874 (nouv. ed.), p. 39 e seg.

⁽²⁾ Cf. Liv., IV, 7; 20, 23; PETER, *Rel.*, p. CCCXLII.

nel luogo ove riferiva la disputa di Efeso avvenuta tra Scipione Africano ed Annibale.

Raccogliendo adunque le sparse fila, concludiamo col Peter, a cui va attribuita la priorità di questa ipotesi, che il Claudio Liviano è identico con Claudio Quadrigario; che esso non ha in verun modo tradotti o rifatti in latino gli annali greci di Acilio, ma questi sono da considerarsi soltanto come una delle fonti a cui egli attinse per iscrivere la sua storia romana, e che li citava specialmente in quei due passi ove Livio congiunge insieme i due nomi ⁽¹⁾.

Il lettore comprende ora facilmente, ed è inutile insistervi, come il secondo argomento che il Nissen adduceva a sostegno della sua ipotesi, e accennato nel principio del presente scritto, non sia punto di ostacolo a questa soluzione che mi sembra la sola possibile, della questione Aciliana.

(1) Il PETER (*N. Jahrb.*, pag. 104, 105) dopo aver detto che ora cangia opinione, soggiunge: — « ich schlage nun einen andern weg zur lösung der frage ein, nemlich den, dasz des Claudius werk nicht eine übersetzung der Acilischen annalen war, sondern dasz er sie nur bei einer selbständigen arbeit benutzt und bei den zwei gelegenheiten, wo Livius die beiden namen verbindet, dieselben namentlich citiert »; e più giù: « zu den quellen der annalen des Q. Claudius Quadrigarius gehörten die griechischen annalen des C. Acilius ». — È strano che anche l'UNGER (loc. cit., p. 5) crede questa ipotesi sia la vera, poichè, dopo aver riassunto quella del Mommsen, scrive: « er (cioè il Mommsen) hätte nach unsrer ansicht nur noch den letzten schritt thun, und die annalen des Quadrigarius für ein ganz selbständiges werk erklären sollen, in welchem Acilius zwar benützt, aber nicht übersetzt ist ».

LEGIO I LIBERATRIX MACRIANA ⁽¹⁾

L. Clodio Macro governava, nell'anno D. 68 la *dioecesis Numidica*, una delle circoscrizioni amministrative dell'Africa romana, e, come legato imperiale ⁽²⁾, aveva, nel medesimo tempo, il supremo comando di tutte le forze militari stanziato nella Numidia, cioè, della legione III Augusta e delle milizie ausiliarie ⁽³⁾. All'annuncio della morte di Nerone, Clodio si ribellò; ed istigato da Calvia Crispinilla, *magistra libidinum Neronis*, come la chiama Tacito, trattene in Africa le navi destinate a portare il grano a Roma, allo scopo di provocare la carestia ed una rivolta nella capitale dell'impero ⁽⁴⁾. Ma il potere di Clodio, durante il quale si fece odiare moltissimo per crudeltà e per avarizia ⁽⁵⁾, fu assai breve; Galba, infatti, appena assunto all'impero, diede ordine a Trebonio Garuciano, governatore della Mauretania Tingitana, di uccidere il legato ribelle e l'ordine venne prontamente

(1) Pubblicato nel *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma*, 1886.

(2) Erroneamente si crede, per comune opinione, che Clodio Macro fosse proconsole dell'Africa (cf., tra gli altri, SIEVERS, *Studien zur Gesch. der Rom. Kaiser*, Berlin, 1870, p. 139), mentre SUTTONIO (*Galb.*, 11) e TACITO (*Hist.* IV, 49) lo dicono soltanto legato.

(3) Sulla divisione dei poteri che, nell'anno D. 37, fu introdotta nell'amministrazione dell'Africa e per la quale il comando delle forze militari di quella provincia venne tolto al proconsole ed affidato invece ad un *legatus Augusti pro praetore*, vedi HENZEN, *Iscrizioni dell'Algeria* (*Annali dell'Istituto Arch.*, 1860, p. 26); MOMMSEN, *C. I. L.*, VIII, p. XVI; MARQUARDT, *Staatsverwaltung*, I², p. 466 segg.

(4) TACIT., *Hist.* I, 73; PLUT., *Galb.* 13.

(5) PLUT., *Galb.* 6; cf. TACIT., *Hist.* I, 11.

eseguito per mano di un centurione di nome Papirio⁽¹⁾. Queste sono le poche notizie che intorno al tentativo di Clodio Macro tramandarono gli storici antichi.

Le monete di lui, ancora esistenti, attestano che egli, deposto il titolo di legato imperiale, aveva assunto quello di *pro prae(tore) Africae* ⁽²⁾, titolo proprio del secolo settimo di Roma. Questo fatto dà argomento al Mommsen per asserire che la rivolta di Clodio Macro ricade nel numero di quei tentativi che, alla morte di Nerone, avvennero in varie provincie dell'impero e che costituiscono, nel parer suo, l'ultima lotta che la repubblica romana sostenne per risorgere sulle rovine del principato. Questa ipotesi di un movimento repubblicano alla morte di Nerone, propugnata dal Mommsen ⁽³⁾, non ha, a mio avviso, grandi probabilità in suo favore; ma qui basta di averla soltanto accennata, poichè la esamineremo a fondo più oltre ⁽⁴⁾.

Di un'altra questione, invece, non meno interessante, vogliamo ora occuparci, di quella, cioè, che concerne il numero delle forze militari delle quali si servì Clodio per mandare ad effetto il suo tentativo. Le monete clodiane ricordano due legioni: l'una vien chiamata *Leg(io) III (Lib(eratrix) Aug(usta))*; l'altra, *Leg(io) I lib(eratrix) Macriana* ⁽⁵⁾. Da ciò risulterebbero, adunque, due cose: prima, che Clodio, alla legione III Augusta, di cui come già sappiamo, egli era legato, aggiunse il soprannome di *Liberatrice*; che, poi, per au-

⁽¹⁾ TACIT., *Hist.*, I, 7; IV, 49, cf. I, 37. PLUT., *Galb.* 15. — Il MOMMSEN (*l. c.* p. XX) crede Trebonio Garuciano governatore della Mauretania Cesariense, ma il PALLU DE LESSERT (*Fastes des provinces africaines*, I, 531) fa notare giustamente che Trebonio deve aver governato la Mauretania Tingitana, poichè, a capo della Cesariense, Nerone aveva posto Lucio Albino il quale la governò fino al tempo di Vitellio.

⁽²⁾ Per le monete di Clodio Macro cf. ECKHEL, *Doctrina Num. Vet.*, VI, p. 288; MÜLLER, *Numismatique de l'ancienne Afrique*, II, p. 170; COHEN, *Médailles imperiales*, I², p. 317.

⁽³⁾ *Der letzte Kampf der römischen Republik* (*Hermes* XIII (1878) p. 90 segg. = *Gesamm. Schriften* IV, 333 e segg.).

⁽⁴⁾ V. pag. 79 e seg.

⁽⁵⁾ Vedi le opere citate nella n. 2.

mentare le sue forze per mezzo di milizie raccolte nella stessa provincia d'Africa, formò un'altra legione, la *I Liberatrix*, che, dal suo nome, volle chiamare Macriana. La conclusione sarebbe, mi pare, ovvia e spontanea; tutti peraltro non la pensano egualmente su questo punto. Lo Schiller, infatti, asserisce che Clodio, licenziata la legione III Augusta, ne formò due nuove che si chiamarono I e III Macriana (1). Ma questa opinione dello storico dell'impero romano non mi pare affatto sostenibile, poichè nulla prova, nelle fonti, che Clodio avesse disciolta la legione III Augusta e le sue monete non autorizzano, in alcun modo, ad ammettere l'esistenza di una legione III Macriana, quando esse ricordano soltanto la I Macriana e la III Augusta Liberatrice.

Di un'altra opinione è il Mommsen (2), nella quale concordano in sostanza anche il Fiegel (3) ed il Boissière (4). Clodio, secondo il Mommsen, avrebbe dapprima aggiunto alla sua legione, cioè, alla III Augusta, il nome di Liberatrice; poi, congedatala, l'avrebbe restituita di nuovo mutandole il primitivo nome in quello di I Liberatrice Macriana. E questa sarebbe, nel parere del Mommsen, la sola maniera per conciliare i due seguenti passi di Tacito che a questo avvenimento si riferiscono: *Hist. II, 97: in Africa legio cohortesque* (le milizie ausiliare della legione che, com'è noto, ne formano il naturale complemento) *delectae a Clodio Macro, mox a Galba dimissae, rursus iussu Vitellii militiam cepere*; I, 11: *Africa ac legio* (5) *in ea interfecto Clodio Macro contenta qualicumque principe post experimentum domini minoris.*

(1) *Geschichte des röm. Kaiserzeit*, I, p. 367, 965.

(2) *L. c.*, p. XX.

(3) *Historia legionis III Augustae*, Berlin, 1882 pag. 16.

(4) *L'Algérie Romaine* (2 édit.), Paris, 1883, p. 483.

(5) I codici hanno *legiones*; *legio* è una correzione proposta dal Lipsio e accettata ormai da tutti i più recenti editori di Tacito, poichè « *legiones*, diremo col Mommsen (*l. c.* p. XX), quod est in libro, non solum rerum memoriae contrarium est, sed item sermonis latini legibus ».

Dal primo passo di Tacito risulta chiaramente (ciò che viene confermato dalle monete) che Clodio formò una legione; ma, d'altra parte, i due testi combinati insieme provano anche che, in Africa, alla morte di Clodio, non vi era più di una legione ⁽¹⁾. Così ragiona il Mommsen per dimostrare l'identità della legione III Augusta con la I Macriana: ma, o io non sono riuscito a comprendere il suo ragionamento, oppure quella conciliazione che egli crede di aver trovata nei passi di Tacito si trasforma, con la sua ipotesi, in una vera e propria contraddizione. E difatti, se fosse vero quanto afferma il Mommsen, la legione III Augusta sarebbe stata licenziata da Galba (ciò che, anche secondo il Mommsen, deve esser avvenuto contemporaneamente all'ordine dato dallo stesso Galba di uccidere Clodio Macro) e, dopo l'uccisione di Clodio, avrebbe continuato a militare in Africa, contenta, al pari di questa provincia, del nuovo stato di cose *post experimentum domini minoris*, e tutto ciò nel medesimo tempo. La contraddizione sarebbe, mi pare, evidentissima ⁽²⁾; ma poichè Tacito non può essersi in alcun modo

⁽¹⁾ *L. c.*, p. XX: « Eo mortuo (Clodio Macro) non plus unam legionem in Africa fuisse idem Tacitus significat cum loco modo citato (*Hist.* II, 97, tum altero *Hist.* I, 11) ».

⁽²⁾ Il PFITZNER (*Geschichte der Röm. Kaiserlegionen*, Leipzig, 1881, p. 48) crede che l'ordine di congedo della legione I Macriana, dato da Galba, sia posteriore a quello dell'uccisione di Clodio. E poichè Tacito « die Verhältnisse zu Rom und in den Provinzen zur Zeit des Einzugs Galbas in Rom schildert (*Hist.* I, 4-12), so konnte er in Bezug auf Afrika nicht anders rechnen, als dass er von zwei dortigen Legionen spricht (*Hist.* I, 11 *Africa ac legiones in ea*). Darauf haben die Editoren nicht geachtet. Diese von Galba nunmehr (*mox*) aufgelöste Legion nennt Tacitus später (*Hist.* 2, 97) ». Prescindendo dalla questione filologica di questo passo di Tacito, già accennata, osserveremo al Pfitzner esser molto più probabile che l'ordine di congedo della legione Macriana abbia coinciso con quello dell'uccisione di Clodio; nè vale l'argomento, che Tacito ricordi più tardi, cioè, nel libro secondo, il congedo di codesta legione, poichè egli lo rammenta in quel libro non perchè esso sia posteriore all'ordine dato da Galba a Trebonio Garuciano, ma perchè dovendo, ivi, lo storico dire che la legione di Macro *rursus iussu Vitellii militiam ceperat*, crede opportuno di toccarne, con quel suo fare laconico, le vicissitudini fino dalla sua prima origine.

contradetto, tutto si spiega benissimo, purchè si ammetta, nell'Africa, al tempo di Clodio, l'esistenza di due legioni e non di una sola, ciò che, del resto, è provato in modo incontrastabile, come già fu veduto, dalle monete clodiane. Nel primo passo (*Hist.* II, 97), adunque, Tacito accenna alla legione I Liberatrice Macriana (e alle sue milizie ausiliarie) che, accanto alla III Augusta, venne formata da Clodio e poi congedata da Galba come una legione ribelle; nel secondo passo (I, 11), invece, Tacito allude alla legione III Augusta che continuò a militare in Africa, anche dopo la morte di Clodio, contenta del nuovo principe, poichè certo essa non poteva rimpiangere il governo tirannico del suo antico legato.

Il Grotefend ⁽¹⁾ e il Marquardt ⁽²⁾, i quali, fondandosi sul passo già citato di Tacito (*Hist.* II, 97), sostengono che la legione Macriana venne restituita da Vitellio e poi congedata di nuovo da Vespasiano, hanno fatto dire a Tacito, a mio avviso, più di quello che fosse nel suo pensiero. E difatti l'espressione *militiam cepere*, che si trova nel passo di cui ci occupiamo, mi sembra che non possa convenire a una vera e propria restituzione della legione, ma sia equivalente alle altre espressioni *arma capere* (*Ann.*, III, 38), *militiam, arma resumere* (*Hist.*, II, 67; 44; IV, 76) ⁽³⁾, usate dallo stesso Tacito e che vogliono significare semplicemente *prendere le armi* o *riprendere il servizio militare*. Se si fosse trattato di una vera e propria ricostituzione della legione, Tacito avrebbe detto probabilmente *legio iussu Vitellii restituta, renovata*, usando un termine che si trova adoperato in quelle iscrizioni africane ⁽⁴⁾ le quali rammentano appunto la legione III Augusta che, licenziata da Gordiano III, nel 238, venne restituita, nel 253, da Valeriano e Gallieno ⁽⁵⁾. Se inoltre si con-

(1) *Legiones* (PAULY'S, *Real Encyclop.* IV, 871).

(2) *Staatsverwaltung* II² p. 449 n. 2.

(3) Cf. il *militiam capessere* di PLINIO. *Hist. nat.* VI, 66.

(4) *C. I. L.* VIII, 2482, 2634.

(5) HENZEN, *l. c.*, p. 60; MOMMSEN, *l. c.*, p. XX; BOISSIÈRE, *op. cit.*, p. 494 segg.

siderano bene le parole che seguono immediatamente a quelle già citate nel passo di Tacito: *simul cetera iuventus dabat inpigre nomina*, e si rammenta che il *dare nomina* è proprio la voce tecnica equivalente al nostro *arrolarsi* (1), è facile il convincersi che Vitellio non restituì, nella vera espressione del termine, l'antica legione Macriana, ma ne richiamò soltanto i soldati sotto le armi (i quali alla chiamata accorsero volenterosi) incorporandoli in altre legioni e probabilmente nella III Augusta. E tanto più dobbiamo di ciò essere convinti in quanto le fonti non attestano punto che Vespasiano procedesse, come vogliono il Grotefend e il Marquardt, ad una nuova *dimissio* della legione Macriana. Tacito, infatti, nel passo più volte ricordato, altro non dice se non che Vespasiano, al contrario di Vitellio, aveva lasciato nell'Africa tristi ricordi del suo proconsolato (2).

Dalle cose fin qui dette risulta sufficientemente provato che la legione III Augusta non deve affatto confondersi con la legione I Liberatrice Macriana. Questa ebbe esistenza separata e distinta e quantunque sia stata così effimera da non lasciar traccia di sè che nelle monete superstiti del suo autore, pure il nome di essa deve figurare nella storia delle legioni romane (3).

(1) Vedi i testi citati dal BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel des Inst. romaines*, Paris, 1886, p. 272 n. 5.

(2) TACIT., *Hist.* II, 97. Suetonio (*Vespas.* 4), invece, dice che Vespasiano governò l'Africa *integerrime nec sine magna dignatione... nisi quod Hadrumeti seditione quadam rapa in eum iacta sunt*. Però, come nota anche il TISSOT (*Fastes de la Province Rom. d'Afrique*, Paris, 1885, p. 66), è più da prestar fede a Tacito che a Suetonio, poichè Vespasiano venne riconosciuto imperatore nell'Africa non senza una forte opposizione.

(3) V. intorno a Clodio Macro, anche CAGNAT, *Armée romaine d'Afrique* I², 142 e segg.; VAGLIERI in DE RUGGIERO, *Dizion. epigrafico* I, 816; PALLU DE LESSERT, *Fastes des prov. afrie.* I, 318; GROAG, *Clodius Macer* in PAULY WISSOWA, *R. E.*, IV, p. 79 n. 38.

I SENATORI PEDARII ⁽¹⁾

I.

Intorno ai *pedarii* fu scritto molto ⁽²⁾: ma a due soltanto si possono ridurre le ipotesi con le quali cercarono gli eruditi di spiegare questo oscuro problema delle antichità romane. Alcuni, tra cui l'Hofmann, il Rein ed il Mommsen, credono essere stati i *pedarii* quei senatori, i quali, prima della loro entrata nella curia, non avevano occupata alcuna magistratura e che si chiamavano in tal modo perchè, privi del diritto di parlare in senato, potevano solamente prender parte

⁽¹⁾ Questo studio è composto di due articoli; il primo pubblicato nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1886; e il secondo nel *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1889.

⁽²⁾ Vedi, tra i più antichi, MANUZIO e ZAMOSCIO, *de Senat. Rom.* in GRAEVII, *Thesaurus*, I, pagg. 1018-1082; tra i moderni, BECKER, *Handbuch der Röm. Alterthümer*, II, 2, pagg. 431-434; REIN, *Senatus* nella *Enciclopedia Reale* del PAULY, VI, pag. 1004; HOFMANN, *Der röm. Senat*, pagg. 19-34; MOMMSEN, *Röm. Forschungen*, I, pag. 257-60; 263-268; CLASON, *Krit. Erörterungen*, pag. 135 segg.; J. BECKER, *Ueber die Zusammensetzung des röm. Senats und insbesondere ueber die sogenannten pedarii negli Hessische Gymnasialblätter*, I (1845), pag. 39 segg.; *Noch ein Wort ueber die pedarii im röm. Senat* nella *Zeitschr. f. Alterthumswissenschaft*, 1850, pag. 20 segg.; LANGE, *Röm. Alterth.* II, (2^a ed.) pagg. 351-354; ZUMPT, *Comment. Epigraph.* I, pagg. 130 segg.; MONRO, *On the pedarii in the rom. Senat* nel *Journal of Philology*, IV (1872), pagg. 113-119; WILLEMS, *Sénat de la Rép. Romaine*, I, pagg. 137-145; *Droit public romain* (7. ed.), pag. 165, n. 3; MADVIG, *Verfassung*, I, pag. 315 = *L'État romain*, II, pag. 36; MISPOULET, *Inst. polit. des Romains*, I, pag. 164 segg.; HERZOG, *Röm. Staatsverfassung*, I, pag. 888, n. 1; KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, pag. 361; BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel des Institutions Romaines*, pag. 97-98.

alla *discessio*, cioè, alla votazione finale ; altri, tra cui il Lange e il Willems, sostengono che *pedarii* erano i senatori non curuli, ai quali, come a tutti gli altri, spettava il *ius sententiae dicendae et ferendae* e che portavano un tal nome perchè non avevano il diritto di sedere sulla sedia curule, nello stesso modo che, durante gli ultimi tempi dell'impero, il *iudex pedaneus* (χαμαιδικαστής) si contrappone al magistrato che amministra la giustizia, seduto sulla sedia curule (ἐμβάθιμος δικαστής). Il Willems, il più strenuo difensore di questa seconda ipotesi, adduce, in favore della sua tesi, molte ragioni, ma, per quanto gravi siano queste ragioni, per quanto abile e sottile sia il suo modo di argomentare, a me rimangono sempre alcuni dubbi sulla bontà del sistema, da lui sostenuto, che qui intendo di esporre brevemente.

Il testo in cui si parla *ex professo* dei *pedarii* è quello di Aulo Gellio (III, 18) che stimiamo opportuno di riportare per intero. « *Non pauci sunt, qui opinantur, « pedarios » senatores appellatos, qui sententiam in senatu non verbis dicerent, sed in alienam sententiam pedibus irent. Quid igitur? cum senatusconsultum per discessionem fiebat, nonne universi senatores sententiam pedibus ferebant? Atque haec etiam vocabuli istius ratio dicitur, quam GAVIUS BASSUS IN COMMENTARIIS suis scriptam reliquit. Senatores enim dicit in veterum aetate, qui curulem magistratum gessissent, curru solitos honoris gratia in curiam vehi, in quo curru sella esset, super quam considerent, quae ob eam causam « curulis » appellaretur ; sed eos senatores, qui magistratum curulem nondum ceperant, pedibus itavisse in curiam : propterea senatores nondum maioribus honoribus « pedarios » nominatos. M. autem VARRO IN SATIRA MENIPPEA, quae Ἰπποκύων inscripta est, equites quosdam dicit « pedarios » appellatos, videturque eos significare, qui, nondum a censoribus in senatum lecti, senatores quidem non erant, sed quia honoribus populi usi erant, in senatum veniebant et sententiae ius habebant. Nam et curulibus magistratibus functi, si nondum a censoribus in senatum lecti erant, senatores non erant, et, quia in postremis scripti erant, non re-*

gabantur sententias, sed, quas principes dixerant, in eas discedebant » (rec. Hertz, Berlin, 1883) (1).

Ora, come ben si vede, da questo passo di Aulo Gellio risulta chiaramente che, secondo l'opinione dominante (*non pauci sunt qui opinantur*), *pedarii* erano quei senatori i quali non avevano diritto di esprimere un parere motivato, ma facevano conoscere la loro opinione andando a collocarsi vicino a coloro di cui approvavano l'avviso. Lo stesso dicono il mimografo Laberio in questo verso di un suo mimo perduto (*Stricturae*) e conservato da Gellio (III, 18, 9 = Ribbeck, *Com. Rom., Fragm.*² pag. 293):

Sine lingua caput pedarii sententia est ;

e Lucilio, secondo quello che ci riferisce Festo nel passo seguente, pag. 210: *Pedarium senatorem significat Lucilius, quom ait : « Agipes vocem mittere coepit ». Qui ita appellatur, quia tacitus transeundo ad eum, cuius sententiam probat, quid sentiat, indicat* » (2).

(1) Insostenibile è la definizione che Aulo Gellio deduce dalla espressione sopra citata di Varrone, secondo la quale i *pedarii* sarebbero stati gli ex-magistrati, i quali, pur non essendo iscritti nella lista senatoria, avevano il *ius sententiae dicendae*. Il WILLEMS (*Sénat*, I, pag. 138) rileva assai bene che Gellio si contraddice, poichè afferma che quegli ex-magistrati non senatori *in postremis scripti erant*, mentre è chiaro che, non essendo senatori, non poteva il loro nome figurare nella lista. Inoltre osserva giustamente lo stesso WILLEMS (op. cit., I, pag. 143, n. 6) che il testo di Varrone, riportato da Gellio, *equites quosdam dicit pedarios appellatos*, non si riferisce ai senatori. Come i senatori *pedarii* sono tenuti in considerazione minore dei senatori *curuli*, così Varrone, per porre in satira alcuni cavalieri poco degni dell'ordine equestre, li chiama *equites pedarii*, cavalieri a piedi. — Cadono così le ipotesi di coloro (cf. specialmente I. BECKER, *Zeitschr. f. Alt.*, 1850, pag. 21 segg.; REIN *Enciclop. Reale* del PAULY, VI, pag. 1004) che vorrebbero i *pedarii* fossero stati cavalieri.

(2) Essendo la voce *agipes* sconosciuta nella lingua latina, i critici tentarono di correggerla. Il MÜLLER (*Festus, etc.* pag. 9) propose di leggere *acipes* = *acupedius*, la quale parola, secondo Paolo, pag. 9, indicherebbe colui al quale *praecipuum erat in currendo acumen pedum*; ma questa correzione, proposta dal Müller, non ha incontrato favore. Lo HIRSCHFELD (*Hermes* VIII, 1874, pag. 468 segg. = *Kleine Schriften*, p. 788 e segg.): propone di leggere così il verso di Lucilio:

Gai, pes vocem mittere coepit ;

Questi tre testi a me sembrerebbero decisivi per affermare che i senatori *pedarii* non avevano, nel tempo, almeno, a cui quei testi si riferiscono, un *ius sententiae dicendae* completo; così peraltro non pensa il Willems. Osserva egli che i *pedarii*, essendo interrogati dopo tutti i senatori curuli, non avevano, per regola generale, occasione di esprimere un avviso motivato, poichè, d'ordinario, la questione, di cui trattavasi, era già esaurita prima che a loro spettasse di parlare, soprattutto negli ultimi tempi della repubblica quando la curia contava centocinquanta e più senatori curuli. Ma se, di regola, l'opinione dei *pedarii* non era domandata, non deve concludersi, continua il Willems, che ad essi fosse negato il diritto di parlare, poichè provano il contrario l'espressione *perrogare sententias*, di cui si servono frequentemente Livio (XXIX, 19), Suetonio (*Aug.* 35) e Tacito (*Hist.* IV, 9), la testimonianza di Dionisio (XI, 27 cf. 58; VI, 69; VII, 47), il diritto che ciascun senatore (e quindi il *pedarius*) aveva di rivolgere domande ai legati stranieri, introdotti nella curia e finalmente alcuni esempi storici.

Esaminiamo questi vari argomenti addotti dal Willems. E prima di tutto che cosa significa l'espressione *perrogare sententias*? È noto che, secondo il regolamento del senato romano, un senatoconsulto poteva farsi in due modi: *aut per discessionem, si consentiretur, aut, si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas* (1). Nel primo caso, il presidente, dopo la *relatio*, dopo aver, cioè,

così pure legge il LACHMANN nella sua edizione di Lucilio, fr. 1098. — Il verso si riferirebbe, dice lo Hirschfeld, alla sentenza del giudice C. Celio il quale, secondo l'*auctor ad Herenn.* (II, 13, 19), *absolvit iniuriarum eum, qui Lucilium poetam in scaena nominatim laeserat*, e che perciò da Lucilio venne deriso nelle sue satire (cf. fr. 876 LACHMANN: *nunc, Gai, quoniam incilans nos laedi' vicissim*). C. Celio sarebbe una stessa persona con C. Celio Caldo console nell'anno 94 a. Cr. e che, al tempo del processo avvenuto negli ultimi anni della vita di Lucilio, sarebbe stato *senator pedarius*. — La congettura dell'Hirschfeld è molto ingegnosa, ma sempre una congettura.

(1) GELL, XIV, 7, 9.

esposto la questione sulla quale il senato era chiamato a deliberare, formula una proposta su cui, senza chiedere il loro avviso, invita i senatori a votare. Nel secondo caso, invece, il presidente, prima di passare alla votazione, domanda il parere di ciascun senatore secondo l'ordine col quale esso si trova iscritto nell'*album senatorium* (1). È questo appunto il significato della espressione *perrogare sententias*; ma io non vedo proprio che cosa essa provi in favore della tesi sostenuta dal Willems. E difatti supponiamo che un senatore curule sia interrogato dal presidente sull'argomento della *relatio*. Quel senatore ha il dovere di rispondere, ma il Willems medesimo m'insegna che esso può esprimere il proprio avviso in tre forme affatto diverse. O il senatore curule si leva in piedi e pronuncia a dirittura un discorso, oppure, rimanendo seduto, dichiara di associarsi all'opinione di un precedente oratore che nomina (*verbo assentiri*), oppure, senza parlare, va a collocarsi vicino a quello di cui approva l'avviso (*pedibus ire in sententiam alienam*) (2). Se adunque

(1) WILLEMS, *Sénat*, II, pag. 178 segg.; *Droit p. romain*, p. 173 segg.

(2) Le tre forme, con le quali potevasi esprimere in senato un avviso, sono menzionate da LIVIO, XXVII, 34 e da VOPISCO, *Aurel.* 20, il quale però ricorda anche l'alzar delle mani, una quarta forma che si era aggiunta durante l'impero. Cf. BECKER, *Röm. Alt.*, II, 2, pagg. 431-433; WILLEMS, *Sénat*, II, pagg. 185-188; *Droit p. romain*, pag. 175. — Non bisogna confondere il *pedibus ire* della *discessio* definitiva, cioè, della votazione che avviene da ultimo sopra una *sententia*, col *pedibus ire* mediante il quale il senatore, interrogato dal presidente, indica il suo avviso. Cf. CIC., *ad Q. fr.* II, 1, 3. È in forza di questa confusione, mi pare, che l'Hofmann, il Rein, il Mommsen, e il Karlowa sostengono che il *pedarius* fosse privato del *ius sententiae* e potesse partecipare soltanto alla votazione finale. Il KARLOWA (*R. Rechtsg.*, I, pag. 360) p. e. definisce il *sententiam dicere* così: « seine Meinung durch Rede kundgeben » e lo vuole distinto « nicht bloss von dem *pedibus in sententiam ire*, sondern auch von dem *verbo assentire*, der einfachen wörtlichen Zustimmung zu einer fremden Meinung », mentre queste sono, secondo quello che diciamo nel testo, forme diverse con le quali potevasi esercitare il *ius sententiae*. Anche il BOUCHÉ-LECLERCQ (op. cit., pag. 98-99), non distinguendo bene queste forme, ammette che i *pedarii* « renonçaient généralement à la parole, comme leur surnom l'indique, et se contentaient de prendre part au vote final *per discessionem* ».

un senatore curule esercitava il *ius sententiae*, esprimendo il suo avviso con una qualunque di queste tre forme che abbiamo indicate, è chiaro che lo esercitavano anche i senatori *pedarii*, sebbene a loro, che venivano interrogati da ultimo e quando ormai la questione, su cui discutevasi, era esaurita, fosse concesso di esercitarlo soltanto con l'ultima forma del *pedibus ire in sententiam alienam*. I *pedarii*, insomma, si distinguevano dai senatori curuli, rispetto al *ius sententiae dicendae*, più per la forma che per la sostanza, e questa distinzione, a mio avviso, è chiaramente indicata da Gellio nel passo più sopra riferito; poichè quando il nostro autore scrive che i *pedarii*, secondo la opinione dominante, *sententiam in senatu non verbis dicerent, sed in alienam sententiam pedibus irent*, non intende dire che a loro fosse interamente negato il *ius sententiae*, ma che essi non potevano esercitarlo nella forma più ampia, che chiameremo espressa (*verbis*), ma solo nella forma più ristretta, che chiameremo tacita (*pedibus ire in sententiam alienam*). Nè a questa interpretazione ripugna, mi pare, la testimonianza di Dionisio, invocata dal Willems, il quale menziona spesso sedute del senato in cui il presidente domanda l'avviso di tutti i senatori (XI, 21, cf. 58, VI, 69, VII, 47); anzi l'ultimo di questi passi citati conferma, mi sembra, la nostra interpretazione. Dice, infatti, Dionisio, VII, 47: *πρῶτοι μὲν οἱ πρεσβύτατοι τῶν ὑπατικῶν.... ἀνίσταντο.... τελευταῖοι δὲ οἱ νεώτατοι λόγον μὲν οὐδένα λέγοντες, ἔτι γὰρ ἦν δι' αἰσχύνῃς τότε Ῥωμαίοις τοῦτο, καὶ νέος οὐδεὶς ἠξίου ἑαυτὸν σοφώτερον εἶναι πρεσβύτου· ἐπικυροῦντες δὲ τὰς κειμένας ὑπὸ τῶν ὑπατικῶν γνώμας* (rec. Kiessling) (1). Ora questo passo di Dionisio, a mio parere, concorda con quello di Aulo Gellio, poichè esso dimostra in modo chiarissimo che, nel senato, alcuni senatori non esprimevano verbalmente il loro parere (*λόγον μὲν οὐδένα λέγοντες*), ma si limitavano ad approvare,

(1) Il NIEBUHR (*Röm. Geschichte*, ed. Isler, II, pag. 109) identifica appunto questi senatori *νεώτατοι*, di cui parla Dionisio, coi s. *pedarii*. — Sui senatori *seniores* e *iuniores* nel primo secolo della Repubblica vedi quanto dice il BLOCH. *Les origines du Sénat Rom.*, pag. 279 sgg.

certo nella forma che noi conosciamo, le opinioni già espresse da altri. Ma procediamo oltre.

Era consuetudine, dice il Willems, che i legati stranieri, dopo aver esposto al senato l'oggetto della loro missione, uscissero dall'aula ed aspettassero nella *Graecostasis* la deliberazione del senato; prima, però, ogni senatore (quindi tanto il curule quanto il *pedarius*) aveva diritto di rivolgere ai legati qualunque domanda (1). O io m'inganno di molto, o anche questo argomento nulla prova in favore della tesi sostenuta dal Willems. E difatti, da quanto fin qui abbiamo veduto, non risulta che il *pedarius* fosse, di diritto, un personaggio muto in senato, che gli fosse legalmente interdetto il diritto di parlare, ma soltanto che esso non poteva, sopra una data questione, esprimere un avviso motivato; è chiaro dunque che non gli poteva esser negato il rivolgere domande ad ambasciatori stranieri, poichè ciò non equivale in alcun modo ad esercitare il *ius sententiae dicendae*.

Il Willems adduce infine, in sostegno della sua ipotesi, alcuni esempi storici. Citiamone, per brevità, due soli. Nel 208 a. Cr. il senato, deliberando sulla sorte di Taranto, approvò la *sententia* di M'. Acilius (*senatus consultum in sententiam M.' Acilii factum est*, Liv. XXVII, 25). M'. Acilius Glabrio fu console nel 191 a. Cr., tribuno della plebe nel 201; nel 208 esso era tutt'al più *quaestorius*, e pure esprime un avviso che viene accolto dal senato. P. Servilius Vatia, figlio del console dell'anno 79 a. Cr. e che fu egli stesso console nell'anno 48, pretore nel 54, parla in senato, nell'anno 60, non essendo certamente ancora senatore curule e propone ad una *sententia* espressa un emendamento che il senato approva (2). Ora questi esempi e gli altri citati dal Willems dimostrerebbero, a mio avviso, una cosa sola: cioè che, nel tempo a cui si riferiscono, i senatori, i quali non avevano occupata una magistratura curule, godevano del *ius sententiae* completo, ma non mai che tale lo avessero i senatori *pedarii*, come vuole

(1) Liv., XXX, 22 e gli altri testi citati dal WILLEMS, *Sénat*, II, p. 489.

(2) Cic., *ad Att.* I, 19; cf. *ad Att.* II, 1; WILLEMS, *Sénat*, I, pag. 141 sgg.

il Willems, il quale, ciò argomentando, non si accorge di cadere in una petizion di principio; poichè suppone già dimostrata, come fatto indiscutibile, l'identità dei *pedarii* coi senatori non curuli, la qual cosa non è, in fondo, che una semplice congettura. In altri termini, per quello che si riferisce agli esempi storici, da lui citati, il Willems spiega uno dei due punti controversi del nostro argomento: in che cosa i *pedarii* si distinguano dagli altri senatori, con l'altro: a quale categoria essi appartengano; mentre questi due punti vogliono essere esaminati indipendentemente l'uno dall'altro.

Ma vediamo ora qual fondamento abbia la congettura del Willems, che i *pedarii* siano una cosa sola coi senatori i quali non avevano occupata antecedentemente una magistratura curule. Essa riposa principalmente sulla definizione dei *pedarii* proposta da Gavio Basso, grammatico dell'età augustea, e riportata da Gellio nel passo più volte citato. Ma a me pare che codesta definizione sia da accogliersi con molto riserbo, poichè essa è subordinata, come nota giustamente anche il Mommsen ⁽¹⁾, ad una strana spiegazione etimologica delle voci *curulis* e *pedarius*; infatti, i senatori non curuli sarebbero stati chiamati *pedarii* perchè si recavano a piedi in senato, mentre i senatori curuli vi andavano sopra un carro. Tutto ciò, come ben si vede, è poco credibile. Ma il Willems porta un altro argomento. Cicerone, in una lettera ad Attico (I, 19, 9,) parla di un senato consulto dell'anno 60 a. Cr. *summa pedariorum voluntate, nullius nostrum auctoritate factum*; al quale allude in un'altra lettera scritta ad Attico medesimo (I, 20, 4), con queste parole: *raptim in eam sententiam pedarii cucurrerunt*. Il Willems crede che, nel primo testo, il *nostri* si riferisca ai consolari e pretori; che quindi i *pedarii* siano i senatori di grado inferiore, cioè, i

(1) *R. Forschungen*, I, pag. 257, n. II: « die Angabe des Gaius Bassus... dass vor Alters (in veterum aetate) die Senatoren, die keine curulischen Aemter bekleidet hätten, *pedarii* gewesen seien — eine Nachricht, deren Glaubwürdigkeit durch die sehr alberne etymologische Combination von *curulis* und *pedarius*, welche Bassus damit verbunden hat, nicht beeinträchtigt wird ».

non curuli; difatti, continua il nostro autore, in quel tempo non vi potevano essere senatori inferiori ai *quaestorii* tranne quelli della *lectio* sullana dell'81 a. Cr., ma il loro numero, certo ristretto, non poteva esser sufficiente per disporre della maggioranza in senato. Mi sia consentita una breve osservazione a questo argomento del Willems. Che nella parola *nostri* del primo testo ciceroniano si debbano comprendere, in sostanza, tutti i senatori curuli mi par troppo; i *nostri*, a mio modo di vedere, non sono che i soli senatori consolari a cui apparteneva Cicerone. Si noti, inoltre, che la *sententia*, la quale, per il voto del senato, divenne un senato consulto, era stata proposta da P. Servilio Vazia (già ricordato più sopra) e appoggiata da M. Porcio Catone (1). Ora Cicerone che ha tanta cura di far sapere ad Attico, e lo dice con un senso di sdegno, che la *sententia* di Servilio era stata approvata massimamente per opera dei *pedarii*, cioè degli ultimi tra i senatori, *a fortiori* non avrebbe mancato di dire che l'autore o gli autori di codesta *sententia* erano stati *pedarii*; ma Cicerone non lo dice. Quindi due conclusioni si potrebbero ricavare da tutto questo: la prima, che i senatori non curuli, ai quali appartenevano Servilio e Catone, l'uno questorio, l'altro tribuno in codesto anno 60 (2), non erano *pedarii*; la seconda, che la maggioranza vincitrice in quella seduta di cui parla Cicerone non era tutta formata di senatori *pedarii*. Del resto, che il numero dei senatori inferiori ai questorî, nell'età ciceroniana, dovesse essere esiguo, non pare, poichè come è noto, la *lectio* dell'anno 70 ebbe per risultato l'eliminazione di ben sessantaquattro senatori (Liv.,

(1) Cic. *ad Att.* I, 19, 9: « *est enim illud senatusconsultum summa pedariorum voluntate, nullius nostram auctoritate factum. Num quod me esse ad scribendum vides, ex ipso senatusconsulto intelligere potes aliam rem tum relatam, hoc autem de populis liberis, sine causa additum; et ita factum est a P. Servilio filio, qui in postremis sententiam dixit. — Ad Att.* II, 1, 10: *Quod Sicyonii te laedunt, Catoni et eius aemulatori attribuis Servilio* ».

(2) WILLEMS, *Sénat*, I, pag. 482 sgg.; BECKER, *Alt.*, II, 2, pag. 433, n. 1102.

Per. 98), tantochè, come nota anche l'Herzog ⁽¹⁾, è molto probabile che, per colmare questi vuoti, i censori del 61 (fu questa, infatti, la prima *lectio* dopo quella dell'anno 70), obbligati ad oltrepassare il numero normale dei senatori, dovessero inscrivere nell'*album senatorium* un certo numero di cittadini non magistrati, i quali, con quelli che già rimanevano della *lectio sullana*, possono benissimo aver formato un numero abbastanza rilevante di *pedarii* nell'anno 60 a. Cr.

Nelle curie municipali dell'età imperiale i *pedarii* erano, senz'alcun dubbio, i senatori che non avevano occupata antecedentemente alcuna magistratura. Lo attesta in modo positivo un monumento epigrafico dell'anno D. 223, voglio dire la lista dei decurioni di Canosa. L'*album Canusinum* ⁽²⁾ indica infatti che quel senato municipale era composto di: *quinquennialicii*; *allecti inter quinq.*; *II viralicii*; *aedilicii*; *quaestoricii*; *pedani* ⁽³⁾; e che i *pedani* o *pedarii* fossero i senatori *nullo honore functi* (Ulp., fr. 1 *Dig. L.* 3) risulta anche da altri testi epigrafici ⁽⁴⁾. Ora io domando, se i *pedarii* delle curie municipali erano i senatori non magistrati, se le curie municipali sono medellate su quella di Roma, per qual ragione la voce *pedarius* dovrebbe avere durante il periodo repubblicano un significato meno ristretto? Ma codesto significato meno ristretto della voce *pedarius* si conserva, secondo il Willems, anche nella curia imperiale, al tempo almeno di Tiberio, come risulta da questo testo di Tacito (*Ann.* III, 65 a. D. 22): *Ut non modo primores civitatis... sed omnes consulares, magna pars eorum, qui praectura functi,*

⁽¹⁾ *Röm. Staatsverfassung*, pag. 896: « Für die Ergänzung jener 64 (Senatoren) war freilich... aufs neue ein Schub von Nichtbeamten notwendig, und so können diese mit dem Rest der sullanischen Pedarier in Ciceros Zeit einen Faktor bei der Abstimmung gebildet haben ».

⁽²⁾ *C. I. L.*, IX, 338 = Dessau, 6121; cf. ZUMPT, *Comm. Ep.* I, pag. 130.

⁽³⁾ *Pedaneus* è un'altra forma e equivalente a *pedarius*. *Hoc vocabulum*, dice GELLIO (III, 18, 10), *a plerisque barbare dici animadvertimus. Nam pro pedariis pedaneos appellant.* — Nell'*album decurionum* sono inseriti anche i *patroni* e i *praetextati*; ma essi non contano nel numero dei senatori ordinari. Cf. WILLEMS, *Dr. p. romain*, pag. 524, n. 4.

⁽⁴⁾ DESSAU, 6209; 6210.

multique etiam pedarii senatores certatim exsurgerent foedaque et nimia censerent ». Ai senatori curuli, dice il Willems, cioè, ai *consulares* e ai *pretorii*, Tacito contrappone i *pedarii*. Gli ex—edili curuli erano, in quel tempo, così poco numerosi che lo storico non ne fa menzione speciale. D'altronde, continua sempre il Willems, nulla autorizza ad ammettere che nel senato imperiale esistesse un grado inferiore a quello dei *quaestorii* o degli *adlecti inter quaestorios* (1).

Tutto ciò sta bene ; ma, d'altra parte, bisognerebbe provare che nel senato imperiale non esistevano senatori inferiori ai *quaestorii* e le prove disgraziatamente mancano. Frontino (*de aquis*, 99) rammenta due senatori che, nell'anno 11 a. Cr. (si noti la data che è anteriore a quella del passo di Tacito), vennero dati come adiutori (*adiutores*) al *curator aquarum* Messala Corvino ; essi sono Postumio Sulpicio *praetorius* e L. Cominio *pedarius*. Ora, appunto, di L. Cominio nulla rimane nelle fonti per poter stabilire la sua condizione nel tempo in cui egli fu impiegato nell'ufficio dei curatori delle acque (cf. Lanciani. *Acque e Acquedotti*, pagg. 319). Ad ogni modo il testo di Tacito, invocato dal Willems, non può essere, mi pare, una prova decisiva in favore del suo sistema, poichè certo lo storico latino non pensava di determinare ivi tassativamente tutte le categorie dei senatori romani. Da ciò, adunque, che fin qui fu detto intorno al secondo punto controverso del nostro argomento, mi sembra risulti in modo assai chiaro essere l'identità dei *pedarii* coi senatori non curuli non un fatto positivo, bensì una semplice congettura ; per la qualcosa gli esempi storici adottati dal Willems e ricordati più sopra, fondandosi essi principalmente sopra questa congettura medesima, non possono provare, nel parer nostro, che ai *pedarii* spettasse completo il *ius sententiae dicendae*. Il solo testo che fornirebbe tal prova sarebbe quello di Tacito, ora riferito, ma che giova ripetere nell'ultima parte, per maggiore chiarezza : *ut... multi etiam pedarii senatores certatim*

(1) WILLEMS, *Sénat*, I, pag. 145.

ersurgerent foedaque et nimia censerent. L'espressioni di Tacito non lasciano dubbi: egli dice chiaramente che, in una seduta del senato, i *pedarii* manifestarono il loro parere motivato, ma io domando: possiamo noi essere autorizzati ad estendere ai tempi repubblicani questo passo di Tacito, quando ne abbiamo altri, per quei tempi, che dicono precisamente il contrario?

La voce *pedarius* quando ebbe origine? era essa una denominazione tecnica, ufficiale, o soltanto popolare? Durante l'impero, il carattere tecnico della nostra voce non può esser messo in dubbio; lo provano abbastanza i testi citati di Tacito, di Frontino e quello epigrafico dell'*album* di Canosa. Lo stesso non può dirsi per i tempi repubblicani; Livio non usa il termine *pedarius*, in Cicerone lo troviamo due sole volte ed una in un frammento del mimografo Laberio (vedi sopra i testi citati). Lucilio (morto nel 103 a. Cr.) non conosceva la voce *pedarius*, poichè, se dobbiamo stare al passo riportato di Festo, esso avrebbe foggiato, per designare quella categoria di senatori, un termine tutto suo proprio. Prendendo adunque Lucilio come punto di partenza, si potrebbe asserire che la parola *pedarius*, d'indole popolare, cominciò ad usarsi, per indicare una delle minori categorie di senatori, probabilmente dopo i tempi sullani ⁽¹⁾. Si noti inoltre, e il Willems stesso lo riconosce, che nei testi di Cicerone e di Laberio il termine *pedarius* e il suo equivalente nel testo di Lucilio sono usati con intenzione ingiuriosa o per lo meno ironica. Ed è naturale. Dovevano, infatti, essere considerati ben poco e quindi offrire occasione alle satire del tempo quei senatori i quali, essendo ultimi nella lista senatoriale, non potevano esprimere il loro parere sopra una data questione, ma dovevano contentarsi di approvare tacitamente, nel modo che conosciamo, gli avvisi già espressi da altri. Ognun vede come benissimo si spieghi, con ciò, quell'ironia che giustamente il Willems rileva nei passi di Cicerone, di Laberio e di Lucilio e che non si spiegherebbe punto, se invece, come egli vuole, la

(1) Cf. HERZOG, op. cit. pag. 888.

voce *pedarius* indicasse soltanto che il senatore, designato con questo nome, non sedeva sulla sedia curule; nè « l'analogia notevole » che il Willems ravvisa tra il *senator pedarius* e il *iudex pedaneus* soddisfa molto, poichè, pur non volendo rammentare qui il noto adagio *omnis comparatio claudicat*, mi pare che la denominazione ufficiale di *pedanei*, applicata ai giudici *qui negotia humiliora disceptant* (c. 5, Cod. Iust., III, 3) degli ultimi tempi imperiali, non possa aiutarci a scoprire l'origine tutta popolare e forse anche satirica della voce *pedarius* dei tempi repubblicani.

II.

Come si è visto nelle pagine precedenti, alle due domande: chi erano i senatori *pedarii*; qual competenza avevano? fu risposto assai variamente dai romanisti. Alcuni, fra i quali l'Hofmann, il Karlowa e il Mommsen ⁽¹⁾, dicono essere stati *pedarii* i senatori non ex-magistrati, in tal modo chiamati, perchè, privi del diritto di parlare in senato, potevano solamente prendere parte alla *discessio* o votazione finale. A questa opinione mi unisco anche io, rispetto alla qualità dei senatori pedari, ma non rispetto alla competenza. In altri termini, ammettendo da un lato che *pedarii* erano i senatori non ex-magistrati, penso dall'altro che il loro diritto non si limitava a prendere parte alla votazione finale; essi, al pari degli altri senatori, avevano, a parer mio, il *ius sententiae*, ma non potevano esercitarlo nella forma più ampia o espressa, bensì nella forma più ristretta o tacita, andando cioè a porsi a fianco del collega di cui approvavano il parere. Altri, tra i quali il Willems, sostengono, invece, che

(1) Nel *Röm. Staatsrecht*, III, pag. 963, n. 1, 964, mi pare che il Mommsen modifichi alquanto la sua opinione sostenuta nelle *Röm. Forschungen*, I, p. 257 e seg, poichè dice che « der Ausschluss » dei *pedarii* « von der Umfrage... in älterer Zeit ein rechtlicher, späterhin ein tatsächlicher war; ossia che « in nachsullanischer Zeit *senatores pedarii* diejenigen sind, welche bei der Umfrage an letzter Stelle gefragt werden und factisch an derselben sich nicht betheiligen ». Cf. pag. 982.

pedarii erano i senatori ex-magistrati non curuli, ai quali, come ai curuli, spettava il *ius sententiae dicendae et ferendae*, e che portavano un tal nome, perchè erano privi del diritto di sedere sulla sedia curule, nello stesso modo che in tempi posteriori fu opposto il *iudex pedaneus* al magistrato che amministrava la giustizia seduto sulla sedia curule. Il Landucci, in una sagace dissertazione ⁽¹⁾, ravvisa in queste tre ipotesi un vizio comune, che le fa contraddire a qualcuna delle fonti relative al nostro argomento, mentre, a suo avviso, tutti i testi possono conciliarsi in semplicissimo modo. Difatti «in quanto alla competenza», secondo il Landucci, tutti i senatori erano eguali; sì i pedari, che i non pedari, sì i senatori effettivi che i provvisori prendevano parte alle discussioni e alle votazioni; ma, di fatto, il presidente, poichè erano molto innanzi nella lista, non giungeva ad interrogarli quasi mai. In quanto al nome, in origine si dissero *pedarii* quei senatori che, non potendo farsi portare sulla sedia curule, dovevano andare a piedi al senato. Ma, aumentando ognor più, pel crescere delle magistrature, il numero dei senatori curuli, ed in pratica il presidente non giungendo quasi mai ad interrogare oltr'essi, i bizzarri spiriti del tempo dissero che i pedari dovevano chiamarsi così anche perchè non parlavan mai e la loro azione in senato era affidata soltanto alle gambe; anzi questo motivo si sostituì del tutto all'antico quando anche i senatori curuli smisero l'uso di farsi portare in cocchio al senato. E poichè il presidente non arrivava quasi mai nemmeno ai senatori provvisori o rivestiti del semplice esercizio dei diritti senatòri, anch'essi in pratica si trovarono nella condizione dei non curuli e furon colpiti (pur quando erano tra loro dei curuli) con lo stesso epiteto scherzoso ed anche un po' spregiativo. E poichè venne tempo in cui i senatori provvisori non si ebbero che in fondo alla lista (poichè non poterono essere se non dell'ultima categoria di magistrati e

⁽¹⁾ *I Senatori pedari, Saggio storico esegetico*, p. 35 « Atti della R. Accademia di scienze in Padova », Nuova Serie, IV (1888), pag. 33-78.

gli ex-magistrati viventi eran tanti che bastavano a completare il senato) ne venne che essi più propriamente si dissero pedari. Ma il nome non divenne tecnico se non nelle curie dei municipi, nelle quali servì a designare « i senatori effettivi non ex magistrati, non onorari o non ancora inferiori al minimum dell'età necessaria ». In questo modo, secondo il Landucci, si conciliano tutti i passi delle fonti; infatti, « è attendibile l'etimologia di Gavio Basso, come quella di Aulo Gellio; è arguto il frizzo di Lucilio, è vera la satira di Laberio, non erra Tacito ricordando una discussione dei pedari; è agevole a comprendersi Cicerone; infine non è strano l'albo Canosino » (op. cit., p. 43 e seg.) Questa opinione è assai ingegnosa, ma gli argomenti coi quali il Landucci si difende, e quelli coi quali combatte il nostro sistema, non mi hanno punto convinto; e ne dirò le ragioni assai brevemente, se non altro per chiarire meglio il mio pensiero.

Prima di tutto, devo, sebbene con mio rincrescimento, turbare l'armonia che la ipotesi del Landucci avrebbe avuto la buona ventura di stabilire fra le fonti; ma non posso dispensarmene, poichè egli non tiene affatto conto del passo più importante, con cui comincia il capitolo di Gellio, III, 18: *non pauci sunt qui opinantur, pedarios senatores appellatos, qui sententiam in senatu non verbis dicerent, sed in alienam sententiam pedibus irent*. Il mio egregio avversario non dice una parola, nella sua dotta dissertazione, di questo passo, che, si intende subito, è inconciliabile con la ipotesi da lui sostenuta. Non basta. Il Landucci respinge le opinioni precedenti alla sua, come quelle che contraddicono a qualcuna delle fonti relative al nostro problema, e propugna invece un sistema di completa conciliazione fra queste fonti; ma egli, giurista valente, mi può insegnare che la conciliazione solo è possibile quando le parti vogliono essere conciliate; ora, nel caso nostro, le parti, ossia le fonti, non mi pare che vogliano conciliarsi, poichè la contraddizione che notiamo in esse non è solo apparente, ma intrinseca. In altri

termini, la questione dei *pedarii* non è controversa soltanto per i moderni, poichè diverso è il punto di vista dal quale discutono ed analizzano le fonti, ma era controversa per gli antichi stessi. Se il capitolo di Aulo Gellio infatti, come vedremo frappoco, contiene, sui *pedarii*, opinioni fra loro pugnanti, è naturale che i moderni, avendo dinanzi a loro i passi nei quali sono riassunte le discrepanze degli antichi sul nostro tema, seguano quei passi e quelle opinioni che a loro sembrano più verosimili. Onde io reputo del tutto gratuita l'accusa di leggerezza che il Landucci rivolge ai suoi avversari, tanto più che egli stesso cade, senza avvedersene, nel medesimo difetto che rimprovera agli altri.

Ma veniamo al passo classico di Aulo Gellio che mi dispenso di trascrivere qui, avendolo più sopra riportato per intero (pp. 44-45).

Quel passo comincia con l'esporre : 1) l'opinione comune, ossia dei *non pauci*, alla quale fanno seguito le opinioni dei *pauci*, ossia, 2) quella di Gavio Basso ; 3) quella di Aulo Gellio. L'opinione dei *non pauci* è rifiutata da Gellio con queste parole : *quid igitur ? cum senatusconsultum per discessionem fiebat, nonne universi senatores sententiam pedibus ferebant ?* Le quali parole, in sostanza, vogliono dire questo : l'opinione comune sui *pedarii* non è punto accettabile, poichè se fosse vera, ne verrebbe questa conseguenza, che tutti i senatori sarebbero *pedarii*, inquantochè, nel *senatusconsultum per discessionem*, tutti i senatori andavano a porsi dall'una o dall'altra parte della sala al momento della votazione. Vedremo frappoco come Gellio, nello stesso passo, contraddica a questa sua obbiezione, e come vi si possa rispondere. L'opinione di Gavio Basso, grammatico dell'età Augustea, è del tenore seguente : *pedarii* erano i senatori non curuli, perchè in antico i senatori curuli usavano farsi condurre al senato in cocchio, seduti sulla loro *sella curulis*, mentre gli altri, privi del diritto di farne uso, dovevano andarvi a piedi. La definizione di Gavio Basso pare al Landucci (op. cit. p. 37, n. 76) tutta verosimile ed accettabile ; a me pare

invece poco credibile e subordinata ad una strana e falsa spiegazione etimologica delle voci *curulis* e *pedarius* ⁽¹⁾; difatti un testo esplicito di Plinio maggiore (*Hist. nat.*, VII, 43 45 § 141 ed. Detlefsen) ci mostra come non sia punto vero che i senatori curuli avessero il diritto di farsi condurre in cocchio al senato; questo era soltanto un privilegio concesso ad alcuni personaggi eminenti. Il passo è questo: *tribuit ei* (L. Metello dittatore dell'anno 224 a. C., che aveva perduto la vista salvando il *palladium* in un incendio del tempio di Vesta) *populus romanus quod nulli alii ab condito aevo, ut quotiens in senatum iret, curru veheretur ad curiam: magnum ei et sublime, sed pro oculis datum* ⁽²⁾. Questo testo di Plinio dunque, a parer mio, distrugge completamente l'opinione di Gavio Basso, il quale fa risalire quel preteso diritto dei senatori curuli alla *veterum aetate*, quando invece, *condito aevo*, esso era a loro negato. E se è falsa l'etimologia di *curulis*, proposta da Gavio Basso, cade anche quella di *pedarius*; nè ciò paia strano, poichè lo stesso Gellio avverte che cotesto grammatico non era punto felice nelle sue spiegazioni etimologiche ⁽³⁾.

Veniamo ora alla terza opinione sui *pedarii*, o meglio diremo alla interpretazione data da Aulo Gellio a quelle parole con le quali Varrone metteva in ridicolo, in una sua satira, certi cavalieri, chiamandoli *equites pedarios*, cavalieri a piedi, e che il Landucci (op. cit., pag. 31, n. 62) è d'accordo col Willems e con noi nel non doversi punto riferire ai senatori ⁽⁴⁾. Secondo Aulo Gellio, *pedarii* sarebbero stati i

(1) Cf. più sopra pag. 50.

(2) Cf. HOFMANN, *Röm. Senat.*, p. 21; WILLEMS, *Sénat*, I, p. 132, n. 6.

(3) Infatti, a proposito della etimologia della parola *divinatio* proposta da Gavio Basso, GELLIO, II, 4, 4, fa questa osservazione: *nimis quidem est in verbis Gavi Bassi ratio imperfecta vel magis inops et ieiuna*; cf. GELL. III, 19.

(4) Di contraria opinione è invece il MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, p. 838 n. 2; 964, ma non risulta chiaro il perchè. Certo è che un altro frammento della stessa satira di Varrone, Ἰπποκόρον (VARRONIS, *Saturae* rec. Riese, pag. 149): *Apollonium ideo excuriant, quia nihil habebat*,

senatori provvisorî, non effettivi, che avevano il *ius sententiae dicendae*; essi, infatti, scritti in fine della lista senatoria, non erano chiamati ad esprimere il loro parere, *non rogabantur sententias, sed, quas principes dixerant, in eas discedebant*. In questa opinione di Gellio sono da notarsi tre contraddizioni. La prima, rilevata già dal Willems (*Sénat.*, I, 138) e non distrutta, secondo me, dalle osservazioni del Landucci (op. cit. p. 31, n. 63), è questa che gli ex magistrati non senatori effettivi, secondo Gellio, *in postremis scripti erant*, mentre è chiaro che, non essendo senatori, il loro nome non poteva figurare nella lista; la seconda contraddizione è, che i *pedarii*, secondo Gellio, non erano interrogati, ma potevano soltanto prender parte alla *discessio* finale (*sed, quas principes dixerant, etc.*), mentre, più sopra, egli aveva respinto l'ipotesi comune perchè limitava, a parer suo, il diritto dei *pedarii* a prender parte soltanto alla votazione finale ⁽¹⁾; in terzo luogo, infine, come poteva Gellio asserire che i senatori provvisorî *sententiae ius habebant* e poi che *non rogabantur sententias*? La congettura dunque, come Gellio stesso la chiama (*videturque* etc.), con la quale egli cercava di spiegare le parole di Varrone, che a lui medesimo sembravano oscure, checchè ne dica in contrario il Landucci, è non solo contraddittoria, ma confusa, poichè identifica i *pedarii*, che sono senatori effettivi (come risulta chiaramente dalla definizione dei *non pauci* che li chiamano *senatores*), con i senatori provvisorî, i quali, perciò, dai primi

fa supporre che, nella satira, si parlasse di senatori; ma allora potrebbe dubitarsi se la lezione *equites quosdam* sia veramente esatta, o se invece non debba leggersi *senatores quosdam* (cf. HOFMANN, op. cit., p. 33, n. 13). L'*equitibus vernis* che trovo in un'epigramma di MARZIALE, I, 84, in cui il senso satirico è evidente dal contesto, può fornire un argomento di più a conferma della interpretazione data, nel testo, al frammento Varroniano. Ad ogni modo la questione è difficile e si capisce perchè lo stesso Gellio, col suo *videtur*, fosse imbarazzato a spiegare le parole di Varrone.

(1) Cf. HOFMANN, op. cit., p. 26.

sono affatto indipendenti (1). Ma torniamo alla difficoltà opposta da Gellio alla opinione dei *non pauci*. È essa fondata? Prima di tutto notiamo la inesattezza e la contraddizione in cui egli cade dicendo: *cum senatusconsultum per discessionem fiebat, nonne universi senatores sententiam pedibus ferebant?* O che, forse, nel *senatusconsultum per discessionem* e in quello *per singulorum sententias exquisitas*, l'ordine del voto e il modo in cui si dichiarava non era identico, e quindi anche, in questo ultimo caso, non poteva dirsi *universi senatores pedibus ferebant?* Non è infatti lo stesso Gellio (XIV, 7, 12-13) il quale censura la distinzione fra il *senatusconsultum per discessionem* e il *senatusconsultum per singularum sententias exquisitas*, proposta da Varrone, come poco conveniente e concorda con Ateio Capitone e Tuberone nel sostenere che in *omnibus senatusconsultis, etiam in iis, quae per relationem* (2) *fierent, discessio esset necessaria?* Ma prescindiamo da ciò; se veramente la definizione che dei *pedarii* danno i *non pauci* avesse il significato che le attribuisce Gellio, l'obbiezione sarebbe certo fondata; ma, a parer mio, il pensiero dei *non pauci* è tutt'altro. Essi non dicono che ai *pedarii* fosse negato il *ius sententiae dicendae*, ma che non lo potevano esercitare *verbis*, cioè con la più ampia delle forme con le quali potevasi, nel senato, esprimere un avviso; ai *pedarii* infatti era riservata soltanto l'ultima forma del *pedibus ire in sententiam alienam*, mediante la quale il senatore, interrogato dal presidente, indicava il suo parere, andando a porsi a fianco del collega di cui approvava l'avviso. In altri termini, Gellio non ha compresa la definizione dei *non pauci*, poichè confonde il *pedibus ire* della votazione finale, comune a tutti i senatori, col *pedibus ire*, cioè, con una delle tre forme con le quali, giova ripeterlo perchè la cosa non è ammessa da tutti, potevasi esercitare, in senato,

(1) Cf. MOMMSEN, *Röm. Forschungen*, I, p. 260, n. 17; *Staatsrecht*, III, p. 962, n. 2 e seg.

(2) I codici hanno *relationem*; cf. A. GELL., *Noct. Att.*, II, 218. Il MOMMSEN (*Staatsrecht*, III, 483, n. 4) propone erroneamente di leggere *perrogatione*.

il *ius sententiae* ⁽¹⁾. Se ciò è vero, l'obbiezione che Gellio rivolgeva all'ipotesi dei *non pauci* perde ogni suo valore.

Parmi dunque di avere fin qui dimostrato che la conciliazione fra le fonti tentata dal Landucci non è possibile, perchè il capitolo di Gellio sui *pedarii* contiene una vera e propria serie di opinioni fra loro pugnanti, e che quelle le quali formano la chiave di volta del sistema del Landucci sono inverosimili, contraddittorie e non scevre di confusione.

Mi resta ora da esaminare le obbiezioni che si possono rivolgere alla definizione dei *non pauci*, sulla quale poggia il sistema da me sostenuto; replicherò così agli argomenti, che contro la mia ipotesi adduce il Landucci. La prima obiezione si ricava dal passo di Tacito, *Ann.* III, 65, il quale dice chiaramente che, in una seduta del senato, i *pedarii* manifestarono il loro parere motivato: *multique etiam pedarii senatores certatim exurgerent foedaque et nimia censerent*. A questa obiezione risposi così: « possiamo noi essere autorizzati ad estendere ai tempi repubblicani questo passo di Tacito, quando ne abbiamo altri, per quei tempi, che dicono precisamente il contrario? » (v. pag. 54). Ma il Landucci (op. cit. p. 39, n. 80) osserva: « dove sono questi

(1) Le tre forme del *ius sententiae dicendae*, nettamente distinte dal WILLEMS (*Sénat*, II, pag. 185 e seg.), sono queste: a) *oratio*; b) *verbo adsentiri*; c) *pedibus ire in sententiam alienam*. I *pedarii* non hanno diritto, a mio avviso, che all'ultima, non anche alla seconda, come erroneamente mi fa dire il LANDUCCI, op. cit., pag. 42, n. 88. Il MOMMSEN, (*Staatsrecht*, III, pag. 979) non ammette che le due prime forme; e perciò, a torto, sostiene, con l'Hofmann e col Karlowa, che il *pedarius* fosse privo del *ius sententiae* e potesse partecipare soltanto alla votazione finale. Col nostro sistema cade l'obiezione dello Zoll (che ha scritto una dissertazione in polacco sui *pedarii* e di cui mi è noto soltanto un sunto inserito dallo stesso autore nella *Zeitschrift für Privat und off. Recht*, XIII (1886 p. 740) secondo il quale « ist es schwer anzunehmen, dass einem Senator, dem ein *votum decisivum* zugestander war, das *votum informativum* — und ein solches war doch das *ius dicendae sententiae* — hätte abgesprochen werden können ». Lo Zoll poi crede che il nome di *pedarii* servisse a designare quei senatori « meistens jungeren, die sich scheuten, mit einer eigenen Meinung hervorzutreten ».

altri passi espliciti? il Cantarelli non ne ricorda alcuno; egli si limita alla prova negativa (e molto faticosa) che non ce ne sono che ricordino senz'altro, o vi alludano pedari che parlano... Chi sostiene, come il Cantarelli, che pedari furono sempre i senatori non ex magistrati, si basa su un documento, l'albo di Canosa del III sec. di Cr., quindi estende all'epoca repubblicana un fatto di due secoli più lontano che non quello di Tacito. Ed allora... è logico dubitare se si sia autorizzati ad estendere ai tempi repubblicani il passo di Tacito? » Il Landucci vuole cogliermi in contraddizione con me stesso e non si accorge che, ciò facendo, confonde i due punti controversi del nostro problema, mentre, per quanto collegati insieme, essi non possono servire l'uno a riprova dell'altro. Altra cosa è il passo di Tacito che si riferisce alla competenza dei senatori pedari, altra cosa è l'albo Canosino che si riferisce alla qualità dei medesimi. Or bene, lo ripeto, noi non siamo autorizzati ad estendere ai tempi repubblicani il passo di Tacito, quando, per quei tempi, abbiamo il passo di Gellio contenente l'opinione dei *non pauci* (di cui il Landucci non tiene conto), quello di Laberio e quello di Festo (ecco i passi desiderati dal Landucci) che dicono precisamente il contrario. Sulla opinione dei *non pauci* — passo capitale — dopo ciò che ho detto più sopra, non possono restare più dubbi ed è inutile insistervi. Vengo piuttosto agli altri due testi. Il verso di Laberio, conservato da Gellio (III, 18, 9) è questo: *caput sine lingua pedani sententia est*; il passo di Festo suona così (p. 210 Müller): *pedarium senatorem significat Lucilius, quom ait: « agipes vocem mittere coepit », qui ita appellatur, quia tacitus transeundo ad eum, cuius sententiam probat, quid sentiat indicat.* Orbene, o io mi inganno a partito, ovvero questi passi confermano splendidamente l'opinione dei *non pauci*: secondo essi, il *pedario* non apriva mai bocca, era un individuo senza lingua, e, per esprimere il suo avviso, poteva soltanto usare l'ultima delle forme con le quali esercitavasi il *ius sententiae* in senato, cioè la forma tacita del *pedibus ire in sententiam*

alienam. Perciò se i *pedarii* non parlavano mai, ma si limitavano ad esprimere *sine lingua*, tacitamente, il loro avviso, si capisce benissimo il frizzo di Lucillo, la satira umoristica di Laberio; ma se invece tutti i *pedarii* (vedremo frappoco la ragione di questo tutti) parlavano, sia pure di rado, come sostiene il Landucci (1), come avrebbero potuto chiamarsi individui senza lingua? È chiaro allora che la satira invece di arguta, riuscirebbe insipida e affatto vuota di senso. Ma come avrebbe potuto il presidente, dice il Landucci (op. cit. p. 40, n. 81), interrogarli se i *pedarii* non parlavano e « se un pedario pensava diversamente da tutti i precedenti, come avrebbe dichiarato il suo avviso? » L'obbiezione è acuta senza dubbio, ma vi si può rispondere facilmente. Se ammettiamo infatti una limitazione nel *ius sententiae* del pedario, se non gli era lecito usare che l'ultima forma in cui si estrinsecava il *ius sententiae*, e consistente appunto nel *pedibus ire in sententiam alienam*, e se quando giungeva il suo turno, la discussione era quasi esaurita, è naturale che quello del pedario non poteva nè doveva essere un parere originale, ma bensì una semplice adesione all'avviso di quel collega, al cui fianco, per esprimerla, andava a collocarsi. Ma basti della competenza dei senatori pedari e veniamo alla qualità loro.

Il Landucci mi accusa di incoerenza perchè ho esteso ai tempi repubblicani l'albo Canosino, dal quale risulta che, nelle curie municipali, modellate su quella di Roma, i *pedarii* erano i senatori non magistrati (*nullo honore functi*, come dice Ulpiano); ma codesta estensione a me pare tutt'altro che ingiustificata, poichè non trovo nessun passo, per il periodo repubblicano, che contraddica a quel testo epigrafico, nè può fare ostacolo la definizione di Gavio Basso, il quale chiama pedari i senatori non curuli e non soltanto

(1) Op. cit., p. 43: « Il presidente, poichè erano molto innanzi nella lista, non giungeva ad interrogarli quasi mai ». Il *quasi* indica che qualche volta erano interrogati e se erano interrogati, nella ipotesi del Landucci, rispondevano *verbis*.

i non ex-magistrati, avendo poc' anzi dimostrato come quella opinione riposi tutta sopra un'etimologia erronea della voce pedario. È vero, il Willems (*Sénat*, I, 141) ha addotto in sostegno della sua ipotesi vari esempi storici, ma codesti esempi, credo di averlo già dimostrato e non con molta fatica, provano una sola cosa, che alcuni senatori non curuli e più propriamente *tribunicii* o *questorii*, godevano del *ius sententiae* completo, ma non provano affatto la identità di questi senatori non curuli con i *pedarii*; e tanto è ciò vero, che il Landucci (op. cit., p. 38, n. 79), spingendo più in là l'indagine del Willems, vuole che codesti senatori, quando espressero, interrogati, il loro parere, non siano stati ex-magistrati; ma la sua non è che una congettura ingegnosa. Rimangono i passi di Cicerone (*ad Att.* I, 19, 9; I, 20, 4; II, 1, 10), dai quali si desume che il senato approvò *summa pedariorum voluntate, nullius nostrum auctoritate*, un emendamento ad una *sententia* espressa, proposto da P. Servilio Vazia, questorio, *qui in postremis sententiam dixit*, e appoggiato da M. Porcio Catone. Ora, secondo il Willems e il Landucci, nella parola *nostrum* usata da Cicerone, nel primo dei testi citati, si devono intendere i senatori consolari e pretorii, e quindi i *pedarii* sarebbero i senatori non curuli; a mio parere, invece (v. sopra, p. 51) i *nostrum* sarebbero i soli senatori consolari, ai quali apparteneva Cicerone, che non voleva certamente in quel passo dividere il senato in due parti, i *nostrum* ed i *pedarii*, escludendo così una parte intermedia (1). Al Landucci non piace questa interpretazione, ma le sue osservazioni non mi costringono a rifiutarla, poichè un passo di Cicerone medesimo (*ad. Q. fr.* II, 1, 1 Wesenberg) ne dimostrano anzi la esattezza. Parlando, in quel testo, di una seduta del senato, Cicerone così si esprime: *consulares*

(1) A proposito di uno di questi esempi citati dal Willems e dal Landucci, il MOMMSEN (*Staatsrecht*, III, p. 963, n. 2) osserva che la identità del M' Acilius Glabrio, console nel 191 a Cr., con l'Acilius, di cui parla Livio, XXVII, 25, e che avrebbe espresso un avviso accolto dal senato nel 208 a Cr., essendo *quaestorius*, non è punto provata, poichè il prenome dell'Acilio liviano era *M(arcus)*, non *M(anius)*.

nos fuimus et duo consules designati, P. Servilius, M. Lucullus, Lepidus, Volcatius, Glabrio, praetores. Sane frequentes fuimus: omnino ad CC. Or bene, supponiamo che Cicerone, in questo medesimo passo, dicesse poi: *senatusconsultum nullius nostrum auctoritate factum*; il *nostrum* a chi si riferirebbe? ai *consulares* soltanto, ovvero anche ai *praetores*? La risposta mi pare naturale: ai *consulares* soltanto. Non creda peraltro il Landucci che di questa mia interpretazione del primo passo ciceroniano io faccia, per così dire, una questione di vita o di morte; tutt'altro, anzi sarei disposto ad abbandonarla, poichè quel passo mi sembra di poterlo spiegare anche diversamente. Se la parola *nostrum* indica tanto i senatori consolari, quanto i pretori, se i *pedarii*, nel pensiero di Cicerone, si contrappongono a quelle due categorie di senatori, se P. Servilio e M. Catone, autori della proposta, questorio l'uno e tribunicio l'altro, si debbono considerare come *pedarii*, ne viene allora questa conseguenza, che nel tempo di cui parliamo esistevano, nel senato, due categorie di senatori: l'una composta di quelli che, in diritto e in fatto, non potevano esprimere *verbis* il loro parere, ossia i senatori non ex-magistrati; l'altra composta di quelli che, in diritto, godevano di tale facoltà, ma che, in fatto, ne usavano di rado ⁽¹⁾, ossia i senatori tribunicî e questori. In pratica, di questa distinzione così sottile non tenevasi conto; gli arguti del tempo non badavano che i secondi avrebbero avuto diritto ad essere risparmiati dalla satira, ma tanto agli uni quanto agli altri applicavano l'epiteto mordace

(1) Non perchè, come dice il LANDUCCI (op. cit., p. 43), essendo iscritti molto innanzi nella lista, il presidente non giungeva ad interrogarli quasi mai; ma perchè quando spettava a loro di parlare, la discussione era quasi esaurita, e ad essi non restava altro che collocarsi al fianco del collega di cui appropavano l'avviso. Credo infatti col MOMMSEN (*Staatsrecht*, III, p. 983, n. 2) essere insostenibile quanto dice il WILLEMS (*Sénat*, II, 190) che il presidente potesse, a suo piacimento, chiudere la discussione. Vi si oppongono, secondo me, la espressione *perrogare sententias*, e l'altra *senatusconsultum factum per singulorum sententias exquisitas*.

di *pedarii*, confondendoli insieme in un comune dispregio ⁽¹⁾, Inteso a questo modo, il passo di Cicerone non contraddice, a mio credere, nè all'albo di Canosa, nè alla definizione dei *non pauci* che formano la base principale del mio sistema.

Del resto, non pretendo nè ho preteso mai di risolvere il nostro problema; lo credo anzi insolubile, poichè, per quanto si possa *ficcar lo viso al fondo*, ci troveremo sempre dinanzi (e non abbiamo mezzo di liberarcene) la controversia che teneva divisi, su questo punto, gli stessi eruditi antichi. Con le mie osservazioni, cercai dimostrare come la opinione comune, intesa un po' diversamente dal Mommsen che pure la segue, si accosti più al vero, di quelle che le sono contrarie. Al Landucci, invece, pare preferibile ciò che dicono Gavio Basso e Aulo Gellio; al Willems ciò che dice Gavio Basso soltanto. In tal caso è naturale che i moderni contraddicano ad alcuna delle fonti, perchè noi non facciamo altro, nella ipotesi nostra, che *pedibus ire* nella opinione dei *non pauci*, e i miei dotti avversari non fanno altro, nelle ipotesi loro, che *pedibus ire* nella opinione di quegli eruditi antichi che ai *non pauci* si opponevano. Ecco tutto.

(1) Cf. anche MOMMSEN, *Staatsrecht*, III, p. 982, n. 1.

VINDICE E LA CRITICA MODERNA ⁽¹⁾

Adsertor a Nerone libertatis.
PLIN., *Hist. Nat.*, XX, 160.

I.

C. Giulio Vindice, secondo gli archeologi di Bordeaux del secolo decimosesto, sarebbe nativo di quella città ⁽²⁾, ma le fonti altro non dicono se non che egli, discendente da un'antica ed illustre famiglia dell'Aquitania ⁽³⁾, apparteneva a quella nobiltà gallo-romana la quale, al tempo di Claudio, ebbe aperta la via ai pubblici onori ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Prolusione al corso libero di storia romana antica cominciato nella R. Università di Roma il 1° dicembre 1886, pubblicata nella *Rivista di Filologia ed istruzione classica* XVI (1887) con la seguente dedica: MEMORIAE - IOANNIS PHILIPPI SPONGIA - AVI MEI MATERNI - QVI IN PATAVINO ARCHIGYMNASIO - MEDICORVM CLASSI - OLIM PRAEFVIT - SACRUM.

⁽²⁾ IULLIAN, *Causes et caractère de la guerre civile qui suivit la mort de Néron*, Bordeaux, 1885, p. 27. Il DUNOD (*Hist. de Sequanois*, p. 37) crede, senza alcuna ragione, che Vindice discendesse dal sequano Catamantalede (CAES., *bell. Gall.*, I, 3).

⁽³⁾ DIO., LXIII, 22 : ἐκ μὲν προγόνων Ἀκυτανὸς τοῦ βασιλικοῦ φύλου. ed. Boissevain. Come ben si vede, secondo Dione Cassio, compendiatore qui da Xifilino, Vindice discenderebbe dagli antichi re di Aquitania; ma giustamente osserva il SIEVERS (*Studien zur Gesch. der röm. Kaiser*, p. 142, n. 9) che, in Gallia, dopo Giulio Cesare, « hatte es schwerlich aquitanische Könige gegeben; auch vorher müssen die einzeln, die diesen Titel führten, nur wenig mächtige Fürsten gewesen sein, da Aquitanien, so lange wir es wenigstens kennen, in viele kleine Völkerschaften zerfiel (CAES., *bell. Gall.*, III, 27) ».

⁽⁴⁾ Cf. TACIT., *Ann.*, XI, 23, 25. Secondo Tacito, i soli Edui *senatorum in urbe ius adepti sunt*; ma i *primores* di altre città non tardarono ad ottenere il *ius honorum* come è provato da un testo di DIONE, (LXIII, 22) in cui si dice appunto che Vindice fu κατὰ δὲ τὸν πατέρα βουλευτὴς τῶν Ῥωμαίων. Cf. ZON., XI, 13.

In Roma, ove cominciò la sua carriera politica, Vindice fu testimone di tutte le turpitudini e le crudeltà di Nerone ⁽¹⁾, le quali tanta indignazione produssero nel suo animo che formò l'ardito disegno di liberare l'impero da un così odioso tiranno ⁽²⁾. Tornato in patria, col titolo di legato imperiale della Gallia Lugdunense ⁽³⁾, e persuasi i capi della Gallia centrale a sollevarsi con lui contro Nerone ⁽⁴⁾, Vindice scrisse a parecchi governatori delle provincie occidentali per conoscere i loro intendimenti e per chiedere il loro valido aiuto in così grande impresa, ma essi, non volendo farsi complici della rivolta, mandarono le lettere ricevute a Nerone; Sulpicio Galba soltanto, che governava la Spagna Tarraconese, non prestandovi fede, non volle denunziare la cosa ⁽⁵⁾. Niente abbattuto dal nessun favore che le sue proposte incontravano presso i suoi colleghi delle altre provincie, Vindice, nel marzo dell'anno D. 68, radunò

(1) Di Vindice PLINIO (*Hist. nat.*, XX, 160) narra questo aneddoto : *Cuminum omne pullorem gignit bibentibus. Ita certe ferunt... Iulium Vindicem, adsertorem illum a Nerone libertatis, captationi testamenti sic lenocinatum.*

(2) DIONE (LXIII, 22) così ritrae Vindice : τό τε σώμα ισχυρός και την φυγήν συνετός, τῶν τε πολεμικῶν ἔμπειρος και πρὸς πᾶν ἔργον μέγα εὐτολμος. τό τε φιλελεύθερον και τὸ φιλότιμον πλείστον εἶχεν.

(3) La *Lugdunensis*, una delle tre provincie imperiali della Gallia, era governata, come è noto, da un *legatus Augusti pro praetore* di grado pretorio. Le fonti (SUET., *Ner.*, 40; PLUT., *Galb.*, 4; DIO., LXIII, 22) non dicono propriamente che Vindice fosse legato della *Lugdunensis*, ma tale lo considerò il Borghesi, come risulta dalla lista cronologica dei governatori delle provincie galliche compilata dal DESJARDINS (*Gaule romaine*, III, p. 250) sulle *schede Borghesiane*, ancora inedite a Parigi. Cf. DESSAU, *Prosopographia I. R.* II, p. 220, n. 414.

(4) FLAV., IOS., *De bell. Iud.*, IV, 8, 1 : Οὐίνδιξ ἄμα τοῖς δυνατοῖς τῶν ἐπιχωρίων ἀφεστῶς Νέρωνος. Di alcuni di questi capi della Gallia centrale conosciamo il nome; tali infatti devono essere Asiatico, Flavo e Rufino, i quali TACITO (*Hist.*, II, 94) chiama *duces Galliarum* e che, per ordine di Vitellio, vennero fatti uccidere *quod pro Vindice bellassent*.

(5) PLUT., *Galb.* 4 : λέγεται μὲν οὖν και πρὸ τῆς ἐμφανοῦς ἀποστάσεως γράμματα πρὸς αὐτὸν ἀφικέσθαι παρὰ τοῦ Οὐίνδικος, οἷς μήτε πιστεῦσαι μήτε μνηῦσαι και κατεπειν, ὡς ἕτεροι τῶν ἡγεμονικῶν ἐπιστολὰς αὐτοῖς γραφείας ἔπεμψαν πρὸς Νέρωνα.

una grande moltitudine di Galli, uomini e donne di ogni condizione sociale, oppressi dalle esazioni fiscali, e, dopo aver enumerati in un lungo discorso i delitti e le follie di Nerone, li eccitò ad insorgere contro l'imperatore e a prendere le armi in difesa di Roma (1); fattili poi giurare che nulla mai avrebbero contro essa operato, propose loro come principe nuovo Sulpicio Galba (2). Le proposte di Vindice furono con tanto entusiasmo approvate dai Galli (3), che

(1) Il discorso di Vindice è conservato da DIONE, LXIII, 22. Nerone, dice Vindice dopo aver enumerato i suoi delitti e le sue follie, non è degno di chiamarsi Cesare, imperatore, nomi sacri che furono portati da Augusto e da Claudio (μηδεις ὑβρίζετω τὰ ἱερά ἐκείνα ὀνόματα· ταῦτα μὲν γὰρ Αὐγουστος καὶ Κλαύδιος ἔσχον); chiamiamolo piuttosto Tieste, Edipo, Alceone e Oreste (οὗτος δὲ δὴ Θυέστης τε καὶ Οἰδίπους, Ἀλκμέων τε καὶ Ὀρέστης... καλοῖτο). Queste parole mi paiono esser quelle di un uomo devoto alla monarchia dei Cesari e addolorato di vederla contaminata da un tiranno e da un pazzo, come Nerone, e non senza ragione Vindice nominava Claudio, per il cui favore suo padre e molti altri notabili della Gallia Comata avevano ottenuto, come già si è visto, il *ius honorum*. In fine del discorso, Vindice eccita i Galli ad insorgere, a recar aiuto al popolo romano e a ridonare la libertà a tutta la terra (ἐπικουρήσατε δὲ τοῖς Ῥωμαίοις, ἐλευθερώσατε δὲ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην). Queste parole collegate con ciò che aveva detto prima, altro non significano se non che Vindice voleva che i Galli liberassero Roma e l'impero dal dispotismo di Nerone, che la rivolta, insomma, avesse un carattere tutto romano e non nazionale. Ciò risulta, a parer mio, anche da un passo di Zonara che attinge a Dione, e che è riportato nella nota seguente.

(2) ZON., XI, 13: πάντα ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τῶν Ῥωμαίων ποιήσειν, καὶ ἑαυτὸν, ἂν τι παρὰ ταῦτα πράξῃ, φονεύσειν. — Che Galba fosse proclamato, a proposta di Vindice, imperatore in Gallia, risulta da DIONE (LXIII, 23): ...ὁ Οὐίνδιξ τὸν Γάλβαν... ἐς τὴν ἡγεμονίαν προσχειρίσατο. κάκεινος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν αὐτοκράτωρ ἀνγγρορέθη, e da EUTROPIO (VII, 16): *ab Hispanis et Gallis [Galba] imperator electus*.

(3) DIO., LXIII, 23. ZONARA (XI, 13) dice che Vindice trovò i Galli già disposti alla ribellione (ὀργῶντας πρὸς ἀποστασίαν); le cause sono bene enumerate dall'HERTZBERG (*Gesch. des röm. Kaiserreiches*, p. 266): « Der Einfluss der erbitterten Druiden auf das Volk; der noch immer vielfach fühlbare finanzielle Druck der römischen Besteuerung und des italischen Kapitals (cf. Dio., LXIII, 22); und bei der Ritterschaft noch ganz besonders der alte keltische Zug zum verwegenen Abenteuer und zur Veränderung ». Si noti anche ciò che dice

quando egli scrisse di nuovo a Galba per offrirgli l'impero e per esortarlo a farsi capo della rivolta e liberatore del genere umano, potè annunziargli che già centomila erano i combattenti pronti a seguirlo e che più ancora ne avrebbe potuto mettere in armi (1).

Galba ebbe in Cartagine Nuova la lettera di Vindice mentre un'altra gliene giungeva dal legato imperiale di Aquitania che a lui domandava soccorsi per reprimere subito la sollevazione delle Gallie (2). Queste lettere, pervenute nello stesso tempo, da prima lasciarono Galba un poco perplesso sul partito che gli conveniva prendere, ma poi la scoperta che egli fece dei segreti ordini mandati da Nerone ai suoi agenti che lo uccidessero (3), forse perchè non aveva denunziato a Roma la rivolta di Vindice, gli tolse dall'animo ogni incertezza. Rifiutato il titolo d'imperatore, che i soldati gli offrivano (2 aprile 68), prese soltanto quello di *legato del senato e del popolo romano* (4); quindi, per accrescere le sue forze per mezzo di milizie raccolte nella provincia da lui governata, formò una nuova legione (la *VII Gemina*) e,

TREBELLIO POLLIONE (*Tyr. trig.* 3, 7; *Gallien.*, 4, 3) dei Galli, cioè, che essi *novarum rerum semper sunt cupidi*, e che per istinto (*insitum est*) non possono tollerare *leves ac degenerantes a virtute romana et luxuriosos principes*.

(1) Suet., *Galb.*, 9: *Supervenerunt... Vindicis litterae hortantis, ut humano generi adsertorem ducemque se accomodaret*. Plut., *Galb.*, 4: ὁ Οὐίνδιξ ἔγραψε τῷ Γάλβῳ παρακαλῶν ἀναδέξασθαι τὴν ἡγεμονίαν καὶ παρασχεῖν ἑαυτὸν ἰσχυρῷ σώματι ζητοῦντι κεφαλὴν, ταῖς Γαλατίας δέκα μυριάδας ἀνδρῶν ὀπλισμένων ἐχούσαις ἄλλας τε πλείονας ὀπλίαι δυναμέναις.

(2) Suet., *Galb.*, 9: *legato Aquitaniae auxilia implorante*. Secondo il Desjardins (op. cit., III, p. 250) questo legato imperiale dell'Aquitania sarebbe *Betius Chilo*, sul quale cf. Tacit., *Hist.*, I, 37.

(3) Suet., *Galb.*, 9: *mandata Neronis de nece sua ad procuratores clam missa deprenderat*. Cf. Aur., *Vict.*, *Caes.*, 5. Il Sievers (op. cit., p. 144, n. 14) crede che questi ordini di Nerone siano stati inventati da Galba per giustificare la sua ribellione.

(4) Suet., *Galb.*, 10: *consalutatusque imperator legatum se senatus ac populi romani professus est*; cf. Plut., *Galb.*, 5. Tacit., *Hist.*, V, 16: *principem Galbam sextae [victricis] legionis auctoritate factum*; cf. *Hist.*, I, 16.

composto come una specie di senato, e scelta, per la sua persona, una guardia di cavalieri, sparse proclami per le provincie consigliando tutti di unirsi a lui e di aiutare, come ognuno potesse, la causa comune (1).

La prima notizia della sollevazione delle Gallie giunse a Nerone mentre egli era in Napoli (e non in Grecia, come attestano falsamente il Pseudo-Luciano, *Ner.* 5 e Filostrato, *Apoll.* 10, 11) il giorno stesso in cui cadeva l'anniversario della morte di sua madre (19 marzo 68) (2), ma tanta indifferenza e tranquillità, al dir di Suetonio, egli mostrò nel riceverla da far credere che ne avesse anche piacere per essergli data una buona occasione di spogliare, con diritto di guerra, le opulenti provincie della Gallia. Si scosse soltanto dalla sua indolenza e scrisse al senato, eccitandolo a vendicare sè e l'impero, quando seppe che Vindice, nei proclami oltraggiosi che contro lui faceva affiggere nelle città transalpine e le cui copie spediva perfino a Roma, lo chiamava un cattivo citarista e, invece di Nerone, Enobarbo (3). Ma le cose divenendo ogni giorno più gravi, poichè, oltre quella di Vindice e Galba, si annunciava ancora la rivolta di Ottone, governatore della Lusitania (4), Nerone fu costretto di tornarsene a Roma, ove giunto, fece dal senato

(1) Suet., *Galb.*, 10: *E plebe quidem provinciae legiones et auxilia conscripsit... e primoribus prudentia atque aetate praestantibus vel instar senatus, ad quos de maiore re quotiens opus esset referretur, instituit. Delegit et equestris ordinis iuvenes, qui... evocati appellarentur, excubiasque circa cubiculum suum vice militum agerent. Etiam per provincias edicta dimisit, auctor singulis universisque conspirandi simul et ut qua posset quisque opera communem causam iuvarent.* Da questo passo di Suetonio risulterebbe che non una, ma più fossero le legioni formate da Galba in Ispagna; e difatti alcuni sostengono (cf. MARQUARDT, *Staatsverwaltung*, II², p. 449; VAGLIERI, *legio I Adiutrix* [DE RUGGIERO, *Dizionario Epigrafico di antichità romane*, I, p. 87]) che, oltre la *VII Gemina*, egli abbia formato anche la *I Adiutrix*, ma la questione rimane ancora *sub iudice*.

(2) Cf. Suet., *Ner.*, 40; HENZEN, *Arvali*, p. 77.

(3) Suet., *Ner.*, 40-42.

(4) Suet., *Oth.*, 4: *conatibus Galbae primus accessit.*

dichiarare nemici pubblici Vindice e Galba (1), mise una taglia di due milioni e mezzo di sesterzi sulla testa del primo (2) e richiamò indietro, perchè muovessero contro il ribelle, le squadre di alcune legioni della Germania, della Britannia e dell'Ilirico, che erano state spedite contro gli Albani (3). Vedendo questi preparativi e l'agitarsi di Nerone, gli arguti di Roma scrivevano sulle colonne che *i Galli, col loro canto, lo avevano infine svegliato* (4).

Frattanto, ogni giorno più, la fortuna pareva sorridere agli insorti, poichè la sollevazione non solo abbracciava oramai tutto il territorio delle tre Gallie, ma si estendeva anche alla parte limitrofa della Narbonese. Tra i più ferventi seguaci di Vindice le fonti ricordano, nella Gallia centrale, gli Edui (Autun), gli Arverni (Clermont), i Sequani (Besançon) e Vienna, l'antica colonia della Narbonese (5); ostili invece alla rivolta si dichiaravano apertamente, oltre i Lionesi, nemici accaniti di Vienna e fedeli a Nerone per benefici da lui ricevuti (6), i popoli della Gallia settentrionale, i Treveri (Trèves), i Lingoni (Langres) e i Remi (Reims), i quali tutti, vicini al Reno, avevano interessi e sentimenti comuni con le legioni delle due Germanie ivi stanziato e

(1) DION., LXIII, 23, 2; Pseud. AUR. VICT., Ep. 5.

(2) DIONE, che ciò racconta (LXIII, 23), aggiunge che Vindice, conosciuta la minaccia dell'imperatore, offrì la sua testa in cambio di quella di Nerone.

(3) TACIT., Hist., I, 6: *multi ad hoc numeri* [sul significato tecnico della voce *numeri* v. MOMMSEN, *Hermes*, XIX p. 220 = G. Schr. VI, 103], e *Germania ac Britannia et Illyrico, quos idem Nero electos praemissosque ad claustra Caspiarum et bellum, quod in Albanos parabat, opprimendis Vindicis coeptis revocaverat*; cf. Hist., I, 9, 70; SUET., Ner., 19; PLIN., Hist. nat., VI, 39; DIO., LXIII, 8. Vedi anche SCHILLER, *Gesch. des röm. Kaiserreichs unter Nero*, p. 277, n. 2.

(4) SUET., Ner., 45: *ascriptum et columnis etiam Gallos eum cantando excitasse*.

(5) TACIT., Hist., I, 51, 65; IV, 17.

(6) TACIT., Hist., I, 51: *pertinaci pro Nerone fide*; cf. I, 65. I Lionesi erano fedeli a Nerone perchè memori dei quattro milioni di sesterzi che egli mandò loro in dono nell'anno 64 (TACIT., Ann., XVI, 13), quando Lione rimase incendiata (SEN., Ep., 91).

punto favorevoli al movimento che nelle vicine provincie della Gallia si andava estendendo (1). Quelle specialmente dell'alta Germania vedevano malvolentieri che delle sorti dell'impero dovesse decidere un legato imperiale di una provincia priva, come la Lionese, di grandi forze militari (2) e non volevano affatto che il principe nuovo dovesse esser Galba, il quale, oltre al comandare una legione poco importante, aveva lasciato fama, nella Germania superiore, da lui governata sotto Caligola, di uomo eccessivamente duro e severo (3). Quest'odio che le legioni dell'alta Germania nutrivano verso Galba era indirettamente favorito da Virginio Rufo, che, nell'anno 68, governava quella provincia. Difatti, egli, sebbene non fosse amico di Nerone, disapprovava la sollevazione di Vindice e la candidatura di Galba, poichè a lui pareva cosa non conforme alle antiche istituzioni, alle quali si sentivane l'animo profondamente devoto, il proclamare il principe nuovo in una provincia senza il consenso del senato e del popolo romano (4).

Virginio, quindi, che più di ogni altro era vicino ai paesi insorti e che reputava necessità assoluta il reprimere, nel suo nascere, la rivolta dei Galli, forse nemmeno aspet-

(1) TACIT., *Hist.*, IV, 69: *constat obstitisse Treviris Lingonibusque apud Gallias, quod Vindicis motu cum Verginio steterant*. I Treveri e i Lingoni sono altrove chiamati da TACITO, *Hist.*, I, 8: *proximae Germanicis exercitibus Galliarum civitates*; *Hist.*, I, 51: *pars Galliarum, quae Rhenum accolit, easdem [adversus Vindicem] partes secuta*. Cf. *Hist.*, I, 53; v. anche MOMMSEN, *Hermes*, XIII (1878), p. 94 = *Ges. Schr.* IV, 336.

(2) TACIT., *Hist.*, I, 16: *Vindex cum inermi provincia*. Sulle provincie inermes dell'impero romano vedi l'accurato studio del IUNG nella *Zeitschrift für Oesterr. Gymn.*, XXV (1874), p. 668-696.

(3) Sergio Sulpicio Galba, console nel 33, successe a Cornelio Getulico nel governo della Germania superiore (*legatus Augusti pro praetore Germaniae superioris*) nell'anno 39 e lo tenne fino al 41. Cf. DESJARDINS, op. cit., III, p. 248. Cf. *Prosop. I. R.* III, n. 723. La sua severità era tale, dice SUETONIO (*Galb.*, 6), che, negli accampamenti delle legioni, andava in giro questo verso: *disce miles militare, Galba est, non Gaetulicus*. Cf. DÜNTZER, *Die Legionen am Rheine* (*Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfr. im Rheinlande*, LXXIII [1882], p. 47).

(4) PLUT., *Galb.*, 6.

tando che un ordine gli giungesse da Roma, ordinato il suo esercito e, tolta occasione dall'assedio che i Viennesi avevano posto a Lione (1), entrò subitamente nel territorio dei Sequani ed avendogli Vesonzio, la loro capitale, chiuse in faccia le porte, la cinse d'assedio. Vindice accorse in aiuto dei suoi alleati e, posti gli accampamenti non lungi dalla città assediata, chiese ed ottenne un colloquio con Virginio. Che cosa dicessero e stabilissero fra loro i due generali rimase dubbio. Vindice forse domandò a Virginio che lo lasciasse entrare liberamente in Vesonzio e lo persuase, o almeno cercò di persuaderlo, in favore di Galba. Tale fu probabilmente il sospetto che penetrò nell'animo dei soldati romani, poichè mentre Vindice, forse secondo l'accordo preso con Virginio, si avvicinava, coi suoi, per entrare in Vesonzio, le legioni piombarono addosso ai Galli. La battaglia che si attaccò tra i due eserciti e che i capi non riuscirono ad impedire, fu aspra e sanguinosa (2); i Galli, sebbene sorpresi, da prima si difesero energicamente, ma poi, impotenti a resistere all'urto della cavalleria batava, rimasero completamente disfatti, lasciando

(1) TACIT., *Hist.*, I, 65; TACIT., *Hist.*, I, 53: *bello adversus Vindicem universus [exercitus Germaniae superioris] adfuerat*. L'esercito di Virginio era composto di tre legioni: la *IV Macedonica*, la *XXI Rapax* e la *XXII Primigenia*, più delle milizie ausiliarie dei Batavi e dei Belgi (cf. TACIT., *Hist.*, IV, 17), in tutto circa 30,000 uomini (cf. MOMMSEN, *Hermes*, XIII p. 98, n. 2 = G. S. IV, 340, n. 4). Il PFITZNER (*Gesch. der Röm. Kaiserlegionen*, p. 41) sostiene erroneamente che anche la legione *XIII Gemina* prendesse parte alla battaglia di Vesonzio; essa invece si trovava allora in Pannonia (RITTERLING, *De legione X Gemina*, p. 92). Anche le legioni della bassa Germania, secondo un altro passo di TACITO (*Hist.* I, 51), avrebbero combattuto contro Vindice, ma, come osserva giustamente lo SCHILLER (*Röm. Kaiserzeit*, I, p. 364), ciò non può essere avvenuto, poichè codeste legioni si trovavano troppo lontane dai territorî insorti; e di più si noti che, secondo SUTONIO (*Galb.*, 16) e PLUTARCO (*Galb.* 18), le legioni le quali *fremevano* perchè defraudate del donativo per la vittoria di Vesonzio sarebbero appunto quelle dell'alta Germania.

(2) Gli eruditi di Besançon, fino dal secolo scorso, tentarono di determinare il luogo preciso in cui sarebbe avvenuta la battaglia di Vesonzio. Il DELACROIX (*Alaise et Séquanie*, Besançon, 1860, p. 180), che fu l'ultimo a studiare questo problema topografico, sostiene che i Romani « occupèrent, derrière la citadelle, les hauteurs du premier plateau du Jura où aboutissent les voies militaires de la Germanie et

morti sul campo ventimila dei loro. Vindice disperato che, in una sola giornata, fosse andata distrutta l'opera alla quale aveva consacrato tutto sè stesso, e forse sospettando il tradimento di Virginio, si uccise con la propria spada ⁽¹⁾. Le

de l'Italie » e che Vindice « venu par le sud-ouest du Jura, et devancé, s'arrête sur le meme plateau, entre Fontains et la Loue, à une heure de distance de la citadelle, dont il est séparé par les camps romains ». La battaglia, quindi, secondo il Delacroix, sarebbe avvenuta nei luoghi chiamati più tardi *les Champs du Débat, le Cimetière de Pugey, la Malepierre, les Champs-Latins* e il *Bois-Néron*. L'ipotesi del Delacroix fu confermata dagli scavi eseguiti nei tumuli numerosi che si trovano in codesti luoghi, per ordine della società di Emulazione del dipartimento del Doubs e che dimostrano, come dice il Castan, nella sua bella relazione di codesti scavi (*La bataille de Vesontio*, p. 15. *Mémoires de la Société d'Émulation du dep. de Doubs*, 3^e série VII [1862], p. 477-490), esser quei tumuli « des sépultures de combat ».

(1) Non è facile determinare con esattezza come e per quali ragioni sia avvenuta veramente la battaglia di Vesonzio, perchè le fonti sono oscure e discordi su questo punto. ZONARA (XI, 13) nulla sa di una battaglia; Vindice, secondo lui, si uccise perchè la rivolta procedeva lentamente (τῆς δ'ἀποστασίας παρατεινομένης ὁ Οὐίνδις ἑαυτὸν ἀπέσφαξε... καὶ πρὸς τὸ δαμόνιον ἀγανακτήσας ὅτι τοιοῦτου πράγματος ὀριγνηθεὶς, τοῦ τὸν Νέρωνα καταλῦσαι καὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐλευθερῶσαι, οὐκ ἐξετέλεσεν αὐτό. Il colloquio tra Vindice e Virginio è ammesso da XIFILINO (*Ep.*, LXIII, 24) e da GIOVANNI ANTIOCHENO (fr. 91, ediz. MÜLLER, *F. H. G.* IV, p. 575) che qui dipende da Dione, ma mentre il primo ignora le cose trattate in quella conferenza e solo si limita a dire che probabilmente Vindice e Virginio si erano posti d'accordo contro Nerone (κατὰ τοῦ Νέρωνος, ὡς εἰκάζετο, συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους), il secondo riporta i particolari del colloquio, poichè, se devesi prestar fede a Giovanni Antiocheno, Vindice e Virginio avrebbero stabilito di riconoscere Galba come imperatore, prendendo, peraltro, ciascuno di loro per sè, una provincia dell'impero (αὐτὸς [Ῥοῦφος] μὲν τῶν Γαλιῶν ἄρχειν ἐπιλεξάμενος, Οὐίνδις δὲ τὴν Ἰβηρίαν προσήκειν καὶ τῷ Γάλβῳ πᾶσαν ὁμοῦ τὴν Ἰταλίαν, καὶ ὅσα τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ προσυπακούειν ἔθνη τυγχάνει). La battaglia poi, secondo Xifilino, cominciò per causa delle legioni, le quali, interpretando come una manovra a loro ostile il movimento che Vindice fece per entrare in Vesonzio, piombarono addosso ai Galli (ἀντεξώρμησαν αὐτοκέλευστοι); e PLUTARCO (*Galb.*, 6) paragona i due eserciti che vennero a battaglia, traendo a viva forza i loro capi, a furiosi cavalli che la mano dell'auriga è impotente a frenare (ὅσπερ τοὺς ἡνιόχους κρατῆσαι χαλινῶν μὴ ἐυνηθέντας). Quanto al suicidio di Vindice, lo ammettono Plutarco, Xifilino, Zonara e Giovanni Antiocheno, ma mentre Plutarco e Xifilino ne ascrivono la cagione al dolore che Vindice provò per la sconfitta del suo esercito, Giovanni Antiocheno sostiene che Vindice si uccise per aver scoperto una

legioni, superbe di questa vittoria riportata così facilmente ⁽¹⁾ e che, secondo loro, rendeva impossibile l'odiata candidatura di Galba, spezzate le immagini di Nerone, gridarono

congiura che da alcuni soldati di Virginio era stata tramata contro di lui; si aggiunga poi che Xifilino racconta che, ferito il cadavere di Vindice, molti soldati romani andavano spargendo la voce falsa di averlo essi medesimi ucciso (ἔδοξαν τισὶ μάτην ὡς καὶ αὐτοὶ ἀπεκτονότες αὐτὸν παρέσχον). Di tutti questi particolari nulla saprebbe Tacito, poichè egli dice soltanto che Vindice rimase ucciso con tutto il suo esercito in una battaglia nella quale gli Edui e gli Arverni furono disfatti dalla cavalleria Batava (*Hist.*, I, 51: *caeso cum omnibus copiis Iulio Vindice*; IV, 57: *sic olim Sacrovirum et Aeduos, nuper Vindicem Galliasque singulis proeliis concidisse*; IV, 17: *Batavo equite protritros Aeduos Arvernosque*). Lo SCHILLER (*Nero*, p. 269), la cui opinione sul carattere del tentativo di Vindice dovremo discutere più tardi, rifiuta la versione che della battaglia di Vesonzio troviamo in Plutarco e Xifilino e accetta invece quella di Tacito, perchè, a suo avviso, questo storico, essendo più vicino agli avvenimenti, merita fede maggiore. Tutto ciò sta bene, ma lo Schiller si dimentica, mi pare, che la rivolta di Vindice era narrata in quella parte degli *Annali* di Tacito che andò perduta e che intorno ad essa non abbiamo nelle *Istorie* altro che meri accenni incidentali. Così le parole *caeso cum omnibus copiis Iulio Vindice*, alle quali lo Schiller dà tanta importanza, appartengono a quel capitolo del primo libro delle *Istorie*, in cui Tacito, prendendo a narrare gli antecedenti della guerra vitelliana (*initia causasque motus Vitelliani*), si rifà appunto dalla morte di Vindice e l'accenna così di volo, poichè suppone già noti ai suoi lettori i particolari di codesto avvenimento, narrato da lui negli *Annali*; per conseguenza a me pare che, per quanto incerto possa sembrare il racconto che della catastrofe di Vesonzio troviamo in Xifilino e in Plutarco, esso non possa essere menomamente infirmato da quello di Tacito per la semplicissima ragione che quest'ultimo è andato perduto. — Il SIEVERS (op. cit., p. 147, n. 33) e lo SCHILLER (*Nero*, p. 272, n. 2) credono una esagerazione (*eine Gallische Uebertreibung*) i centomila soldati che Vindice annunciava a Galba di aver pronti, poichè da Tacito risulta, dicono, che tutto l'esercito gallico rimase sul campo, e Plutarco afferma che i Galli rimasti uccisi non furono più di ventimila; ma l'argomento non regge, poichè prima di tutto è Plutarco stesso che riporta le due cifre dei centomila e dei ventimila soldati, e poi è verosimile il supporre che non tutto l'esercito gallico fosse stato condotto da Vindice in aiuto di Vesonzio, ma che una parte ne fosse rimasta con i Viennesi all'assedio di Lione. Anche l'HOECK (*Röm. Gesch.* 1, 3, pag. 403) crede che la cagione della battaglia di Vesonzio fosse « der Widerwille der Rhein-Legionen, der Sache des Vindex und Galba zu dienen ».

(1) TACIT., *Hist.*, I, 8: *Germanici exercitus... solliciti et irati su-*

imperatore Virginio, ma egli, che la tragica fine di Vindice aveva compreso di grande mestizia, ricusò quell'onore, fermo nel suo principio che non ai soldati, ma al senato e al popolo spettava il concederlo (maggio 68) ⁽¹⁾.

II.

Le scarse testimonianze delle fonti intorno alla rivolta di Vindice fin qui raccolte, dimostrano come il suo scopo fosse puramente antineroniano, come Vindice, in altri termini, sollevando la Gallia, si proponesse soltanto di liberare la patria e l'impero dalla tirannide di Nerone ⁽²⁾. Ma a

perbia recentis victoriae ; I, 51 : ferox praeda gloriaque exercitus, ut cui sine labore ac periculo ditissimi belli victoria evenisset.

⁽¹⁾ Virginio volle ricordato il suo rifiuto ad accettare l'impero (pare che un Pedanio Costa, che TACITO, *Hist.*, II, 71, chiama *Verginii extimulato*, lo eccitasse ad assumerlo) nell'epitaffio da lui stesso composto per la sua tomba (PLIN., *Ep.*, IX, 19 ; 1 ; cf. VI, 10) e così concepito : *hic situs est Rufus, pulso qui Vindice quondam Imperium adseruit non sibi sed patriae.* Peraltro Tacito rileva in Virginio una certa indecisione, poichè, in un passo (*Hist.*, I, 8) dice di lui : *an imperare noluisse dubium ; delatum ei a milite imperium conveniebat*, e in un altro (*Hist.*, I, 52) : *merito dubitasse Verginium, equestri familia, ignoto patre, imperium si recepisset, tutum si recusasset.* — Alla iscrizione che ricorda Virginio (*C. I. L.*, V, 5702) : *Iovi O. M. Pro salute et victoria L. Vergini Rufi Pylades saltuar. V. S.* il Mommsen nota : *cum formula pro salute et victoria non conveniat nisi imperatori et ubi invenitur (C. I. L., II, 1305, 3032 ; III, 1088) ibi ad imperatorem referatur, iure titulum adscribemus anno p. Chr. 69 [68], quo L. Verginius Rufus Vindice devicto a militibus in Gallia imperator appellatus est, sed post diutinas moras [vedi i passi di Tacito sopra citati] imperium recusavit ; inter eas moras opinor servus eius titulum dedicavit ».*

⁽²⁾ TRISTAN, *Hist. des Empereurs*, I, p. 248 ; TILLEMONT, *Hist. des Empereurs*, I, pag. 321 ; NIEBUHR-SCHMITZ, *Römische Geschichte*, II, p. 269 ; CHAMPAGNY, *Les Césars*, II⁵, p. 313 ; MERIVALE, *The Roman under the Empire*, VI, p. 348 ; l'articolo su Vindice dell'HAACKH nella *Enciclopedia Reale* del PAULY, IV, p. 489 ; HOECK, *Röm. Gesch.*, I, 3, p. 401 ; PETER, *Gesch. Roms*, III, p. 331 ; LATOUR ST. YBARS, *Néron*, pag. 551, 563 (citato dallo SCHILLER) ; THIERRY, *Hist. des Gaulois*, II, p. 456 ; VANNUCCI, *Italia Antica*, IV³, p. 421 ; MARTIN, *Hist. de France*, I, p. 232 ; FUSTEL DE COULANGES, *Institutions Politiques de l'Ancienne France*, I, 39 ; il DURUY (*Hist. des Romains*, IV, p. 88) sebbene creda

questo punto è necessario domandarci se questa che, in fondo, non è che l'opinione comune degli storici, possa ancora mantenersi quando il tentativo di Vindice è giudicato in modo affatto diverso da altri autorevoli scrittori. E, difatti, Teodoro Mommsen, da un lato, crede che Vindice, insorgendo contro Nerone, si proponeva di ristabilire, sulle rovine della monarchia, l'antica repubblica, ed Ermano Schiller, dall'altro, scorgendo nel moto dei Galli un carattere essenzialmente nazionale, opina che Vindice voleva fare della patria sua uno stato indipendente, che, in una parola, esso, come Giulio Floro e Sacroviro, Sabino e Civile, tentò, ma invano, di effettuare ciò che, nel secolo terzo, con Postumo e Tetrico, divenne un fatto compiuto ⁽¹⁾. Esaminiamo adunque se gli argomenti addotti dal Mommsen e dallo Schiller in appoggio delle loro ipotesi reggono di fronte alla retta interpretazione delle fonti, ovvero se queste confermino l'opinione comune fin qui sostenuta.

È un fatto storico attestato dai più autorevoli scrittori romani, dice il Mommsen, che la fine tragica di Nerone coincide con la fine del principato e del ristabilimento in Roma della repubblica, la quale venne nello stesso tempo pro-

Vindice « trop romain pour concevoir autre chose qu'un changement de prince », pure pensa che esso « qu'il voulût ou non, était le chef d'un mouvement national... ». Il RANKE (*Weltgeschichte*, III², p. 214) sostiene che Vindice volesse « durch die Verbindung römischer Einrichtungen mit den Kräften der Provinzialen eine Veränderung von Grund aus hervorzubringen », e che, non staccandosi da Roma, fosse suo pensiero di unirsi a qualcuno « der grossen Befehlshaber der benachbarten Legionem und sich zum Imperator ausrufen lassen solle ».

⁽¹⁾ La rivolta di Vindice è narrata dal Mommsen nello studio che ha per titolo *Der letzte Kampf der Röm. Republik*, ed è inserito nell'*Hermes*, XIII (1878), p. 90 sg. = *Gesam. Schriften* IV, 333 e seg.; cf. anche la sua *Römische Geschichte*, V, p. 75 e 117. Per l'ipotesi sostenuta dallo Schiller vedi la sua *Gesch. des R. Kaiserr. unter Nero*, p. 261 sg. e la sua *Geschichte des R. Kaiserzeit*, I, p. 362 sg. Lo Schiller ha combattuto per il primo, con grande sagacia e vigore di argomentazione, la tesi del Mommsen in una vivace polemica che egli ebbe con lui, per la quale vedi MOMMSEN, *Hermes* XVI (1881), p. 147 = *Gesam. Schriften*, IV, 347; SCHILLER, *Hermes*, XV (1880), pag. 620; BURSIAAN'S, *Jahresbericht*, XV (1878), p. 507; XXVIII (1881), p. 339.

clamata in Ispagna da Galba e da Ottone, in Africa da Clodio Macro, e in Germania da Fonteio Capitone e Virginio Rufo (1). Vindice, poi, che Plinio chiama (in quel passo, già riportato, della sua *Storia Naturale*, XX, 160) *ille adsertor a Nerone libertatis*, sarebbe stato il primo autore di codesto movimento repubblicano, poichè *adsertor libertatis* e simili altre espressioni non possono convenire a chi sostituisce ad un malvagio un principe buono, ma solamente possono applicarsi a chi ha rovesciato la monarchia (2); quelle parole di Plinio vogliono quindi significare che Vindice aveva scritto sulla sua bandiera la rovina non del principe, ma del principato, e possono riguardarsi come l'eco del programma col quale Vindice inaugurò la rivolta (3). Fin qui il Mommsen.

Per conoscere quale fondamento abbiano queste sue affermazioni, è necessario prima di tutto esaminare quali siano gli *autorevoli scrittori romani* che, a suo avviso, attesterebbero il risorgimento della repubblica alla morte di Nerone. Marziale, in un suo epigramma (VII, 63), volendo rammentare il consolato di Silio Italico che tenne i fasci nell'anno 68 in cui appunto avvennero la rivolta di Vindice e la morte di Nerone, usa queste espressioni: *Postquam bis senis ingentem fascibus annum Rexerat, adserto qui sacer orbe fuit...* Ora, secondo il Mommsen, le parole *adserto orbe* non vogliono dire *eversò Nerone*, ma alludono chiaramente al governo repubblicano che venne, per pochi mesi, ristabilito in quell'anno (4). Ma, per dire il vero, non mi sembra

(1) *Hermes*, XVI, p. 152; XIII, p. 99 = *Gesam. Schriften*, IV, 352, 342.

(2) *Hermes*, XIII, pag. 93 = *G. S.* IV, 336, n. 1; « *adsertor libertatis* und die analogen Ausdrücke durchaus nicht auf den passen, der einen schlechten Herrscher durch einen guten ersetzt, sondern nur dem zukommen, der die Monarchie überhaupt stürzt ».

(3) *Hermes*, XVI, p. 150 = *G. S.* IV, 350: « Plinius sagt hier mit klaren Worten, dass Vindex den Sturz nicht des Monarchen, sondern der Monarchie auf seine Fahne geschrieben hat; seine Worte sind ohne Zweifel das Echo des Programms, mit dem Vindex auftrat ».

(4) MOMMSEN, *Hermes*, XVI, p. 150. = *G. S.* IV, 350-351.

che il passo di Marziale sia così interpretato rettamente, poichè, lasciando pur stare che codesta interpretazione suppone già dimostrato il ristabilimento della repubblica, mentre dovrebbero invece provarlo, bisogna avvertire che Marziale, il quale scriveva questo epigramma al tempo di Domiziano (1), difficilmente avrebbe osato toccare, in una sua poesia, una questione così pericolosa come era quella della caduta del principato, nè potrebbe valere l'argomento che, nei suoi epigrammi, non mancano le reminiscenze repubblicane, poichè queste, come nota anche lo Schiller (2), riguardano sempre la morte di Bruto, di Catone e di Trasea, fatti insomma troppo comuni ormai perchè il rammentarli potesse nuocere al poeta. Marziale, adunque, con le parole *adserto orbe*, alludeva alla tirannide di Nerone, da cui il mondo romano fu liberato in quell'anno 68 (3), di quel Nerone che, altrove, egli non si peritava di chiamare *feroce* (VII, 21) e del quale *nulla*, a suo avviso, aveva esistito di *peggiore* (VII, 34), ma non pensava affatto al ristabilimento della repubblica.

Che, alla notizia della morte di Nerone, la plebe, ornata del *pileus*, percorresse le vie di Roma in segno di gaudio, che questo fosse comune a tutti gli ordini dei cittadini, che, spenta la famiglia dei Giulii, fosse sorto il nuovo diritto della elezione del principe e che il senato volesse approfittarne per riprendere l'antico prestigio e dominare il nuovo imperatore son cose che si leggono in Suetonio (4) e in Tacito (5), ma questi scrittori sono ben lontani dal parlare di un vero e proprio ristabilimento del governo repubblicano. Dall'altro lato si aggiunge, che il senato, nell'assenza del

(1) FRIEDLANDER, *Chronologie der Epigramme Martials* (M. Valerii Mart. Epigramm. libri, I, p. 98).

(2) BURSIA'S *Jahresbericht*, XXVIII, p. 347.

(3) Anche il Friedlander nel suo commento (vedi nota 1) a questo epigramma dice che Marziale « nennt das Jahr 68 heilig wegen der Befreiung der Welt (*adserto orbe*) von Nero ».

(4) *Ner.* 57.

(5) TACIT., *Hist.*, I, 4.

principe, riprendendo uno dei privilegi, di cui lo avevano privato gli imperatori, fece batter monete, oltre che di rame, d'oro e d'argento, e queste monete, chiamate autonome dai numismatici, con le loro leggende (*libertas restituta*, *Roma restituta*, *Roma renascens*, *Roma victrix*, *Hercules adsertor*, *Mars ultor*, ecc.) proverebbero appunto, secondo il Duca di Blacas, che le ha dottamente illustrate (1), ed il Mommsen, che il senato, morto Nerone, proclamasse la repubblica; ma ciò è andar troppo oltre, poichè bisogna rammentarsi che chi comandava allora in Roma, non era il senato, bensì la guardia pretoriana di Ninfidio Sabino, tanto è vero che Plutarco narra (2) avere il senato e il popolo riconosciuto, senza difficoltà alcuna, come imperatore, Galba che già dai pretoriani era stato acclamato mentre Nerone viveva ancora, ma si stava occulto. Comunque sia, perchè l'ipotesi del Duca di Blacas e del Mommsen fosse vera, bisognerebbe che in quelle monete autonome la parola *libertas* volesse significare chiaramente governo repubblicano; ma qui sta appunto l'errore che lo Schiller (3) rilevò benissimo fondandosi sulle monete e sulle iscrizioni di Claudio (4), di Galba (5), di Vespasiano (6), di Nerva (7)

(1) *Essai sur les Medailles Autonomes Rom. de l'Époque Imp.* (Revue Numismatique, VII (1862), p. 197). Cf. sullo stesso argomento DEWITTE, *Rev. Num.*, X (1865), p. 167; COHEN, I², p. 342-351. — Leggende simili si trovano nelle monete alessandrine di Galba: *ἐλευθερία*, *κράτησις*, *εἰρήνη*, *Ῥώμη*, ecc. Cf. MIONNET, VI, p. 74-76; LENORMANT, *La Monnaie dans l'Antiquité*, II, p. 375.

(2) *Galb.*, 7: ἔτι καὶ ζῶντος ἔτι τοῦ Νέρωνος, οὐκ ὄντος δὲ φανεροῦ, τὸ στράτευμα πρῶτον, εἶτα ὁ δῆμος καὶ ἡ σύγκλητος αὐτοκράτορα τὸν Γάλβαν ἀναγορεύσειεν, ὀλίγον δὲ ὕστερον ἀπαγγελλοίη τεθνηκῶς ἐκείνος. Cf. SUET., *Galb.*, 11; DIO., LXIII, 29.

(3) BURSIA'S, *Jahresbericht*, XXVIII, p. 344.

(4) *C. I. L.*, VI, add. ad 920, p. 841 = 31203: *Ti. Claudio... vind(ici) lib(ertatis)*.

(5) *C. I. L.*, VI, 471: *Signum libertatis restitutae Ser. Galbae imperatoris Aug.* — COHEN, I², *Galb.*, 132-135: *Libertas restituta*.

(6) COHEN, I², *Vesp.*, 518, 521: *Adsertori libertatis publicae*.

(7) *C. I. L.*, VI, 472: *Libertati ab Imp. Nerva Caes. Aug... restitutae*. COHEN, II², *Nerv.*, 105: *Libertas publica*; cf. PLIN., *Ep.*, IX, 13; TACIT., *Agr.*, 3.

e di Pertinace (1), nelle quali si notano frequenti le espressioni *libertas publica*, *libertas restituta*, *libertatis P. R. vindex*, *liberatis civibus* e via dicendo. Ora è chiaro che questi imperatori non sono chiamati, nei monumenti epigrafici e numismatici, *restitutores* ovvero *adsertores libertatis publicae* perchè abbiano pensato a far risorgere l'antica repubblica, ciò che sarebbe semplicemente assurdo, ma perchè essi tentarono una ristaurazione più larga della diarchia Augustea (2), che, divenuta nome vano durante il governo dispotico dei loro rispettivi predecessori Caligola, Nerone, Vitellio, Domiziano e Commodo, di fronte alla tirannide di questi principi (3) appariva ai Romani di quel tempo vera *libertas*, la forma migliore di governo che da essi potevasi desiderare, in cui i principi conservassero con l'autorità l'ordine pubblico, ed i privati, senza opposizione, seguissero l'impulso della propria natura verso il proprio bene (4).

Per conseguenza, come nota benissimo lo Schiller, se nelle monete e nelle iscrizioni di quegli imperatori che abbiamo rammentati, *libertas restituta* significa uno stato di libertà non assoluta, ma relativa, ne viene da sè che tale deve essere il suo significato anche nelle monete autonome del duca di Blacas, le quali perciò nulla possono provare in favore della ipotesi sostenuta dal Mommsen (5).

Incerta molto mi pare anche la sua congettura, secondo la quale la repubblica sarebbe stata proclamata da Galba, Ottone, Clodio Macro, Fonteio Capitone e Virginio Rufo

(1) COHEN, III², *Pert.*, 28, 29 : *liberatis civibus*.

(2) Anche Augusto, in una moneta dell'anno 28 a. Cr. (COHEN, I, *Aug.*, 218), è chiamato *libertatis p. r. vindex*, ed egli (*Res Gestae*, I, 1, ed.² DIEHL) dice di sè medesimo: *rem publicam dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi*.

(3) Le leggende *ob redditam*, *ob receptam libertatem*, *restitutor libertatis* si trovano anche nelle monete di Gallieno (COHEN, IV, *Gall.*, 15, 16, 369, 793), di Costantino (COHEN, VI, *Cost.*, 93) e di Magnenzio (COHEN, VI, *Magn.*, 10), ma la voce *libertas* ha ormai perduto, in queste monete, il significato attribuitole nel testo.

(4) MIRABELLI, *Storia del pensiero romano*, IV, p. 529.

(5) SCHILLER, *Burs. Jahresber.*, XXVIII, p. 344 sg.

nelle provincie da essi governate ; basta, infatti, esaminare un momento quello che su questo punto le fonti ci riferiscono. Galba volle chiamarsi da principio *legatus senatus ac populi romani*, non perchè nutrisse nell'animo sentimenti repubblicani, ma perchè, agitato com'era dal timore e dalla speranza ⁽¹⁾, prima di manifestare le sue vere intenzioni, voleva vedere quale piega avrebbero presa gli avvenimenti ⁽²⁾; ciò serve a far comprendere come egli, al primo annunzio della morte di Nerone e del giuramento di fedeltà che da ogni parte gli veniva prestato, deposto il titolo di *legato*, prendesse quello di *Cesare* ⁽³⁾. Del resto non poteva essere repubblicano un uomo come Galba, che compiacvasi di raccogliere predizioni secondo le quali nella Spagna sarebbe sorto il principe nuovo ⁽⁴⁾.

Nemmeno Ottone era repubblicano ; a seguire, per primo, le parti di Galba, due sole ragioni lo decisero : il desiderio di vendicarsi di Nerone, il quale, rapitagli la moglie Poppea, lo aveva relegato, sotto colore di una legazione, in Lusitania ⁽⁵⁾, e la speranza di ereditare l'impero facendosi adottare dallo stesso Galba ⁽⁶⁾.

A un tentativo repubblicano farebbe, a prima vista, pensare Clodio Macro legato imperiale in Numidia e comandante supremo della legione III Augusta che aveva sede in quella regione, poichè le monete di lui ancora superstiti, attestano che egli, all'annunzio della morte di Nerone, de-

(1) SUET., *Galb.*, 9 : *nec diu cunctatus, conditionem partim metu partim spe recepit.*

(2) SIEVERS, op. cit., p. 144.

(3) SUET., *Galb.*, 11 : *sed supervenientibus ab urbe nuntiis ut occisum Neronem cunctosque in verba sua iurasse cognovit, deposita legati suscepit Caesaris appellationem.* Anche questo testo di ZONARA (XI, 13), il quale dice di Galba che τὴν ἡγεμονίαν ἐδέξατο, οὐκ ἠθέλησε δὲ τὰς τῆς ἀρχῆς ἐπιλήψεις προσλαβεῖν τότε, prova, a mio avviso, che Galba fin dal primo momento mirava all'impero.

(4) SUET., *Galb.*, 9.

(5) TACIT., *Hist.*, I, 13 : *in provinciam Lusitaniam specie legationis seposuit* ; cf. SUET., *Oth.*, 3.

(6) SUET., *Oth.*, 3-5.

posto il titolo di legato imperiale, aveva assunto quello di *proprae(tore) Africae*, titolo proprio del secolo settimo di Roma e che a ciascuna delle sue legioni (la *III Augusta* e la *I Macriana* formata, quest'ultima, dallo stesso Clodio con milizie raccolte nell'Africa) aveva aggiunto il soprannome di *Liberatrix* (1). Ma, sotto queste parvenze repubblicane, Clodio nascondeva probabilmente il proposito di impadronirsi dell'impero (2), e l'aver egli, istigato da Calvia Crispinilla, *magistra libidinum Neronis*, come la chiama Tacito, trattenuto in Africa le navi destinate a portare il grano a Roma, allo scopo di provocarvi una carestia ed una rivolta (3), mi fa supporre Clodio sperasse che il popolo romano avrebbe dato l'impero a lui che poteva far cessare la fame. È, del resto, notevole che Tacito (4) lo chiami *dominus*, titolo che, se conveniva a Clodio per la sua avarizia e crudeltà (5), non potrebbe certamente applicarsi a lui se fosse stato *adsertor libertatis* nel senso attribuito a questa parola dal Mommsen.

Che Virginio Rufo si proponesse, alla morte di Nerone, di far risorgere l'antica repubblica pare al Mommsen provato dall'epitaffio di quell'uomo illustre, più sopra riferito, e che, a suo modo di vedere, dovrebbe così interpretarsi: qui giace

(1) Per le monete di Clodio Macro vedi MÜLLER, *Numismatique de l'Ancienne Afrique*, II, p. 170; R. MOVAT, *Monnayage de Clodius Macer* (Riv. Ital. di Numismatica, 1902, p. 165 e segg.). A torto il MOMMSEN (*C. I. L.*, VIII, p. XX) sostiene l'identità della legione *III Augusta* con la *I Liberatrix Macriana*; v. sopra, pag. 38.

(2) TACIT., *Hist.*, I, 7, 11; PLUT., *Galb.*, 6. POLEMII SILVIUS, in MOMMSEN, *Chr. Minora* I, 520: (Nero) *sub quo Vindex et Clodius tyranni fuerunt*.

(3) TACIT., *Hist.*, I, 73; PLUT., *Galb.*, 13. Il FIEGEL (*Historia leg. III Augustae*, p. 16) dice addirittura che Clodio « Calvia Crispinilla agitante atque hortante imperatoriam petebat dignitatem ».

(4) TACIT., *Hist.*, I, 11.

(5) PLUT., *Galb.*, 6. Clodio Macro fu fatto uccidere, per ordine di Galba, da Trebonio Garuciano, procuratore della Mauretania Tingitana (vedi su ciò PALLU DE LESSERT, *Fastes des Provinc. Africaines* I, 531), per mano di un centurione chiamato Papirio (TACIT., *Hist.*, 531, I, 7; IV, 49; cf. I, 37, PLUT., *Galb.*, 15).

Virginio, il quale, dopo aver vinto Vindice, rifiutò non solo l'impero che gli era stato offerto, ma si dichiarò apertamente in favore del ristabilimento della repubblica (1). Con tutto il rispetto dovuto alla grande autorità del Mommsen, a me sembra invece che l'interpretazione dell'epitaffio non possa esser che questa: qui giace Virginio, il quale, dopo aver vinto Vindice, non volle far proprio l'impero che i suoi soldati più volte gli offrirono, non volle designare nemmeno chi dovesse essere il principe nuovo, ma, fedele ai suoi principî conservatori, lasciò alla patria (cioè al senato ed al popolo) il decidere sulla elezione; e con le parole *imperium adseruit* Virginio non alludeva affatto al ristabilimento della repubblica, ma, come benissimo osserva anche lo Schiller, supponeva anzi permanente la forma monarchica del governo (2).

Gli argomenti adunque addotti dal Mommsen per dimostrare la esistenza di un vero e proprio movimento repubblicano in Roma, non solo, ma ancora nelle provincie occidentali, non mi paiono, dall'esame fatto fin qui, abbastanza fondati per troncane ogni dubbio su tale questione; ma dato anche e non concesso che questo movimento sia realmente avvenuto, come potrebbe farsene di Vindice il principale campione? Il discorso da lui tenuto ai Galli, e che il compendiatore di Dione (la cui autorità il Mommsen stesso non discenosce) ha conservato, è un vero programma, come già si è visto, di uomo devoto alle istituzioni monarchiche

(1) *Hermes*, XIII, p. 99 = *G. Schr.* IV, 341. « er (Verginius) lehnte nicht bloss für sich die Kaiserwürde ab, sondern erklärte sich auch für die Wiederherstellung der Republik ».

(2) *Bursian's Jahresbericht*, XV, pag. 509. — Anche DIONE CASSIO (LXVIII, 2, 4), o XIFILINO che dir si voglia, intende, nello stesso modo, l'epitaffio di Virginio: *μηδεις Οβινδία το κράτος ούχ έαυτῷ περιποιήσατο, αλλά τῆ πατρίδι.* — Non è punto chiaro quanto Tacito scrive sui disegni di Fonteio Capitone, governatore della bassa Germania, il quale venne fatto uccidere dal legato Fabio Valente (*Hist.*, I, 52; III, 62); ma, ad ogni modo, non si può assolutamente asserire (cf. Dio., LXIV, 2) che egli fosse repubblicano.

e ben lontano dal nutrire nell'animo sentimenti repubblicani. Tutto si riduce adunque a quelle parole *adsertor a Nerone libertatis* del passo di Plinio le quali formano, per così dire, la chiave di volta della tesi del Mommsen; ma quelle parole, a chi ben le consideri, mi pare vogliano dire tutt'altro di quello che l'insigne storico suppone. Già i monumenti epigrafici e numismatici di questo tempo ci furono di valido aiuto per iscoprirne il significato generale, ma due passi di Plinio il vecchio e di Plinio il giovane ci serviranno a stabilirne il significato particolare rispetto a Vindice. Nella *storia Naturale* (VII, 46) Plinio dice che Nerone fu nemico del genere umano in tutto il suo regno (*Neronem toto principatu suo hostem generis humani*) e Plinio giuniore nella lettera (III, 5), ove fornisce a Bebio Macro l'elenco delle opere di suo zio, ricorda un trattato di cose grammaticali scritto da Plinio il vecchio negli ultimi anni del regno di Nerone, nei quali, egli dice, il servaggio (notisi bene questa espressione di Plinio il giovane) aveva reso pericoloso ogni genere di studi più elevato e più libero (*dubii sermonis octo : scripsit sub Nerone novissimis annis, cum omne studiorum genus paulo liberius et erectius periculosum servitus fecisset*) (1). Ora, tenendo conto di questi due testi, mi par facile, se non erro, affermare che Vindice è chiamato *adsertor libertatis* da Plinio il naturalista, non perchè il suo tentativo fosse stato antimonarchico e tale fosse apparso agli occhi di quell'insigne scrittore, ma solamente perchè esso, insorgendo contro Nerone, aveva scosso, una buona volta, il giogo servile che, da quasi quattordici anni (2), pesava sul collo ai Romani ed era stato la causa prima per la quale l'impero avea potuto esser liberato da quel nemico del ge-

(1) Lo stesso PLINIO il giovane in una lettera diretta all'amico suo *Titius Aristo* (VIII, 14), chiama il regno tirannico di Domiziano, tanto simile a quello di Nerone, *priorum temporum servitus*; e, per contrapposto, usa le parole *reducta libertas* per designare il regno di Nerva.

(2) SUET., *Ner.*, 40.

nere umano come Nerone viene chiamato da Plinio medesimo (1).

Esaminata così l'ipotesi del Mommsen (2) che non sembra abbastanza munita di prove, vediamo ora se quella sostenuta dallo Schiller abbia maggiore fortuna.

La rivolta di Vindice ebbe, secondo lo storico di Nerone, scopo nazionale ed antiromano, poichè essa presenta, a parer suo, molti punti di contatto con le sollevazioni di Sacroviro e di Civile; anzi è Tacito stesso, dice lo Schiller, che, nel discorso di Vocula, il valoroso legato della legione vigesimaseconda (3), le rammenta insieme, ciò che davvero non avrebbe fatto se non gli fossero apparse simili e nelle loro cagioni e nei loro particolari (4). Ma a questo primo argomento dello Schiller la risposta non mi pare difficile. Ed invero, prescindendo pure dal fatto che troppo poco sappiamo della rivolta di Vindice per poterla porre a raffronto con quelle di Sacroviro e di Civile, bisogna prima di tutto avvertire che, nel discorso di Vocula, è veramente ricordato insieme con il tentativo di Vindice quello di Sacroviro soltanto, e ciò per la ragione che ad ambedue le rivolte aveva posto fine una sola battaglia; e del resto, se ben si guardi, furono i grandi debiti dai quali erano oppresse le città galliche (5) la vera cagione della rivolta di Floro e di

(1) Il passo di Plinio spiega, se ancora ce ne fosse bisogno, quello di SUTONIO (*Galb.*, 9), ove si dice che Vindice, scrivendo a Galba, lo esortava *ut humano generi adsertorem ducemque se accommodaret*.

(2) L'opinione del Mommsen è seguita anche dall'HERTZBERG, op. cit., p. 265. Il BERTOLINI (*Storia di Roma*, Milano, 1886, p. 727) vi si accosta in parte, poichè dice che il moto di Vindice « fu nel suo nascere repubblicano », ma che « col suo propagarsi perdè subito questo carattere, e l'insurrezione non ebbe più altro obbiettivo fuorchè di disfarsi di Nerone per sostituirgli un altro imperatore ». Però l'analisi fatta più sopra del discorso di Vindice ai Galli mi sembra che renda insostenibile anche questa del Bertolini, che chiamerei opinione intermedia.

(3) *Hist.*, IV, 57: *sic olim Sacrovirum et Aeduos, nuper Vindicem Galliasque singulis proeliis concidisse*.

(4) *Nero*, p. 269.

(5) TAC., *Ann.*, III, 40: *Galliarum civitates ob magnitudinem aeris alieni rebellionem coeptavere*; cf. DESJARDINS, op. cit., III, p. 270.

Sacroviro, i quali, non avendo potuto corrompere i soldati galli che servivan l'impero, furono costretti a giovarsi, per i loro disegni, della parte più miserabile e più abietta della popolazione (1). Codesta rivolta nulla ebbe di nazionale, fu un movimento vago ed impotente, al quale, come dice Tacito, il governo imperiale fece appena attenzione (2). Il tentativo di Civile ebbe certo maggior gravità, ma più che gallico fu batavo e germanico; ognuno sa, infatti, che all'impero delle Gallie (3), il grido di guerra di Classico e dei suoi compagni, Civile e i suoi barbari non giurarono fede, poichè essi miravano a qualcosa di più vasto, ad un dominio, di cui il centro fosse stato il paese dei Batavi, e le provincie, la Gallia e la Germania (4). È noto, del resto, che la sollevazione di Civile riuscì vana appunto per l'esitazione dei Galli e specialmente dei Sequani affezionati alla causa romana.

Giuseppe Flavio (5), Plutarco (*Galb.*, 10) e Tacito (*Hist.*, I, 65) chiamano concordemente la rivolta di Vindice la *guerra gallica*, anzi quest'ultimo scrittore (*Hist.*, I, 89) la qualifica come un *bellum provinciale quod inter legiones Galliasque velut externum fuit*; queste espressioni paiono allo Schil-

(1) TACIT., *Ann.*, III, 40, 42.

(2) TACIT., *Ann.*, III, 44: *An compererat (Tiberius) modica esse et vulgatis leviora.*

(3) TACIT., *Hist.*, IV, 61: *Civilis... neque se neque quemquam Batavum in verba Galliarum adegit, fisis Germanorum opibus et, si certandum adversus Gallos de possessione rerum foret, inclutus fama et potior.* Cf. *ib.*, IV., 59.

(4) DURUY, *op. cit.* IV., p. 140.

(5) *De bell. Iud.*, IV, 9, 2: τόν τε κατὰ τὴν Γαλατίαν πόλεμον ὡς ἐτελεύτησε. In altri passi di questa stessa opera Giuseppe Flavio ricorda la ribellione di Vindice; così nella introduzione (pr. 2) dice che la Gallia non era tranquilla (τὸ Κελτικὸν οὐκ ἡρέμισι); e altrove (IV. 8, 1) riferisce che annunciavasi una rivolta nella Gallia (τὸ περὶ τὴν Γαλατίαν ἀγγέλλεται κίνημα) e che Vindice si era ribellato a Nerone (ἄμα τοῖς δυνατοῖς τῶν ἐπιχωρίων ἀφεστῶς Νέρωνος, περὶ ὧν ἐν ἀκριβεστέροις ἀναγέγραπται). Ad ogni modo se da questi passi di Giuseppe Flavio potesse inferirsi che il moto delle Gallie venne accolto con gioia in Giudea perchè creduto simile a quello dei Giudei stessi, non ne verrebbe per questo che tale fosse stato realmente.

ler un argomento sicuro per affermare che i predetti scrittori riconoscono nel tentativo di Vindice un carattere nazionale ed antiremano. Ma invece, se ben si guardi, nei testi citati la rivolta di Vindice non potrebbe essere diversamente chiamata, poichè essa non cessava di essere gallica sebbene concepita nello scopo puramente romano di rovesciare dal trono Nerone, sostituendovi Galba; gli elementi infatti che la formavano erano tutti gallici, essa mai si estese al di là della Gallia, e in territorio gallico fu combattuta la battaglia in cui si decise la sorte di Vindice. Per conseguenza quelle espressioni usate da Giuseppe Flavio, da Plutarco e da Tacito non sono, a mio avviso, che semplici espressioni topografiche, le quali non possono, in alcun modo, designare il carattere vero e proprio della rivolta.

Crede poi lo Schiller che i rapporti di Vindice con Galba sieno stati una finta del primo per nascondere il vero scopo del suo tentativo e per raggiungerlo in modo più facile; ma il contegno di Galba dopo la morte di Vindice distrugge completamente questa la quale non è, in realtà, che una pura asserzione. Narra infatti Suetonio che, morto Vindice, Galba rimase così costernato, che, abbandonatosi del tutto, fu sul punto d'uccidersi (1). Risollevato però l'animo alla notizia che la sua elezione era stata confermata dal senato e ricevuti gli ambasciatori dell'augusto consesso in Narbona, volle onorare la memoria di Vindice, prima con l'ordinargli funerali splendidi (2) e poi col concedere ai popoli, i quali ne avevan seguite le parti e che, in qualche modo, erano stati autori della sua stessa fortuna, la cittadinanza romana e la esenzione di un quarto dei tributi (3),

(1) SUET., *Galb.*, 10.

(2) PLUT., *Galb.*, 22 : μόνον [Θυίνδικι] τὸν Γάλβαν χάριν εἰδέναι καὶ τιμᾶν τεθνηκότα καὶ γεραίρειν δημοσίοις ἐναγισμοῖς.

(3) TACIT., *Hist.*, I, 8 : *Galliae super memoriam Vindicis obligatae recenti dono romanae civitatis et in posterum tributi levamento*; I, 51 : *(Galli) remissam sibi a Galba quartam tributorum partem et publice do-*

mentre volle puniti severamente quelli che a Vindice si erano mostrati contrari (1). Di qui la formazione in Gallia di due fazioni le quali la tennero per vario tempo agitata e divisa; nel centro, gli Arverni, gli Edui ed i Sequani furono tutti galbiani (2), mentre a settentrione i Lingoni, i Treveri ed i Remi seguirono la parte opposta. Ora, da tutti questi fatti considerati insieme, non è lecito argomentare che Vindice aveva veramente sollevato la Gallia in favore di Galba? non sarebbe, infatti, inconcepibile che la sua memoria avesse avuto da Galba funebri onori e che ai suoi partigiani fossero toccate ricompense e privilegi, se la rivolta, da lui cominciata in Gallia, fosse stata puramente nazionale ed anti-romana? È vero che Plutarco riporta la voce, a cui lo Schiller dà molta importanza, secondo la quale l'esenzione dai tributi e la cittadinanza romana i Galli, amici di Vindice, avrebbero comprata da Vinio, il legato imperiale, non ottenuta dalla liberalità dell'imperatore (3); parmi peraltro facile l'arguire esser stata questa una voce falsa sparsa, ad arte, dal partito antigalbiano, il quale cercava, con ogni

natos in ignominiam exercitus iactabant; cf. PLUT., *Galb.* 18. — Vienna fu tra le città più favorite da Galba (TACIT., *Hist.*, I, 65: *multus in Viennenses honor*), il quale, in questa occasione, ingrandì il territorio della Narbonese aggiungendovi, dal lato delle Alpi, il paese degli *Avantici* e dei *Bodiontici* con il loro *oppidum Dinia* (PLIN., *Hist. Nat.*, III, 6).

(1) *Betuus Chilo*, il governatore dell'Aquitania che a Vindice si era mostrato ostile, fu ucciso (TACIT., *Hist.*, I, 37); i Lingoni e i Treveri ebbero diminuito il loro territorio (TACIT., *Hist.*, I, 53. 54); a Lione furono confiscati i redditi (TACIT., *Hist.*, I, 65) ed altre città furono gravate di nuovi tributi o ebbero distrutte le mura (SUET., *Galb.*, 12).

(2) TACIT., *Hist.*, I, 51: *pars Galliarum, quae Rhenum accolit... acerrima instigatrix adversum Galbianos: hoc enim nomen fastidito Vindice indiderant*. A proposito delle parole *fastidito Vindice* non mi pare esatto lo SCHILLER (*Nero*, p. 268) quando dice che i Treveri e i Lingoni chiamavano Galbiani i seguaci di Vindice: « mit gänzlich unpassendem Namen, wie der Schriftsteller (Tacitus) bemerkt, da sie eigentlich Anhänger des Vindex hätten heissen müssen ». Il pensiero di Tacito a me pare tutt'altro; esso dice che i Treveri e i Lingoni chiamavano gli altri Galli col soprannome di Galbiani, poichè tale era il loro odio contro Vindice, che avevano perfino a noia il suo nome.

(3) PLUT., *Galb.*, 18.

mezzo, di denigrare, agli occhi delle legioni germaniche, gli antichi seguaci di Vindice, e il riconoscere la fonte di tal diceria in Lione, che Tacito ⁽¹⁾ chiama *fecunda rumoribus*, non sarebbe cosa affatto improbabile.

Ma un altro argomento adduce lo Schiller in appoggio della sua ipotesi, che, a prima vista, potrebbe sembrare decisivo. Attestano Suetonio e Plutarco che le legioni della Germania superiore fremevano nulla ottenendo della grande ricompensa di cui si tenevano degne per l'opera prestata contro Vindice e i Galli ⁽²⁾; ora lo Schiller si domanda come mai quelle legioni avrebbero potuto aspettarsi una ricompensa da Galba se esse dovevano credere di aver combattuto in Vesonzio contro lui stesso, ciò che infatti sarebbe avvenuto se il moto di Vindice avesse mirato ad innalzare Galba all'impero. Bisogna dunque concludere, dice lo Schiller, che quelle legioni pensavano, invece, di avere, con la vittoria di Vesonzio, giovato a Galba, rendendo impossibile il tentativo separatista di Vindice ⁽³⁾. Tutto codesto ragionamento, condotto a filo di logica, tornerebbe benissimo se Suetonio e Plutarco dicessero cosa non suscettibile di un'altra interpretazione. Ed infatti, in quei passi dei due scrittori non si vuol dire, a mio avviso, che le legioni germaniche erano malcontente perchè Galba non concedeva loro un premio a cui credevano di avere diritto, ma perchè erano sicure che da lui mai lo avrebbero avuto. E la ragione è facile a comprendersi sol che si rammenti quanto abbiamo detto poc'anzi narrando la rivolta di Vindice. Le legioni dell'alta Germania avevano sperato, vincendo in Vesonzio, di aver resa impossibile la candidatura di Galba, alla quale

(1) *Hist.*, I, 51.

(2) Suet., *Galb.*, 16: *maxime fremebat superioris Germaniae exercitus, fraudari se praemiis navatae adversus Gallos et Vindicem operae*; Plut., *Galb.*, 18: οἱ δὲ πρότερον ὑπὸ Οὐεργινίου γινόμενοι, τότε δ'όντες ὑπὸ Φλάκκῳ περὶ Γερμανίαν, μεγάλων μὲν ἀεισώτες αὐτοὺς διὰ τὴν μάχην, ἢ ἐμαχέσαντο πρὸς Οὐινδικὰ, μηθένος δὲ τυγχάνοντες, ἀπαρηγόρηται τοῖς ἀρχουσιν ἦσαν. Cf. *id.*, 22.

(3) *Nero*, p. 265.

non erano punto favorevoli, tanto è vero che esse, cupide di donativi, avevano offerto l'impero a Virginio. Ma, come sappiamo, la loro speranza rimase delusa; Virginio rifiutò l'impero e Galba venne da tutti riconosciuto imperatore. Lo riconobbero anche le legioni germaniche, ma ultime e a malincuore ⁽¹⁾ poichè esse, con la elevazione di Galba, vedevano appunto sfuggirsi di mano quel premio da loro tanto agognato e che da Galba mai avrebbero potuto ottenere, avendo le loro armi colpito in Vesonzio — lo sapevano bene — non solo Vindice, ma anche gli interessi dello stesso Galba che in Vindice riconosceva il solo autore della sua grande fortuna ⁽²⁾. Aggiungi che i Treveri, i Lingoni e gli altri popoli, puniti da Galba con enormi gravezze, eccitavano l'ira dei soldati romani contro gli antichi partigiani di Vindice, che, per i privilegi ottenuti e dei quali si vantavano apertamente, erano stati trattati come vincitori ⁽³⁾, mentre agli occhi delle legioni non apparivano che *vinti* e *nemici* ⁽⁴⁾; aggiungasi, infine, che nei campi del Reno correva la voce (facilmente creduta dai soldati, i quali, *tamquam alias partes fovissent* [Tacit., *Hist.*, I, 8], potevano considerarsi come ribelli a Galba), che l'imperatore volesse decimar le legioni e congedare i centurioni migliori ⁽⁵⁾, e sarà facile spiegarsi da tutti questi fatti come il malcontento latente, a cui accenna Suetonio, che serpeggiava nelle file delle legioni, dovesse, poco dopo (gennaio 69) scoppiare in aperta rivolta. Se tutto ciò adunque è vero, parmi evi-

(1) TACIT., *Hist.*, I, 53 : *nec nisi occiso Nerone translatus [exercitus Germaniae superioris] in Galbam atque in eo ipso sacramento vexillis inferioris Germaniae praeventus erat* ; cf. I, 8.

(2) PLUT., *Galb.*, 22 : μόνη [Ουίνδικι] τὸν Γάλβαν χάριν εἰδέναι... ὡς ὑπ' ἐκείνου Ῥωμαίων ἀποδεδειγμένον αὐτοκράτορα.

(3) TACIT., *Hist.*, I, 51, 53, 54.

(4) TACIT., *Hist.*, I, 51 : *nec socios, ut olim, sed hostes et victos vocabant*.

(5) TACIT., *Hist.*, I, 51 : *accessit callide volgatum, temere creditum, decumari legiones et promptissimum quemque centurionum dimitti*.

dente che nemmeno i passi di Suetonio e di Plutarco possano giovare alla tesi sostenuta dallo Schiller (1).

Ed ora non resta che concludere. Se Vindice, insorgendo contro Nerone, avesse avuto il pensiero di staccare la Gallia dall'impero romano per formarne un regno indipendente (2), le fonti lo chiamerebbero a dirittura *adsertor Galliarum* come quel boio Maricco il quale, poco tempo dopo di lui, tentò sollevare contro i Romani i villaggi degli Edui (3), ovvero *restitutor Galliarum*, il soprannome che a Postumo attribuiscono i monumenti numismatici del secolo terzo (4). Ma, poi, si può davvero supporre che Plinio, lo storico diligente dei tempi neroniani (5), avesse chiamato Vindice

(1) Cf. anche quanto scrive l'anonimo recensore della *Storia di Nerone* dello SCHILLER nel *Philologischer Anzeiger*, V (1873), p. 405. — In un passo di TACITO, già citato (*Hist.*, II, 94), si dice che Vitellio, richiestone dai suoi soldati (*postulantur*), ordinò il supplizio di Asiatico, Flavio e Rufino *duces Galliarum, quod pro Vindice bellassent*. Quell'espressione *duces Galliarum*, dice lo SCHILLER (*Nero*, p. 269), fa pensare ad un'impresa nazionale, e quei *duces*, stando a Tacito, non combatterono in favore di Galba, « sondern ausdrücklich lautete die Anklage, sie hätten für Vindex gestritten ». Il passo di Tacito è adunque, secondo lo Schiller, un altro argomento per la sua tesi. A me però quel passo altro non prova se non che, nelle legioni germaniche, al tempo di Vitellio, vivissimo si manteneva ancora l'odio contro Vindice e i suoi partigiani; e difatti se i nomi mutavano, le fazioni duravano sempre. Gli antigalbiani divennero in Gallia ferventi seguaci di Vitellio; e TACITO (*Hist.*, I, 65, 66) stesso ci narra che, morti Vindice e Galba, non erano ancora sparite le antiche rivalità tra Lione e Vienna, che i Lionesi eccitarono Fabio Valente, legato di Vitellio, a distruggere l'antica loro rivale sotto pretesto che essa era stata *sedes Gallici belli* e fautrice zelante di Vindice e di Galba; e che Vienna poté, soltanto a furia di oro, sfuggire a certa rovina.

(2) Anche il SIEVERS (op. cit., p. 143) sostiene che nella rivolta di Vindice altro non debbasi scorgere che « einen Versuch Gallien von Rom loszureissen ».

(3) TACIT., *Hist.*, II, 61.

(4) DE WITTE, *Empereurs des Gaules*, Postum., 256-261.

(5) PLINIO, come è noto, continuò in 31 libri, la storia di AUFIDIO BASSO (cf. PLIN., *Ep.*, III, 5, 6), narrando — secondo le congetture del Dedelesen e del Gutschmid — il periodo che si estende dalla morte di Claudio (a. 41) fino al trionfo di Vespasiano e di Tito (a. 71). Cf. TEUFFEL, *Geschichte der Röm. Literatur* II⁵, p. 288 e seg.

adsertor libertatis nel senso giustissimo che lo Schiller medesimo attribuisce a questa espressione, cioè, di liberatore dell'impero dalla tirannide di Nerone, se Vindice, ribellandosi, si fosse proposto di liberare la patria sua dalla dominazione di Roma, ciò che agli occhi di un romano lo avrebbe fatto senz'altro apparire come un ribelle? Possiamo anche concedere, ciò che peraltro le fonti non dicono affatto, che alcuni di quei capi della Gallia centrale, ai quali Vindice, per primi, aprì l'animo suo, si siano dichiarati fautori di un movimento separatista ⁽¹⁾, ma certo è andar troppo oltre il volerlo attribuire recisamente alle intenzioni di Vindice, poichè esso, sebbene di origine gallica, nel fondo era troppo romano per voler ricondurre la patria sua all'antica indipendenza di Vercingetorige e di Luclerio, e nulla lo dimostra precursore di Postumo e di Tetrico, come lo vogliono fare gli scrittori della storia Augusta ⁽²⁾.

Ribellandosi a Nerone, Vindice aveva soltanto sperato di poter liberare il mondo romano da una obbrobriosa tirannide che durava quasi da quattordici anni e di ristabilire,

⁽¹⁾ DURUY, op. cit., IV, p. 88.

⁽²⁾ SPARZIANO (*Pescenn. Nigr.*, 9), LAMPRIDIO (*Al. Sev.*, 1) e VOPISCO (*Firm.*, 1) annoverano Vindice fra *i tyranni*, vocabolo in uso al terzo od al principio del quarto secolo per designare, per lo più, i capi d'un corpo d'esercito, che, tumultuante e ribelle, proclamavali imperatori sperandone quindi elargizioni e donativi ed ogni genere di privilegi [GIAMBELLI, *Gli scrittori della Storia Augusta* (Atti dei Lincei, VI, 1881, p. 280)]; cf. POLEMUS SILVIUS, ed. MOMMSEN, l. c. I. 520. — GIULIANO APOSTATA (*Caesares*, 399, 14, ed. Hertlein) ricorda Vindice addirittura insieme con Galba, Ottone e Vitellio (ἐπι τούτῳ πολλοὶ καὶ παντοδαποὶ συνέτρεχον, Βίνδικες, Γάλβαι, Ὀθωνες, Βιτέλλιοι). Anche lo JULLIAN (op. cit., p. 27) crede (ma mi pare gratuitamente, per quello che già abbiamo detto nel testo) che Vindice « comme les empereurs du troisième siècle, songea à un royaume des Gaules vivant sous la souveraineté de Rome, et qu'il dut poser à Galba des conditions en faveur des libertés de son pays » e che « il a tenu, comme Civilis, comme Tetricus, à ce que les Gaules conservassent à tout prix... l'unité qu'elles devaient à la conquête romaine ».

con un principe migliore, il governo temperato di Augusto. La battaglia di Vesonzio troncò le sue speranze; ed esso, uccidendosi, con quel senso divinatorio che la credenza antica attribuisce ai morenti, forse prevede che la conciliazione tra la libertà e il principato, ispiratrice della sua rivolta, si sarebbe un giorno compiuta, non prima peraltro che i Romani fossero stati messi a nuove prove con le stragi dell'anarchia militare e con le insanie feroci della tirannide di Domiziano.



LA LEX DE IMPERIO VESPASIANI ⁽¹⁾

I.

Quella insigne tavola di bronzo, conservata nella sala del Fauno, nel museo capitolino, che porta incisi alcuni dei diritti imperiali conferiti a Vespasiano Augusto, e che Cola di Rienzo, prima di assumere il titolo e la potestà di tribuno, il 20 maggio 1347, tradusse e spiegò, per il primo, in una sua arringa politica, ai Romani nella Basilica lateranense ⁽²⁾, fu oggetto di molti studi nei tempi passati ⁽³⁾. Anche la moderna erudizione, con i mezzi maggiori dei quali dispone, vi si è messa dattorno con grande amore, e ai cultori dei nostri studi sono senza dubbio presenti, oltre la traduzione e il commento notevole del Mispoulet ⁽⁴⁾, le sagaci osservazioni

⁽¹⁾ Pubblicato nel *Bull. della Comm. Arch. Comunale di Roma* 1890.

⁽²⁾ Della scoperta da lui fatta della *lex Vespasiani* parla lo stesso Cola, in una sua lettera dell'agosto 1350, ad Ernesto di Parbubitz, arcivescovo di Praga, nei seguenti termini: « patet etiam de his quedam tabula magna erea, sculptis literis antiquitus insignita, quam Bonifacius papa VIII in odium imperii occultavit et de ea quoddam altare construxit, a tergo literis occultatis, ego autem ante tribunatus assumptionem posui illam in medio Lateranensis ecclesie ornatam, in loco videlicet eminenti, ut possit ab omnibus inspici atque legi » (*Epistolario di Cola di Rienzo* ed. a cura di A. GABRIELLI, p. 165). Per il discorso politico di Cola, v. la sua *vita scritta da incerto autore nel sec. XIV* (ed. Re), p. 26 e segg.

⁽³⁾ Per la letteratura più antica sulla *lex de imperio*, cf. CRAMER, *Vespasianus* (Jenae, 1785), p. 29 e seg.; REIN, *lex Regia* (PAULY, *Real Encyklop.*, IV, 995), e le note dell' Henzen all' iscrizione (*C. I. L.* VI, 930). Sui dubbi puerili sollevati, nei secoli scorsi, intorno all'autenticità del bronzo capitolino, cf. GRAVINA, *de ortu et progressu iuris civilis* (Venetiis 1758), p. 64, 106.

⁽⁴⁾ *Institutions Politiques des Romains*, I, 367 e seg.

che sulla importante iscrizione capitolina proposero il Mommsen ⁽¹⁾, il Karlova ⁽²⁾ e il Willems ⁽³⁾. Ma, nonostante gli sforzi di così valenti eruditi, le difficoltà che presenta la nostra iscrizione, sia rispetto al suo contenuto, sia rispetto al nome che, sull'autorità delle fonti giuridiche, le è attribuito, sia infine rispetto al suo carattere e significato non mi paiono tutte vinte; rimangono ancora alcuni punti, oscuri che esigono di essere spiegati e che noi ci proponiamo appunto di esaminare in queste pagine. Cominceremo dal contenuto della iscrizione ⁽⁴⁾ che, per la piena intelligenza delle nostre osservazioni, sarà utile trascrivere interamente, distinguendone le parti in altrettanti paragrafi.

a)... *foedusve cum quibus volet facere liceat ita, uti licuit divo Aug(usto), Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico;*

Questo primo paragrafo della *lex Vespasiani* che, come si vede, è incompleto, non presenta difficoltà alcuna; esso riguarda il diritto del principe di concludere ogni specie di trattati internazionali, e nella parte mancante doveva senza dubbio comprendere il diritto del principe di decidere della guerra e della pace ⁽⁵⁾. Sulla *actorum rescissio*, per la quale non tutti i predecessori di Vespasiano sono menzionati nella legge, vedi Mommsen, op. cit., II³, 1129.

b) *utique ei senatum habere, relationem facere, remittere, senatusconsulta per relationem discessionemque facere liceat ita, uti licuit divo Aug(usto), Ti. Iulio Caesari A(ugusto), Ti. Claudio Caesari Augusto Germanico;*

c) *utique cum ex voluntate auctoritateve iussu mandature eius praesentere eo senatus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur servetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque.*

⁽¹⁾ *Röm. Staatsrecht*, II³, 876 e seg.

⁽²⁾ *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 494 e seg.

⁽³⁾ *Droit public romain*⁷, p. 414 e seg.

⁽⁴⁾ *C. I. L. VI*, 930 = DESSAU, 244 = BRUNS, *Fontes*⁷, n. 56, p. 202 = RICCOBONO, *Fontes*, p. 121 = GIRARD, *Textes de Droit Rom.*⁴, n. 18.

⁽⁵⁾ Cf. MOMMSEN, *Staatsrecht*, II³, 954.

Questi due paragrafi contemplano il *ius agendi cum patribus* del principe, ossia il diritto che gli vien conferito di convocare e di presiedere il senato, di sottoporgli proposte, di far approvare senatoconsulti, con la facoltà di esercitare tutte queste prerogative, sia personalmente, sia mediante delegazione al *quaestor Augusti*, uno dei suoi rappresentanti. Ma se il significato generale dei due paragrafi è chiarissimo, altrettanto non si può dire di alcune fra le formule che s'incontrano nel paragrafo *b*) e che sono interpretate in varie maniere dagli eruditi moderni; analizziamole dunque brevemente e vediamo quale di queste varie interpretazioni si accosti, a parer nostro, più al vero. La prima formula è questa: *relationem facere*. Il Mommsen ⁽¹⁾ aveva proposta una interpretazione di questa formula che, sebbene da lui poi abbandonata ⁽²⁾, è pur necessario di conoscere, perchè fu presa a fondamento di un'altra ipotesi che dovremo fra poco esaminare. Il termine *relationem facere*, adunque, secondo il Mommsen, indicava il diritto dell'imperatore di comunicare al senato proposte scritte, sotto forma di *orationes* o di *litterae*, della cui lettura nell'assemblea era incaricato il *quaestor Augusti*, mentre il diritto di proposta orale, appartenente al principe, sarebbe stato indicato dal termine *referre*. Ma questa interpretazione che oramai ha un valore puramente storico, perchè il suo autore, come si è detto, l'ha rifiutata, non è sostenibile per due semplici ragioni; la prima, che *referre* e *relationem facere* (lo prova un passo di Livio, XLII, 3) erano due termini equivalenti; la seconda, che siccome il paragrafo *b*) non contiene che l'enumerazione delle prerogative imperiali rispetto al senato, e il paragrafo *c*) prescrive che esse siano identiche, nella pre-

(1) *Staatsrecht*, II², 861, n. 4.

(2) *Staatsrecht*, II³, 899: Meine frühere Annahme... ist insofern wenigstens unsicher, als *senatum habere* vielmehr als allgemeiner Ausdruck vorangestellt zu sein scheint und *relationem facere* nur desswegen für *referre* gesetzt sein kann, um dass folgende *relationem remittere* daran anzuschliessen.

senza, o assenza del principe, è chiaro che la formula *relationem facere* deve comprendere tanto il diritto di proposta orale, quanto il diritto di proposta scritta (cf. Mispoulet, I, 265, 377).

Passiamo ora all'altra formula: *relationem remittere*. Il Mispoulet (op. cit., I, 265) e il Pick (*de senatus-consultis Romanorum* [Berolini 1884], p. 8, n. 4) propongono due spiegazioni di queste formule, che hanno un punto di contatto fra loro nelle parole con le quali comincia il testo del *s. c. de Cyzicenis* (C. III, 7060 = Dessau, 7190 = Bruns, *Fontes*⁷, p. 296, n. 62): *sententia dicta ab Appio Gallo co(n)s(ule) des(ignato) relatione IIII concedente imp(eratore) Caes[are Tito A]elio Hadriano Anto[nino Aug. Pio]*. Difatti su questo testo essi si fondano per sostenere, l'uno, che l'espressione *relationem remittere* significa che l'imperatore ha il diritto di concedere o rifiutare ad un magistrato la facoltà di presentare una proposta in senato, finchè egli stesso non abbia esaurito il suo *ius tertiae, quartae, quintae relationis*; l'altro, che il principe ha facoltà di rinunciare al *ius primae relationis* in favore di un magistrato che abbia il *ius referendī*. Ma, ciò sostenendo, il Mispoulet e il Pick non si avvedono di cadere in una petizione di principio, poichè suppongono *a priori* che nel *s. c. de Cyzicenis* sia conservato un esempio del *ius relationem remittendi*, e che i termini *relationem concedere* (nella lapide di Cizico) e *relationem remittere* (nel bronzo capitolino) siano equivalenti (cosa che il Mispoulet stesso, come ora vedremo, esclude implicitamente), quando tutto ciò dovrebbe essere dimostrato. E concesso pure che la interpretazione del Mispoulet sia fondata, rimarrebbe sempre da provare che nella *lex Vespasiani* si faceva implicitamente menzione del *ius tertiae, quartae, quintae relationis*, ciò che, più tardi, vedremo essere inammissibile; e in ogni caso la legge avrebbe dovuto esprimersi così: *relationem remittere, relationem concedere*, altrimenti l'interpretazione del Mispoulet resta dimezzata, poichè le parole *relationem remittere* escludono il concetto dell'autorizzazione, tanto è ciò

vero, che il Mispoulet medesimo, non accorgendosi di contraddire alla sua ipotesi, traduce la formula controversa con le parole: « écarter celles [propositions] qui seraient faites par d'autres » (op. cit., I, 371). Quanto, poi, alla ipotesi del Pick, oltre chè, per ammetterla, bisognerebbe che, nella legge, fosse detto non *relationem remittere*, ma bensì *relationem concedere*, devesi avvertire che la lapide di Cizico sarebbe più contraria che favorevole alla tesi da lui sostenuta, poichè, ivi, l'imperatore non rinunzia al *ius primae relationis*, come il Pick sostiene (così ho inteso, col Willems [*Droit public*, p. 445, n. 9] il suo ragionamento, per vero dire, non troppo chiaro), ma bensì al *ius quartae relationis*; e se il dotto tedesco nella formula della *lex Vespasiani* volesse comprendere anche la rinunzia ai *iura tertiae etc. relationis*, anche a lui resterebbe da dimostrare che codesti *iura* erano menzionati nella *lex Vespasiani*. Nè più convincente di queste mi pare l'interpretazione propugnata dal Mommsen (op. cit., II³, 900), secondo il quale, le parole *relationem remittere* indicherebbero il diritto del principe di rimandare al senato una questione di competenza esclusiva di questa assemblea, che prima era stata sottoposta al giudizio del principe stesso. Difatti, nei testi che il Mommsen adduce a conforto della sua ipotesi, i termini *relatio* e *remittere* non hanno, secondo me, quel carattere tecnico che presentano nella *lex Vespasiani*, si riferiscono non ad una *relatio* propriamente detta, ma a cosa diversa, e ad ogni modo supporrei piuttosto che il diritto imperiale, a cui allude il Mommsen, fosse compreso nel termine *relationem facere*. A mio avviso, la formula *relationem remittere*, nel pensiero della legge, si contrappone a quella che la precede e non può quindi spiegarsi isolatamente; perciò se le parole *relationem facere* esprimono il diritto dell'imperatore di presentare al senato qualunque proposta, noi pensiamo col Madvig ⁽¹⁾ e col Karlowa ⁽²⁾, che le parole *relationem remittere*, secondo il

⁽¹⁾ *Verfassung des Röm. Staats*, I, 538 == *L'État Romain* (trad. Morel), II, 267, n. 20.

⁽²⁾ *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 498, n. 2.

significato generale del verbo *remittere*, vogliamo dire *abbandonare* o *lasciar cadere*, designino insomma il diritto del principe di sospendere o ritirare, prima del voto, una proposta già presentata alla deliberazione del senato. Ed ora veniamo all'ultima formula del paragrafo *b*): *senatusconsulta per relationem discessionemque facere*. Qual'è il significato di queste parole? Comunemente s'intende che esse servano ad indicare le due forme di procedura con le quali facevasi un senatoconsulto, usate al tempo della repubblica e che Varrone descrive in un passo conservato da Gellio (XIV, 7, 9): [*Varro docet*] *senatus consultum fieri duobus modis: aut per discessionem, si consentiretur, aut si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas*, cioè a dire, nel primo caso, il presidente, dopo aver esposta la *relatio*, formulava una decisione, sulla quale, senza chiedere il loro parere, invitava i senatori a votare; nel secondo caso invece, il presidente, prima di procedere alla votazione, chiedeva il parere di ciascun senatore, secondo l'ordine suo d'iscrizione nell'*album senatorium*. In altri termini, nell'un caso e nell'altro, l'ordine del voto e il modo onde si dichiarava erano identici (avveniva cioè per *discessio*), ma nel secondo caso il voto era preceduto da una discussione. Lo attesta Gellio nel passo citato con queste parole: «*sed quod ait [M. Varro] senatusconsultum duobus modis fieri solere, aut conquisitis sententiis aut per discessionem, parum convenire videtur cum eo quod Ateius Capito in coniectaneis scriptum reliquit. Nam in libro VIII Tubercnem dicere ait, nullum senatusconsultum fieri posse non discessione facta, quia in omnibus senatusconsultis, etiam in iis quae per relationem fierent, discessio esset necessaria, idque ipse Capito verum esse adfirmat*». È evidente da questo passo di Gellio, che il *s. c. per relationem*, menzionato nel bronzo capitolino, è identico al *s. c. per singulorum sententias exquisitas*, di cui parlava Varrone; ma il Pick e il Mommsen intendono la cosa diversamente. Il primo (op. cit., p. 8, n. 4) crede che le due forme con le quali facevasi un senatoconsulto durante la repubblica, si siano modificate al tempo dell'impero, che

il *s. c. per relationem* non sia identico al *s. c. per singulorum sententias exquisitas*, ma sia, invece, quello « quod imperator non praesens sed per relationem facit » intesa l'espressione *per relationem* nel modo che venne spiegata, una volta, dal Mommsen, e che il *s. c. per discessionem* sia quello « quod aut imperator praesens aut quilibet alius magistratus relator facit », bene inteso però che la *discessio* non seguiva immediatamente alla *relatio*, poichè « unum quidem senatorem sententiam dicere opus erat ». Ma l'ipotesi del Pick è confutata dalla sua stessa esposizione; difatti, che durante l'impero le due forme di senatocunsulti descritte da Varrone si sieno modificate, e che nel *s. c. per discessionem* la *discessio* fosse preceduta da una breve discussione, o piuttosto da un monologo di un senatore, è una congettura affatto gratuita; quanto al *s. c. per relationem*, la spiegazione proposta dal Pick manca interamente di base, e quindi è insostenibile, poichè essa poggia tutta sulla interpretazione che alla formula *relationem facere* diede il Mommsen, la quale noi dimostrammo fallace e che egli stesso ha finito col rifiutare. Secondo il Mommsen, invece, nella *lex Vespasiani* non si distinguono due specie di senatoconsulti, ma i due momenti indispensabili nella compilazione di ogni senatoconsulto, cioè la *relatio* e la *discessio* ⁽¹⁾; ma di accettare questa ipotesi mi vietano due ragioni che a me paiono incontrovertibili: la prima, che, se fosse vera l'ipotesi mommseniana, il nostro documento si sarebbe espresso in altra forma, cioè avrebbe detto *senatusconsultum* e non *senatusconsulta per relationem discessionemque facere*; la seconda, che la formula *s. c. per discessionem factum*, la quale occorre nel testo del senatoconsulto che s'intitola *de nundinis saltus Bequensis* ⁽²⁾, mi pare confermi la esi-

(1) *Staatsrecht*, III, 983, n. 4: wenn in dem Bestallungsgegesetz dem Vespasian gestattet wird *senatus consulta per relationem discessionemque facere*, so zeigt die Copula, dass nicht zwei Gattungen unterschieden, sondern die beiden bei jedem Senatsbeschluss unentberhlichen Momente hervorgehoben werden.

(2) *O. I. L.* VIII. 270; 11451; = BRUNS⁷ 205, n. 6.

stenza delle due specie di senatoconsulti che, a nostro avviso, la *lex Vespasiani* chiaramente distingue. Però, ammessa questa distinzione, è necessario spiegare per quale ragione il titolo *s. c. singulorum sententias* si sia mutato, durante l'impero, nell'altro più breve, *s. c. per relationem* ⁽¹⁾. La spiegazione non mi sembra difficile. E invero le formule che servivano a distinguere i due procedimenti di senatoconsulti, a due cose, secondo me, dovevano mirare: ad essere brevi, e a porre in evidenza il momento più importante nella compilazione del senatoconsulto, e non identico in ciascun caso. La formula *s. c. per discessionem* rispondeva a questi due scopi: infatti, oltre ad esser breve, teneva conto del momento più importante, anzi del solo momento importante a cui riducevasi la compilazione del senatoconsulto, poichè in questo caso, non essendovi discussione, si poteva dire che il momento della *relatio* spariva assorbito nel momento della *discessio*. Nell'altro caso invece si distinguevano nettamente due momenti: la discussione ed il voto, e il primo superava in importanza il secondo; ma il tema della discussione da che cosa era formato? Dalla *relatio*. Di essa adunque dovevasi tener conto nella formula indicatrice di questa specie di senatoconsulto, se volevasi che il titolo fosse, in quanto agli scopi, simile all'altro *per discessionem*. Fu dunque, a parer mio, amore di brevità, amore di simmetria, la ragione di quel mutamento che, durante l'impero, fu introdotto nella formula più ampia, *per singulorum sententias exquisitas*, del periodo repubblicano.

d) *utique quos magistratum potestatem imperium curationemve cuius rei petentes senatui populoque Romano commendaverit quibusque suffragationem suam dederit promiserit, eorum comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur;*

⁽¹⁾ La identità del *s. c. per singulorum sententias exquisitas* e del *s. c. per relationem* risulta chiaramente dal passo di GELLIO, XIV, 7, 12, dove la lezione dei codici *perlationem* deve correggersi così *per relationem* (cf. A. GELL., *Noct. Att. rec.* Hertz II, 218), e non *perrogationem* come vorrebbe il MOMMSEN, op. cit., III, 983, n. 4.

Questo paragrafo che riguarda le attribuzioni elettorali, ovvero il diritto del principe di proporre candidati alle cariche pubbliche, è chiarissimo e non ha bisogno di spiegazioni. Per maggiori particolari sul *ius commendationis*, cf. Mommsen, II³, 921 e seg.; Mispoulet, I, 378; Karlowa, I, 498; Willems, p. 410.

e) *utique ei fines pomerii proferre promovere cum ex republica censebit esse, liceat ita, uti licuit Ti. Claudio Caesari Aug(usto) Germanico* ;

Rispetto al diritto di estendere i limiti del pomerio, il primo, fra i predecessori di Vespasiano, ad esserne investito, secondo questo paragrafo, fu Claudio. Però alcuni passi di Tacito (*Ann.* XII, 23), di Dione (LV, 6) e di Vopisco (*Aur.* 21) attestano che anche Augusto, nell'8 a. Cr., ampliò il pomerio, ma questo preteso ampliamento è molto dubbio, poichè il monumento Ancirano e la *lex Vespasiani* non ne fanno cenno, Gellio (XIV, 13), fra gli ampliamenti del pomerio da lui enumerati, non lo menziona, e Seneca (*de brev. vitae*, XIII, 8) chiama ultimo, prima di Claudio, l'allargamento compiuto da Silla. Secondo il Detlefsen ⁽¹⁾, la contraddizione esistente fra i passi di codesti scrittori potrebbe essere eliminata, supponendo che Augusto non abbia voluto far menzione, nel suo *in lex rerum a se gestarum*, dell'allargamento del pomerio, compiuto da lui nell'8 a. Cr., per essergli venuti dei dubbi negli ultimi anni della vita sulla legittimità di questo suo diritto; ma questa è una semplice ipotesi, ed io, congettura per congettura, inclinerei piuttosto a credere col Mommsen (op. cit., II³, 1035, n. 2; 1072) che Tacito, Dione e Vopisco abbiano confuso l'allargamento del pomerio, da loro attribuito ad Augusto, con la *limitazione* (*Abgrenzung*) della città, resa necessaria dalla ripartizione regionale compiuta appunto da Augusto ⁽²⁾.

Il primo interprete della nostra legge, Cola di Rienzo,

⁽¹⁾ *Das Pomerium Roms und die Grenzen Italiens* (Hermes XXI, [1886], 516).

⁽²⁾ Cf. anche HENZEN, *Bull. dell'Inst.* 1857, p. 11 e seg.

tradusse il passo *finēs pomeriī proferre promovere* con le parole « accrescere lo giardino di Roma, cioè, Italia » (*vita di Cola di Rienzo*, p. 26), come se, dice il Papencordt (*Cola di Rienzo* [trad. ital.], Torino 1844, p. 72, n. 2), *pomerium* equivallesse a *pomarium*; e questa interpretazione gli piacque tanto, che viene da lui spesso ripetuta nelle sue lettere. Però la paternità di codesta erronea interpretazione non deve essere, osserva il De Rossi ⁽¹⁾, attribuita a Cola; assai prima di lui, cioè fino dal secolo XII, altri aveano adoperata l'appellazione di *pomerium* per *pomarium*, applicandola all'Italia, con allusione evidente alla *lex Vespasiani*, alla quale sembra alludere anche Dante, là dove chiama l'Italia « il giardin dell'imperio » ⁽²⁾. Ma ciò a me non pare abbastanza provato. Ed infatti, che la *lex de imperio* fosse conosciuta dagli eruditi del secolo XII, e che abbia potuto servire alla parte ghibellina di quel tempo, quasi di contrappeso alla donazione di Costantino, lo afferma il Bock (e con esso appunto consente il De Rossi), un erudito belga, in una delle lettere dirette da lui a L. Bethmann intorno ad un manoscritto della biblioteca di Borgogna, intitolato *liber Guidonis* e inserito nell'*Annuaire de la Bibliothèque Royale de Belgique*, 1851, p. 105 e seg., ma non adduce in favore della sua asserzione alcuna prova. Il Bock infatti fonda il suo ragionamento sopra due versi desunti dal *panegyricus rhythmicus in Henricum IV imperatorem* ⁽³⁾ di Benzo, vescovo d'Alba (e non di Asti, come dice erroneamente il Bock) e precisamente dal capo primo del libro primo di quell'opera, ove Benzo cita gli imperatori Augusto, Tiberio, Vespasiano, Costantino ed Eraclio, « le cui gesta immortalate dagli storici possono offrire utili esempi ai loro successori ». I versi, relativi a Tiberio sono questi:

. per magnum Tyberium
Multis plantis qui adauxit publicum pomerium.

⁽¹⁾ *Prime raccolte d'antiche iscrizioni*, p. 94; cf. *Bull. dell'Inst.* 1871, p. 12.
⁽²⁾ *Purg.* VI, 105.
⁽³⁾ *Monum. Germ.*, XIII (XI), p. 591-681.

Ora, dice il Bock, in questi versi è evidente l'allusione al paragrafo della *lex de imperio: utique ei fines pomerii etc.* e Benzo, ignorando il vero significato del vocabolo *pomerium*, lo ha inteso in un senso figurato, come più tardi fece Cola di Rienzo. Questo è il solo argomento che il Bock adduce per sostenere che la *lex regia* era conosciuta da Benzo e dai suoi contemporanei, argomento, come ognuno comprende, assai debole, tanto più che il Bock non si è avveduto che, nel paragrafo della *lex de imperio* relativo all'ampliamento del pomerio, non si nomina Tiberio, ma Claudio soltanto, e quindi i versi di Benzo non possono farvi allusione, salvo che non si voglia ammettere che il vescovo d'Alba abbia confusi nomi e persone, cosa che sarebbe un po' strana, se la *lex de imperio*, come pensa il Bock, era così familiare agli eruditi del secolo XII, da venir considerata come una vera fonte di diritto pubblico ⁽¹⁾. Ma del resto com'è possibile ammettere che la legge regia sia stata conosciuta fino dal secolo XII, che Dante vi alluda in quel verso citato del *Purgatorio* ⁽²⁾

(1) Anche il Bock (l. c., p. 116) stesso si accorgeva che la sua tesi non era abbastanza provata, poichè dice: « des preuves plus concluantes pour établir que la *lex de imperio* était connue du temps de Benzo et de Gui, et qu'elle passait déjà alors pour une source du droit public, je ne puis les présenter en ce moment, mais je ne désespère point de les trouver [ch'io sappia, non le ha mai trovate]. Toutefois je crois pouvoir invoquer à l'appui de cette hypothèse la vive sollicitude avec lequel un pareil document a dû être recherché par la parti imperial au XII siècle et l'empressement avec lequel on a dû s'en servir des le moment où il fut [ma lo fu ?] connu ». Ognuno intende subito da queste sole parole che l'ipotesi del Bock è tutta involta in una petizione di principio. È poi da notare che il Bock confonde anche le date, perchè Benzo fu vescovo d'Alba non nel secolo XII, ma nel secolo XI e precisamente nel 1061. Nel testo però, per non produrre confusione, non ho corretto l'errore del Bock.

(2) I commentatori più antichi di Dante (Benvenuto Rambaldi da Imola; Iacopo della Lana; l'Anonimo) nulla fanno di questa allusione; Benvenuto (*Comentum super Dantis Comoediam*, Florentiae, 1887, III, 184) anzi fa intendere che Dante chiamò l'Italia « giardino » per esser essa la più bella parte del mondo. Vale la pena di riprodurre alcune delle sue parole: « Italia est pulerior domus mundi, cuius arx sive caput est Roma, cuius glorie totus orbis terrarum angustus fuit... Romandiola

quando si sa che il giureconsulto Odofredo, vissuto nel secolo tredicesimo, vide la nostra iscrizione nel Laterano, ma, non comprendendola, la scambiò nientemeno che con un brano delle dodici tavole (1) ? Com'è possibile che quel monumento sia stato allora conosciuto, se Bonifacio VIII adoperò la tavola di bronzo ad ornamento di un altare della basilica lateranense, cosicchè le lettere ne rimasero coperte ? È vero che Cola, il quale ci tramanda siffatta notizia, dice che Bonifacio VIII aveva ciò fatto in *odium imperii*, ma il De Rossi stesso (2) osserva giustamente che allora bisognerebbe ammettere che quel pontefice « omnium primus eius argumentum intellexisset exeunte saeculo XIII: quae res neque veri similis videtur, neque unius Nicolai testimonio credenda ». Ad ogni modo, quand'anche vogliasi concedere che Cola sia stato preceduto da altri nella sua spiegazione, è certo che la voce *pomerium*, da lui, o dai suoi precursori, fu interpretata nel senso di giardino, non già perchè creduta equivalente a *pomarium*, ma tale essendo il significato che quella parola ebbe, dalla fine dell'impero romano e durante il medio evo, come attestano chiaramente i glossografi e i documenti di quel tempo (3).

est hortus romanus, tota virens, tota fertilis et amoena... Marchia tarvisina est viridarium huius nobilissimae domus, habens arbores altas, floridas, Venetias, Veronam et Paduam ».

(1) *Dig. Vetus*, fr. 6, Dig. I, 1: « de istis duabus tabulis (le due ultime tavole delle leggi decemvirali), aliquid est apud Lateranum Romae, et male sunt scriptae, quia non est ibi punctus nec § in litera, et nisi revolveritis literas non possetis aliquid intelligere ». Cf. SAVIGNY, *Storia del Diritto romano nel medio evo* (trad. it.), II, 419, n. g.; DE ROSSI, *Inscr. Chr.*, II, 301.

(2) *Inscr. Chr.*, II, 316.

(3) CYRILLI, *Philol. Gloss.*, p. 140 Labb.; ὁ ἐν τῷ ἡ ἐκ τῶν τειχῶν κήπος; *Glossae cod. Vat.*, 3321 (LOEWE, *Corpus Gloss. Lat.*, IV, 146): *pomarium locus ubi poma sunt, pomerium ipse locus arborum*. Vedi anche i testi citati dal DUCANGE, *Glossarium* (editio nova), VI, 401, e dal DIEFENBACH, *Glossarium latinogermanicum*, p. 446. Cf. NISSEN, *Pomp. Studien*, p. 483; MOMMSEN, *Röm. Forschungen*, II, 26, n. 12.

f) *utique quaecunque ex usu rei publicae maiestate <que> divinarum huma<na>rum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit;*

Questa clausola è considerata, nella opinione prevalente, come la fonte della *constitutio principis*, ossia della partecipazione indiretta dell'imperatore al potere legislativo; com'è naturale, essa ha data occasione a molte discussioni, nelle quali non è intenzione mia di addentrarmi; mi limito soltanto a citare, più sotto, gli scrittori che ne trattano *ex professo*. Inoltre pare a me che questa clausola così ampia non dovrebbe considerarsi unicamente come la fonte della *constitutio principis*, ma di tutto il potere legislativo conferito al principe, e altresì delle attribuzioni che gli spettavano, come pontefice massimo, nelle cose del culto (*quaecumque ex maiestate divinarum rerum esse censebit*). Cf. su questo paragrafo Wlassak, *Krit. Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der Klass. Juristen* (Graz 1884), p. 109 e seg.; Krüger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Röm. Rechts* (Leipzig 1888), p. 100 e seg.

g) *utique quibus legibus plebeive scitis scriptum fuit, ne divus Aug(ustus), Tiberiusve Iulius Caesar Aug(ustus), Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp(erator) Caesar Vespasianus solutus sit; quaeque ex quaque lege rogatione divum Aug(ustum), Tiberiumve Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumve Claudium Caes(arem) Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, ea omnia imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat;*

Qui si dispensa il principe dall'osservanza di alcune leggi speciali. Vedi su questo punto Mommsen, *Staatsrecht*, II³, 751; Mispoulet, I, 379.

h) *utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Aug(usto) iussu mandature eius a quoque sunt, ea perinde iusta rata(que) sint, ac si populi plebisve iussu acta essent.*

A torto, alcuni ravvisano in questa clausola la fonte della *constitutio principis*, poichè essa non è che una clausola transitoria che conferisce forza retroattiva a tutti gli atti emanati dal principe innanzi la promulgazione della legge (cf. Krüger, op. cit., p. 100, n. 71). Vedremo più tardi quale sia il momento circoscritto dalle parole *ante hanc legem rogatam*. Sebbene il nostro documento abbia qui il nome di *lex* e ad una vera e propria legge accenni la *sanctio* del paragrafo seguente, pure tutto l'atto è scritto nella forma di un senatoconsulto (la formula *uti liceat* che s'incontra al principio di ciascun paragrafo dovrebbe completarsi con le parole: *senatui placuit*); ma ciò è naturale, poichè trattavasi, in sostanza, di un decreto del senato che i comizi popolari, nel campo di Marte, osservato l'intervallo del *trinundinum*, erano chiamati ad approvare col voto, per pura formalità. Bientosto il voto effettivo fu sostituito dall'acclamazione che, nel secolo terzo, seguiva immediatamente dopo la seduta del senato. Cf. Mommsen, II³, 875; Mispoulet, I, 375; Willems, 414.

i)

Sanctio

*Si quis huiusce legis ergo adversus leges rogationes plebisre-
scita senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex lege
rogatione plebisre scito s(enatus)ve c(onsulto) facere oportebit,
non fecerit huius legis ergo, id ei ne fraudi esto, neve quit ob
eam rem populo dare debeto, neve cui de ea re actio neve iu-
dicatio esto, neve quis de ea re apud [s]e agi sinito.*

Questa è la sanzione comune a tutte le leggi; cf. la *sanctio* della *lex Tudertina* (C. I. L. I, 409). Vedi anche Mommsen, *Staatsrecht* III, 362, n. 1 = *Droit public romain* (trad. Girard), VI, 1, 415, n. 1.

II.

Esaminato così il contenuto del nostro monumento, nei suoi punti più difficili, la prima cosa che vien fatta di domandare è questa: abbiamo noi qui dinanzi una legge di poteri conferiti unicamente all'imperatore Vespasiano, un atto

singolare per questo principe, ovvero la *lex Vespasiani* incisa nel bronzo capitolino non è altro che un esempio di una legge generale, contenente i poteri imperiali e che si ripeteva all'avvenimento al trono di ciascun imperatore? La domanda non sembri inutile poichè appunto, lo Hirschfeld (*Kais, verwaltungsbeamten*, 475, n. 1) sostiene che il monumento capitolino non sia che un atto singolare per Vespasiano, col quale s'intese di ristabilire il principato sopra le sue antiche basi, per impedire che si rinnovassero i tempi della tirannide neroniana⁽¹⁾. Difatti, osserva l'illustre professore di Berlino, non è ammissibile che i predecessori di Vespasiano e i suoi successori (tutt'al più forse Nerva) siano stati investiti del potere imperiale mediante una legge, poichè di fatto essi lo ottennero per diritto ereditario, o di adozione, col consenso del senato e del popolo. Ma questa opinione, propugnata dallo Hirschfeld, non regge, secondo me, alla critica: in primo luogo, la stessa iscrizione capitolina ci prova che essa non è un atto singolare per Vespasiano, inquantochè se vi si dice esplicitamente che i poteri a lui attribuiti erano stati concessi anche a quei suoi predecessori che la legge stessa menziona, ne consegue chiaramente che la forma di concessione non può essere stata che identica, cioè una legge; in secondo luogo poi, come benissimo avverte il Mommsen (op. cit., II³, 878, n. 1), è notorio che il potere imperiale non era ereditario, ciò che lo Hirschfeld stesso ammette implicitamente quando reputa necessario a trasmetterlo il consenso del senato e del popolo, consenso che non avrebbe potuto esplicarsi altro che

(1) A questa ipotesi si accosta quella del REUMONT (*Gesch. der Stadt Rom*, I, 398), il quale sostiene che la *lex Vespasiani* sia stata un fondamento costituzionale del potere imperiale diverso da quello della signoria fino allora durata dei Giulii. L'ipotesi è affatto gratuita, ma non va combattuta, come fa il PADELLETTI (*Storia del Diritto Romano*, 2^a ed. p. 375) con un'altra ipotesi assai discutibile, sebbene accolta anche da altri (cf. p. e. A. NISSEN, *Beiträge zum Röm. Staatsrecht*, p. 228) che cioè la nostra legge « deve aver formata la continuazione della *lex curiata* della repubblica », V. MADVIG, *Verfassung*, I, 546 = *État Romain*, II, 276, n. 18.

in forma di legge; in terzo luogo, la teorica dello Hirschfeld trova un ostacolo, secondo me, invincibile nelle fonti giuridiche le quali attestano l'esistenza di una legge generale che conferiva al principe il potere imperiale. I passi sono questi:

1) Gai. 5: *constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit, nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*;

2) Ulp. lib. I *Inst.* (Dig. I, 4, 1 pr.): *quod principi placuit, legis habet vigorem; utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium conferat* (1);

3) Alexander, *Cod. Iust.*, VI, 23, 3: *licet enim lex imperii solemnibus iuris imperatorem solverit.*

Si ammette, comunemente, dagli eruditi che l'appellativo *regia* attribuito alla *lex de imperio*, nel passo di Ulpiano, non sia che una interpolazione dei compilatori delle Pandette, poichè, si dice, non è possibile concepire che quella legge si sia denominata con un titolo che avrebbe ridestato il ricordo di un tempo odioso per il popolo romano e al quale gli imperatori, seguendo l'esempio di Giulio Cesare, cercavano in ogni modo di non fare allusione. Però dall'altro lato si osserva che se è incredibile che codesta *lex* abbia portato un tal nome sotto i primi imperatori, non trovandosene traccia alcuna nelle fonti contemporanee, non è però impossibile che, più tardi, forse già nel terzo secolo, quando non vi era ormai più ragione di evitare un raffronto fra il potere imperiale e il potere regio, quel titolo si sia adoperato nel linguaggio popolare, se non nell'ufficiale (2). Ma è forse più persuasivo quanto nota il Mommsen (*op. cit.*, II³, 876, n. 2), cioè che

(1) Questo passo è riprodotto *ad litteram* nelle *Istituzioni Giustinianee*, I, 2, 6 e nella cost. *Deo auctore* (*Cod. Iust.*, I, 17, 7); cf. PSEUDO THEOPH., *Paraphrasis*, 6: νόμου βασιλείου (ed. Ferrini, p. 13).

(2) Cf. PUCHTA, *Institutionen*, I⁹, 218 = *Istituzioni* (trad. it.), II, 9; REIN, l. c., p. 996; MISPOULET, *op. cit.* I, 369.

« essendo, nel mondo greco, specialmente fra gli Asiatici e gli Egiziani, il titolo di re applicato senza riguardi, almeno dall'età di Adriano in poi, agli imperatori romani, può darsi che quella espressione non sia stata interpolata nel testo di Ulpiano, secondo le tradizioni delle scuole orientali di diritto, ma piuttosto che egli stesso abbia scritto in quel momento più da Siro che da Romano ». Ad ogni modo, qualunque di queste spiegazioni si voglia accettare, a me pare che, dai testi di Gaio e di Alessandro Severo risulti evidente che la legge alla quale essi alludono, non doveva avere, nei primi tempi, un titolo vero e proprio; e che, solo più tardi, nella scuola, ne fu adottato uno che serviva ad indicarne il contenuto (1). Ma non basta; nel testo di Ulpiano si vuole da alcuni (2) che anche le altre parole che seguono dopo *lege regia, populus ei* etc. siano una interpolazione, un emblema di Triboniano, e ciò per la ragione principalissima che esse vorrebbero dire (e la cosa è inammissibile) che il popolo romano si era, in una sola volta e in un dato momento, spogliato, mediante una legge, di tutti i suoi diritti a favore del principe allora regnante, il quale poi li avrebbe trasmessi ai suoi successori. Se tale fosse veramente il solo significato delle parole di Ulpiano, la loro autenticità sarebbe assai dubbia, ma gli eruditi che le ripudiano non si sono accorti che, interpretandole in tal guisa, non si fa altro che ripetere, lo avverte giustamente il Mispoulet (op. cit., I, 368), la spiegazione datane dagli antichi giureconsulti, fra i quali il Cuiacio e il Vinnio, e che ormai è inutile confutare. Ulpiano infatti, in quel passo che, a mio avviso, non è interpolato e che, tutt'al più, potrebbe esser espresso in forma migliore, non intende dire che il popolo, in un dato momento e in una sola

(1) Nei passi di Gaio, Ulpiano ed Alessandro Severo, la voce *imperium* va intesa nel senso di potere supremo. Confermano questa interpretazione i seguenti passi di alcune costituzioni del codice Teodosiano: IX, 16, 9: *leges a me in exordio imperii mei datae*; XV, 5, 2: *quibus [diebus] vel in lucem editi, vel imperii sumus scepra sortiti*.

(2) Cf. specialmente PERNICE, *Zeitschrift der Sav. Stif. für Rechtsgesch.* VI (1885) p. 298; KARLOWA, op. cit., p. 494, n. 3.

volta si sia spogliato, mediante una legge, di tutti i suoi diritti a favore del principe, ma che esso conferisce al principe le prerogative che sono enumerate nella *lex de imperio* e la cui somma costituisce il potere supremo; in altri termini, come nota con ragione il Wlassak (op. cit., p. 177), il giureconsulto romano, con le parole *populus principi et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*, non fa che riassumere in una formula sintetica il contenuto della *lex de imperio*. Alla morte del principe, o resosi vacante in altra maniera il trono, i poteri imperiali ritornano al popolo, il quale, mediante un'altra legge, ne investe il nuovo imperatore. Quindi è vero quanto avverte il Ferrini (*Storia delle fonti del diritto romano*, p. 48), che, per la *lex de imperio*, « si salvò teoricamente il principio della sovranità popolare sotto l'impero: l'imperatore raccoglieva tanta parte della sovranità, perchè il popolo ne lo investiva, delegandolo ad esercitarne in sua vece le attribuzioni. Ed è notevole che questa dottrina si continuò ad ammettere ed insegnare anche nell'ultimo periodo del dispotismo assoluto ». La *lex de imperio* adunque, come attestano concordemente le fonti giuridiche e il bronzo capitolino su cui è inciso un frammento di quella promulgata per Vespasiano, era una legge generale e periodica; ma quali e quanti poteri conteneva essa, quale era insomma l'indole e la estensione sua? A questa domanda, il Mommsen, il Karlowa e il Mispoulet hanno risposto con altrettanti sistemi tutti opposti fra loro, che noi esamineremo, ora rapidamente prima di esprimere l'avviso nostro su questo punto importante della difficile questione di cui ci occupiamo.

La teorica del Mommsen è questa: gli elementi costitutivi del potere imperiale sono due: l'*imperium proconsulare* e la *potestas tribunicia*. L'*imperium* era conferito al principe dal senato, o dall'esercito senza l'intervento di una legge, nel momento della sua elezione: la *potestas tribunicia*, con i diritti accessori che ne fanno parte, era conceduta, posteriormente all'*imperium*, mediante un senatoconsulto approvato

dal popolo, che sarebbe appunto la *lex de imperio*. Ma questa teorica non ha incontrato veramente molto favore e gli argomenti che vietano di accettarla non mancano certamente di efficacia. In primo luogo si osserva che le fonti attestano chiaramente essere l'*imperium* non identico, ma essenzialmente distinto dal *ius proconsulare* ⁽¹⁾; in secondo luogo, i giureconsulti parlano tutti di una legge che conferiva al principe l'*imperium*, e le loro espressioni conformi non si possono riferire al potere tribunizio, che non fu mai chiamato *imperium*, ma sempre *potestas*. È vero che, secondo il Mommsen, il termine *imperium*, di cui si servono Gaio ed Ulpiano e le altre fonti giuridiche, significa, come pare anche a noi, il supremo potere imperiale in tutta la sua estensione, ma è chiaro allora, che la voce *imperium*, intesa in questo senso, se comprende in se stessa il potere tribunizio, vi comprende ancora il potere militare, ed una legge la quale conferiva al principe l'autorità suprema, non poteva riflettere semplicemente la trasmissione delle attribuzioni civili, non militari, le quali scaturiscono dal potere tribunizio; e se Gaio ed Ulpiano avessero designata la legge che trasmetteva codesto potere, come una legge, per la quale l'*imperator* riceveva l'*imperium*, si sarebbero espressi con forma di linguaggio così poco precisa, che ripugna di ammettere in loro. Si aggiunga infine che la maggior parte delle clausole contenute nella *lex Vespasiani*, p. e. il diritto di contrarre alleanze, il diritto di allargare il pomerio di Roma, il *ius commendationis*, non hanno alcuna relazione con il potere tribunizio (il quale, secondo il Mommsen, sarebbe stato menzionato nella parte perduta del nostro monumento), non ne discendono in veruna guisa, ma si riferiscono piuttosto al potere militare del principe.

Questi sono gli argomenti principali che furono adottati contro la teorica del Mommsen e ai quali parmi che difficilmente si possa rispondere (cf. Karlowa, I, 494).

(1) Vedi i testi e le ragioni addotte dal KARLOWA, I, 493.

Secondo il Karlowa, invece, seguito anche dal Willems, l'*imperium* militare (distinto dal *ius proconsulare* che il principe otteneva mediante un senatoconsulto speciale) era, con altre attribuzioni importanti, conferito all'imperatore nella *lex de imperio*; mentre la *potestas tribunicia* gli era concessa posteriormente all'*imperium*, mediante una legge che appunto chiamavasi *lex de tribunicia potestate*. Ma anche contro questo sistema più cose si possono osservare. Prima di di tutto, il Karlowa e il Willems non hanno abbastanza provato che l'*imperium* fosse conferito al principe, in forma di legge; i *comitia* che, ad ogni avvenimento al trono, sono menzionati negli atti degli Arvali (Henzen, p. 65), si riferiscono esclusivamente al potere tribunizio (*comitia tribuniciae potestatis*); sicchè credo abbia ragione il Mommsen (op. cit., II³, 842, n. 2) quando sostiene che l'*imperium* era conferito non da una legge, ma semplicemente da quello stesso senatoconsulto che riconosceva l'eletto come *imperator* ⁽¹⁾. Nè i passi di Gaio e di Ulpiano possono invocarsi dal Karlowa a sostegno della sua tesi, sia che la espressione *imperium*, ivi adoperata, abbia quel significato ampio che noi le riconosciamo, sia che abbia un significato ristretto. E invero, se ammettessi il primo caso, è chiaro che nell'*imperium* era compreso anche il potere tribunizio; e una legge la quale (ripeterò a rovescio l'obiezione che, col Karlowa, opposi poc'anzi al sistema del Mommsen) aveva per iscopo di trasmettere l'autorità suprema, non poteva limitarsi ad accordare i diritti che discendono dall'*imperium*, ma comprendere ancora quelli inerenti alla potestà tribunizia. Se, invece si ammetta il secondo caso, bisognerebbe provare che tutte le attribuzioni scritte nella *lex Vespasiani* derivano veramente dall'*imperium*, poichè, ad esempio, la clausola riguardante il potere legislativo del principe e, come noi crediamo, anche le sue attribuzioni nelle cose del culto, non può aver rela-

(1) *Act. frat. Arv.*, ed. Henzen, p. XLIII; 63: *a(n)te d(iem) XV K(alendas) Apriles* [18 marzo 38] — *quod hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu imper(ator) appellatus est*.

zione con l'*imperium* e il *ius habendi senatum*, di cui si fa cenno nella legge, spetta di certo al principe in forza della sua *tribunicia potestas* ⁽¹⁾.

Il sistema proposto dal Mispoulet (op. cit., I, 242) è molto semplice. A suo avviso, il potere imperiale si compone di una serie di diritti speciali, più o meno indipendenti gli uni dagli altri, conferiti in una sola volta, mediante la *lex regia* che ne conteneva l'enumerazione. Per ricostruire codesta enumerazione, basta aggiungere alla lista incompleta che ci rimane, i due elementi più importanti che dovevano necessariamente figurarvi, cioè l'*imperium proconsulare*, la *tribunicia potestas* e il titolo di *pontifex maximus*. Questo sistema, per la sua stessa semplicità, sembra, a prima vista, assai convincente, ma, esaminato a fondo, palesa anch'esso i suoi difetti. Prescindo dalla identità dell'*imperium* e del *ius proconsulare* che il Mispoulet a torto sostiene, poichè, scrivendo egli anteriormente al Karlowa, non poteva tener conto delle ragioni perentorie che contro quella identità furono addotte dal romanista tedesco, e vengo, invece, al altri argomenti che, secondo me, infirmano assolutamente la sua tesi. Il più grave è questo, che non è esatto che l'*imperium* e la *tribunicia potestas* fossero sempre conferiti al principe in una sola volta e non con atti successivi. Ce ne porgono esempi luminosi gli atti degli Arvali (Henzen, p. 63-65); così, per citarne qualcuno, il *dies imperii* di Nerone, cioè il giorno in cui ebbe l'*imperium* dal senato, fu il 13 ottobre 54, e solo il 4 dicembre dello stesso anno gli venne conferita la *tribunicia potestas*; ad Ottone l'*imperium* e il potere tribunizio vennero accordati dal senato il 15 gennaio 69 (cf. Tacit., *hist.*, I, 47), mentre i *comitia tribunicia* furono convocati il 28 febbraio successivo; infine, il *dies imperii* di Vitellio ebbe luogo il 19 aprile, e i comizi il 30 aprile 69. So bene che questi esempi e gli altri ancora che si potrebbero addurre, secondo il Mispoulet, non provano altro se non che,

(1) Cf. SCHILLER, *Röm. Staatsaltertümer* (MÜLLER, *Handbuch der Kl. Alt.* IV, 579).

per la convocazione dei comizi popolari, i quali dovevano limitarsi ad approvare il decreto del senato che conferiva il potere tribunizio, si vollero rispettare le forme antiche, cioè l'intervallo del *trinundinum*, e che ad ogni modo il senatoconsulto e la legge non formavano che un solo atto, poichè era il senato e non il popolo che conferiva veramente il potere imperiale; è vero ciò, l'intervento dei comizi si riduceva nel fatto ad una pura formalità, ma è vero altresì che, per quanto essa fosse una formalità, il decreto del senato non avrebbe avuto effetto legale, senza l'approvazione del popolo. È poi inconcepibile che le attribuzioni scritte nel bronzo capitolino siano, come vuole il Mispoulet, indipendenti dall'*imperium* e dalla *tribunicia potestas*, quando le fonti attestano che il potere imperiale è costituito essenzialmente da codesti due elementi ed è indubitato che, p. e., il *ius foederis*, il *ius commendationis*, il *ius promovendi pomerium*, menzionati nel nostro monumento, mettono capo all'*imperium*. E quand'anche il Mispoulet avesse ragione, bisognerebbe ammettere che nella parte perduta della iscrizione figurassero non i due elementi costitutivi del principato, ma le attribuzioni, i diritti che da essi rampollano, poichè ripugna, secondo me, al senso giuridico dei Romani il pensare che un atto, come il nostro, fosse compilato in due forme affatto diverse: analitica l'una (la parte superstite); sintetica l'altra (la parte perduta). Questi argomenti mi paiono più che bastevoli a confutare il sistema proposto dal Mispoulet.

Giunti a questo punto, dopo aver rilevati i principali difetti che rendono, a parer nostro, insostenibili i principali sistemi proposti sul carattere della *lex Vespasiani*, dopo aver stabilito che l'*imperium*, la *tribunicia potestas*, il *ius proconsulare*, gli elementi costitutivi, insomma, dell'autorità imperiale, che, per maggiore chiarezza, chiamerei poteri-fonti, erano conferiti al principe con atti distinti e successivi, e che i diritti imperiali enumerati nella *lex Vespasiani* non si possono far derivare tutti esclusivamente da uno, o da un

altro di questi poteri, è forza concludere che la nostra *lex* non può essere identica ad alcuno di codesti atti, che quindi il suo scopo non era quello di trasmettere il principato, ma piuttosto, come nota acutamente l'Hirschfeld (1), di determinarne le competenze. E invero la formula degli atti, coi quali al principe si trasmettevano i poteri costitutivi del principato, doveva essere, secondo me, assai semplice, limitarsi cioè alla pura e semplice trasmissione di quei poteri, senza però specificare i diritti, le attribuzioni che ne scaturivano. E la ragione è evidente. Codesti diritti, codeste attribuzioni non erano sempre le stesse per tutti gli imperatori, poichè essi potevano ottenere nuove attribuzioni, o al momento della loro elezione, ovvero durante il corso del loro regno. Così, per addurre qualche esempio, il *ius promovendi pomerium*, come si è visto già, fu concesso per la prima volta all'imperatore Claudio; il diritto di presentare più proposte in senato fu concesso agli imperatori, a quanto pare, dagli Antonini in poi, ma mentre Antonino Pio, Pertinace, Marco Aurelio e Alessandro Severo ebbero rispettivamente il *ius quartae, quintae relationis*, all'imperatore Probo fu concesso soltanto il *ius tertiae relationis* (2). Questi esempi provano adunque che le competenze, le prerogative imperiali si allargavano, si restringevano, si mutavano insomma nel succedersi dei vari imperatori; era perciò necessario che un atto speciale tenesse conto di queste mutazioni e determinasse, volta per volta, quali erano i diritti che com-

(1) *Verwaltungsbeamten* (ed. I), I, 289, n. 4: Dass der verlorene Anfang des Gesetzes, wie Mommsen für möglich hält, die Verleihung der tribunischen Gewalt enthalten habe, halte ich nicht für wahrscheinlich, da es sich hier nicht um die Uebertragung des Principates, sondern um die Begränzung der damit verbundenen Competenzen handelt. Cf. 2 ed., p. 475, n. 1.

(2) Vedi i testi citati dal MOMMSEN, II³, 786, n. 4; 898, n. 4. Il KARLOWA (op. cit. I, 498) pensa che il *ius tertiae, quartae, quintae relationis* non fosse scritto nella *lex de imperio*, perchè derivante da una concessione speciale, ma, secondo me, a torto. Codesta prerogativa non figura nella *lex Vespasiani*, perchè a quel principe non venne senza dubbio conferita, ma essa doveva certamente figurare nelle *leges de imperio* dei suoi successori, ai quali fu concessuta.

petevano al principe. Quest'atto è appunto, a parer nostro, la *lex de imperio* che potremo quindi definire come una legge periodica, enumerativa di tutti i diritti, di tutte le attribuzioni costituenti, nel loro complesso, il potere supremo che al principe era conferito al suo avvenimento al trono.

Ma, contro questo nostro modo d'intendere l'iscrizione capitolina si presenta subito una obiezione che in sostanza non è che quella già opposta dal Mommsen all'ipotesi dello Hirschfeld ⁽¹⁾ e che può formularsi nel modo seguente: se gli atti, coi quali il senato e il popolo trasmettevano all'imperatore eletto i poteri costitutivi del principato, erano distinti dalla legge che ne determinava le competenze, e ad essa anteriori, ne segue logicamente che il principe investito del supremo potere non poteva esercitarlo infino a tanto che quella legge non era promulgata, ciò che sarebbe veramente assurdo. L'obiezione, a primo aspetto, sembra assai grave, ma, se non m'inganno, la stessa *lex de imperio* dà modo di toglierle ogni forza, solo che s'intenda bene a qual momento si riferisca la clausola transitoria di cui essa è munita, la quale, come già si è visto, aveva per iscopo di ratificare tutti gli atti emanati dal principe *ante legem rogatam*. Il Karlowa (op. cit., I, 496) è di avviso che gli atti, ai quali la legge voleva dare forza retroattiva, erano quelli compiuti dal principe, prima che la sua elezione, fatta dall'esercito, fosse stata riconosciuta valida dal senato ⁽²⁾. È questo il vero senso della clausola transitoria? Io ne dubito per le seguenti ragioni. Prima di tutto il Karlowa suppone, nella sua ipotesi, che l'intervento dell'esercito, nella elezione del principe, fosse un fatto costante e legittimo, mentre, come nota giustamente il Willems (op. cit, p. 414, n. 9), esso non era che

(1) Op. cit. II³, 878, n. 1: Ebenso bleibt mir die Distinction unverständlich, die Hirschfeld weiterhin aufstellt, zwischen « Uebertragung des Principats » und « Begränzung de damit verbundenen Competenzen »; es ist ein Widersinn erst das Amt und dann die Amtsgewalt zu verleihen.

(2) Cf. anche MISPOULET, I, 379.

una usurpazione di poteri, un fatto, quindi, eccezionale; in secondo luogo, se egli ammette, e con ragione, che l'eletto dall'esercito non poteva dirsi veramente investito del supremo potere, se non quando la sua elezione fosse stata riconosciuta valida dal senato, contraddice chiaramente alle parole stesse della nostra legge, la quale intende dare forza retroattiva agli atti compiuti *ab imperatore Caesare Vespasiano Augusto*, ossia compiuti da Vespasiano, eletto non solo dall'esercito, ma confermato dal senato, poichè certamente il titolo d'*imperator* non gli poteva legalmente spettare, se non quando codesta conferma avesse avuto luogo. La clausola transitoria adunque della *lex Vespasiani* non può riferirsi che agli atti compiuti dall'imperatore nell'intervallo di tempo che intercede fra la sua investitura del supremo potere e la promulgazione della legge che ne determinava le competenze; nè osta a questa nostra interpretazione il supporre che, nel caso speciale di Vespasiano, la clausola sia stata estesa anche agli atti emanati da lui prima che il senato ne avesse dichiarata valida la elezione compiuta dall'esercito (1).

Intesa così, la *lex de imperio* non presenta, a mio avviso, quelle difficoltà che, attraverso le altre interpretazioni, vi rilevammo, e se codesta legge non era che l'atto enumerativo di tutte le prerogative spettanti al principe, potremo designarla come la carta costituzionale dell'impero romano, ripigliando un termine adoperato dal biografo del suo primo commentatore e divenuto comune nella storia degli stati moderni.

(1) Suet., *Vesp.* 6.

IL FRAMMENTO BERLINESE

« DE DEDITICIIS » ⁽¹⁾

Sono noti i tre frammenti di un libro *de iudiciis*, scritto da un antico giureconsulto romano, contenuti in una pergamena proveniente da Fajjum in Egitto, che il Mommsen pubblicò, per la prima volta, nei *Rendiconti* dell'Accademia delle scienze di Berlino, del 1879, pagg. 501-509 (= *Gesamm. Schriften*, II, 68-75). Il secondo di quei frammenti è del tenore seguente: ... *rum esset. sed cum lege de bonis rebusque eoru[m] hominum ita ius dicere iudicium reddere praetor iubeatur, ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent, videamus, ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis...* ⁽²⁾.

Lo illustrarono, dottamente, dopo il Mommsen, il compianto Alibrandi, l'ultimo dei romanisti classici ⁽³⁾, il Krüger ⁽⁴⁾, l'Huschke ⁽⁵⁾, M. Cohn ⁽⁶⁾, il Brinz ⁽⁷⁾, lo Schnei-

⁽¹⁾ Pubblicato nel *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, VII, 1894.

⁽²⁾ *Huschke Iur. Ant.* (ed. 5), p. 623; *Collectio libr. iuris Anteiustini*, III, 299; GIRARD, *Textes de Droit Romain*, 4 ed. p. 494; BAVIERA, *Fontes I. Rom. A.* p. 519.

⁽³⁾ *Studi e documenti di Storia e Diritto*, I (1880), 169-183; II (1881), 60-70. (= ALIBRANDI, *Opere Giuridiche e Storiche*, I, 374-392).

⁽⁴⁾ *Zeitschrift der S. S. für Rechtsgeschichte* (Röm. Abth.), I (1880), 93-99; cf. KRUEGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Röm. Rechts*, p. 249 e seg. = *Histoire des sources du droit romain* (trad. Brissaud), p. 333-334.

⁽⁵⁾ *Die jüngst aufgefundenen Bruchstücke aus Schriften Röm. Juristen*, Leipzig 1880.

⁽⁶⁾ *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (R. A.), II (1881), 90-111.

⁽⁷⁾ *Sitzungsberichte der Bayer. Akademie*, 1884, p. 542; *Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner fragment von den dediticern*, Freiburg I. B., 1884.

der ⁽¹⁾ e il Karlowa ⁽²⁾. Non è mia intenzione di esporre qui le interpretazioni che del frammento berlinese proposero questi scrittori, tanto più che ebbi occasione di ragionarne altrove ⁽³⁾, ma soltanto di dare forma più chiara e più ampia ad una ipotesi, a cui lo Schneider, per il primo, accennò, fuggacemente, nel suo scritto e che, a mio avviso, se non risolve tutti i quesiti che quel frammento presenta, ci avvicina, però, di molto alla soluzione del più importante fra essi. I quesiti son questi: 1) chi è l'autore dei frammenti; 2) quali persone sono designate con le parole *homines dediticiorum numero facti* e qual'è la legge regolatrice della loro successione; 3) qual'è il centeruto della controversia a cui alludono le parole del frammento *vidcamus ne verius sit quod quidam senserunt*.

1. Il primo quesito mi pare quasi insolubile. L'Alibrandì sostiene che i nostri frammenti appartengono al libro quindicesimo del commentario di Ulpiano *ad Edictum*, poichè, fra gli altri argomenti, « quel *vidcamus ne verius sit* ben si addice a lui che nei suoi scritti abbonda di *vidcamus* e di *verius* » ⁽⁴⁾; e in questa opinione consentono anche l'Huschke e il Lenel ⁽⁵⁾, sebbene il primo supponga che i fram-

⁽¹⁾ *Zeitschrift für S. S. (R. A.)*, VI (1885), 198-204: cf. anche *ib.*, p. 205-225, lo scritto dell'Hölder che parla incidentalmente del nostro frammento a proposito delle relazioni della legge Elia Senzia con la legge Iunia Norbana.

⁽²⁾ *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 767. — C. SEGRÈ, nel suo acuto lavoro sulla *deditio e i dediticii aeliani* (Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano, 1890, pag. 33), sostiene che « date le cattive condizioni del papiro su cui è scritto il frammento, non si possa da quella parte di esso che è chiaramente leggibile trarre legittimamente nessuna positiva e decisiva conclusione »; ma è questa, affermazione troppo assoluta.

⁽³⁾ Cf. i miei *Latini Iuniani*, p. 37 e seg.; *Cultura*, III (1884), 762-766; *Rivista Critica delle Scienze Giuridiche*, III (1885), 359-361.

⁽⁴⁾ *l. c.* II, 68 = *Opere* I, 390. — Sul metodo di citazione usato da Ulpiano e sul modo come egli esprime il proprio avviso cf. PERNICE, *Ulpian als Schrifsteller* (Sitzungsberichte der K. Akad. der Wiss. zu Berlin. I (1885), 468 e seg.; 477 e seg.).

⁽⁵⁾ *Das Edictum Perpetuum*, p. 25, 5.

menti appartengano al libro quattordicesimo ⁽¹⁾ e il secondo al decimosesto di quel commentario di Ulpiano. Ora, per quanto sagaci siano gli argomenti e le osservazioni sulle quali si fonda questa congettura, penso esser cosa più prudente lasciar in disparte il quesito, poichè, come benissimo avverte il Mommsen, « quei frammenti non danno un punto di appoggio per indovinare il nome del loro autore » ⁽²⁾ e quindi mi limito a concludere che il nostro autore scriveva durante l'impero, quando l'opinione di quei giureconsulti, che nella parte mutila del frammento era riassunta e discussa, non aveva ormai più seguaci nelle scuole di diritto.

2. Gli scrittori sopra citati, sostengono tutti, tranne il Mommsen e il Karlowa, che le persone contemplate nel nostro frammento sono i libertini dediticii e che la legge a cui esso allude è la legge Elia Senzia, la quale, come è noto, istituì quella categoria di schiavi manomessi. Questa opinione, che potremmo chiamare ormai comune, a me pare incontrovertibile, poichè se in Gaio (I, 12, 15, 25, 67, 68 ; III, 74), in Ulpiano (I, 5, 11 ; XX, 14 ; XXII, 2), in Paolo (*Sent.*, IV, 12, 7) e nelle istituzioni giustiniane (I, 5, 3) la locuzione *qui dediticiorum numero sunt*, ovvero *qui dediticiorum numero facti sunt*, designa soltanto la categoria dei dediticii eliani, se quei giureconsulti antichi insegnano che era appunto la legge Elia Senzia che li faceva essere *dediticiorum numero*, se da Gaio (III, 75) si desume che le disposizioni di quella legge, relative alla successione dei libertini dediticii, diedero occasione ad una controversia fra giureconsulti, non comprendo proprio come possa nascere il dubbio che il frammento berlinese si riferisca a quegli schiavi i quali formarono l'infima categoria dei libertini,

(1) Op. cit., p. 15. Però, nella quinta edizione della sua *Jur. Antiquae*, p. 623, n. 1, l'HUSCHKE scrive: « quotus hic ad edictum liber fuerit, qui erat de iudiciis II, ne nunc quidem definire audeo ».

(2) L. c. p. 506: « den Namen des Verfassers zu errathen geben dei überreste keinen Anhalt ».

tanto più che la più elementare regola di critica storica insegna di non interpretarlo separatamente dalle altre fonti giuridiche. L'Hölder, pur ammettendo questa opinione, nega che il nostro frammento ci conservi una disposizione della legge Elia Senzia e crede, invece, che alluda alla legge Iunia Norbana, la quale avrebbe, a suo avviso, estesa ai dediticî che, astrazion fatta dalla loro *turpitudine*, sarebbero divenuti latini, quella clausola di essa legge la quale regolava la successione dei latini iuniani. Le considerazioni che dovremo frappoco svolgere rispetto al terzo quesito, infirmeranno anche la ipotesi dell'Hölder, ma ad ogni modo qui, basterà dire che essa non appare sostenibile, poichè le nostre fonti non indicano affatto che la legge Iunia Norbana abbia potuto occuparsi espressamente dei dediticî eliani.

Il Mommsen e il Karlowa, lo abbiamo già detto, dissentono dagli altri scrittori che illustrarono il nostro frammento e sostengono, il primo (1), specialmente, che esso si riferisce agli *exsules* della fine della repubblica, a coloro, cioè, che erano colpiti dall'*exsilium*, da una pena criminale che includeva la perdita della cittadinanza e l'allontanamento da un territorio limitato, di regola, almeno, da Roma e dall'Italia (2). Contro questa opinione del Mommsen furono addotti argomenti gravissimi, specialmente dall'Alibrandi e dall'Huschke; fra i quali a me pare irrepugnabile questo, che se al tempo dell'impero gli esuli erano parificati ai deportati e i beni da loro acquistati, anche dopo la deportazione, ricadevano al fisco (3), non poteva il nostro autore, parlando di esuli, invocare una legge la quale ordinava al pretore *de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere, iu-*

(1) Il MOMMSEN mantiene la sua opinione, nonostante le molte opposizioni, nel suo *R. Staatsrecht*, III, 140. = *Droit public romain* (trad. Girard) VI, 1 pag. 157, n. 2. Con lui consente anche L. HARTMANN, *De exilio apud romanos*, p. 21.

(2) Cf. MOMMSEN, *R. Staatsrecht*, III, 140. = *Droit public romain* (trad. Girard), VI, 1, pag. 157, n. 2; C. SEGRÈ, l. c. p. 32.

(3) DIG. 48, 20, 7, § 5; *Cod. Inst.*, IX, 49, 2.

dicium reddere, ut ea fiant quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent. Comunque, la questione non sta tanto nel sapere se gli *exsules* o i deportati siano veramente nel numero dei dediticî, quanto se la locuzione *dediticiorum numero*, adoperata nel nostro frammento, possa a loro applicarsi; ora sia o non sia tecnica, come vogliono il Karlova e il Krüger, non è possibile negare che quella locuzione, nelle fonti giuridiche, altro non designa che i dediticî eliani. E pure ammesso per un momento che le persone designate nel frammento berlinese fossero gli *exsules*, avremmo la conseguenza che, essendo anche i manomessi della legge Elia Senzia *dediticiorum numero*, il nostro autore avrebbe riprodotto un testo di una legge così ambiguo, che nello stesso tempo potrebbe applicarsi a due classi di persone fra loro distinte, e il pretore, nel *ius dicere, iudicium reddere* intorno alla successione ereditaria di cui la legge prescriveva le norme, sarebbe stato incerto se questa intendeva riferirsi agli *exsules*, ovvero ai dediticî eliani. Ora ammettere una simile ambiguità nel testo di una legge romana e nel commento interpretativo di un giureconsulto romano interno a quella legge sarebbe cosa semplicemente assurda; queste ragioni adunque e le altre addotte dagli scrittori citati, dimostrano che le parole del nostro frammento *homines dediticiorum numero facti* designano soltanto i libertini dediticî e che la legge, citata nel frammento stesso, non può essere che la legge Elia Senzia la quale *eos dediticiorum numero faciebat*. Passiamo ora al terzo quesito.

3. Le parole del nostro frammento *videamus ne verius sit quod quidam senserunt et de universis et de singulis...* accennano, come già si è detto, ad una controversia fra i giureconsulti, e dal modo come il nostro autore si esprime mi pare di poter ammettere che esso consentiva nella opinione dei *quidam* da lui esposta nella parte inferiore della pergamena di Fajjum, o che almeno essa, di fronte alla massima contraria stabilita nelle scuole del suo tempo e che aveva

ricevuto forza di legge, gli sembrava forse la più vera; e dico la più vera, perchè il comparativo *verius* dimostra che nella parte superiore del frammento era riassunta un'altra opinione, anch'essa opposta a quella prevalente fra i giureconsulti, e che al nostro autore sembrava meno vera perchè contraddicente alle parole testuali della legge ⁽¹⁾. Ciò posto, ricerchiamo per quale ragione il capo della legge Elia Senzia, riguardante i beni dei liberti dediticî defunti, poteva nella sua applicazione far sorgere una controversia fra i giureconsulti, e riproduciamolo innanzi tutto da Gaio che così ne discorre nelle sue istituzioni (III, 74-76): *Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi civium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinent. Nam eorum bona, qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. non tamen hi habent etiam testamenti factionem. Nam id plerisque placuit, nec inmerito. Nam incredibile videbatur pessimae condicionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciundi ius concedere. Eorum vero bona, qui si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent. nec me praeterit non satis in ea re legislatorem voluntatem suam verbis expressisse.*

In primo luogo esaminiamo a che cosa si riferiscano le ultime parole di Gaio: *nec me praeterit non satis in ea re legislatorem voluntatem suam verbis expressisse*. L'Alibrandi e il Cohn le riferiscono alla controversia sulla *testamentifactio* che alcuni giureconsulti negavano, altri, e i più, invece, accordavano ai liberti dediticî, ma, secondo me, a torto, perchè Gaio aveva già esaurita cotesta controversia con

(1) Che il comparativo *verius* lasci supporre nella parte superiore del frammento, il riassunto di un'altra opinione opposta alle parole testuali della legge (*sed cum lege*) a me pare di per sè evidente; ad ogni modo cf. ULP., *libro IX ad edictum* (DIG., III, 3, 1, § 1); id. *libro XI ad ed.* (ib. IV, 2, 9, § 8), ove il giureconsulto raffronta due opinioni diverse fra loro e una di queste fa sua adoperando il *verius*. Cf. anche PAULUS, *libr. I quaestionum* (DIG., IV, 2, 17).

le parole *nam incredibile videbatur et rel.*; altrimenti, come osserva giustamente lo Schneider, egli si sarebbe espresso in questa maniera: *nam incredibile videbatur pessimae conditionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciundi ius concedere, nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse. Eorum vero bona et rel.* L'*ea re* nemmeno può riferirsi alla successione di coloro i quali, *si in aliquo vitio non essent*, sarebbero diventati liberti latini, poichè al tempo della legge Elia Senzia, come è mia ferma opinione ⁽¹⁾, i latini non esistevano, e la legge Iunia Norbana, per quanto affermino il Voigt ⁽²⁾ e lo Hölder ⁽³⁾, non si occupò affatto della successione di costoro. Che ciò sia vero parmi risulti evidente dal raffronto di queste due locuzioni usate da Gaio: nel caso dei liberti dediticî, che, prescindendo dalla loro *turpitude*, sarebbero diventati *cives*, il nostro giureconsulto si esprime così: *eorum bona... quasi civium Romanorum patronis eadem lege [Aelia Sentia] tribuuntur*; nel caso dei liberti dediticî che, prescindendo dalla loro *turpitude*, sarebbero diventati latini, dice così: *eorum bona... proinde tribuuntur patronis ac si Latini decessissent*, senza attribuire nè alla legge Elia Senzia nè alla legge Iunia Norbana codesto provvedimento. Quel passo di Gaio (III, 76) adunque non contiene una disposizione di legge, ma una dottrina interpretativa sorta dalla necessità di estendere a quei dediticî i quali, prescindendo dalla loro *turpitude*, sarebbero diventati latini, la regola stabilita dalla legge Elia Senzia per la successione di coloro che, non trovandosi *in aliquo vitio*, sarebbero diventati liberti cittadini ⁽⁴⁾; ma poichè la parola *legislatores*, adoperata, per

(1) Cf. i miei *Latini Iuniani*, p. 29 e seg.; *la data della legge Iunia Norbana*, p. 13 e seg.

(2) *Das ius civile und ius gentium der Römer*, p. 746, n. 842, 7; p. 761, n. 855.

(3) *L. c.*, p. 218 e seg.

(4) *ULP., lib. I ad Ed. aed. cur.* (DIG., I, 3, 13): *Nam, ut ait Pedius, quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est cetera, quae tendunt ad eamdem utilitatem, vel interpretatione, vel certe iurisdictione suppleri.*

due volte, da Gaio in quel passo, come dal contesto apparisce, non può riguardare che la legge Elia Senzia sopra nominata, l'*ea re* deve riferirsi a tutto l'istituto della successione dei dediticî regolato da codesta legge a cui Gaio, a modo di conclusione, rivolge l'accusa di non aver dato su questo punto forma abbastanza chiara e precisa al suo pensiero. Ma l'accusa di Gaio non sarebbe giustificata, nè una controversia avrebbe potuto sorgere fra i giureconsulti, se la legge Elia Senzia, prescrivendo al pretore di *ius dicere* rispetto ai beni dei liberti dediticî, avesse adoperate le parole *ut ea fiant quae futura forent si manumissi cives Romani futuri essent*; poichè in questo caso la volontà della legge sarebbe stata chiarissima, i beni che lasciavano morendo i dediticî avrebbero dovuto considerarsi come beni di un liberto cittadino romano defunto, e per quanto assurda potesse sembrare la cosa, essi, *in ultimo spiritu*, per servirci di una espressione di Giustiniano, avrebbero avuto, in forza della legge stessa, la facoltà di testare. Perchè adunque la controversia fosse possibile, era necessario che le parole testuali della legge Elia Senzia fossero così ambigue da dar ragione nello stesso tempo, da un lato ai *plerique* nominati da Gaio, e dall'altro ai *quidam* che alla loro opinione contraddicevano. Quali erano coteste parole? Ce le fa conoscere, senza dubbio, la pergamena di Fajjum, di guisa che il capo della legge Elia Senzia doveva essere così formulato: « *de bonis rebusque horum hominum Praetor... ita ius dicito, iudicium reddito, ut ea fiant quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent* » (1).

(1) Secondo l'ALIBRANDI (l. c. I, 173 e seg. = *opere* I, 378), nel testo della legge, era detto così: *dediticiorum numero hac lege facti non essent*; ma se nei capi precedenti la legge Elia Senzia aveva prescritto che *servi a dominis poenae nomine vincti... et postea... manumissi, dediticiorum numero sint*, ovvero *eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii* (GAI, I, 13; ULP., I, 11), nel capo che discutiamo l'inciso *hac lege* era inutile, s'intendeva da sè che codesti *homines* erano quelli quos *lex Aelia Sentia dediticiorum numero faciebat*.

Orbene, i giureconsulti romani, i quali, com'è noto, ridussero ad un solo il contenuto delle leggi Elia Senzia e Iunia Norbana, considerando quest'ultima come un complemento della prima, quale interpretazione dovevano dare alla formula negativa *si dediticiorum numero facti non essent*, dovevano forse considerarla equivalente alla formula negativa adoperata dalla legge Iunia Norbana per regolare la successione dei latini iuniani, la quale aveva disposto che i beni di codesti liberti *proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset Gaio* (III, 56) ? Esaminiamo attentamente questo punto, perchè qui è il vero nodo della questione.

La formula negativa adoperata dalla legge Iunia Norbana era chiarissima ; Gaio non le rivolge alcuna accusa di oscurità ⁽¹⁾, poichè essa ricade nel numero di quelle formule negative : *si capite deminutus non esset, si homo usucaptus non esset, si mancipio non dedisset, si arbor non coaluisset, si se alieno iuri non subiecissent*, le quali formule, per dirla col Karlowa, « hanno tutte per iscopo una specie di restituzione nella primitiva condizione giuridica » ⁽²⁾. E difatti se la legge Iunia Norbana aveva prescritto che la successione dei liberti latini doveva regolarsi *ac si lex lata non esset*, nessun dubbio poteva sorgere sulla vera volontà del legislatore ; esso voleva aver riguardo alla condizione in cui quei liberti vivevano prima che la legge Iunia Norbana fosse stata promulgata, cioè allo *in libertate morari* tutelato dal pretore ; quindi il patrimonio che il latino lasciava morendo doveva tornare al patrono come se si fosse trattato del peculio di uno schiavo (Gaio, *ib.* : *itaque iure*

⁽¹⁾ A coloro i quali sostengono che la legge Iunia Norbana si occupò dei deditici, si può osservare ancora che sarebbe inconcepibile che l'autore di essa, mentre aveva espresso chiaramente la sua volontà nel regolare la successione dei liberti latini, fosse stato oscuro e non preciso nel manifestarla rispetto ai deditici *latini futuri*.

⁽²⁾ Op. cit. I, 767 : « Diese negativen Fiktionen bezwecken alle ein Art Restitution des früheren Rechtszustandes ».

quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent). Ma la formula usata dalla legge Elia Senzia e riprodotta nel nostro frammento non poteva essere interpretata in questo unico modo; chi ben la esamina s'accorge subito che essa era bilingue. In altri termini, poteva suppersi legittimamente che il legislatore, nell'adopterla, avesse voluto aver riguardo alla condizione in cui vivevano i liberti deditici prima di essere manomessi, cioè alla condizione servile; ma potevasi anche supporre legittimamente che esso avesse voluto avere riguardo alla condizione migliore di liberti cittadini romani, o di liberti latini, nella quale quei manomessi sarebbero vissuti se essa legge non li avesse depressi ed abbassati alla pessima condizione dei deditici. Ora, partendo da così opposti concetti, alcuni giureconsulti sostenevano che se le parole della legge Elia Senzia avevano riguardo alla condizione migliore, ossia che la formula negativa *si dediticiorum numero facti non essent* era risolvibile nella positiva *si cives Romani vel latini facti essent*, che cioè dovevansi distinguere, nei riguardi patrimoniali, i deditici *cives* dai deditici *latini*, per logica conseguenza era necessario e giusto riconoscere nei primi tutti i diritti del liberto cittadino romano, e quindi anche quello di far testamento; altri giureconsulti invece sostenevano che le parole della legge Elia Senzia riguardavano la primitiva condizione servile di codesti manomessi *turpes*, ossia che la formula negativa *si dediticiorum numero facti non essent* si risolveva in quest'altra *si a dominis manumissi non essent*, e quindi, senza distinguere due categorie di deditici (i *cives* e i *latini*), la loro successione doveva regolarsi nello stesso modo con cui regolavasi, in forza della legge Iunia Norbana, la successione dei liberti latini, cioè i loro beni dovevano tornare al patrono *iure peculii*. Potevano infatti argomentare quei giureconsulti: se la legge Iunia Norbana nega esplicitamente ai liberti latini ⁽¹⁾ la testa-

(1) GAI, I, 23; ULP., XX, 14.

mentifactio, se i dediticî eliani sono senza distinzione alcuna inferiori ai liberti *cives* e ai liberti *latini*, non sarebbe equo accordare ad alcuni di essi i diritti del liberto cittadino romano, stabilendo così una disparità di trattamento da nulla giustificata nella categoria di codesti *homines pessimae condicionis*. Questi due opposti sistemi sarebbero dunque, a mio avviso, contenuti, il primo nella parte superiore del nostro frammento precedente alle parole superstiti ⁽¹⁾; il secondo nella parte inferiore, e sicchè il frammento stesso potrebbe supplirsi nella seguente maniera: *videamus ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis [rebus omnium qui deditiorum numero sunt ita ius dicere, iudicium reddere praetorem iuberi oportere, ut ea fiant quae futura forent si a dominis manumissi non essent]*.

Fra queste due opinioni opposte ed estreme si venne più tardi formando una terza eclettica, la quale cercò non solo di conciliarle fra loro, ma finì per diventare l'opinione dominante nelle scuole romane di diritto e al tempo di Gaio era ormai ricevuta come massima di legge. I giureconsulti che la propugnavano partivano da questo concetto, che l'equità voleva, nell'applicare la legge Elia Senzia intorno alla successione dei dediticî defunti, si avesse riguardo alla condizione migliore di liberti *cives romani* o di liberti *latini*, in cui, secondo i casi, essi sarebbero vissuti, prescindendo dalla loro *turpitude*; ma nello stesso tempo era altrettanto equo negare ai dediticî *cives futuri*, la *testamentifactio*, per non stabilire in loro favore un trattamento che, di fronte ai dediticî *latini futuri*, sarebbe stato privilegiato e stridente. Però Gaio nel riprodurre, nelle sue istituzioni, que-

(1) Alcuni degli eruditi sopra nominati si servono, per risolvere i problemi che presenta il nostro frammento, anche degli altri due e specialmente del terzo; ma a me è parso cosa più prudente lasciarli in disparte per non proporre congetture che mancano affatto di solido fondamento.

sto terzo sistema, sentiva che esso non era logico in tutte le sue parti e non poteva esimersi dal darle accusa alla legge Elia Senzia, la quale avrebbe potuto con maggiore chiarezza far nota la propria volontà su questo punto, e il nostro anonimo forse concludeva che i *quidam*, i quali fondavano il loro sistema sulla lettera della legge, in fondo in fondo non avevano tutti i torti.

ACOLIO

E GLI SCRITTORI DELLA STORIA AUGUSTA (1)

Nella biografia di Severo Alessandro attribuita a Lampridio (14, 6; 48, 7; 64, 4) si cita tre volte uno scrittore antico che parimenti è citato, ma una volta sola, nella vita di Aureliano (12, 3) attribuita a Vopisco. Il suo nome è *Acholius*, d'origine evidentemente greca, che nella onomastica romana s'incontra in una sola lapide ostiense (2), la quale ricorda un *Acholius Abydus praefectus annonae* del secolo quinto o sesto. Vopisco dice che Acolio era *magister admissionum* dell'imperatore Valeriano; vedremo frappoco se veramente questa carica possa attribuirsi ad Acolio, per ora basti lo stabilire che egli visse nella seconda metà del secolo terzo, avendo Valeriano regnato dall'a. D. 253 al 260. Ad Acolio si attribuiscono comunemente tre opere: 1) una biografia di Severo Alessandro; 2) una narrazione dei viaggi o piuttosto delle spedizioni militari di questo principe; 3) una raccolta *actorum* divisa in più libri, dei quali Vopisco nomina il nono (3). Esaminiamo se questa partizione delle opere di Acolio sia veramente fondata, o se piuttosto non debbasi considerarlo autore di un'opera sola. Il passo sul quale si fondano coloro che di Acolio fanno un biografo di Severo Alessandro, è quello in cui Lampridio (*Alex.* 48, 7), narrando la ribellione di Ovinio Camillo se-

(1) Pubblicato nel *Bollettino di Filologia classica*, I (1895).

(2) *C. I. L.*, XIV, 157.

(3) Cf. v. ROHDEN, *Acholius*, in PAULY-WISSOWA, *Real-Encyclop.*, I, 1, p. 249.

natore avvenuta sotto quel principe, avverte che il fatto comunemente si soleva ascrivere al tempo di Traiano, mentre *Septimius et Acholius et Encolpius vitae scriptores ceterique de hoc* (ossia di Alessandro Severo) *taliam praedicaverunt*; ma l'inciso *vitae scriptores* è un glossema degli amanuensi, e tale lo ha considerato E. Peter nella sua edizione degli « *Scriptores Historiae Augustae* » (Lipsiae 1884, I, p. 285) includendolo in parentesi quadre, le quali indicano che le parole così racchiuse « non ab ipsis scriptoribus vitarum, sed a librariis esse repetenda videntur »; nè a me par difficile spiegare l'origine di codesto glossema. Nel capo 17 della vita di Alessandro Severo, Lampridio cita Settimio con queste parole: *qui vitam eius* (cioè del principe) *non mediocriter exsequutus est*, e di Encolpio dice soltanto che del principe era familiarissimo (*quo ille familiarissimo usus est*); ora è probabile che gli amanuensi, mettendo a raffronto i due passi, abbiano estesa agli altri due scrittori la qualità di biografi di Severo Alessandro, la quale invece, per espressa testimonianza di Lampridio, era propria soltanto di Settimio.

Alla seconda opera di Acolio si riferirebbe il seguente passo: *Alex. 64, 4: scio sane plerosque negare hunc* (cioè Alessandro Severo) *a senatu Caesarem appellatum esse sed a militibus, qui verum prorsus ignorant; dicere praeterea non hunc fuisse consobrinum Heliogabali, qui, ut nos sequantur, historicos eius temporis legant et maxime Acholium, qui et itinera huius principis scripsit*. Or bene, la lezione *itinera* è certamente corrotta, nonostante l'autorità dei codici ⁽¹⁾, perchè urta con tutto il contesto. Infatti le ultime parole del passo, riguardanti il grado di parentela di Alessandro Severo con Elagabalo, alludono alla opinione dello

(¹) Questa autorità è un po' diminuita, perchè il MOMMSEN (*Hermes*, 25, p. 281 = *Gesam. Schriften* VII, 352) ha provato che il codice di Bamberg, considerato sin qui il più antico, non è che una copia del Palatino, del resto utilissima per ritrovare il testo primitivo del Palatino, alterato dalle correzioni.

storico greco Dessippo, il quale sosteneva che Elagabalo era zio di Severo Alessandro, non figlio della sorella di sua madre, e riprodotta nel capo 49, 3-5, ove le ultime parole *uxoris sororis eiusdem filium*, come si leggono nei codici, devono emendarsi, secondo il Casaubono, così: *non sororis eiusdem matris filium*, poichè Elagabalo, come è noto, era figliuolo di Soemia ed Alessandro di Mammea, ambedue figlie di Mesa. Il Giambelli ⁽¹⁾ che difende la lezione *itineraria* ⁽²⁾, sostiene che nel passo citato anche l'altra notizia riguardante la nomina di Alessandro a Cesare per parte non del Senato, ma dei soldati, derivi dalla medesima fonte, e che quindi anche su questo punto Lampidrio contrapponga a Dessippo lo storico Acolio; ma, secondo me, a torto, perchè codesta notizia è confutata subito da Lampidrio in modo generico con le parole *qui verum prorsus ignorant*; altrimenti egli avrebbe detto: *scio sane plerosque negare hunc a senatu Caesarem appellatum esse sed a militibus, dicere praeterea etc.* Comunque sia, è facile comprendere che la notizia riguardante il grado di parentela di Alessandro con Elagabalo trova il suo posto naturale in una biografia di Alessandro, non già in un'opera che ne descriva puramente e semplicemente le spedizioni militari; lo stesso dicasi di quell'altro passo (*Alex.* 14, 7) ove si forniscono notizie sulle qualità fisiche di Alessandro, e che Lampridio desumeva da Acolio. È vero, vi furono itinerari scritti nel secolo quarto e comprendenti la vita intera dei principi, dei quali abbiamo un tipo nell'*itinerarium Alexandri*, composto per la spedizione dell'imperatore Costanzo contro i Persiani, e nel quale l'autore scrive una vera e propria biografia di Alessandro il Macedone, coi più minuti particolari della sua nascita, della sua famiglia e delle sue qualità fisiche; ma il Giambelli stesso, pur seguace dell'opinione comune, non accorgendosi di cadere in con-

(1) *Atti dei Lincei*, VI [1880-81], p. 329.

(2) Così pure il Callegari è seguace dell'opinione comune intorno ad Acolio nel suo studio diligente sulle « Fonti per la storia di Alessandro Severo ». Padova 1895, pag. 32 e seg.

traddizione, è costretto ad ammettere che questi itinerari del secolo quarto non sono punto da confondersi con quelli di cui egli ritrova il tipo nel capo 45 della stessa vita di Severo Alessandro e che egli vorrebbe derivare dalla scrittura di Acolio. In quel passo ove è detto che *itinerum dies publice proponebantur*, abbiamo la traccia di un vero itinerario nelle spedizioni militari; ma esso, per implicita confessione dello stesso Giambelli, non poteva contenere notizie relative alla vita privata del principe; e del resto, se fosse vero che codesto itinerario derivava dallo scritto di Acolio, l'inciso *legant maxime Acholium qui et itinera huius principis scripsit*, avrebbe trovato il suo posto naturale nel capo 45 e non nel capo 64. Tutte queste ragioni mi paiono sufficienti per concludere che la lezione *itinera* è corrotta e non può mantenersi nel testo di Lampidrio; già il Lipsio ⁽¹⁾ proponeva di leggere in suo luogo *intima*, mentre E. Peter ⁽²⁾, propone la variante *interiora*, di guisa che Acolio avrebbe scritto *interiora Alexandri*. Ma, per vero dire, ambedue queste varianti non mi soddisfano punto, e penso piuttosto che ad *itinera* debbasi sostituire la parola *acta* intesa nel senso che dirò frappoco; e a ciò mi induce lo stesso Peter, il quale, nei suoi «*Historicorum Romanorum fragmenta*», p. 354, non distingue due scritti di Acolio, come, nella sua congettura, sarebbe da aspettarsi, cioè gli «*interiora Alexandri*» e i «*libri actorum*»; ma tutti i frammenti del nostro storico colloca sotto la rubrica «*ex libris actorum fragmenta*».

Ed eccoci così giunti a parlare della terza opera attribuita ad Acolio e che Vopisco cita nel passo seguente delle biografie di Aureliano (12, 4): *et quoniam etiam de adrogatione eius [Aureliani] aliqua me dixeram positurum, quae ad tantum principem pertinerent, quaeso, ne odiosior verbosiorve in ea re videar, quam fidei causa inserendam credidi ex libris Acholi, qui magister admissionum Valeriani principis fuit, li-*

⁽¹⁾ *Epist. Cent. III Miscell.* 18.

⁽²⁾ *Scriptores H. A.*, I, p. 296, n. 20.

bro actorum eius nono. Da questo passo si deduce comunemente che Acolio compilò una raccolta di nove libri almeno *actorum*, cioè, secondo il Giambelli, degli atti del Senato, degli urbani, del popolo, insomma di tutti gli atti pubblici d'ogni genere; mentre il Dändliker ⁽¹⁾ sostiene che la raccolta di Acolio si intitolava « Acta Caesarum » ovvero « imperatorum » e che i nove libri citati da Vopisco corrispondono agli *acta* di nove imperatori, chè tanti ne conta da Alessandro a Valeriano, sebbene siano in numero maggiore; poichè il Dändliker dimentica Gordiano II, Balbino e Pupieno, Ostiliano e Volusiano. Comunque, tutto ciò è di secondaria importanza: a noi piuttosto preme sapere se Acolio abbia veramente composto una raccolta di atti pubblici in un senso lato, come pensa il Giambelli, o in un senso più ristretto, come parmi intenda il Dändliker. Ora ciò non è ammissibile, in primo luogo perchè non risulta affatto che esistessero raccolte private o speciali di atti pubblici, come sarebbe quella di Acolio ⁽²⁾; in secondo luogo perchè Vopisco stesso nella biografia di Probo (2, 2) dice espressamente di aver consultato gli atti del Senato e del popolo. Ad ogni modo, ammesso che la raccolta di Acolio abbia veramente esistito, vediamo se il documento che ne traeva Vopisco possa chiamarsi un documento ufficiale, fornito di tutti i caratteri dell'autenticità, come vuole il Giambelli; è necessario quindi di esaminarne rapidamente il contenuto. Quel documento è composto di due parti: la prima contiene il processo verbale di un consiglio militare tenuto dall'imperatore Valeriano in Bisanzio nell'a. D. 258, nel quale conferisce molte ricompense ad Aureliano per le sue vittorie riportate sui Goti e gli onori del consolato; la seconda parte contiene il processo verbale dell'*adrogatio*, dell'atto cioè con il quale Ulpio Crinito, uno dei grandi personaggi dell'impero che pretendeva discendere da Traiano, adotta Aureliano dinanzi all'imperatore e alla sua corte. Orbene, questo preteso docu-

(1) BÜDINGER, *Untersuchungen zur R. Kaiserg.*, III, 295, n. 1.

(2) Cfr. KUBITSCHER, *Acta in PAULY-WISSOWA, R. Encycl.*, I, 1, 294.

mento estratto dalla raccolta di Acolio, contiene i seguenti errori, che ne provano la non autenticità: 1. i personaggi che fanno corona a Valeriano portano tutti, come ha dimostrato il Mommsen ⁽¹⁾, titoli di cariche militari e civili (*praeses Orientis, dux Scythici limitis, dux orientalis limitis, praefectus annonae orientis, dux Illyriciani limitis et Thraciae, dux Retici limitis*), che non appartengono affatto al tempo di Valeriano, ma sono proprie del tempo di Diocleziano e di Costantino; 2. nel discorso dell'imperatore le parole finali *haec enim imperator non solet dare, sed a senatu, quando fit consul, accipere*, pronunziate da Valeriano, sarebbero state ridicole in bocca sua; esse quindi non sono che un'aggiunta di Vopisco, come il Casaubono stesso sospettava, piuttostochè un glossema, come parvero al Goell ⁽²⁾, e pongono in dubbio per conseguenza l'autenticità di tutto il discorso; 3. *te consulem hodie designo*, dice l'imperatore rivolto ad Aureliano, il quale risponde: *accipio consulatum quem das*; or bene, questa designazione al consolato è falsa, poichè il consiglio militare avveniva nel 258 (lo desumiamo dalla presenza di Memmio Tusco, che fu console ordinario in quell'anno), e i fasti consolari ⁽³⁾ attestano invece che Aureliano ebbe il consolato per la prima volta nel 271 e Valeriano era già morto fino dall'a. 259; 4. se Ulpio Crinito avesse veramente adottato Aureliano e fattolo erede dei suoi beni, il nome del figlio adottivo si sarebbe in tutto od in parte mutato secondo le note regole dell'onomastica romana; invece i monumenti attestano concordemente che Aureliano si chiamò e continuò sempre a chiamarsi *L. Domitius Aurelianus*; ciò dunque prova che anche la notizia dell'*adrogatio* è falsa o inventata. Piuttosto è da credere che Aureliano sia stato genero di Ulpio Crinito (in una lettera a lui diretta e riferita dallo stesso Vopisco, 38, 3, Aureliano lo chiama *pater*), perchè la moglie sua, come ne fanno fede le

⁽¹⁾ *Hermes*, 25, p. 233 = *Gesam. Schriften*, VII, 306-307.

⁽²⁾ *Philol.* 14, p. 596, n. 6.

⁽³⁾ LIEBENAM, *Fasti consulares*, p. 31.

monete e le iscrizioni che la riguardano, chiamavasi *Ulpia Severina* ed era molto probabilmente figliuola di Crinito (1); ed è strano, nota, con ragione, il Dessau (2) che Vopisco, il quale pur ricorda una figlia di Aureliano (*Aur.* 42), nulla sappia del matrimonio di lui.

Orbene, gli errori che abbiamo fin qui notati dimostrano che il processo verbale non è autentico e del tempo di Valeriano, ma ricade nel numero di quei documenti falsi od inventati che abbondano nelle biografie imperiali e specialmente in quelle attribuite a Vopisco (3). Ciò posto, è chiaro che l'opera di Acolio, dalla quale Vopisco avrebbe riprodotto quel processo verbale, non può essere stata una raccolta *actorum*, come comunemente si crede; e se ben si noti, ciò risulta dal passo dello stesso Vopisco, poichè le parole *inserendam credidi ex libris Acholi, qui magister admissionum Valeriani principis fuit, libro actorum eius nono*, non significano che quel processo verbale fu estratto dal libro nono di una raccolta *actorum* di Acolio (se così fosse, il periodo avrebbe avuto questa forma: *ex libris actorum Acholi, qui magister admissionum Valeriani principis fuit, libro nono*), ma bensì dai libri di Acolio e precisamente dal libro nono, nel quale contenevasi la narrazione delle imprese dell'imperatore Valeriano, poichè il genitivo *eius* che segue alla parola *actorum* deve riferirsi a Valeriano, non già ad Acolio, e ci dimostra nello stesso tempo che la parola *acta* ha, in questo caso, il significato di *gesta*, ossia imprese, e non di atti pubblici (4).

Se il passo controverso così deve intendersi, due conclusioni discendono dalle nostre indagini: l'una relativa ad Acolio, l'altra relativa ai biografi imperiali. La prima è questa: Acolio, liberto della casa imperiale, forse capo dell'of-

(1) F. FUCHS, *Aurelianus* in DE RUGGIERO, *Dizionario Epigrafico*, I, 931-937 e gli autori ivi citati.

(2) *Hermes*, 27, p. 570.

(3) Cfr. KUBITSCHKE, *I. C. I.*, I, 295.

(4) H. PETER, *Die Scriptores Historiae Augustae*, p. 181, 233.

ficium admissionis, ma non col titolo di *magister admissionum*, che comparisce soltanto nel quarto secolo ⁽¹⁾, fu autore, non di tre opere, come comunemente si crede, ma di un'opera sola, nella quale narrò la vita e le imprese degli imperatori da Severo Alessandro fino a Valeriano, almeno in nove libri; codesta opera, se portava un titolo aveva quello di *acta Caesarum*, intesa la parola *acta* nel senso di imprese e non di atti pubblici ⁽²⁾. Di essa si giovò precipuamente Lampridio per scrivere la biografia di Alessandro Severo, e Vopisco ne ricavò qualche notizia che gli servì di trama per inventare il processo verbale di una *adrogatio* di Aureliano, la quale non ha mai esistito e che egli riprodusse col nome di Acolio per levare ogni dubbio sull'autenticità di quel documento. Seconda conclusione: l'esempio di Acolio, unito agli altri che si potrebbero addurre, è prova sufficiente per considerare gli « Scrittori della Storia Augusta » se non come una falsificazione vera e propria del secolo quarto e quinto, secondo la tesi troppo radicale del Dessau e del Seeck, come una fonte però di assai dubbio valore; i documenti falsi, interpolati, gli anacronismi che essi contengono, devono indurci a giovarcene, per lo studio dei tempi ai quali si riferiscono, con la maggiore cautela, adoperando, rispetto a loro, quel metodo stesso con cui si studiano gli atti non sinceri dei martiri ⁽³⁾ e che fu così bene delineato da Edmondo Le Blant nel suo supplemento alla silloge classica del Ruinart.

(1) SEECK, *Admissionales* in PAULY-WISSOWA, I, 1, p. 382.

(2) Il BRUNNER (*Vopiscus* [BÜDINGER, op. cit., II. 37]) considera gli *acta* di ACOLIO « eine Art Memoiren »; ma il termine proprio che designa le memorie presso i Romani, è invece *commentarii*. Cfr. DE RUGGIERO, loc. cit., I, 60.

(3) Cfr. LA BLANCHÈRE, *Revue Critique*, 1894, I, 320.

ORIGINE DEGLI « ANNALES MAXIMI »⁽¹⁾

I documenti antichi che danno ragguaglio sugli Annali dei Pontefici o *Annales Maximi*, come più comunemente si chiamavano, sono così scarsi e oscuri, che il voler determinare come si sia formata e svolta questa antichissima cronaca dei Romani è cosa sommamente difficile e direi quasi disperata, nè possono prestare aiuto sicuro in codesta indagine le molte congetture degli eruditi moderni fin qui proposte⁽²⁾, poichè esse, per quanto sagaci, aumentano, a

(1) Pubblicato nella *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, XXVI (1898).

(2) Enumeriamo qui, in ordine alfabetico, le monografie e le opere principali che trattano degli *Annales Maximi* e che dovremo, nella maggior parte, citare nel corso di queste pagine; AMATUCCI, *Gli Annales Maximi* (*Rivista di Filologia Classica*, XXIV [1896], pp. 208-233); BECKER, *Röm. Alterth.* I, 4-12; BERGER-CUCHEVAL, *Hist. de l'Éloquence latine*, 1³, 115-126; BONGHI, *Storia di Roma*, II, 233-254; BOUCHÈ-LECLERCQ, *Les Pontifes de l'Ancienne Rome*, pp. 250-264; CICHORIUS, *Annales* (PAULY-WISSOWA, *Real Encyklopädie*, I, 2248-51); DE LA BERGE, *Annales Maximi* (DAREMBERG-SAGLIO, *Dict. des Antiquités*, I, 272-273); HÜBNER, *Die Annales Maximi der Römer* (*Jahrb. für Philologie*, LXXIX (1859), pp. 401-423); HULLEMANN, *Disputatio critica de annalibus maximis*, Amstelodami, 1855 (conosco questo scritto mediante la recensione fattane dal NIEMEYER, nella *Zeitschrift für das Gymnasialwesen* XII (1858), pp. 423-428); KRAUSE, *Vitae et fragmenta v. hist. Rom.*, p. 23; LE CLERCQ, *Des Journaux chez les Romains*, pp. 1-176; LEWIS-LIEBRECHT, *Altröm. Geschichte*, I, 164-177; MARQUARDT-BRISSAUD, *Le Culte chez les Romains*, I, 361-362; MASCHKE, *Das ält. fragm. der röm. Stadtchronik* (*Philologus* 54, p. 150-162); MOMMSEN, *Röm. Geschichte*, I⁷, 461; NISSEN, *Kr. Unters. üb. die quellen der IV u. V dekade des Livius*, p. 86 e seg.; NITZSCH, *Röm. Annalistik*, p. 237; PETER., *Hist. Rom. Relliquiae*, pp. III-XXVII (= PETER., *Hist. Rom. Frag-*

parer mio, nella loro varietà, invece di rischiarare quel fitto buio che circonda l'origine della nostra cronaca. Ad ogni modo vediamo se un attento esame dei passi fondamentali che si riferiscono agli *Annales Maximi*, nella cui interpretazione, faremo, naturalmente, tesoro delle migliori osservazioni dei moderni ⁽¹⁾, possa condurci se non a risolvere tutte le intricate questioni che li riguardano, a chiarire, per lo meno, qualche punto importante. E innanzi tutto gioverà trascrivere, per intero, i due passi fondamentali relativi agli *Annales Maximi*, sebbene siano notissimi, affinchè

menta pp. 3-5); SCHANZ, *Gesch. d. Röm. Litteratur* 1³, 84 e seg.; SCHÄFER, *Abrisz der Quellenkunde (Röm. Geschichte)* pp. 7-10; SCHWEGLER, *Römische Geschichte*, 1, 7-12; SEECK, *Die Kalendertafel der Pontifices*, Berlin, 1885; SOLTAU, *Römische Chronologie*, pp. 445-450; *Die annalistischen Quellen in Livius IV u. V. Dekade* (Philologus 52, 664 e segg.); *Die Entstehung der annales maximi* (Philologus 55, pp. 257-276); Livius, *Geschichtswerk*, pp. 28, 35, 87, n. 3; 182, 187, 216; TEUFFEL, *Annales* (Pauly, *R. Encyclop.* 1², 1017-18); *Röm. Litteraturg.* 1⁵, 120-122; WACHSMUTH, *Einleitung in das Studium der Alten Geschichte*, p. 618 e seg.

(1) Non è mia intenzione di esaminare criticamente le opinioni dei moderni intorno alla origine degli *Annales Maximi*, nè di riassumerle nel corso di queste pagine, ma non posso fare a meno di ricordare quella del Mommsen, che ha maggior seguito delle altre, il quale crede gli *Annales Maximi* una derivazione dai Fasti consolari, come la cronaca medievale si formò con le notizie registrate sulla tavola pasquale; che cioè in margine ai Fasti si registrassero i più importanti avvenimenti accaduti sotto l'amministrazione dei consoli a cui si riferivano, e che solo più tardi, quando per il moltiplicarsi di tali notizie il margine dei Fasti non fu più sufficiente, si sia collocata allato ad essi un'altra tavola, sulla quale si notavano i soli avvenimenti; ma, come fu già bene osservato da altri (Bonghi, Amatucci), gli Annali, o per dir meglio, le tavole pontificali erano indipendenti dai Fasti e dai Calendarî, altrimenti che bisogno ci sarebbe stato di segnare in cima alla *tabula dealbata* i nomi dei consoli e degli altri magistrati? e perchè mai si sarebbe continuato a compilare i Fasti quando le tavole già complete potevano fornire l'elenco di tutti i magistrati, compresi i consoli? Le stesse osservazioni si potrebbero rivolgere alla ipotesi del Seeck (seguita anche dal Cichorius e dal Wachsmuth), secondo il quale gli *Annales Maximi* sarebbero i calendarî affissi tutti gli anni dal pontefice massimo per uso del pubblico e annotati qua e là nel corso dell'anno, come un'agenda.

il nostro ragionamento proceda chiaro e spedito. Essi sono i seguenti :

1. Cic. *de orat.* II, 12, 52 : *Erat enim historia nihil aliud nisi annalium confectio, cuius rei memoriaeque publicae retinendae causa ab initio rerum Romanarum usque ad P. Mucium pontificem maximum res omnes singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus efferebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi: ii qui etiam nunc Annales Maximi nominantur. Hanc similitudinem scribendi multi secuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum hominum locorum gestarumque rerum reliquerunt.*

2. Serv. *ad Aen.* I, 373 : *Ita autem annales conficiebantur: tabulam dealbatam quotannis pontifex maximus habuit, in qua praescriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum digna memoratu notare consueverat domi militiaeque terra marique gesta per singulos dies, cuius diligentiae annuos commentarios in octoginta libros veteres retulerunt, eosque a pontificibus maximis, a quibus fiebant, Annales Maximos appellarunt (1).*

Or bene, da questi due passi, esaminati a fondo e non separati l'uno dall'altro, risulta, a me pare, assai chiaramente, che nella formazione della cronaca pontificale debbonsi distinguere tre elementi: 1° i *commentarii*; 2° le *tabulae dealbatae*; 3° gli *annales maximi* propriamente detti. Vediamo, adunque, ciascuno di questi tre punti.

1. *Commentarii.*

Il pontefice massimo, prima di divulgare gli avvenimenti di ciascun anno, via via che accadevano, nelle *tabulae dealbatae*, li raccoglieva privatamente in note che si conservavano nell'archivio pontificale; siffatta distinzione fra le tavole pubbliche e le note private apparisce evidente non solo

(1) Cfr. anche MACROB. *Sat.* III, 2, 17; FEST. p. 126, M.; DIOMED. p. 484 KEIL.

dalle parole di Cicerone (1), ma altresì dallo scoliaste virgiliano che riproduce una buona fonte (2), il quale, riguardo alla trascrizione della cronaca in ottanta libri, lascia intendere che furono trascritte non già le tavole, ma *annuos commentarios* che appunto erano le note conservate nell'archivio pontificale (3). Ma qui sorge spontanea e naturale la domanda: siffatti *commentarii* sono una stessa cosa coi *commentarii pontificum* che le fonti così spesso ricordano, oppure dobbiamo considerarli distinti? È noto che nella classificazione tentata da alcuni moderni, dei documenti contenuti nell'archivio pontificale, si dà il nome di *commentarii pontificum* alla raccolta dei *decreta* e dei *responsa*, che costituiva quasi una giurisprudenza, nel senso moderno della parola, per i casi futuri (4); ma una tale definizione, a parer mio, è affatto arbitraria e restrittiva, perchè, se da alcuni passi (5), sui quali essa si fonda, scaturisce il carattere sacro e giuridico della raccolta, da altri passi (6), in-

(1) L. c.: *res omnes singulorum annorum mandabat litteris pontifex maximus efferebatque in album et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi.*

(2) Secondo il SEECK, p. 86, la fonte sarebbe Verrio Flacco.

(3) Anche il PETER (p. X, n. 1) accenna a queste note private del pontefice Massimo, alla 'tabula pugillaris', come egli la chiama, nella quale 'pontifex priusquam ederet, res memoratu dignas conligebat' e il SOLTAU poi (*Röm. Chr.* p. 446; *Philologus*, 1896, p. 270) distingue tre elementi nella composizione della cronaca pontificale: la *tabula dealbata* (Pontificaltafel); quello che egli chiama pontificale Jahrbuch, ma che, però, non considera identico ai *commentarii*, come è nostro avviso, e, finalmente la *Stadtchronik* che sarebbe una stessa cosa con gli *Annales Maximi*.

(4) MARQUART-BRISSAUD, I, 359; cfr. LANDUCCI, *Storia del Diritto Romano*, I², 594.

(5) CIC., *Brut.* 14, 55; *de Dom.* 53, 156. Nel primo passo si accenna a responsi pronunciati da Tib. Coruncanio e contenuti nei commentari pontifici; nel secondo se ne cita uno del pontefice massimo M. Emilio, ivi parimenti contenuto, sopra un rito di dedicazione. Fra i passi che attestano altresì il carattere sacro della raccolta v. PLIN. *N. H.* 18, 14; MACROB. 3, 3, 1.

(6) CIC., *Brut.* 15, 60; 18, 73; nel primo passo, Cicerone, discorrendo dell'anno in cui morì Nevio, e nel secondo, dell'anno in cui Livio Andro-

vece, apparisce chiaro il contenuto storico della raccolta medesima. E d'altra parte se, come il Regell (1) ha provato con molta chiarezza, i *libri pontificum* sono una stessa cosa coi *commentarii pontificum*, non esito ad affermare che nell'archivio dei pontefici non erano raccolti più documenti, come da molti si pretende (2), ma, accanto ai fasti e al calendario, che loro spettava di compilare, esistevano i soli *libri* o *commentarii*, nei quali i pontefici registravano le prescrizioni del culto, i formulari delle preghiere (*indigitamenta*),

nico fece rappresentare il suo primo dramma, cita la testimonianza dei *veteres* o *antiqui commentarii*, i quali non possono essere che i commentari dei pontefici, lo concedono (almeno per il primo passo) anche coloro che, come il PETER (p. VII), censurano quelli che considerano una cosa sola gli Annali e i Commentari. Ma se questi passi non paiono abbastanza decisivi, ve ne sono due di LIVIO assolutamente perentori: l'uno (VI, 1, 2) in cui, fra le fonti della più antica storia di Roma, si citano i *commentarii pontificum*; l'altro (IV, 3, 9) che contiene il discorso del tribuno Canuleio, nel quale si ricordano i *commentarii pontificum* con queste parole: *obsecro vos, si non ad fastos, non ad commentarios pontificum admittimur, ne ea quidem scimus, quae omnes peregrini etiam sciunt, consules in locum regum successisse nec aut iuris aut maiestatis quicquam habere, quod non in regibus ante fuerit? En umquam creditis fando auditum esse, Numam Pompilium, non modo non patricium, sed ne civem quidem Romanum, ex Sabino agro accitum, populi iussu, patribus auctoribus Romae regnasse? L. deinde Tarquinium, non Romanae modo, sed ne Italicae quidem gentis, Demarati Corinthii filium, incolam a Tarquiniiis, vivis liberis Anci, regem factum? Ser. Tullium post hunc, captiva Corniculana natum, patre nullo, matre serva, ingenio, virtute regnum tenuisse? quid enim de T. Tatius Sabino dicam, quem ipse Romulus parens urbis, in societatem regni accepit?* Ho voluto trascrivere tutto il passo, sebbene un po' lungo, affinchè ne risultasse chiaramente che il contenuto dei *commentarii pontificum*, era anche storico, ed invero tutti i fatti che Canuleio rammenta per rimproverare ai patrizi di volerli nascondere ai plebei, appartengono alla più antica storia di Roma. Cf. LE CLERCQ, p. 120.

(1) *De augurum publicorum libris*, p. 30 e seg.

(2) Vedine la enumerazione in MARQUARDT-BRISSAUD, I, 358 e in BOUCHÉ-LECLERCQ, *Pontifes*, p. 20 e seg.; *Institutions Romaines*, p. 520, n. 6. Che, nell'archivio pontificale, fossero custoditi l'*album pontificum*, cioè a dire, l'elenco cronologico dei membri del collegio e gli *acta pontificum*, ossia, i processi verbali delle sedute, è presumibile, sebbene le fonti non facciano cenno di questi due documenti.

i canoni del diritto sacro, le sentenze (*decreta*) e i pareri (*responsa*) da loro pronunciati, i quali servir dovevano di regola nei casi avvenire, e infine una breve cronaca dei fatti occorsi in Roma e fuori, che ai pontefici parevano più meritevoli di essere ricordati. Se tali cose fossero distribuite con qualche ordine nei *commentarii* o scritte l'una dopo l'altra, secondo se n'era presentata l'occasione, non è possibile congetturare nella scarsità delle notizie che rimangono di siffatti *commentarii*, ma i varî nomi coi quali gli antichi gli hanno designati ⁽¹⁾ non provano altro se non le parti diverse di una così vasta compilazione e la varietà delle materie che vi erano contenute ⁽²⁾. Ciò posto, poichè i *commentarii*, intesi in questo senso, devono essere stati coevi alla istituzione del collegio dei pontefici, ognuno comprende che la informazione di Cicerone, che cioè la cronaca pontificale risaliva al principio delle cose romane (*ab initio rerum Romanarum*), non ha in sè quel carattere iperbolico che altri vi ravvisano, sebbene non vogliasi con ciò affermare che siano stati compilati solo da Numa in poi, per la ragione che il collegio dei pontefici sarebbe una istituzione di quel re, poichè tutto ciò ricade nel campo della leggenda. Ed ora ricerchiamo quando e per qual ragione i pontefici si risolvettero a divulgare la cronaca contenuta nei *commentarii* che, gelosamente, era tenuta segreta nel loro archivio e in quale forma la divulgarono; siamo così arrivati al secondo punto delle nostre indagini.

2. *Tabulae dealbatae.*

Quando principiarono ad essere esposte nell'atrio della Regia le tavole pontificali? Il *terminus a quo* è, a parer nostro, l'anno 445 a. Cr., nel quale fu pronunciato dal tribuno

(1) *Libri pontificii, libri pontificales, libri pontificum, commentarii sacrorum pontificalium, commentarii pontificum, γραφαὶ τῶν ἱεροφαντιῶν, libri sacrorum, libri sacri, libri sacerdotum, ἱεραὶ βιβλοὶ* etc.

(2) Che i *libri pontificales* non fossero semplici rituali, come alcuni hanno sostenuto, ma contenessero una breve cronaca, come si è detto

Canuleio il famoso discorso riportato da Livio e di cui citammo alcuni punti. È vero che l'Amatucci (1) alle parole di quel discorso: *si non ad fastos, non ad commentarios pontificum admittimur*, propone di dare una interpretazione diversa da quella comune; egli sostiene infatti che Canuleio, « il quale prima si era lamentato perchè i plebei non potevano essere consoli, deplorò poi che non sieno ammessi nemmeno a redigere i *fasti* e i *commentarii*, il che val quanto dire che non sieno ammessi al pontificato ». Ma a me sembra siffatta interpretazione assolutamente arbitraria e che il significato delle parole di Canuleio (come è, del resto, l'opinione comune) sia semplicemente questo: « sebbene noi plebei non abbiamo accesso all'archivio pontificale dove sono riposti i *fasti* e i *commentarii*, pure non ci è ignoto il loro contenuto ». Dalle quali parole adunque si desume che i *commentarii* nel 445 a. Cr. non erano di pubblica ragione, e poichè di essi, come si è detto, faceva parte la cronaca pontificale e ad essa si riferiva Canuleio rimproverando ai patrizi di nascondere ai plebei i fatti della storia di Roma, è evidente che, in quell'anno, non potevano ancora essere esposte al popolo le *tabulae dealbatae* che appunto ebbero lo scopo di divulgare siffatta storia (2). Ma se il termine negativo, mi si conceda

nel testo, risulta anche da un frammento di Fenestella (PETER, *Fragm.* p. 272, n. 6), secondo il quale in cotesti libri si leggevano i particolari sulla morte di Romolo e sul *ius provocationis* al tempo dei re (cfr. CIC., *De Rep.* II, 31) e da un passo dello scoliaste virgiliano (SERV., *Aen.* VII, 190) che parla della leggenda di Pico trasformato in augure dall'agiografo pontificale. Cfr. BOUCHÈ-LECLERCQ, *Pontifes*, p. 21.

(1) L. c. p. 217.

(2) Il PETER (*Reliquiae*, p. VII. n. 2) chiama 'perversa' l'opinione di coloro « qui ex querellis Canuleii ad annales pontificum plebi aditum fuisse clausum conlegerunt » e il BECKER (*Handbuch*, I, 11) dice che nel discorso di Canuleio non si allude agli Annali, « in denen nichts enthalten sein konnte, was man Ursache gehabt hätte vor der Plebs zu verbergen, und überdiess widerspricht es geradezu dem, was Cicero von dem öffentlichen Ausstellen der Tafeln sagte »; ma i due eruditi non hanno visto che la loro obiezione ha poco valore, perchè alla plebe era vietato di con-

l'espressione, è, a parer mio, facile a stabilirsi, è altrettanto difficile stabilire con piena certezza il termine positivo. I tentativi non sono peraltro mancati.

Il Niebuhr ⁽¹⁾ infatti, seguito anche dallo Schwegler, sostenne, perchè in un passo della « Repubblica » di Cicerone ⁽²⁾ è detto che la eclissi solare dell'anno 350 di Roma era registrata negli *Annali* di Ennio e negli *Annali Massimi* e da quella si calcolarono le anteriori sino alla eclissi del giorno in cui morì Romolo, che prima di quell'anno non fossero esistiti gli *Annali*, almeno quelli che furono ritrovati dopo l'incendio gallico; altrimenti l'eclissi vi sarebbero state notate e non sarebbe occorso di ritrovarle col calcolo. Ma più cose devono essere considerate rispetto alla congettura del Niebuhr, che la dimostrano non accettabile. In primo luogo, essa riposa tutta sopra un passo, quello di Cicerone, di lezione assai incerta, in cui è dubbio se l'anno, di cui vi si discorre, sia il 350, o per lo meno, a quale anno corrisponda dell'era nostra l'eclissi citata, se sia quella del 2 giugno 390 a. Cr., come vuole l'Unger ⁽³⁾, o del 21 giugno 400 a. Cr., come propone il Matzat ⁽⁴⁾, o, infine, del 6 maggio 203 a.

sultare la cronaca pontificale, non per sè stessa, ma in quanto faceva parte integrale dei *commentarii*, e le parole di Cicerone, che il Becker adduce, nulla vogliono dire, perchè appunto bisognerebbe provare che nel 445 a. Cr. le tavole pontificali esistevano.

⁽¹⁾ *Histoire Romaine* (trad. De GOLBERY), I, 352.

⁽²⁾ *De Rep.* I, 16, 25: *Id autem [solem lunae oppositu solere deficere] postea ne nostrum quidem Ennium fugit; qui ut scribit, anno trecentesimo, quinquagesimo fere post Romam conditam*

nonis Iunis soli luna obstitit et nox.

Atque hac in re tanta inest atque sollertia, ut ex hoc die, quem apud Ennium et in maximis annalibus consignatum videmus, superiores solis defectiones reputatae sint usque ad illam, quae nonis Quinctilibus fuit regnante Romulo (ed. MUELLER). Sopra questo passo, oltre gli autori citati nelle note seguenti, v. le osservazioni del FRANCKEN nella *Revue de l'Instruction Publique en Belgique*, XXIX (1886), pp. 30-34.

⁽³⁾ *Stadtära*, pp. 15-17.

⁽⁴⁾ *Röm. Chronologie*, I, 1, 145-151.

Cr., come sostenne più recentemente il Soltau (1), e se vi si aggiunge il *ferè* di Cicerone, ognuno vede, osserva benissimo il Bonghi (2), che terreno ci resta per appoggiarvi su congetture. In secondo luogo, lasciando anche in disparte qualunque congettura sull'anno di cui propriamente si discorre nel passo controverso (3), è da notare che Cicerone parlava degli *Annales Maximi* che erano una cosa ben diversa dalle tavole pontificali, e poichè abbiamo detto più sopra che gli *Annales* non furono che una trascrizione dei *commentarii*, il passo ciceroniano altro non significa se non questo, che nei registri dei pontefici si notò l'eclissi di sole, poniamo dell'anno 350 di Roma, e da quella si calcolarono le precedenti, essendovi forse, soltanto allora, fra i pontefici, un perito in questa materia (4). Ma non basta. Il Niebuhr e lo Schwegler suppongono, come si è visto, che le tavole pontificali (5) siano rimaste bruciate nell'incendio gallico e poi rifatte sino all'anno 350, cioè sino a quindici anni innanzi quella catastrofe, e la loro opinione è ammessa dalla maggior parte di coloro che si sono occupati della questione. Ma l'incendio gallico, come il Theuret ha dimostrato in uno studio sagace e diligentissimo che a me fa specie sia così poco citato (6), ricade nel numero delle molte leggende che si addensano

(1) *Römische Chronologie*, pp. 186-191. Nella nota 3, p. 186, il SOLTAU cita altre opere sul passo controverso di Cicerone.

(2) *Storia di Roma*, II, 113.

(3) Se ben si guardi, nel passo di Cicerone, non è detto che Ennio e gli *Annales Maximi* registravano l'anno, ma bensì il giorno in cui era avvenuto l'eclissi.

(4) AMATUCCI, l. c. p. 221-222. Il BONGHI (op. cit. II, 239, n. 3) va anzi più in là e sostiene che dalle parole di Cicerone non si può dedurre « che nessun'altra eclissi innanzi a quella del 350 fosse notata negli Annali », ma non ne fornisce la prova.

(5) Il Niebuhr e lo Schwegler, specialmente, adoperano l'espressione « annali » anche quando intendono parlar delle tavole, ma a torto, perchè il nome « annali » fu applicato alla cronaca pontificale soltanto quando venne pubblicata in ottanta libri.

(6) *Ueber den Gallischen Brand* (Jahrb. für Class. Phil., Suppl. XI, pp. 93-188).

intorno alla più antica storia di Roma, poichè le fonti migliori non ne parlano affatto, e ha quindi ragione il Bouchè-Leclercq ⁽¹⁾ di affermare che l'incendio gallico, invocato dalla critica moderna, per qualificare come apocrifi tutti i documenti anteriori al 390 a. Cr., è una vera ossessione che gli storici ormai devono scuotersi di dosso ⁽²⁾.

Se la ipotesi del Niebuhr e dello Schwegler non è adunque accettabile, se le tavole pontificali non rimontano, nel parer nostro, al secolo quarto di Roma, in qual tempo ebbero origine? Due fatti devono, secondo me, esser tenuti presenti in tale indagine: l'uno, la pubblicazione dei fasti, che, intorno alla metà del quinto secolo, furono divulgati dallo scriba Gneo Flavio, edile curule nel 304 a. Cr. ⁽³⁾; l'altro, l'uso di dare responsi in pubblico, che da Tiberio Coruncanio, console nel 280 a. Cr., e primo fra i plebei ad esser rivestito della dignità di pontefice massimo, fu introdotto sulla fine del medesimo secolo ⁽⁴⁾. Ora, poichè questi due fatti devono aver recato grave scossa al potere dei pontefici e

⁽¹⁾ *Fasti* (DAREMBERG et SAGLIO, *Dict. des Antiquités*, II, 1011, n. 7).

⁽²⁾ Se per un momento si voglia credere alla realtà dell'incendio gallico, dal passo famoso di LIVIO (VI, 1, 2), sostegno della ipotesi che combattiamo nel testo, non deriva affatto che le tavole esistessero; Livio parla dei *commentarii* che i pontefici senza dubbio avevano avuto cura nel caso di trasportare dalla Regia nel Capitolio, ove parecchie cose sacre furono poste in salvo (PLUT., *Cam.* 20). Il THOURET (l. c. p. 96) osserva poi giustamente che CICERONE (*De Or.* II, 12) non pensa nemmeno ad una soluzione di continuità che gli Annali avrebbero sofferto a cagione del preteso incendio gallico. L'HOLZAPFEL (*Römische Chronologie*, pp. 163; 358) suppone che gli *Annales Maximi* nell'incendio gallico siano stati guastati, ma non distrutti.

⁽³⁾ I passi fondamentali su Cn. Flavio sono i seguenti: CIC., *Ad Att.* 6 1, 18; LIV., 9, 46, 4; PLIN., *H. N.* 33, 1, 6, 17; VALER. MAXIM., 2, 5, 2; MACROB., *Sat.* I, 15, 9; POMP., *Dig.* I, 2, 2, § 7. Intorno a Flavio vi sono molte questioni controverse, sulle quali v. SEECK (op. cit. pp. 1-56) e SOLTAU (*Röm. Chr.* p. 223), il quale, fra le altre, sostiene che Flavio, quando pubblicò il calendario, non fosse edile curule, ma un semplice *scriba pontificius*, e pone cotesta pubblicazione dopo l'anno 286 a. Cr. cioè dopo la legge Ortensia.

⁽⁴⁾ POMPONIUS, *Dig.* I, 2, 2, § 35; cfr. KRUEGER-BRISSAUD, *Hist. des sources du dr. rom.* p. 67.

al segreto di cui essi circondavano il loro archivio, è presumibile che intorno allo stesso tempo cioè fra la metà e la fine del secolo quinto, i pontefici si siano decisi a far conoscere al popolo gli avvenimenti di ciascun anno, mentre fino allora si limitavano a registrarli nei *commentarii* (1).

Stabilita così l'epoca probabile a cui risalgono le tavole pontificali, vediamo, ora, quale fosse la loro composizione. Al principio di ogni anno, nell'atrio della Regia ove abitava, il pontefice massimo esponeva una tavola coperta di gesso, nella quale, scritti in cima i nomi dei consoli e degli altri magistrati dell'anno, si notavano il care dei viveri, l'eclissi, i prodigi (2), e poi i fatti più notevoli della storia di Roma, avvenuti in pace e in guerra, per terra e per mare, in ordine cronologico, con l'indicazione del giorno in cui erano accaduti. Quali fossero proprio questi fatti, nella scarsità dei documenti che abbiamo, non è possibile di determinare effettivamente. Certo; oltre le guerre, si saranno notati la costruzione dei monumenti pubblici, l'invio delle colonie, la erezione di statue, le pestilenze, e le morti dei

(1) Il NITZSCH (op. cit. p. 238), allargando le congetture del Mommsen (*Praef. Liv. Per.* ed. JAHN, p. XX) e del BERNAYS (*Gesam. Abhandl.* II, 307), fa cominciare le tavole pontificali nel 249 a. Cr., perchè da cotesto anno ha principio il *liber prodigiorum* di Giulio Ossequente, il quale, lo diremo con le parole del Mommsen, « nulla alia de causa ab hoc anno initium fecisse putandus est, quam quod eo tempore pontifices prodigiorum in annales referendorum initium fecisse apud Livium relatam invenit ». Ma questa del Nitzsch a me pare una supposizione troppo assoluta, poichè dal libro di Ossequente si può indurre (sebbene altri lo neghino, cfr. SEECK, op. cit., p. 68; BONGHI, II, 236) che la notazione dei prodigi cominciasse nel 249, ma non già che le tavole avessero proprio principio in quell'anno. E poichè le tavole, nel parer nostro, sono distinte dalla cronaca pontificale contenuta nei commentari e già, secondo LIVIO (I, 20, 7), Numa aveva ordinato *ut pontifex edoceret, quaeque prodigia fulminibus aliove quo visu missa susciperentur atque curarentur*, è naturale, il pensare che, nei commentari, si siano registrati i prodigi ben prima del 249.

(2) CAT., *Orig.* fr. 77 PETER: *Non lubet scribere, quod in tabula apud pontificem maximum est, quotiens annona cara, quotiens lunae aut solis luminis eclipo aut quid obstiterit.*

personaggi celebri, ma, per vero dire, le testimonianze adotte dai moderni in prova che tutti cotesti fatti erano registrati nelle tavole pontificali ⁽¹⁾, non mi paiono fondate, o, in altri termini, in quei passi non è chiaramente detto che fonte di quei fatti siano gli annali dei pontefici. Ma qui dobbiamo risolvere una difficoltà sollevata da alcuni e che riguarda il tempo nel quale erano composte le tavole. Si suppone infatti che la pubblicazione della *tabula dealbata* contenente gli avvenimenti di un anno avvenisse alla fine dell'anno stesso, ma ciò non risulta punto dal passo di Cicerone, il quale, in tal caso, avrebbe detto *efferebatque in album et proponebat tabulam domi cum annus exactus esset*, e neppure risulta dal passo di Servio, sebbene l'Amatucci ⁽²⁾ osservi che il pontefice non avrebbe potuto segnare in cima alle tavole i nomi dei consoli e degli altri magistrati, poichè costoro non assumevano tutti l'ufficio nel medesimo tempo; ma l'obbiezione è di poco rilievo, nulla vietando di pensare che sulla tavola affissa nell'atrio della Regia a principio d'anno fosse riservato uno spazio vuoto per registrare i nomi dei magistrati via via che entravano in carica ⁽³⁾. E d'altra parte se le tavole pontificali non erano una vera e propria cronaca, la quale, come abbiamo tentato di provare, faceva parte, invece, dei *commentarii*, se il loro scopo era quello soltanto di soddisfare la curiosità del pubblico di conoscere gli avvenimenti via via che accadevano, di darne certa e immediata notizia al popolo, se si possono paragonare, lo nota assai bene il Soltau ⁽⁴⁾, ai nostri giornali ufficiali,

⁽¹⁾ Vedile citate dal BERGER-CUCHEVAL, I, 117 e dall'AMATUCCI, I. c. p. 216. In cotesti passi si citano gli « Annali » in generale, la qual parola si riferisce non già alla cronaca pontificale, ma bensì agli annalisti. Cfr. SCHWEGLER, I, 11, n. 13. Il MASCHKE (*Philologus*, 54, p. 150 e seg.), p. e., sostiene che gli *Annales* citati da PLINIO (*N. H.* 33, 6, 17, sq.) siano identici alla cronaca dei pontefici, la quale, secondo lui, cominciò autenticamente verso il secolo quarto.

⁽²⁾ L. c. p. 219.

⁽³⁾ HÜBNER, I. c. p. 420; PETER, *Rel.* p. XII.

⁽⁴⁾ *Röm. Chronologie*, 445-446.

ai pubblici avvisi che si leggono affissi nelle vie delle nostre città, sarebbe stato assai strano che, per dare l'annuncio di un fatto qualunque che interessava l'opinione pubblica di Roma, si fosse aspettato, per divulgarlo sulle tavole, la fine dell'anno. Le tavole, lo si avverta bene, non contenevano che l'indicazione mera e semplice del fatto che vi si registrava; esposte nella Regia senza alcun titolo ⁽¹⁾, ove ognuno poteva leggerle e consultarle a suo agio, non erano conservate, poichè, al termine dell'anno finiva anche il loro scopo, quello, come abbiám detto, di soddisfare soltanto la pubblica curiosità del momento. Ed ora veniamo al terzo punto.

3. *Annales Maximi.*

L'uso di esporre le tavole continuò sino al settimo secolo di Roma e precisamente fino al pontificato massimo di P. Mucio Scevola ⁽²⁾ che lo fece cessare, poichè, al di fuori del collegio dei pontefici, vi era ormai tutta una fioritura di annalisti, i quali, scrivendo in greco e in latino, avevano resa popolare la storia di Roma e, nello stesso tempo, inutili le antiche tavole pontificali. Oltre a ciò, il segreto di cui fino allora avevasi circondato l'archivio dei pontefici non era più possibile a mantenere, e quindi i *commentarii* che vi erano custoditi si vollero pubblicare, per ordine proba-

(1) Non si chiamavano, come alcuni dicono (Cfr. CICHORIUS, l. c. I, 2248) *tabula pontificis maximi* ovvero *tabula annalis*, ma solevansi indicare con una perifrasi (*tabula apud pontificem maximum*) come fa Catone che le vide; che nel passo di DIONISIO (I, 74) di lezione incerta e che deve esser letto secondo la correzione proposta dal NIEBUHR: ἐπὶ τοῦ παρὰ τοῖς ἀρχιερεῶσι (Ἀρχιερεῶσι codd.) κειμένου πίνακος, la parola πίναξ designi la *tabula* di Catone, come sostiene il KORNEMANN, *Klio* XI, 245 e seg.; *der Priester Kodex in der Regia*, Tübingen, 1912, non è ammissibile. Cf. HIRSCHFELD, *Kleine Schriften*, p. 341; LEO, *Gesch. der röm. Litteratur* I, 43-44, n. 4.

(2) Mucio Scevola divenne pontefice massimo nel 131/30 a. Cr. e morì fra il 123 e il 114 a. Cr., sicchè le tavole cessarono di essere esposte fra il 130 e il 114 a. Cr. Cfr. CICHORIUS, l. c., I, 2251.

bilmente dello stesso Mucio Scevola (1) il quale ne affidò la pubblicazione agli scribi o pontefici minori (2). Porfirione, lo scoliaste di Orazio, volendo spiegare a che cosa alluda il poeta con le parole *pontificum libros* (3), si domanda: *utrum annales an ius pontificale significat*? ciò che mostra, a parer mio, assai chiaramente che la parte giuridica e sacra dei *commentarii* venne distinta dalla cronaca, ma che ambedue i monumenti, quando furono pubblicati, conservarono l'antico nome di *commentarii* o *libri*, poichè le due parole, come abbiain veduto, sono sinonime. Popolarmente peraltro si cercò d'indicare le due raccolte con titolo diverso: l'una, la giuridica, si chiamò *ius pontificale*, come possiamo desumere dai trattati *de iure pontificio* di Servio Fabio Pittore (4), di C. Ateio Capitone e di M. Antistio Laberone, l'altra, la cronaca, ebbe il nome di *Annales pontificum maximorum* (5) o *Annales Publici* (6), o, più frequentemente, *Annales Maximi* (7), il quale ultimo epiteto richiede qualche spiegazione. Alcuni, sulla fede di Servio, (8), di Paolo Dia-

(1) È questa l'opinione comune degli eruditi, sebbene non trovi sostegno nè nel passo di Cicerone, nè in quello di Servio; se ne discosta il LE CLERCQ (op. cit. p. 112) il quale, però, senza alcuna buona ragione, attribuisce a Verrio Flacco il coordinamento della cronaca pontificale.

(2) DIOMED., p. 484, 6 KEIL.

(3) *Epist.* II, 1, v. 26.

(4) Il BREMER (*Iurisprudentiae antehadrianae*, I, 9) attribuisce la compilazione di *libri iuris pontificii* a Q. FABIO PITTORE, il più antico annalista romano, ma questa è una congettura la quale riposa tutta sopra un passo di NONIO (s. v. *picumnus*, p. 518), dove è chiara la confusione di due autori. Vedi su questo punto il BADER (*De Diodori rerum Romanarum auctoribus*, p. 41), col quale, non possiamo per altro convenire che il *Fabius Pictor* citato da NONIO sia il *Q. Fabius Maximus Servilianus* citato da MACROBIO (I, 16, 25), come egli sostiene, seguendo una congettura del Wachsmuth.

(5) CIC., *De Legib.* I, 2, 6. Cfr. QUINT., X, 2, 7.

(6) CIC., *De Rep.* II, 15, 28: è questo il passo ove Cicerone dice che gli *Annales Publici* non chiarivano bene un'antica tradizione, cioè, se Numa era stato discepolo di Pitagora o filosofo pitagoreo.

Cf. DIOMED. p. 484, 6 KEIL.

(7) Vedi i luoghi più volte citati di Cicerone, di Servio, etc.

(8) L. c.

cono (1) e di Macrobio (2), sostengono che gli annali derivarono l'appellativo *maximi* dal pontefice massimo che ne era autore; ma se ben si guardi, siffatta interpretazione contraddice alla testimonianza di Cicerone, il quale nel passo più volte citato (*De Orat.* 2, 12, 52), dopo aver descritta la confezione degli *Annales*, aggiunge: *ii qui etiam nunc Annales Maximi nominantur*. L'Amatucci (3) pensa che Cicerone voleva dire che, anche ai suoi tempi, nei quali gli *Annales* pubblicati da Scevola erano ricopiati e diffusi dagli *scribae pontificum*, sebbene non avessero più relazione col pontefice massimo, conservavano l'antico lor nome; ma costesto ragionamento a me pare nasconda una petizion di principio, perchè suppone l'epiteto di *maximi* derivato dal pontefice massimo, ciò che invece occorre dimostrare. La spiegazione dell'Amatucci sarebbe vera solo nel caso che Cicerone avesse detto: *ii qui etiam nunc Annales pontificum maximorum nominantur*. Con le parole *etiam nunc* Cicerone, adunque, allude alla estensione degli annali dei pontefici i quali in origine, erano stati chiamati *Maximi*, come più estesi di tutti gli altri annali compilati da autori privati (4), e continuavano anche al suo tempo, per la forza dell'uso, a mantenere lo stesso nome, sebbene fosse divenuto improprio, poichè ormai si erano pubblicati altri annali di maggior mole e anche di maggior importanza storica o letteraria; e difatti, mentre gli *Annales Massimi* formarono, secondo lo scoliaste virgiliano, ottanta libri, Gneo Gellio ne scrisse per lo meno novantasette, e Valerio Anziato settantacinque assai prolissi (5). A molti, anzi, pare soverchio il numero dei libri che Servio attribuisce agli annali dei pontefici, poichè notano che Livio abbraccia in sessanta

(1) S. v. p. 126, M.

(2) *Sat.* III, 2, 17.

(3) L. c. p. 232.

(4) Che l'epiteto *maximi* attribuito agli annali dei pontefici abbia questo solo significato a me pare risulti anche da Cic., *De Rep.* I, 16, 24, ove la parola *annales* è preceduta, non seguita dall'attributo *maximi*.

(5) Cfr. PETER, *Reliq.* p. xx.

libri lo stesso periodo di tempo compreso negli *Annales* e suppongono che questi non siano che la trascrizione delle tavole. Ma gli ottanta libri non paiono soverchi, poichè, come abbiamo cercato più sopra di dimostrare, gli *Annali* non sono la trascrizione pura e semplice delle tavole, o una trascrizione accresciuta e migliorata, nelle parti in cui le tavole difettavano, per opera dei compilatori degli *Annali* medesimi, come pensa il Peter (1), ma bensì la cronaca contenuta nei *commentarii*, la quale risaliva alla stessa istituzione del collegio pontificale, ed era naturalmente più diffusa delle tavole in cui i fatti si solevano indicare in maniera sommaria, perchè il pubblico ne potesse avere notizia tostochè accadevano (2).

Vero è che contro siffatta supposizione, che gli *Annali* dovessero essere abbastanza diffusi, si sogliono addurre due luoghi di Cicerone; nel primo dei quali egli fa osservare che molti dei più antichi storici romani seguirono il metodo tenuto dal pontefice massimo nella compilazione degli *Annali*, e quindi *sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum gestarumque rerum reliquerunt* (*de Orat.* II, 12); nel secondo passo (*de leg.* I, 2, 5) Cicerone, introducendo Attico a parlare sul modo di scrivere la storia, gli fa dire così: *nam post annalis pontificum maximorum, quibus nihil potest esse iucundius si aut ad Fabium aut ad eum, qui tibi semper in ore est, Catonem, aut ad Pisonem aut ad Fannium aut ad Vennonium venias, quamquam ex his alius alio plus habet virium, tamen quid tam exile quam isti omnes?* (3) Cosa vogliono propriamente significare questi due passi? Cominciamo dal secondo, in cui è necessario, innanzi tutto, osservare che la lezione *iucundius* dei co-

(1) Cfr. op. cit. p. XVIII.

(2) Gli *Annales Maximi* contenevano un infinito numero di documenti (senatoconsulti, leggi, relazioni di ambasciatori) che accrescevano naturalmente la mole di tale raccolta; essi erano, come ben nota il SOLTAU (*Philologus*, 55, p. 267 e seg.), piuttosto una raccolta di materiali che una cronaca di facile lettura.

(3) Cfr. QUINT., X, 2, 7.

dici non è ammessa che da pochissimi ⁽¹⁾; quasi tutti gli editori moderni delle opere di Cicerone leggono *ieiunius* con l'Ursini, o *incomitius* con altri ⁽²⁾. Però, qualunque cosa vogliasi pensare della lezione data dai codici o delle varie congetture proposte dai moderni per emendarla, è chiaro dal contesto del passo ciceroniano, come giustamente osserva anche il Becker ⁽³⁾, che se gli annalisti ivi nominati sembravano *exiles* ad Attico, tali, *a fortiori*, dovevano apparirgli gli *Annali* dei pontefici. Ma, e qui sta il vero nodo della questione, qual'è il significato di *exilitas*; riguarda essa lo stile, la forma, ovvero il contenuto di una scrittura? Cicerone stesso ce ne porge la spiegazione in alcuni passi del suo trattato *De Oratore* ⁽⁴⁾, i quali dimostrano che l'*exilitas* non si riferisce al contenuto di una scrittura, ma ne designa lo stile arido e disadorno; e difatti fra gli annalisti che Cicerone qualifica come *exiles* sono pure Catone, che egli aveva sempre in bocca, e Vennonio, la cui storia doveva, almeno per lui, godere di molta riputazione, se, in una lettera al suo Attico (XII, 3, 1), si dimostra dolente di non pos-

(1) La difendono il KLOTZ, l'HÜBNER, l. c. p. 412 e l'AMATUCCI, l. c. p. 230. La lezione *iucundius* potrebbe del resto mantenersi, poichè noi sappiamo che Cicerone si diletta delle opere antiche della letteratura romana. Vedi p. e. *Ad Att.* VII, 2, 1, ove deride i νεώτεροι, che altrove (*Tusc.* 3, 19, 45) chiama *cantores Euphorionis*; i passi (*Acad.* I, 3, 10; *De Orat.* II, 7, 27; cfr. *Tusc.* 3, 19, 45) ove si mostra ammiratore di Ennio, Pacuvio, Accio, e quelli ove parla con lode di Lucilio e dei *sales* degli antichi Romani (*De Off.* I, 29, 105; *De Orat.* III, 12, 45; ib. 16, 72; *De Fin.* I, 3, 9; *Ad Fam.* 9, 15, 2).

(2) Per le altre varianti proposte dai moderni vedi la edizione di Cicerone del MÜLLER, IV, 2, p. XXXIII (= p. 383, 7).

(3) Op. cit. p. 6, n. 6.

(4) II, 38: *genus sermonis adfert non liquidum, non fusum ac profluens sed exile aridum concisum atque minutum. Quod si qui probabit, ita probabit, ut oratori tamen aptum non esse fateatur*; I, 11: *etenim videmus, iisdem de rebus ieiune quosdam et exiliter, ut eum, quem acutissimum ferunt, Chrysippum, disputavisse neque ob eam rem philosophiae non satis fecisse, quod non habuerit hanc dicendi ex arte aliena facultatem*; ib. 12: *quid ergo interest? aut qui discernes eorum, quos nominavi, in dicendo ubertatem et copiam ab eorum exilitate, qui hac dicendi varietate et elegantia non utuntur?*

sederla. È noto, del rimanente, il concetto che Cicerone aveva della storia. Lo storico, secondo lui, deve far servire gli avvenimenti alla dimostrazione di un'idea, scrivere in forma chiara, abbondante, accessibile a tutti, animare, col calore del sentimento e della passione, il racconto, abbellirlo infine con tutte le grazie di uno stile ampio e magnifico: in una parola, la storia per Cicerone è opera d'arte, è opera assolutamente oratoria (1). È naturale quindi che, paragonando i primi monumenti della storiografia romana con siffatto tipo della storia che gli si era formato nella mente, dovessero apparirgli scrittori aridi gli annalisti da lui nominati e soprattutto gli *Annali* dei pontefici, dai quali costoro avevano appreso a tramandare il ricordo dei tempi, dei personaggi, dei luoghi e dei fatti accaduti, senza punto curarsi di adornare, con bello stile, il loro racconto. Tale è, a senso mio, il vero significato dei due passi ciceroniani sopra citati (2), da cui nulla possiamo perciò ricavare intorno alla maggiore o minore estensione della cronaca pontificale.

Il vero è che della forma in cui erano scritti gli *Annali Massimi* e dell'ampiezza del loro contenuto non possiamo avere un concetto ben chiaro, poichè nessun frammento è giunto fino a noi che ce ne riproduca il testo preciso (3),

(1) *De Legib.* I, 2: *opus... oratorium maxime.* Cfr. *De Orat.* II, 12.

(2) Ognuno comprende che, con la nostra interpretazione, la lezione *iucundius* del secondo passo potrebbe benissimo mantenersi, poichè, come già avvertono l'HÜBNER (l. c. p. 412) e l'AMATUCCI (l. c. p. 230), e come già si è detto più sopra, a Cicerone, avvezzo al gusto squisito dei suoi tempi, doveva sembrar piacevole la lettura degli *Annali* aridi e disadorni, ma nei quali le leggende e gli aneddoti inverosimili sovrabbondavano. V. p. 161. n. 1.

(3) Tre sono i frammenti che degli *Annali Massimi* il PETER propone nei suoi *Historicorum Romanorum fragmenta*, pp. 4-5: l'uno è desunto da VOPISCO (*Vit. Tacit* I, 1), il quale attinge la notizia dell'interregno che seguì la morte di Romolo dai Pontefici *penes quos scribendae historiae potestas fuit*, ma, a prescindere dalle osservazioni che intorno al passo di Vopisco fecero altri (v. HÜBNER, l. c. p. 415; BONGHI, II, 234), non debbesi dimenticare che Vopisco è fonte assai sospetta come tutti gli altri scrittori della Storia Augusta, le cui citazioni devono accogliersi con

neppur quello conservato da Gellio e che, a prima vista, parrebbe contraddire a tale affermazione. Vediamolo. Racconta Aulo Gellio che la statua di Orazio Coelate, la quale sorgeva nel Comizio, rimase colpita dal fulmine; gli aruspici fatti venire dall'Etruria per procedere a cerimonie espiatorie, animati da sentimento ostile agli interessi di Roma, consigliarono di trasportare la statua in luogo basso e oscuro, ma, scoperto il loro segreto disegno e confessatolo, vennero condannati a morte e la statua trasferita *in arca Volcani*, in luogo eminente, *ex quo res bene ac prospere populo Romano cessit*; donde fu fatto il verso, cantato per tutta Roma dai fanciulli: *malum consilium consultori pessimum est*, il qual verso, avverte lo stesso Gellio, è tradotto da quello di Esiodo (*Opp. et Dier.* v. 266): 'Η δὲ κακὴ βουλή τῷ βουλευέσσαντι κακίστη. Di questo racconto Gellio cita come fonti il libro undecimo degli *Annali Massimi* e il primo libro dell'opera di Verrio Flacco intitolata *Delle cose degne di memoria* ⁽¹⁾, ma è facile comprendere che delle due fonti egli non vide che la seconda, nella quale trovò citata la prima, poichè a Gellio non sarebbe stato necessario di addurre la testimonianza di Verrio Flacco se avesse avuto sott'occhio la fonte primigenia del fatto da lui raccontato; e oltre a ciò, se si nota che Gellio è solito, quando cita uno scrittore antico, trascriverne il testo e non riassumerlo semplicemente ⁽²⁾, ne consegue che, nel passo di cui discorriamo, gli *Annali Massimi* non sono trascritti testualmente, ma riassunti sol-

molta riserva. Vedi quanto scriviamo più sopra, pag. 144. Il secondo è tratto da CICERONE (*De Rep.* I, 16, 25), di cui già abbiamo discorso; il terzo è quello riportato da GELLIO (IV, 5).

(1) GELL., IV, 5.

(2) Gellio ci ha conservato parecchi frammenti, p. e., degli *Annali* di Claudio Quadrigario che esso cita, quasi sempre testualmente, con la formula: *verba ex Q. Claudii primo annali*, ovvero, *Quadrigarius in tertio annalium ita scripsit*; e una volta (PETER, fr. 81), dovendo citare un fatto narrato da quell'annalista, lo riassume, e poi ne riproduce le parole testuali

tanto. Se così è, superflue, per lo meno, mi sembrano le osservazioni fatte da parecchi moderni intorno al passo di Gellio e più specialmente intorno al verso che conclude il racconto, vale a dire, o che esso devesi considerare un'aggiunta di Verrio Flacco che lo tradusse da Esiodo ⁽¹⁾ o che negli *Annali* era un saturnio diventato senario nelle mani di Gellio ⁽²⁾ o che, infine, tutto il racconto medesimo non può esser stato compreso nella cronaca pontificale pubblicata per ordine di Mucio Scevola, poichè la parola *consultor* non esisteva allora, ma entrò nell'uso comune soltanto al tempo di Sallustio ⁽³⁾. Ho detto superflue tutte coteste osservazioni, poichè, giova ripeterlo, noi non abbiamo dinanzi il testo genuino del racconto, ma un rifacimento riassuntivo, più o meno libero, del racconto medesimo, che non sappiamo nemmeno se debbasi attribuire a Verrio Flacco o a Gellio, sebbene la prima supposizione sembri più probabile. Quanto all'essere il verso latino una traduzione del verso di Esiodo, ha ragione l'Amatucci ⁽⁴⁾ di osservare che qui si tratta di un proverbio e che proverbi simili si trovano fra popoli non solo affini, ma anche disparati per stirpi e dimere. È probabile dunque che il proverbio contenuto negli *Annali* fosse simile a un altro che correva per le bocche dei Greci e che Esiodo aveva posto in versi; Gellio, leggendo il verso latino e trovandolo simile al greco per il contenuto, lo considerò una traduzione di questo.

Comunque sia, e con ciò diamo fine, riassumendole, alle nostre osservazioni, se le tavole pontificali ebbero grande importanza, perchè rispondevano a una pubblica necessità, qual'era quella di conoscere i fatti più rilevanti via via che accadevano, quando altro modo non vi era di averne notizia, ben poca invece ne ebbe la cronaca dei pontefici contenuta nei loro *commentarii*, e alla quale, quando fu pubbli-

(1) PETER, *Rel.* p. XIII.

(2) BECKER, *op. cit.* p. 10, n. 14.

(3) BUECHLER, *Rh. Museum*, XLI, p. 2.

(4) L. c. p. 229.

cata, si diede il nome di *Annales Maximi*, perchè i fatti che vi si registravano potevansi ormai conoscere in modo altrettanto compiuto dagli scrittori privati, e ciò spiega la rara menzione che degli *Annali Massimi* troviamo presso gli antichi (1).

Tale spiegazione proponiamo intorno alla oscura origine degli *Annali Massimi* e che, a parer nostro, chiarisce, se non risolve, tutte le difficoltà che la circondano; quindi sia lecito applicare ad essa le parole del poeta di Venosa:

*Si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti; si nil, his utere mecum*
(*Ep. I, 6, 67-68*).

(1) Sebbene Livio mai citi gli Annali dei pontefici (cfr. SCHWEGLER, I, 8, n. 4), pure lo SOLTAU (*Philologus*, 52, p. 667 e seg.; 55, p. 268 e seg.) ha, con molta sagacia, tentato di provare che vestigi degli *Annales Maximi* esistono nelle decadi, dei quali lo storico padovano si sarebbe giovato indirettamente, cioè, mediante due delle sue fonti principali: Calpurnio Pisone e Valerio Anziate. — I due passi nei quali Dionisio farebbe menzione della *cronaca pontificale* sarebbero: l'uno (I, 73) quello dove dice che i Romani non ebbero nessun antico scrittore o logografo, ma i loro scrittori attinsero ἐκ παλαιῶν λόγων ἐν ἱεραῖς δέλτοις σωζομένων; l'altro (VIII, 56) ove ricorda le τῶν ἱεροφαντῶν γραφαί, nelle quali si narra diffusamente la storia di un prodigio avvenuto al tempo di Coriolano. Se nel passo (XI, 62), dove cita le ἱεραι βίβλοι, Dionisio alluda agli Annali Massimi, o ai libri dei magistrati, è dubbio. Cfr. su ciò SCHWEGLER, I, 8, n. 4; BONGHI, II, 244, n. 2. DIODORO (I, 4), dice di aver tolto il materiale occorrente per la storia romana ἐκ τῶν παρ' ἐκείνοις ὑπομνημάτων ἐκ πολλῶν χρόνων τετηρημένων, le quali parole, secondo il Wachsmuth e il CICHORIUS (*Leipziger Studien*, IX, 225, n. 1) che ne cita e ne fa sua l'opinione, vogliono significare non già che Diodoro attinse agli Annali Massimi, ma che li trovò citati in una sua fonte, cioè, nei χρονικά di Castore.

CECILIA ATTICA ⁽¹⁾

Le lettere di Cicerone, che paiono scritte oggi, non venti secoli or sono, tanta è la freschezza, tanta è la vita che vi palpita dentro e che nemmeno i secoli futuri avranno la potenza di spegnere, sono tutte importanti, ma possono leggersi sotto varî punti di vista: alcuni amano studiarvi, giorno per giorno, la storia dei tempi procellosi nei quali visse Cicerone, le lotte di parte che lacerarono Roma in quei torbidi anni; altri le studiano per conoscere più da vicino e più intimamente gli uomini insigni che, nella rivoluzione la quale mise fine alla repubblica romana, furono a Cicerone amici o avversarî; a noi destano interesse, soprattutto, perchè l'indole, i costumi, gli affetti privati di lui vi si presentano limpidi dinanzi allo sguardo, come l'immagine di una persona che si riflette in uno specchio tersissimo.

Della vita privata e specialmente degli affetti di Cicerone molto si è scritto, e tutti rammentano, fra le altre, le belle pagine del Boissier ⁽²⁾, di Clarissa Bader ⁽³⁾, di Iginio Gentile ⁽⁴⁾ e di Valentino Giachi ⁽⁵⁾ nelle quali si discorre, con tanta efficacia, di Tullia, la figliuola adorata e infelice del grande oratore di Arpino; di Tirone, il liberto fedele e compagno diletto de' suoi studî e di T. Pomponio Attico, l'amico intimo di lui. Ma il vivissimo affetto paterno che Cicerone ebbe

(1) Pubblicato in Roma, tip. della R. Accademia dei Lincei, 1898.

(2) *Cicéron et ses amis* (8^e édition, Paris, 1888) p. 82 e seg.

(3) *La femme romaine* (Paris, 1877), p. 204 e seg.

(4) *Tulliola* (*Rassegna Settimanale* VI [1880]), p. 312 e seg.

(5) *Amori e costumi latini* (Città di Castello 1885), p. 209 e seg.

per Cecilia Attica, la figlia di Pomponio, è forse meno noto, non perciò meno degno di essere conosciuto; sono brevi, è vero, e talora anche fugaci le espressioni che egli le dedica nelle sue lettere, ma, prese nel loro insieme, non solo rivelano ancora una volta quanto fosse vivo in Cicerone « l'impulso dell'anima che vuole amare », per dirla con una sua espressione mirabile, ma nello stesso tempo ci consentono di delineare il tenue profilo di quella graziosa fanciulla che gli fu tanto cara ⁽¹⁾.

Cecilia Attica ⁽²⁾ nacque pochi anni dopo il matrimonio

⁽¹⁾ Seguo nel corso di queste pagine, per le lettere di Cicerone ad Attico, l'edizione del Boot (editio altera, Amstelodami 1886), tenendo però anche presenti le edizioni di G. ORELLI (Turici 1845); di A. WESSENBERG (Lipsiae 1873); di C. F. W. MUELLER (Lipsiae 1898) e di L. C. PURSER (Oxonii 1903); e per i libri XII e XIII, il testo pubblicato da OTTONE EDOARDO SCHMIDT in appendice alla sua opera magistrale *Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Cilicien bis zu Caesaris Ermordung* (Leipzig 1893), pp. 465-530. Lo Schmidt propone una numerazione diversa delle lettere nella quale si tiene maggior conto dell'ordine cronologico e che dovrà certamente essere adottata nelle future edizioni delle lettere ciceroniane, ma, per evitare ora una possibile confusione, mantengo, nelle citazioni seguenti, la numerazione tradizionale.

⁽²⁾ Sono questi i nomi completi della figliuola di Attico, come risultano da varie lettere di Cicerone (v. ORELLI, *Onomasticon Tullianum*, pars II, p. 84, 99), il quale usa chiamarla altresì *ὑποχοριστικῶς* col vezzeggiativo *Atticula* (*ad Att.* VI, 5); infatti, secondo il costume romano, per il quale alle figlie si dava, mutato al femminile, il nome gentilizio solo od unito al cognome del padre, i nomi di Attica riproducevano rispettivamente il cognome paterno e il nuovo gentilizio che Attico (secondo le norme della onomastica romana) assunse, prima che gli nascesse la figlia, quando fu adottato dallo zio materno Q. Cecilio che, morendo, lo fece anche suo erede, nel 50 a. Cr.; d'allora in poi egli non si chiamò più *T. Pomponius Atticus*, ma bensì *Q. Caecilius Q. F. Pomponianus Atticus* (v. CIC., *ad Att.* III, 20). A torto il FRANDSEN (*M. Vipserianus Agrippa* [Altona 1836], p. 235) e il DRUMANN (*Geschichte Roms* [Koenigsberg 1841], V, p. 88), seguiti da quasi tutti i più recenti scrittori di cose romane, chiamano Attica anche Pomponia, mentre questo era il nome di sua zia, la sorella di Attico, e la bisbetica moglie del fratello di Cicerone (v. ORELLI, op. cit., p. 481). [Nella seconda edizione della storia del DRUMANN, curata da P. GROEBE (V. 91) l'errore è corretto].

di suo padre con Pilia (1), la quale, per quanto ne sappiamo, fu donna gentile, di mitissima indole, tutta dedita alla famiglia e teneramente amata dal marito (2). Cicerone che trovavasi allora preposto al governo della Cilicia come proconsole (3), appena Attico gli rese nota la nascita di sua figlia, se ne rallegrò con queste parole: « mi consolo che la tua figlioletta costì in Roma già ti sia cara; io, che non l'ho ancora veduta, già le voglio bene e son certo che deve essere amabile » (4). « Godo poi, gli scriveva più tardi da Brindisi, che tu provi da te stesso come l'amore verso i figli sia un vero sentimento di natura; chè se così non fosse, non potrebbe esistere fra uomo e uomo un legame naturale, e tolto questo, la società nella vita verrebbe meno » (5). Affettuose parole, senza dubbio, dalle quali peraltro traspare una punta di rimprovero per la dottrina epicurea professata da Attico, di cui, come ben si sa, Cicerone era avversissimo, e secondo la quale l'uomo deve rivolgere tutto il suo affetto a sè stesso, escludendone gli altri. Ma cotesto rimprovero non deve stupire, poichè Cicerone, sebbene legato ad Attico da viva amicizia, non trascurava occasione per pungerlo sul suo

(1) Attico sposò Pilia il 12 febbraio dell'a. 56 a. Cr. (*ad Q. Fr. II, 3, 7*) e non dell'a. 63 a. Cr., come afferma a torto il BOOT (*ad Att. V, 19*); ed Attica nacque nel giugno 51 e non prima, come sostiene lo stesso BOOT, poichè Cicerone, partito da Roma per la Cilicia nel maggio di quell'anno, nella lettera, che ricorderemo frappoco, del 21 settembre (*ad Att. V, 19*) scrive ad Attico che egli non aveva ancor veduta la sua figlioletta (*filiolam tuam... quam numquam vidi*).

(2) Intorno a Pilia v. le notizie raccolte dal Drumann, op. cit., V², 90. Ad una sua lettera commovente (*valde scripta est συμπαθῶς*) accenna CICERONE, *ad Att. V, II*.

(3) Anno 51 a. Cr.

(4) *Ad Att. V, 19*: cf. VII, 1.

(5) *Ad Att. VII, 2, 4*: *Filiola tua te delectari laetor et probari tibi φυσικῆν esse τῆν πρὸς τὰ τέκνα: etenim, si haec non est, nulla potest homini esse ad hominem naturae adiunctio, qua sublata vitae societas tollitur*. Intorno alla dottrina, secondo la quale l'amore dei genitori per i figli è un effetto del sentimento di natura, dottrina propria degli Stoici e dei Peripatetici e negata da Epicuro, CICERONE, si trattiene ampiamente in altre sue opere; v. soprattutto, *De finibus*, III, 62; IV, 17.

epicureismo, e quando gli morì la nonna, sapendo che gli epicurei consideravano cosa vana piangere i morti, gli scrisse queste sole parole ironiche e anche un po' dure: « L. Saufeio (era un epicureo), credo, ti manderà una lettera per consolarti » (1). Del resto se l'atarassia, come la chiamavano, o la pace e serenità dell'animo imperturbato, formava l'ideale degli epicurei, non è punto probabile che siffatta dottrina fosse scrupolosamente messa in pratica (2); e mentre rimane incerto se Attico seguisse la dottrina di Epicuro per vera convinzione, o soltanto per opportunismo, come oggi si direbbe (3), il suo amore verso i parenti e la famiglia tutta non può mettersi in dubbio da alcuno (4).

Attica intanto (torniamo a lei dopo questa breve digressione) veniva su circondata dalle cure amorevoli dei suoi genitori dei quali era gioia e conforto, e lì nella casa paterna del Quirinale resa piacevole dalle ombre degli alberi piantati all'intorno, ovvero nella amena villetta che Attico possedeva in Nomento si formò la sua educazione (5).

(1) *Ad Att.* I, 3, 1.

(2) È noto quanto vivo affetto lo stesso Epicuro, il fondatore della scuola, avesse per la madre e il padre; e la sua gentilezza d'animo si rivela, fra le altre, in una lettera scritta da lui ad una bambina di pochi anni, e che conservata nei volumi Ercolanesi, fu edita e illustrata dal GOMPERZ, *Hermes* V, 388. V. sull'etica di Epicuro il libro del GUYAU, *La morale d'Epicure*, Paris 1878 e le belle osservazioni del GIUSSANI nei suoi *Studi Lucreziani* (Torino 1896), p. LXVII e seg.

(3) Cf. BOISSIER, op. cit., p. 137 e seg.

(4) *NEP.*, *Att.* 17; *CIC.*, *ad Att.* VIII, 6, 3; *ad Brut.* I, 17, 4; cf. DRUMANN, op. cit. V². 73, 90.

(5) Le ville che Attico possedeva in Italia, secondo CORNELIO NIPOTE (*Att.* 14), erano due: *Arretinum et Nomentanum*; ma, nonostante l'autorità dei codici e del NIPPERDEY (*In Corn. Nep. spic. crit.* [Opuscula, p. 891]) che combatte anche la variante *Reatinum* proposta dal ROTH (*Corn. Nep.* p. 164), io leggerei, nel primo luogo, come del resto hanno antiche edizioni di Cornelio Nipote, *Ardeatinum*, ma pur troppo non ho argomenti sufficienti per confortare la mia congettura. La villa Nomentana è quella che Cicerone chiama *Ficulense* (*ad Att.* XII, 34) o *villa* semplicemente (ib. 36, 2), oppure *suburbanum* (ib. 37, 2; 38, 1, 40, 5) o altresì *horti* soltanto (ib. 40, 2) e nella quale egli fu ospite di Attico per tutto l'aprile 45 (cf. O. E. SCHMIDT, *Briefwechsel*, p. 276).

Nei tempi di cui discorriamo le fanciulle romane di famiglia nobile e ricca non si mandavano più, come nei primi secoli della repubblica, alla scuola nelle taberne del Foro, ma si affidavano invece alle cure di un pedagogo, scelto fra gli schiavi o i liberti letterati della casa, il quale, oltre il leggere, lo scrivere e lo studio, per i Romani così importante e difficile, del calcolo, insegnava loro a comprendere i filosofi, i poeti di Grecia e di Roma e a suonare la lira armoniosa. Siffatta educazione che s'impartiva alle fanciulle di quel tempo e nella quale, oltre i lavori femminili, non mancavano il canto e la danza ⁽¹⁾, era resa necessaria dal grande movimento letterario e artistico che il contatto con l'ellenismo propagò e diffuse nelle classi elevate della società romana. Noi vorremmo conoscere qualcosa di più particolare intorno alla educazione e agli studi di Attica, ma pur troppo, eccettuato il nome del suo pedagogo, Q. Cecilio Epirota ⁽²⁾, un liberto di Attico, che continuò ad esserle maestro anche dopo il suo matrimonio con Agrippa, di cui diremo più tardi, null'altro sappiamo. Ciò nonostante ce la raffigu-

La diversità dei nomi di cotesta villa si spiega benissimo poichè essa dovea essere situata tra *Ficulea* (La Cesarina) e *Nomentum* (Mentana), i cui territori, come si sa, erano vicini, tantochè la via *Nomentana* chiamavasi una volta anche *via Ficulensis* (Liv. III, 52). Cf. BOOT, ad *Att.* XII, 34; DESSAU, *Corp. Inscr. Lat.* XIV, p. 441, 447, n. 2. Che Attico avesse poi un'altra villa presso il monte Lucretile nella Sabina è un errore derivato da una lettera di CICERONE (*ad Att.* VII, 11, 1), ove non deve leggersi, come hanno alcune edizioni, *in illo Lucretino tuo sole*, ma bensì, secondo il codice Mediceo, 49, 18, *in illo lucrativo tuo sole*. V. intorno a questo passo NIPPERDEY, loc. cit., p. 89. Sul soggiorno di Attica nella villa Nomentana v. *ad Att.* XII, 1; XIII, 49.

(1) Sulla educazione delle fanciulle romane v. Friedländer, *Sittengeschichte Roms*, I⁸, 463-466; cf. MARQUARDT-HENRY, *La vie privée des Romains*, I, 96-157.

(2) *Ad Att.* XII, 33; Suet., *De gramm. et rhet.* 16. Il BOOT (*ad Att.* XII, 33) nega che il pedagogo di Attica ricordato, senza dirne il nome, da Cicerone, sia Cecilio Epirota, di cui parla Suetonio nel passo citato; ma egli è indotto nella erronea supposizione da cotesto passo che sin qui non fu bene compreso, come abbiamo dimostrato nel *Bollettino di Filologia Classica*, IV (1897), p. 110 e seg.

riamo volentieri fornita di quelle medesime qualità che adornavano la figlia di Minicio Fundano; Plinio minore, amico di lui, le descrive così, in una sua gentilissima lettera, della quale sia consentito riprodurre qualche punto: « la figlia minore del nostro Fundano è morta; io non vidi mai più cara, più graziosa fanciulla di lei, degna non solo di più lunga vita, ma quasi della immortalità. Non giunta ancora ai tredici anni ⁽¹⁾, pure, in lei la prudenza di donna matura e la gravità matronale si univano alla grazia e alla verecondia della fanciulla. O come avvinghiavasi al collo di suo padre! Con quale affetto e modestia abbracciava noi, amici di lui! Quanto bene voleva alle nutrici, ai pedagoghi, ai precettori, ciascuno secondo le proprie incombenze. Con quanta applicazione e discernimento leggeva e rileggeva! Quanto era misurata e guardinga nel giuocare! Con quale moderazione e pazienza, anzi con quale costanza sostenne l'ultima sua malattia! Obbediva ai medici, animava la sorella e il padre; esausta di forze, sè stessa reggeva con il vigore dell'animo, che le durò sino all'ultimo, nè mai le venne meno sia per la lunghezza del male, sia per timor della morte... Fundano ha perduto una figlia che, nel carattere e nel volto, era tutta l'immagine sua » ⁽²⁾.

Tale doveva essere Attica, sebbene di pochi anni minore, e perciò riesce facile intendere come Cicerone unisca Tullia e lei in un medesimo affetto e come, nominando l'una, non dimentichi l'altra. Poco innanzi la morte di sua figlia, egli scrive ad Attico: « ... e possa io correre subito ad ab-

⁽¹⁾ Nel 1881 fu ritrovato in Roma « sul ciglio del monte Mario » il titolo sepolcrale della fanciulla (*C. I. L. VI, 16631*), che la dice morta a 12 anni, 11 mesi e 7 giorni, dunque poco prima di compiere 13 anni. Se non si vuole ammettere uno sbaglio dello scalpellino (appena ammissibile in particolare così grave) che invece di XIII avrebbe inciso XII, si dovrà restituire nel passo di PLINIO (*Ep. V, 16: nondum annos XIII impleverat*), come osservano il Dressel (*Bull. d. Inst. 1881, p. 16*) e il LANCIANI (*Bull. Com. 1881, p. 25*), *annos XIII*. [La nuova lettura è accettata dal KUKULA nella sua edizione delle epistole pliniane]. Il titolo sepolcrale ci apprende che la giovinetta chiamavasi *Minicia Marcella*.

⁽²⁾ *Ep. V, 16*.

bracciar la mia Tullia e a dare un bacio ad Attica ; mandami, ti prego, notizie di lei, affinchè, mentre rimango nel Tuscolano, sappia ciò che sta chiacchierando, o se pure trovassi in villa, ciò che ti scrive ; frattanto, me la saluterai per iscritto o a voce » (1). Dolci espressioni che provano quanto bene Cicerone volesse ad Attica e come ogni più minuta cosa fosse per lui attraente nella sua giovane amica.

Alcuni mesi prima della morte di Tullia, Attica fu assalita da febbre maligna (2) che la tenne, con alternativa di miglioramenti e di ricadute, lungamente inferma e la mise, anzi, in pericolo di morte. Indescrivibili il dolore e l'angoscia dei suoi genitori e di tutti gli altri della casa, che vedevano a poco a poco consumarsi la cara fanciulla e, al suo letto intenti a prestarle la più affettuosa assistenza, non avevano che una sola speranza nel cuore : la valentia di Cratero, medico famoso di que' tempi, che la curava con grande amore (3). Attica, invece, mostravasi piena di coraggio nel sopportare il male, e, serbando anzi la sua naturale gaiezza in mezzo alle sue lunghe sofferenze, pregava il padre di non affliggersi per lei (4). Cicerone poi, che la morte dell'adorata figliuola aveva immerso nel più straziante dolore e si era ritirato, per cercare refrigerio a tanta ambascia, nella solitudine della sua villa di Astura, non rimase insensibile dinanzi al male che tormentava Cecilia. Non vi è lettera di quel tempo, scritta da lui a Pomponio,

(1) *Ad Att.* XII, 1, 1 (24 nov. 46 a. Cr.): *Atque utinam continuo ad complexum meae Tulliae, ad osculum Atticae possim currere! Quod quidem ipsum scribe, quaeso, ad me, ut, dum consisto in Tusculano, sciam quid garriat: sin rusticatur, quid scribat ad te, eique interea aut scribes salutem, aut nuntiabis.*

(2) Tullia morì il 15 febbraio 45 a. Cr. (cf. SCHMIDT, op. cit., p. 207 e seg.); la febbre da cui venne colpita Attica deve essere apparsa la prima volta nel giugno 46 (*ad Att.* XII, 3).

(3) *Ad Att.* XII, 6, 4 ; 13, 1 ; 14, 4 ; 17. Cratero è ricordato anche da ORAZIO (*Sat.* II, 3 v. 161 ; cf. *Scholia.* ad. h. l.) e da PERSIO (*Sat.* III, v. 65 — v. *sch.* ad. h. l. e il comm. del IAHN, p. 157). Cf. PORPHYR., *De abstinentia* 7, 53 HERCHER.

(4) *Ad Att.* XII, 11 ; XIII, 19, 1.

che non la ricordi con ogni più affettuosa premura : tutto gli pare trascurabile di fronte allo stato nel quale essa si trova ; spesso rilegge le lettere del padre che parlan di lei, e in queste soltanto trova gusto e conforto, ma nello stesso tempo ne aspetta, con impazienza, di nuove ⁽¹⁾ ; si duole che peni tanto a riaversi ⁽²⁾ ; raccomanda ad Attico che Pilia non si angusti di soverchio, avvezza com'è purtroppo ad affliggersi per tutti ⁽³⁾ ; s'inquieta se passan tre giorni senza aver notizie di Attica, sebbene egli stesso ne cerchi e ne trovi la ragione ⁽⁴⁾ ; e se la cara fanciulla si dimentica di mandargli un saluto, ne muove forti lamenti, ma nello stesso tempo scrive al padre : « ricordami, con affetto, a lei, peraltro non dirle che mi sono adirato » ⁽⁵⁾ ; e una volta, il suo dolore è tale che giunge perfino ad usare siffatte parole : « la malattia della nostra Attica mi angustia immensamente, tanto che temerei vi fosse colpa in qualcuno, sebbene la probità del pedagogo, l'assiduità del medico e le cure amorevoli di tutta la famiglia non mi lascino concepire un simile sospetto. Curala dunque ; di più non posso dirti » ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ *Ad Att.* XIII, 13, 3 ; *Sed quid haec levia curamus ? Attica mea, obsecro te, quid agit ? quae me valde angit, sed crebro regusto tuas litteras ; in iis acquiesco, tamen expecto novas.* Cf. *ib.* XIII, 17.

⁽²⁾ *Ad Att.* XII, 6.

⁽³⁾ *Ad Att.* XII, 14 : *Piliam angi veta ; satis est eam maerere pro omnibus.* Così leggo questo passo del quale sono varie le lezioni proposte dagli editori. Mentre nel codice Mediceo si legge : *Piliam angi vetabat is est merere*, alcuni (Orelli, Nisard), sulla fede del Du Boys, correggono : *satis solitus es maerere pro omnibus* ; altri (Boot, Schmidt, Wessenberg, Purser) leggono : *satis est me maerere pro omnibus*. Ma nessuna di queste lezioni mi pare accettabile, poichè il pensiero di Cicerone, a senso mio, non è che questo : egli non vuol punto usurpare il dolore giustissimo di Pilia, ma sapendo quanto il cuore di lei sia sensibile ai dolori di tutti (e lo abbiamo veduto citare una sua lettera commovente), cerca d'impedire che si angusti troppo e ne risenta perciò qualche danno la sua salute.

⁽⁴⁾ *Ad Att.* XIII, 15 : *Quid agit, obsecro te, Attica nostra ? nam triduo abs te nullas acceperam ; nec mirum. Nemo enim venerat, nec fortasse causa fuerat.*

⁽⁵⁾ *Ad Att.* XIII, 22, 5.

⁽⁶⁾ *Ad Att.* XII, 33, 2.

Per esprimere poi, con la massima efficacia, tutto il dolore che gli cagionava la malattia di Cecilia, Cicerone si serve, una volta, di queste parole: *commotiunculis* συμπύσχω, che vogliono dire: « io soffro con lei dei suoi piccoli accessi febbrili » (1). Egli usa la parola greca *simpatizzare*, perchè non trovava nel linguaggio romano un vocabolo che esprimesse tutto ciò che sentiva nel cuore per Attica sapendola inferma, e manifesta il suo sentimento in forma così delicata, così piena di tenerezza, da non potersi tradurre e che soltanto è paragonabile alla frase famosa della marchesa De Sévigné quando scriveva a sua figlia: « La bise de Grignan... me fait mal à votre poitrine » (2). Del resto l'apprensione continua di Cicerone per la salute di Cecilia è davvero commovente: pare quasi, nota con ragione un suo commentatore (3), che egli tema per il padre di lei, una sventura eguale alla sua, e alla graziosa fanciulla che gli fa provare impressioni così soavi e che forma per lui l'argomento più caro delle sue lettere, si possono applicare i versi gentili di Giuseppe Giusti:

Ogni più dolce cosa
Fugge l'animo stanco e in te si posa.

Attica, che dopo aver trovato giovamento al suo male nel soggiorno incantevole della villa Cumana di Cicerone, presso il lago Lucrino, ove la madre, per consiglio e invito di lui, l'aveva condotta (4), e al ritorno in Roma era di

(1) *Ad Att.* XII, 11.

(2) Lettera del 29 dicembre 1688; in un'altra lettera (3 aprile 1680), sempre diretta a sua figlia, la marchesa adoperava espressioni simili: « je sens vos brasiers, vos pesanteurs, votre point ». Cf. C. BADER, op. cit., p. 215.

(3) CHARLES NISARD, *Notes sur les lettres de Cicéron* (Paris 1882) p. 171 (lettre 566).

(4) Ciò risulta dalla lettera *ad Att.* XIII, 27, 2 (25 maggio 45): *Eum, qui e Cumano venerat, quod et plane valere Atticam nuntiabat et litteras se habere aiebat, statim ad te misi.* Per vero dire, dapprima avevo dubitato che nella parola *Cumano* del passo citato si celasse un errore, poichè nell'epistolario di Cicerone non vi è traccia che, nel maggio 45, Attica sia stata condotta a Cuma; ma, come mi fa gentilmente osser-

nuovo caduta malata (1), si andava, intanto, riavendo; tanto che suo padre, per darle un poco di svago, la condusse a vedere i giuochi circensi, decretati dal Senato in onore di Cesare. Cicerone, avversario di lui, non gradì quei giuochi, perchè, accanto alle immagini degli dei, che portate in gran pompa, li sollevano precedere, comparve allora anche la statua del dittatore (2); ma pure approvò pienamente Attico di avervi condotta la figlia: «vi è sempre, gli scriveva, per l'animo qualche sollievo in uno spettacolo, sopra-

vare per lettera il prof. O. E. Schmidt, la cui opera abbiamo già ricordata e che oggi forma autorità nelle cose ciceroniane, non vi è errore alcuno nella lettera del 25 maggio, ogni cosa anzi si spiega benissimo (ed io convengo pienamente nelle sue osservazioni) purchè si ponga mente alle lettere antecedenti. La partenza di Attica, accompagnata dalla madre Pilia, per Cuma avvenne nell'aprile 45, mentre Cicerone trovavasi ospite, come già si è visto, di Attico nella sua villa di Ficulea, e il carteggio fra i due amici era rimasto naturalmente interrotto. Cicerone, fermatosi nella villa di Attico fino al 30 aprile, passò gran parte del mese seguente in Astura, in Lanuvio e nella villa di Tuscolo; dai quali luoghi più volte mandò il suo liberto Aegypta nel Cumano per informarsi della salute di Pilia e di Attica (*ad Att.* XII, 37, 1; 40, 5; 47, 3; 45, 2); l'ultima volta che il liberto venne da Cuma fu appunto il 25 maggio 45 (*Aegyptam*, secondo lo Schmidt, è forse da scrivere in luogo di *eum*, nel passo citato) e poichè esso diceva di esser latore di alcune lettere per Attico, Cicerone lo mandò subito a Roma, ove l'amico suo allora si trovava. Ciò posto, nella lettera *ad Att.* XII, 37, 1 (4 maggio 45) ove si legge: *accepique ab Aegypta liberto eodem die Piliam et Atticam plane belle se habere. Hae litterae mihi redditae sunt tertio decimo die*, queste ultime parole (*hae litterae — die*), già sospette al Manuzio, non sono da trasportarsi, come lo Schuetz (v. BOOT, l. c., p. 545, n. 1) e lo SCHMIDT (op. cit., p. 280) propongono, per ragione di tempo, dopo le altre *ad me quoque misit* (scil. *Brutus*), ma devono essere lasciate al loro luogo (e sono lieto che lo Schmidt stesso, come mi scrive, ne convenga), poichè coteste lettere sono quelle di Pilia e di Attica, allora in Cuma, che Cicerone ricevette, dopo tredici giorni da che erano state scritte, per causa del liberto Aegypta, che le portava, il quale o era partito più tardi da Cuma, o aveva dovuto trattenersi più giorni per via.

(1) La prima lettera in cui si parla della ricaduta di Attica, è del 23 giugno 45 (*ad Att.* XIII, 12, 1); dunque il suo ritorno in Roma deve essere avvenuto sui primi di giugno.

(2) *Ad Att.* XIII, 44: *acerba pompa*; cf. DIO, 43, 45; 44, 6; 47, 18; APPIAN., *bel. civ.* 3, 54; SUET., *Caes.* 66.

tutto se questo (e con tali parole egli alludeva, appunto, alle immagini degli dei) è di carattere religioso » (1).

Attica infine guarì perfettamente, e allora Cicerone, con delicato pensiero, la invitò di nuovo insieme con la madre a prendersi un po' di sollievo, dopo tante sofferenze, nella sua villa di Cuma; ma avendo compreso che Attico non voleva per la seconda volta separarsi dalla sua cara figliuola (2), si contentò che Pilia venisse sola a Cuma, ove l'accolse con ogni specie di cortesie, mettendo la villa, i villici e tutti gli agenti a sua disposizione; ed egli stesso dalla sua villa di Pozzuoli, ove allora si trovava (3), venne a visitarla, tantochè Attica si affrettò a manifestargli, per mezzo del padre, tutta la gratitudine che sentiva nel cuore per le cure amorevoli che egli prodigava a sua madre (4).

Poco tempo dopo, Cicerone, in mezzo ai pubblici avvenimenti che seguirono la morte di Cesare e alla vigilia di partire per la Grecia dove lo consigliavano di cercar rifugio, da un lato l'apatia de' suoi amici, dall'altro le minacce degli avversari, si rese colpevole verso Attica di una leggera dimenticanza (forse non le aveva mandato i suoi saluti, come era solito, per mezzo del padre), ben perdonabile in momenti sì gravi. Attica ne fece però qualche lamento, e Cicerone subito a scriverne a Pomponio: « tua

(1) V. la lettera citata nella nota precedente.

(2) *Ad Att.* XIV, 2, 4.

(3) *Ad Att.* XIV, 15, 3; 16, 1; 17, 1; 20, 5; XV, 1 b. 1. Cf. *ib.* XIV, 19, 6. Il BELOCH (*Campanien*², p. 175) crede che la villa di Pozzuoli, a cui accenna CICERONE nella lettera *ad Att.* XV, 1 b., 1, sia quella lasciataagli in eredità da M. Cluvio, un ricco banchiere puteolano e indicata in altra sua lettera (*ib.* XIV, 16, 1) col nome di *horti Cluviani*; ma non mi pare abbastanza provata la sua congettura, o almeno egli non adduce argomenti così perentori da eliminare la opinione comune, secondo la quale il *Puteolanum* è diverso dal *Cumanum* e dal *Cluvianum*. V. su questo punto LICHTENBERGER, *De Ciceronis re privata* (Lutetiae Parisiorum 1895), p. 14 e seg.

(4) *Ad Att.* XIV, 19, 5: *Atticam meam gratias mihi agere de matre gaudeo, cui quidem ego totam villam cellamque tradidi eamque cogitabam V. idus videre. Tu Atticae salutem dices. Nos Piliam diligenter tuebimur.*

figlia ha ragione di lamentarsi, chiedile scusa in mio nome, sebbene la colpa sia tutta tua, e dille che immutabile è il mio affetto per lei » (1); ma la cara fanciulla depose tosto il suo malumore e volle chiederne perdono a Cicerone che lo accolse con gran tenerezza (2). Al momento di lasciare Pompei e d'imbarcarsi, scrive di nuovo a Pomponio: « io desidero di dare un bacio alla nostra Attica; il saluto che tu m'invii da parte sua mi è così dolce: ricambialelo, te ne prego, con molta effusione » (3). Durante il viaggio, in una lettera scritta in Bivona, si ricorda di lei con queste espressioni piene di affetto: « Attica, la mia delizia e il mio amore » (4); e quando i venti contrari lo risospingono verso le coste d'Italia, navigando alla volta di Pompei, egli ha ancora un pensiero per la « soavissima Attica » (5) e poco dopo, dalla sua villa di Pozzuoli, lieto di sentirla vispa e contenta, raccomanda a suo padre di baciarla per lui (6).

Sono queste le ultime lettere che la ricordano; un anno dopo, Cicerone « nobilissimo martire dell'onestà e della giustizia » (7) finiva ucciso dai sicari di Antonio (8). Di Attica null'altro sappiamo, se non che, più tardi, andò sposa ad Agrippa, l'amico famoso di Augusto (9), e non è conget-

(1) *Ad Att.* XV, 27, 28. Il BOOT (ep. cit., p. 693) congettura che Attico o abbia dimenticato di presentare alla figlia i saluti di Cicerone, o non l'abbia condotta a visitarlo nella sua villa di Tuscolo.

(2) *Ad Att.* XVI, 1, 6.

(3) *Ad Att.* XVI, 3, 6: *Atticam nostram cupio suaviari* et rel.; così ha il codice Mediceo. Lo SCHMIDT (*Die handschriftl. Ueberlieferung der Briefe Cicero's an Atticus* [*Philologus* 1896, p. 703]) fa bene osservare che il participio *absentem*, riferito ad Attica, che si legge in alcune edizioni e che manca nel codice Mediceo è una interpolazione la quale sciupa tutta la grazia del concetto ciceroniano.

(4) *Ad Att.* XVI, 6, 4.

(5) *Ad Att.* XVI, 7, 8.

(6) *Ad Att.* XVI, 11, 8.

(7) VANNUCCI, *Studi storici e morali sulla letteratura latina* (terza edizione), Torino, 1871, p. 209.

(8) Il 7 dicembre del 43 a. Cr.

(9) Probabilmente nel 36 a. Cr.; il matrimonio fu concluso dal triumviro M. Antonio. Cf. NEP., *Att.* 12, 19, 21; SUET., *Tiber.* 7; *De vir. ill.*

tura improbabile che pochi anni dopo sia morta nel fiore della sua giovinezza (1).

Noi vorremmo conoscere, o Attica, il mistero che circonda la tua vita dopo la morte di Cicerone, seguirti in quegli anni che videro le ultime lotte della morente repubblica, quando i tumulti, le proscrizioni e gli eccidi fecero desiderare ardentemente alla esausta società romana un periodo di pace e di quiete; sapere se tu fosti felice o infelice, come farebbero forse supporre le oscure parole di un antico scrittore che i moderni non hanno bene compreso (2); ma pur troppo siffatta curiosità non è possibile a soddisfare. E forse non è un male, poichè così, nel nostro pensiero, il tuo ricordo non può concepirsi disgiunto da quello di Cicerone, per il quale soprattutto tu riesci a noi cara e simpatica.

Egli, rimasto senza affetti nella sua casa, ti amò teneramente, e seppe ritrovare, nel suo cuore, per te, alcune di quelle leggiadre espressioni con le quali soleva chiamare Talia, la sua amata figliola, mentre tante volte, col tuo dolce sorriso, tu fosti consolatrice, forse inconsapevole, di lui, negli ultimi e tristissimi anni della sua travagliata esistenza.

16; SENEC; ep. 21. Figlia di Attica e di Agrippa fu Vipsania Agrippina, la quale, di un anno appena, venne destinata sposa a Tiberio. Che, nel 45 a. Cr., si fosse pensato ad un matrimonio di Attica con un giovane di nome Talna può risultare dalle lettere *Ad Att.* XIII, 21, 7; 29, 1, sebbene il DRUMANN (op. cit., V², 92, n. 2) lo neghi e il MONGAULT (*Lettres de Cicéron à Atticus*, V, 524) e il BOOT (l. cit. p. 581, 589) esitino a crederla cosa possibile. A un altro progetto di matrimonio per Attica allude una lettera di Bruto al padre di lei (*Ad Brut.* I, 17, 7).

(1) Attica sarebbe morta prima del 32 a. Cr., l'anno in cui morì suo padre; poichè non trovasi nominata, come pure Pilia sua madre, da CORNELIO NIPOTE (*Att.* 21) fra le persone (e fra queste vi è il genero Agrippa) presenti ai suoi ultimi istanti.

(2) SÆT., *De gramm. et rhet.* 16. Il DRUMANN (op. cit. V², 92) fonda su questo passo congetture che a me paiono prive di qualsiasi fondamento. Più prudente è il FRANDBSEN, *M. Vipsanius Agrippa* (Altona 1836) p. 255; cf. p. 41. V. sul passo di Suetonio le mie osservazioni nel *Bollettino di filologia classica* IV (1897) p. 110 e seg.



LA DIARCHIA ROMANA ⁽¹⁾

Teodoro Mommsen, nell'opera sua intorno al diritto pubblico dei Romani che può definirsi la manifestazione più splendida della sua grande operosità e di cui è complemento, come egli stesso dice, il volume intorno al diritto penale di quel popolo ⁽²⁾, insegna che il principato di Augusto e de' suoi successori non sorgeva come antitesi all'ordine costituzionale della Repubblica segnandone la fine, ma piuttosto mirava a ristabilirla nelle sue antiche basi, distruggendo i poteri straordinari che, dopo ventidue anni, si erano succeduti nello stato e ne avevano, se non abrogata, sospesa almeno la costituzione: vale a dire, la dittatura di Cesare e il triumvirato *rei publicae constituendae*. Se ben si guardi, l'impero venne costituito in modo che, considerandolo costituzionalmente, non potrebbe chiamarsi col nome di monarchia, sia pure di monarchia temperata, ma bensì con quello di diarchia, intesa questa nel senso di un potere ripartito fra il senato, da una parte, e il principe, rappresentante del popolo, dall'altra. Certamente la verità di questa concezione del principato romano non può apparire chiara se non dallo studio minuto delle singole attribuzioni dell'imperatore e del senato, ma pure due testi precisi la confermano: l'uno di Dione Cassio che riassume un discorso di Gaio Caligola al senato ⁽³⁾; l'altro del giureconsulto Pom-

(1) Pubblicato nell'*Atene e Roma*, 1900.

(2) THEODOR MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.

(3) DIO., 59, 6, 1: αὐτὸς [ὁ Γάιος] ἐς τὴν ἡγεμονίαν ἀντικατέστη... τοὺς βουλευτάς... πολλὰ ἐκολάκευσε, τὴν... ἀρχὴν καινῶσιν σφίσι... ὑπέσχετο.

ponio ⁽¹⁾. La denuncia progressiva del compromesso sul quale fondavasi la diarchia di Augusto; i tentativi fatti, da un lato, per costituire un governo assoluto del senato che avrebbe avuto nel principe un semplice strumento e che trovarono la loro prima applicazione nei *XX viri ex s. e. rei publicae curandae*, al tempo di Massimino; e i tentativi fatti, dall'altro lato, per fondare la monarchia assoluta sulle rovine del senato e che trionfarono con Diocleziano e i suoi successori, son tutte cose che spetta di tratteggiare allo storico di Roma, non all'espositore del suo diritto pubblico ⁽²⁾.

Ma contro la concezione del principato romano ideata dal Mommsen e che fin qui abbiamo fedelmente riassunta, non sono mancate opposizioni. E invero sostengono alcuni che il nuovo reggimento instaurato da Augusto era una vera monarchia assoluta; il principe non aveva nel suo potere alcun limite legale, nè alcuna responsabilità efficace lo vincolava; e il senato non era indipendente, ma sottoposto del tutto al principe. Del resto, aggiungono gli oppositori del Mommsen, per giudicare rettamente la costituzione imperiale, è d'uopo tener conto dei fatti, non delle forme esteriori, e i fatti insegnano appunto che i primi Cesari furono, in sostanza, veri e propri monarchi, eccetto che non portarono il nome di re; onde nella storia dell'impero romano non vi sono due momenti o due fasi successive: fra il periodo dell'impero che s'inizia con Augusto e quello che ha principio con Diocleziano, intercedono semplici diversità di forme. Per conseguenza il sistema proposto dal Mommsen non corrisponde alla verità storica, o almeno, se non è falso addirittura, è vero solamente per un giureconsulto ⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Dig.* 43, 12, 2: *Quominus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit, nisi imperator aut senatus vetet.*

⁽²⁾ MOMMSEN, *Le droit public romain* (trad. franc.), V, pag. 4 e seg.; *Disegno del Diritto pubblico romano* (trad. it. di P. BONFANTE) p. 400 e seg.

⁽³⁾ V. specialmente, MISPOULET, *Institutions politiques des Romains*, I, 245 e seg.; BOUCHÉ-LECLERCQ, *Manuel des Institutions Romaines*

Siffatte obbiezioni, addotte contro la teorica mommseniana, a me paiono assolutamente inaccettabili, come quelle che si fondano sopra un equivoco. E per vero dire, se il Mommsen e coloro che lo seguono sostenessero che una ripartizione al tutto eguale dei pubblici poteri, fra il senato e il principe, esistesse in fatto, cotesto sistema non potrebbe, senza alcun dubbio, ammettersi, poichè appunto la storia dimostra che, nell'amministrazione e nel governo della pubblica cosa, la parte del principe era preponderante e dal suo carattere personale dipendeva, in sostanza, quella del senato. Ma il concetto del Mommsen è ben diverso; egli non sostiene che la ripartizione eguale dei poteri fra il senato e il principe, cioè la diarchia, esistesse in fatto, ma che esistesse soltanto in diritto, nè vale il dire che, per giudicare la costituzione imperiale romana, devesi aver riguardo ai fatti e non alle forme esteriori, poichè, in primo luogo, nello studiare l'indole di una costituzione, dobbiamo fondarci anzitutto sopra criterî di diritto pubblico e non sopra criterî meramente storici; e in secondo luogo, ammessa come vera l'ipotesi contraria, diventerebbe impossibile lo studio di tutte le costituzioni antiche e moderne, essendo molto diverso il modo col quale si svolgevano e si svolgono in fatto da quello col quale ne è concepito in diritto lo svolgimento (1). Del rimanente, se pur devesi tener conto dei fatti, nessuno vorrà negare che il principato romano si divideva in due

pag. 126; MORLOT, *Institutions politiques de Rome*, pag. 292. Il LANDUCCI (*Storia del Diritto Romano*, I. 494, n. 2), sostiene che l'impero fosse di fatto, al tempo di Augusto e dei suoi successori, una monarchia, e che di diritto non lo divenisse mai sino a Diocleziano; ma che nel primo periodo dell'impero, « giuridicamente, rimanesse la precedente *respublica* » non mi pare ammissibile, nè il Landucci lo ha provato.

(1) So bene che, in quanto si attiene specialmente alle costituzioni moderne, ha grande forza la consuetudine, sia sotto forma attiva, come dice il MORELLI (*La funzione legislativa*, pag. 188), sia sotto forma di desuetudine, ma non credo che essa possa trovare applicazione nel caso nostro.

parti: la parte antica repubblicana di cui era centro il senato, e la nuova che si imperniava nel principe; e questa divisione di poteri, come bene osserva il Karlowa (1), si manifesta essenzialmente nella ripartizione delle provincie in senatorie e imperiali; nell'*aerarium*, la tesoreria del senato, e nel *fiscus*, la tesoreria imperiale; nelle magistrature repubblicane e nei prefetti e procuratori imperiali; nell'*ordo iudiciorum privatorum* repubblicano e nella *extraordinaria cognitio* imperiale; nella forma repubblicana del *ius scriptum* e nelle costituzioni imperiali; nel *ius ordinarium* e nel *ius novum*. Erano adunque quelli del principe e del senato due poteri, se mi è lecito così dire, a contatto fra loro, dei quali il primo, più forte, tendeva, per la stessa legge dei contatti, ad assorbire lentamente il secondo, non senza qualche sua resistenza, e in questo lentissimo e progressivo assorbimento si riassume tutta la storia costituzionale dell'impero da Augusto a Diocleziano. Soltanto allora nel senato ogni autorità vien meno e il principe è investito di un assoluto potere che esteriormente si manifesta nella porpora indossata dall'imperatore, nel diadema, nel *nimbus*, nella cerimonia dell'adorazione e nel suo titolo ufficiale di *dominus*; soltanto allora comincia davvero la monarchia assoluta (2); soltanto allora gli abitanti dell'impero si chiamano *subiecti*, *servi*, *δοῦλοι* (3).

Ma se, come vogliono gli avversari del Mommsen, anche prima di Diocleziano, l'impero era una monarchia assoluta, potremo ammettere che esso fosse allora, come fu dopo, realmente una *servitus*? Cotesta espressione applicata al principato trovasi in Plinio il giovane, il quale, parlando in una sua lettera, degli ultimi anni del regno di Nerone, dice che il servaggio aveva, in quel tempo, reso pericoloso

(1) *Römische Rechtsgeschichte*, I, 492.

(2) WILLEMS, *Droit public romain* (7 ed.), pag. 562.

(3) V. le fonti citate dal BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilprozess*, III, 21, n. 48 e dal WILLEMS, op. cit. pag. 541, n. 8.

ogni genere elevato e liberale di studi ⁽¹⁾; e in un'altra sua lettera chiama il regno tirannico di Domiziano, tanto simile a quello di Nerone, *priorum temporum servitus*, dice che ha fatto dimenticare i diritti del senato ⁽²⁾, e lo contrappone al regno di Nerva, che invece designa con le parole *reducta libertas* ⁽³⁾. A quella di Plinio potremo aggiungere la testimonianza di alcune monete e di alcune iscrizioni di Claudio I, di Galba, di Vespasiano, di Nerva e di Pertinace, nelle quali cotesti principi, di fronte al governo dispotico dei loro rispettivi predecessori, sono chiamati *restitutores* ovvero *adsertores libertatis publicae* ⁽⁴⁾; potremo aggiungere altresì la testimonianza delle cosiddette monete autonome che il senato fece battere dopo la morte di Nerone, con le leggende: *libertas restituta*, *Roma restituta*, *Roma renascens*, *Roma victrix*, *Hercules adsertor*, *Mars ultor* etc., quando Vindice, insorgendo contro la tirannide di Nerone, era acclamato liberatore dell'impero (*adsertor a Nerone libertatis*) da cotesto nemico del genere umano (*Nero toto principatu suo hostis generis humani*), come Plinio seniore lo chiamava ⁽⁵⁾. Ora tutte queste testimonianze che cosa provano? Che il regno di quei principi, durante il quale il senato era oppresso, si chiamava *servitus* e che, al contrario, la *libertas* ricominciava, quando il senato, risollemandosi dall'oppressione tirannica di alcuni imperatori, riprendeva il suo posto, e quindi la *servitus* nel primo periodo dell'impero apparisce un fenomeno transitorio, non uno stato permanente. Pertanto è forza concludere che fra il periodo che s'inizia con Augusto

(1) Ep. III, 5, 6: *Dubii sermonis octo, scripsit [arunculus meus] sub Nerone novissimis annis, cum omne studiorum genus paulo liberius et erectius periculosam servitus fecisset.*

(2) Ep. VIII, 14, 2: *Priorum temporum servitus... iuris senatorii oblivionem quandam et ignorantiam induxit.*

(3) V. la lettera citata nella nota precedente.

(4) V. le fonti citate v. sopra pag. 84.

(5) Sulle monete autonome e sull'appellativo di *adsertor libertatis* attribuito a Vindice da Plinio seniore, e sul quale non sono concordi le opinioni dei dotti, v. sopra pag. 83.

e quello che comincia con Diocleziano, vi è non semplice diversità di forma, ma assoluta diversità di sostanza.

Una riprova analogica della verità di quanto siamo venuti dicendo fin qui trovasi anche nella storia della schiavitù romana. E invero la condizione dello schiavo romano può essere giudicata differentemente, secondo che la si esamina dal punto di vista delle leggi regolatrici di essa, o dal punto di vista della realtà delle cose, o, per dirlo più brevemente, secondo che la si esamina in diritto o in fatto. Sotto il primo aspetto, essa si manifesta assai dura, poichè, come tutti sanno, il servo, nato in casa o acquistato, non godeva di alcun diritto personale o patrimoniale, era considerato una cosa, come parte del patrimonio del padrone, come un suo capitale, e il padrone aveva il pieno diritto di usarne e di abusarne a proprio talento sino al punto di ucciderlo ⁽¹⁾. Ora questo diritto così rigoroso che, specialmente nei più antichi tempi, le leggi consentivano ai padroni sui loro servi, veniva mitigato dal costume nella pratica applicazione di ciascun giorno; e Gastone Boissier, nelle pagine mirabili della sua opera *la Religione Romana da Augusto agli Antonini*, in cui descrive la condizione degli schiavi, nota giustamente che le relazioni fra padroni e servi erano più intime e meno riservate di quello che potrebbe a prima giunta supporre ⁽²⁾. E invero sulle tombe erette dai padroni ai loro schiavi si leggono iscrizioni piene di sentimenti affettuosi: in una prima, un padrone ringrazia una schiava del suo grande amore per lui ⁽³⁾; in una seconda si ricorda che il servo fu tenuto come figlio ⁽⁴⁾; e in un'altra si fa dire al servo medesimo: « servitù tu non mi fosti mai troppo sfavorevole » ⁽⁵⁾. Sulla tomba di un centurione erettagli

(1) PADELLETTI, *Storia del Diritto Romano* (Firenze 1878), pag. 157.

(2) BOISSIER, *La Religion Romaine* (troisième édition), II, 329.

(3) C. IX, 1776: D. M. | *Calhemerae vi(xit) an(nis) XXVI* | *Hic dominus ob merita eius et probitatem | quod eum pleno affectu dilexerit, fecit.*

(4) C. VI, 18754: *ver(ua) loco f(ili) hab(itus).*

(5) C. XIII, 7119 = Brambach, 1246: *servitus mihi nuqua (sic) invida fuisti.* Ma il servo, volendo mostrare subito quanto fosse per lui inesti-

dai suoi servi divenuti poi liberti, si leggono queste parole : « non presi moglie, ma procreai dei figli » e i liberti rispondono : « bene ; addio » (1) ; ed un'altra iscrizione, infine, ci mostra una madre che non fa differenza alcuna fra il sepolcro del figlio e quello del proprio schiavo (2). Questi ed altri esempi che potrebbero di leggieri moltiplicarsi, provano adunque che la condizione degli schiavi romani era, in molti casi, meno dura di quella che le leggi dipingono, ma lo storico della schiavitù romana, se non prescinde da queste contingenze favorevoli ai servi, non può peraltro erigerle a regola generale, e deve convenire che la condizione di coloro i quali, sebbene trattati con umanità, non avevano punti diritti da invocare per difendere l'onore e la vita, era una condizione miserrima, era sempre una *servitus* per quanto non gravosa.

Orbene, se queste considerazioni sono giuste, confermano, a parer mio, a rovescio, la tesi del Mommsen. E invero nel suo « Diritto pubblico Romano », ricostituendo la teorica dei pubblici poteri, egli doveva far rivivere soltanto la costituzione imperiale nella sua essenza, quale Augusto l'avea concepita e quale si svolse nel primo periodo dell'impero; ma se parecchi principi si allontanarono dalle norme direttrici di cotesta costituzione, tanto che il loro regno degenerò in vera e propria servitù, di cotesti fatti transitorî il Mommsen non poteva tener conto ed erigerli a sistema. Ciò nondimeno la transitorietà di cotesti fatti non infirma, ma conferma anzi il principio mommseniano, vale a dire che, nel primo periodo dell'impero, il principato, sotto l'aspetto costituzionale, era una *d i a r c h i a* del principe e del senato, non una monarchia assoluta, come a torto è piaciuto ad alcuni scrittori di affermare e di sostenere.

mabile la liberta, continua così : *libertaten (sic) misero | mors abstulit iniqua.*

(1) C. III, 1653 : *non fui maritus et reliqui liberos. Servi domino : macte tu. vale.*

(2) C. VI, 22972.



LE « STATIONES MUNICIPIORUM » ⁽¹⁾

Giuseppe Gatti pubblicando nel *Bullettino Comunale* 1889, pag. 242, un importante frammento epigrafico rinvenuto nel Foro Romano e spettante ad una delle *stationes municipiorum* situate nel Foro medesimo, scrive non esser abbastanza conosciuto lo scopo al quale erano costituite, e solo rammenta, ma senza pronunciare intorno ad essa il proprio avviso, la congettura proposta dal Mommsen a proposito delle stazioni dei Tirii, delle quali è fatta menzione in una ben nota lapide puteolana che citeremo appresso. Il prudente riserbo dell'acuto epigrafista romano richiamò la mia attenzione sopra l'importante argomento e mi condusse a studiarlo; e il risultato delle mie indagini presento ai lettori del *Bullettino*.

Innanzitutto raccoglierò qui il materiale letterario ed epigrafico che riguarda le *stazioni dei municipi*:

1) Plin., *Nat. Hist.* XVI, 44, 236 Mayhoff: *radices eius [loti] in forum usque Caesaris per stationes municipiorum penetrant.*

2) Suet., *Ner.* 37 Ihm: *Salvidieno Orfito obiectum est quod tabernas tres de domo suo circa forum civitatibus ad stationem locasset.*

3) C. VI, 250 (Romae): *Genio | Noricorum | L Iulius Bassus | stationarius | eorum | d(e)d(iecit).*

4) Ib. 312 (Roma): *[H]erculi Tiburtino e[t].... Asinius Panarist[us] ... idemque stationem...*

⁽¹⁾ Pubblicato nel *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma*, 1900.

Il frammento fu scoperto in Roma « sub tabulario » secondo le schede del Sarti, ma il Dessau (*C. XIV*, 3552), non prestando molta fede alla testimonianza di quell'archeologo, propende a crederlo appartenente ad una iscrizione tiburtina; e a questo parere mi pare si accosti anche il compianto Jordan (Preller, *Röm. Mythologie* II³, 285–86, n. 2). Cf. *ib.* 30742.

5) Kaibel *Inser. graec.* 1064 = Cagnat, *Inser. Graecae*, I, 131 (Romae ad sacram viam): [Σωτηρίας ἔνεκ]εν τῆς τοῦ κυρίου [γμῶν | Αὐτοκράτορος Καίσα]ρος Μ. Αὐρηλίου Σεουήρου | Ἀντωνεί]γου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς [. . . nomen muliebre] ς τὴν στατιῶνα [τῶν. . . .]ιανῶν φιλοσεβίστω[ν καὶ | φιλορωμ]αίων ἀνεγείρασα σὺν τῷ πα[ντί | κόσμῳ τῆ] ἐ[αυτῆς πατρίδι ἀνέθηκεν.

A qual popolo o città appartenesse la stazione indicata nella lapide è incerto.

6) Kaibel, l. c., 1066 a = *Bull. Com.* 1878, pag. 257 (Romae ad sacram viam): Ταρσέων.

Il Waddington (*Bull. Com.* 1880, pag. 80) ha dimostrato che questo frammento di epistilio fa parte di un altro frammento epigrafico greco (Kaibel, l. c., 1066 b), rinvenuto parimenti nel Foro e dedicato a Gordiano III dagli abitanti di Tarso (la grande e splendida metropoli della Cilicia e della Isauria, come nel frammento medesimo viene denominata), i quali avevano dunque una stazione nel Foro.

7) Kaibel, 1008 (Romae): Θεᾶν Κόρην Σαρδιανοῖς Λ(ούκιος) Αὐρ(ήλιος) Σάτυρος ἀπελ(εύθερος) Σεβασ(τοῦ) ἀνέθηκεν. Cf. *ib.*, 1009.

Il Kaibel nota giustamente che la lapide deve riferirsi a un collegio, a un sodalizio o ad una stazione degli abitanti di Sardi, la famosa capitale della Lidia.

8) Kaibel, l. c., = 830 Cagnat, l. c. I, 421 (Puteoli): Ἐπιστολὴ γραφεῖσα τῆ πόλει Τυρίων κ. τ. λ.

È la insigne iscrizione (frammentata), di cui si è fatto sopra ricordo, dell'anno D. 174, scoperta in Pozzuoli ed ora conservata nel Museo Capitolino, che, per la sua lunghezza, non possiamo qui riprodurre per intero. In essa i Tirii ἐν Ποτιόλοις κατοικοῦντες ricordano di avere a disposizione della

madre patria στατώνας δός, cioè una in Pozzuoli (ἐν κολωνίᾳ Σεβαστῆς Ποιύλοις), l'altra in Roma (ἐν τῇ βασιλίᾳ Ῥώμῃ). L'iscrizione fu edita e illustrata, fra gli altri, da Nicolò Ignarra (*De Buthysiae agone puteolano* [De Palaestra Neapolitana], pag. 278 e seg.); dal Franz (*C. I. Gr.* III, 5853) e poi dal Mommsen nei *Ber. der Verh. der Sächs. Ges. der Wiss.* II (1850), pag. 57. È riprodotta anche dal Waltzing, *Corpor. professionnelles chez les Romains*, 3, 441.

9) Cagnat, l. c. I, 111 (Romae in via Sacra): Ἰσμήνος Ἰωήνου υἱός | Τιβεριεύς τῆς στατιῶν|κ.

E la parte inferiore di una statuetta muliebri in marmo, che porta incisa nel plinto la suddetta iscrizione, da cui apparisce che da un Ismenes fu dedicata questa statuetta alla stazione che la sua città natale aveva nel Foro Romano. Ἰωήνου è il genitivo di un nome di origine semitica, ma che non si trova ricordato nelle fonti, tantochè potrebbe ammettersi anche quanto mi fece gentilmente osservare il dotto prof. Gaetano De Sanctis, che vi sia errore nel marmo e che invece di ΙΩΗΝΟΥ, come ora si legge, dovesse scriversi ΙCΜΗΝΟΥ. Ismeno, designando il suo luogo di origine, si dice Τιβεριεύς, cioè oriundo di Tiberiade, città della Palestina. Un Ἀλύπιος Τιβερί(ε)ύς è ricordato in un'altra iscrizione pure di Roma (*C. Gr.* IV, 9922).

10) Cagnat, ib. 132 = Hülsen, *Mitteil.* 1905, 10. (Romae ad ecclesiam S. Hadriani): Στατιῶν | | τῶν Τιβε|ριέων τῶν καὶ Κλαυδοπολιτῶν Συρίᾳ | Παλε|σ|τείνῃ | Ἀ|ρμόνι|ος τῆς πατρίδι

Questo frammento di una iscrizione incisa in un grande architrave marmoreo non appartiene, come fu creduto dapprincipio, alla stazione ricordata nel frammento puteolano [8], che avevano in Roma i Tirii, ma invece ai cittadini di Tiberiade; nel frammento infatti non bisogna leggere | τῶν Τυ|ρίων ovvero | τῶν Τυ|ριέων, bensì | Τιβε|ριέων, come hanno dimostrato il Kubitschek (*Oesterr. Jahreshefte* VI [1903], Beiblatt, p. 80-81); e il Turzewitsch, *Orbis in urbe* (russo), p. 42, cf. Hülsen, *Mitt.* 1905, 9, 10.

11) Kaibel, l. c. 1052 (Romae) (= Waltzing, 3, n. 1373) :
 [Αὐτοκ|ράτορι Καίσαρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἀδριανῷ Ἀντωνείῳ Σεβαστῷ
 Εὐσεβ|εῖ καὶ Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Καίσαρι καὶ τ|ῶ . . . | [Στατι|ὸν τῆς
 πρώτης καὶ μεγίστης μητροπόλεως τῆς Ἀ|σίας καὶ δις νε|ῶ|κόρον τῶν
 Σεβαστῶν ναυκλ|ήροις καὶ ἐ|μπόροις? . . .] κ. τ. λ. Sono due fram-
 menti epigrafici, di cui l'uno, secondo il Manuzio che ce lo
 ha conservato, trovavasi « in un architrave di marmo rotto ». Per questa circostanza tutta esterna, ma che rilevasi anche nel frammento [10]; per esservi nominati i ναύκληροι e gli ἔμποροι, come nel frammento puteolano [8]; e finalmente per esservi ricordata una grande metropoli dell'Asia, come nel frammento [6], suppongo che la iscrizione possa riguardare una *statio municipiorum* incerta e perciò la lacuna esistente prima delle lettere ων nella linea seconda ho supplita così :
 [Στατι|ὸν.

12) Ad una *statio* può riferirsi una iscrizione greca rinvenuta dall'Hülsem nella basilica emilia e da lui pubblicata in *Mitteil.* 1905, 10.

Raccolti così e ordinati i documenti antichi nei quali si fa menzione delle *stationes municipiorum*, accenniamo in secondo luogo le congetture da alcuni moderni proposte per ispiegarle.

Il Niebuhr sosteneva⁽¹⁾ che fossero locali nei quali i cittadini dei municipi si radunavano per poi andare a deporre il loro voto nelle tribù alle quali erano iscritti, e questa opinione già aveva messa innanzi il Nardini⁽²⁾; ma basta enunciarla per dimostrarne l'assoluta insostenibilità, tanto più che, come abbiamo visto, *stazioni di municipi* si trovavano anche fuori di Roma.

Il Gilbert⁽³⁾ non si pronuncia sul carattere delle *stazioni*, ma dal trovarsi esse fra il Volcanale e il Foro di Cesare deduce che avessero stretta relazione con il carcere Mamertino e con i *tresviri capitales*; congettura questa che, confesso francamente, non sono riuscito a comprendere.

(1) *Beschreibung der Stadt Rom.* III, 1, pag. 68.

(2) *Roma antica.* II^a, 227.

(3) *Geschichte u. Top. der Stadt Rom.* III, 164.

Il Mommsen si esprime così: « fortasse non erant nisi spectacula, ut Tyrii in urbe morantes si quid in foro videndum esset inde commode spectarent. Certe otiosorum fuisse in stationibus morari perspicitur ex Plinii epistulis, 1, 13; 2, 9. Re non differunt stationes municipiorum urbanae ab antiquissima Graecostasi, quae fuit *a comitio*, ut ait Varro *l. l.* 5, 155, *locus substructus ubi nationum subsisterent legati qui ad senatum essent missi*, ipse ille ni fallor *locus spectaculorum in senatu* (scilicet curiae Hostiliae proximus) *datus* Massiliensibus, ut ait Iustinus, 43, 5, 10. Itaque quod olim Romani Massiliensibus in urbe sua, id similiter Puteolani Tyriis tribuerunt » (1).

Sulla congettura del Mommsen, per la grande autorità sua, dobbiamo necessariamente trattenerci un momento. Il Mommsen adunque suppone che le *stationes municipiorum* fossero simili all'antica *Graecostasis*, che, nel parer suo, come già sostiene nella Storia Romana (2), non era che un posto riservato ai Massaloti, accanto alla tribuna dei senatori, perchè di colà potessero assistere agli spettacoli dati nel Foro; ma se, come spero di poter provare, la *Graecostasis* non era punto un *locus spectaculorum in senatu datus*, verrà meno necessariamente anche l'analogia che il Mommsen vuole stabilire fra essa e le *stazioni dei municipi*.

La congettura del Mommsen, che il compianto Jordan (3) non esitava a chiamare abbastanza incerta, si fonda tutta sopra il passo di Giustino sopra citato: *immunitas illis [Massiliensibus] decreta et locus spectaculorum in senatu datus*; ma esso, a parer mio, deve interpretarsi in modo interamente diverso. E invero *locus spectaculorum in senatu datus* è termine tecnico riguardante i posti in teatro. Ne abbiamo parecchi esempi nelle nostre fonti. Così Suetonio (*Claud.* 25) dice di Claudio: *Germanorum legatis in orchestra sedere permisit [Claudius], simplicitate*

(1) KAIBEL, l. c., n. 830.

(2) *Römische Geschichte*, I⁷, 416.

(3) *Topographie der St. Rom im Alt.*, I, 2, pag. 342, n. 40 a.

eorum et fiducia commotus, quod in popularia deducti, cum animadvertissent Parthos et Armenios sedentis in senatu, ad eadem loca sponte transierant etc.; e di Nerone (Ner. 12): *in orchestram senatumque descendit [Nero]*. Così Tacito, Ann. 13, 54: *intravere Pompei theatrum..... illic..... consessum caecae, discrimina ordinum, quis eques, ubi senatus percontantur etc.* Dai quali luoghi dunque apparisce che la espressione *locus spectaculorum in senatu*, designa solamente l'*Orchestra* dei teatri riservata ai senatori e che si assegnava in generale agli ambasciatori delle nazioni straniere, ai quali volevansi tributare onori particolari (1). Per conseguenza il passo di Giustino non può riguardare altro che il posto di onore, *inter senatores*, dato ai Massaloti, in teatro, e non autorizza in nessun modo a dire che la *Graecostasis* fosse un *locus spectaculorum* (2); mentre invece essa non era altro che il luogo ove le deputazioni straniere aspettavano, presso la Curia Ostilia, prima di essere introdotte nel Senato, secondo la definizione varroniana sopra citata (3). Quindi l'analogia che il Mommsen vorrebbe ravvisare fra la *Graecostasis* e le *stationes municipiorum* urbane, a parer mio, non è ammissibile e per conseguenza le *stationes municipiorum* non possono considerarsi come tribune riservate (*spectacula*) per assistere alle feste del Foro.

Posto dunque che le congetture dei moderni fin qui esaminate non possono accogliersi, vediamo, in terzo luogo, se sia possibile trovare una soluzione dell'oscuro problema che ci siamo proposti. E prima di ogni altra cosa indaghiamo il significato della parola *statio*. È questo multiforme, d'indole generica e specifica. Non staremo qui ad indicare tutti i sensi che cotesta espressione può assumere e che sono rac-

(1) FRIEDLÄNDER, *Les Jeux* in MARQUARDT, *Manuel des Antiq. Romaines* XIII (trad. fr.), pag. 310 e seg. Cf. WILLEMS, *Le Senat de la République*, I, 148.

(2) Il passo di Giustino è così appunto inteso anche da MATTIA BERNEGGER (*Justin. ed Frotscher*, III, 481-482).

(3) Cf. anche WILLEMS, *op. cit.*, II, 488.

colti nei lessici (1); ne citeremo alcuni soltanto. *Stazioni* chiamavansi genericamente in Roma quei luoghi ove gli oziosi solevano passare il tempo, chiacchierando del più e del meno, e ai quali alludono i passi di Plinio minore, che il Mommsen ricorda e sono già sopra citati (2). In senso specifico *stazioni* chiamavansi i posti militari di guardia (*in statione esse; stationem habere*); i luoghi di fermata delle poste romane, detti anche *mansiones*; e i luoghi, come ricorda Gellio (13, 13), ove i giureconsulti romani insegnavano il diritto o davano responsi in materie giuridiche (*stationes ius publicum docentium aut respondentium*). Infine, in senso ancora più particolare, *stazioni* erano in Roma le sedi ovvero gli uffici di alcune pubbliche amministrazioni; così nelle fonti epigrafiche sono di frequente menzionate: la *statio annonae*; la *statio aquarum*; la *statio urbana* identica alla *statio operum publicorum*; la *statio marmorum*; la *statio alvei Tiberis*; la *statio XX hereditatum* e via dicendo. *Statio* designava altresì la residenza di un collegio e quindi il collegio medesimo (3). Or bene, poichè nei suddetti esempî (*statio annonae*, ecc.) il secondo termine getta luce sul primo e lo spiega, così, nel caso nostro, il secondo termine *municipiorum* deve indicare il significato del primo termine *stationes*.

Ma se intorno alla ragione per la quale i *municipia* avevano *stationes* in Roma e altrove, le fonti antiche sono quasi

(1) I vari significati della parola *statio* e i testi antichi che li riguardano sono diligentemente raccolti nel FORCELLINI-DE-VIT, *Lexicon*, V, 623 e seg.

(2) Ai passi di Plinio, possiamo aggiungere: IUV. II, 4; ULP., *Dig.* 47, 10, 15, § 7. Queste *stationes* o luoghi di ritrovo mi fanno ricordare i *Marmi* di Antonfrancesco Doni, in cui lo scrittore raccoglie i dialoghi che immagina intervenuti fra alcuni cittadini riuniti, nelle sere estive, a conversare sui gradini marmorei del Duomo in Firenze, e nei quali dipinge i costumi dell'età sua.

(3) Le iscrizioni rammentano, fra le altre, la *statio vetustissima* del collegio *fabrum navalium Pis(anorum)* (C. XI, 1436), e la *statio* del collegio *cocorum Aug(usti) n(ostri) quod consistit in Palatio* (C. VI, 7458), V. LIEBENAM, *Röm. Vereinswesen*, pag. 277; WALTZING, op. cit. I, 521.

Ai ogni luce mute, cotesta luce dobbiamo chiederla alla storia medievale. Ed essa appunto c'insegna che le nazioni occidentali, le quali commerciavano con l'Oriente, avevano là dei grandi edifici destinati ad alloggiare i loro mercanti, a custodirne le merci e a facilitarne lo spaccio. Cotesti edifici che i Genovesi, i Veneziani, i Pisani possedevano in Oriente, chiamavansi fondachi (emboli era il nome di quelli dei Genovesi) e sull'esempio loro ne vennero istituiti in Venezia per i popoli che là commerciavano e sono famosi fra essi quello dei Turchi, quello dei Saraceni o Mori e quello dei Tedeschi. Quest'ultimo ha trovato un eccellente illustratore nel Simonsfeld ⁽¹⁾, il quale ne ha scritto la storia sopra i documenti contemporanei; e dai suoi studi fra le altre cose s'impara che il fondaco dei Tedeschi era proprietà della Repubblica, la quale si dava cura di ampliarlo, secondo i bisogni, acquistando per questo scopo le case dei confinanti e rendendone facili gli accessi; le stanze di esso si locavano per conto della Repubblica, e i residui delle rendite, detratte le spese per i bisogni del fondaco, andavano a beneficio del pubblico erario. Nelle stanze del fondaco, oltre i mercanti di professione che venivano a Venezia dalle provincie tedesche e che vi depositavano le loro merci, trovavano alloggio i giovani desiderosi d'imparare la lingua italiana, gli usi del commercio e il conteggio, ed altre persone ancora che venivano a professare in Venezia le diverse arti ed erano così numerose da formare proprie scuole o corporazioni.

Or bene, tralasciando di accennare, per ragione di brevità, altri particolari che riguardano il governo e l'amministrazione del fondaco dei Tedeschi che furono posti in chiara luce dal Simonsfeld ⁽²⁾, non esito ad affermare che le *stationes municipiorum* erano i fondachi di quei popoli che commerciavano in Roma e nelle altre città, come Pozzuoli, dove

⁽¹⁾ *Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig*, Stuttgart 1887.

⁽²⁾ Vedi anche la recensione di A. PERTILE sull'opera del SIMONSFELD nell'*Archivio Veneto*, 35 (1888), pag. 226 e seg. che riassume i punti più importanti dell'argomento.

tali stazioni sono ricordate. Che, del resto, il loro carattere fosse commerciale, apparisce ben chiaro dal contesto della epigrafe puteolana, la quale parla espressamente di mercanti (ἔμποροι) e di padroni di navi (ναύκληροι) che in Pozzuoli e a Roma venivano da Tiro (1). I popoli, di cui le lapidi attestano che avevano stazioni in Roma e fuori, sono: i Tirii della Siria Palestina; i cittadini di Tarso in Cilicia; i Sardi della Lidia; quei di Tiberiade nella Palestina; i cittadini del Norico, ed altri ancora dei quali il nome è perito nei documenti epigrafici che li concernono (2). Ora, del commercio di tutti questi popoli, dei tessuti, degli unguenti, dei profumi, delle vesti, delle armi, di tutto ciò, insomma, che importavano in Italia e in Roma è superfluo far qui parola (3); ma appunto per i bisogni del loro commercio dovevano essere istituite le nostre *stazioni* (4).

Come il fondaco dei Tedeschi era proprietà della Re-

(1) Il MOMMSEN, nel commento già citato all'iscrizione puteolana (*Ber. der säch. Gesell.* 1850, pag. 60), aveva ben intuito il carattere commerciale delle *stationes municipiorum*, quando le chiamava « Factoreien ». Così pure il Liebenam, op. cit. pag. 91. Il carattere commerciale di queste *stationes* era stato riconosciuto anche dall'IGNARRA (l. c. pag. 309), il quale le raffronta con le ἐμπορικὰς ναυκλίας di STRABONE (XVII, 826) e le chiama « quaedam simulacra coloniarum, in emporiis commercii causa stabilitae ». Di questo avviso è pure il FRANZ (C. Gr. III, 5853)

(2) I Tirii dicono nella loro epistola: εἰ καὶ τις ἄλλη στατίων ἐστὶν ἐν Ποσιόλαις... καὶ [ἴ] ἡμετέρα ἐστὶν καὶ κόσμῳ καὶ μεγέθει τῶν ἄλλων διαφέρουσα; vi erano dunque altri popoli che avevano stazioni in Pozzuoli.

(3) Sul commercio di questi popoli, vedi lo studio del BLÜMNER, *Die Gewerbliche Thätigkeit der Völker des Klass. Alterth.*, Leipzig 1869, passim.

(4) Similmente *stazioni* per i bisogni del loro commercio dovevano avere gl'*Italici* o i *cives romani* che negoziavano in Argo, in Delo, in Apamea, in Mitilene, in Salamina e in altri centri commerciali della Grecia e dell'Oriente, secondo la testimonianza di numerose iscrizioni diligentemente raccolte dal Liebenam, op. cit. pag. 91 e seg.; alle quali aggiungi la lapide di Terracina pubblicata da L. BORSARI (*Notizie degli Scavi*, 1900, pag. 97) che ricorda i *cives Romani in Sicilia Panhormi qui negotiantur*. Vedi sui Romani in Delo lo studio eccellente dell'HOMOLLE nel *Bull. de corr. hell.* VIII, pag. 75-158.

pubblica Veneta che ne percepiva una parte delle rendite, così le nostre *stationes* erano di proprietà pubblica e gli utenti dovevano pagare un fitto annuo al pubblico erario; ciò risulta chiaramente dalla iscrizione puteolana, a proposito della quale nota appunto il Mommsen (1): « Tyrii autem cum scribant, stationem suam contigisse sibi (συμπεσεῖν), videntur ibi publicae fuisse et civitatibus ita distributae, ut mercedem annuam pro iis aerario Puteolano penderent » (2). La Repubblica Veneta aveva, come si è visto, un diritto di locazione sopra le stanze del fondaco dei Tedeschi; la qual cosa può spiegare il passo di Suetonio [2] dal quale apprendiamo che Nerone fece un delitto a Salvidieno Orfito *quod tabernas tres de domo sua circa forum civitatibus ad stationem locasset*: forse egli veniva così a danneggiare i diritti del pubblico erario sopra le stazioni dei municipi. Di tutto ciò che riguarda il loro governo e la loro amministrazione e il personale che le dirigeva pur troppo nulla sappiamo; soltanto a me piace raffrontare il *stationarius* della stazione dei Norici [3], col *fonticarius*, ovvero custode o portinaio, del fondaco dei Tedeschi (3).

Questi sono i risultati delle nostre ricerche, scarsi certamente, lo vedo anch'io, ma tali, *ni fallor*, per dir a col Mommsen, da porre nella sua vera luce il carattere delle *stationes municipiorum*.

(1) KAIBEL, l. c., pag. 830.

(2) Le parole precise della epistola dei Tirii sono queste (KAIBEL, l. c., v. 10-15 = CAGNAT, I, 421): Οὐκ εὐτονοῦμεν τὸν μισθὸν τῆς στατίωνος παρέχειν... τὰ γὰρ ἔτι|ρα ἀναλώματα καὶ τὰ γεινόμενα εἰς ἐπισκευὴν τῆς στατίωνος εἰς τὰ ἱεράς ἡμέρας τοῦ | κυρίου αὐτοκράτορος συνπεσοῦς(της) ἑαυτοῖς ἐλογισάμεθα, ἵνα μὴ τὴν πόλιν βαρῶμεν.

(3) SIMONSFELD, op. cit., I (Urkunden), pag. 7, n. 21: *Damianus Megane... fonticarius fontici Theutonicorum*. Cf. doc. 71 (ib., I, 24).

TACFARINATA ⁽¹⁾

I Romani nell'Africa non posarono quasi mai le armi, tanto frequenti erano le incursioni, le rivolte dei Berberi: una delle più gravi, delle più lunghe e che può chiamarsi una vera guerra, fu quella che si accese nei primi anni del regno di Tiberio e della quale Tacito, unica fonte di essa, lasciò una descrizione mirabile ⁽²⁾.

La guerra prende il nome da Tacfarinata, un numida, che, disertore dell'esercito romano, ove aveva servito come ausiliario, si era fatto capo di una banda di malandrini, che dapprima condusse qua e là saccheggiando e poi ordinò militarmente, formandone compagnie regolari di fanti e di cavalieri ⁽³⁾. Bientosto le sue forze aumentarono; i Musulami, la grande tribù nomade che abitava la regione vicina al monte Aurasio ⁽⁴⁾, si unirono a lui, lo riconobbero per capo, traendo seco nella rivolta le tribù maure ad essa vicine, delle quali era duce un valoroso guerriero di nome Mazippa e altresì la forte popolazione dei Cinizi dimorante

⁽¹⁾ Pubblicato nell'ATENE E ROMA, 1901.

⁽²⁾ TACIT, *Ann.* II, 52; III, 20-21; 32; 35; 73-74; IV, 23-24. AURELIO VITTORE (*Caes.* 2, 3) ha queste poche parole sulla guerra: *compressaque Gaetulorum latrocinia, quae Tacfarinate duce passim proruperant*; e l'autore dell'*Ep.* 2, 8: *Gaetulorum [Tiberius] latrocinia repressit*. Cf. LACROIX, *Histoire de la Numidie et de la Maurétanie*, p. 75-78; BOISSIÈRE, *L'Algérie Romaine*, I, 235-239; CAGNAT, *L'Armée Romaine d'Afrique* (2^a ed.), p. 9-24.

⁽³⁾ TACIT., *Ann.* II, 52: *per vexilla et turmas componere*. Sul significato di queste parole di Tacito, v. Cagnat, *op. cit.* p. 9, 3.

⁽⁴⁾ CAGNAT, *op. cit.* p. 10.

presso la Sirti minore ⁽¹⁾. Abilissimo era il piano di guerra: Taefarinata aveva con sè il fior dei soldati armati alla romana e che abituava alla vita del campo, alla disciplina e al comando; Mazippa, con le milizie leggiera, metteva a ferro e fuoco il territorio romano, portando in ogni dove il terrore. Gravissima si era fatta la rivolta, poichè non solo estendevasi verso una gran parte della Mauretania, ma tutto quanto abbracciava il mezzogiorno della provincia proconsolare, rendendo pericoloso ogni indugio che i Romani avessero frapposto a reprimerla. Per la qualcosa il proconsole M. Furio Camillo che governava allora la provincia ⁽²⁾, con la legione III Augusta, i suoi ausiliari, e i contingenti forniti da Giuba II, re della Mauretania, che in questa guerra fu sempre alleato dei Romani, marciò contro i nemici. L'esercito del proconsole pareva un pugno d'uomini di fronte a tanti Numidi e Mauri che bisognava combattere, e il generale romano sopra ogni cosa temeva che g'insorti, per paura ⁽³⁾, avessero cercato di evitar la battaglia, rendendo così vana la guerra contro a loro e possibile il bisogno di rinnovarla ⁽⁴⁾. Avvenne però altrimenti, poichè i nemici, vedendo che i Romani erano molto meno numerosi di loro, con la speranza di vincere, accettarono la battaglia; ma s'ingannarono, poichè, collocata la legione nel centro, le milizie leggiera e due divisioni della cavalleria ausiliaria ai lati, secondo le norme ordinarie dei combattimenti romani, Camillo riuscì a battere interamente i Numidi, e, per ricompensa della sua vittoria, ottenne dal senato gli onori trionfali.

⁽¹⁾ PTOL., IV, 3, 22, 27; PLIN., *Hist. Nat.* V. 4, 30. Cf. CAGNAT, op. cit. p. 10; TISSOT, *Géogr. comp. de l'Afrique*, I, 453.

⁽²⁾ Sul proconsolato di Furio Camillo e dei suoi successori che ebbero a combattere Taefarinata, v. PALLU DE LESSERT, *Fastes des provinces africaines*, I, 100.

⁽³⁾ La paura degli insorti è spiegata dallo stesso TACITO in un passo degli *Annali* (4, 24), con queste parole: *terrore nominis Romani, et quia Numidae peditum aciem ferre nequeunt.*

⁽⁴⁾ *Ne bellum... eluderent.* Ho accettata nel testo la spiegazione proposta dal Nipperdey (*TACTUS. Annales*, I⁷, 180) che mi sembra la migliore.

Tacfarinata però, vinto ma non debellato, riparate le forze nel deserto ove aveva trovato rifugio, rinnovò, poco dopo, la guerra ⁽¹⁾ cambiando tattica. Da principio si diede a guastare molto paese, schivando ogni rappresaglia con la rapidità delle sue corse, poi distrusse borgate, traendone gran preda, e da ultimo cinse d'assedio un fortino presso il fiume Pagida, di cui s'ignora il sito preciso ⁽²⁾ e che era guardato da una coorte romana. Decrio che la comandava, soldato valoroso e intrepido, sentendo vergogna di quell'assedio fatto da' barbari, animati i suoi e volendo dar battaglia a' nemici in campo aperto, si presenta fuori a combattere ⁽³⁾, ma la coorte cede al primo assalto. Allora Decrio, gettandosi in mezzo ai dardi, affronta i fuggenti, rampogna i portabandiera che a disertori e a briganti indisciplinati volgano le spalle i soldati romani, e pieno di ferite, trafitto un occhio, col viso innanzi, si avventa contro i nemici e combatte sempre, finchè cade morto abbandonato dai suoi.

A tal nuova, L. Apronio che, nel governo proconsolare

(1) TACIT., l. c. III, 20; *eodem anno* (a. 20) *Tacfarinas, quem [priorae aetate] pulsum a Camillo memoravi, bellum in Africa renovat* et rel. Vi è qualche discussione sopra questo passo: le parole *priorae aetate* sono racchiuse in parentesi quadre dal NIPPERDEY (op. c. 17, 229), come erronea interpolazione di uno il quale voleva determinare il tempo delle operazioni militari; poichè Tacfarinata fu vinto da Camillo non nel 19, ma nell'a. D. 17. Che vi sia poi contraddizione o errore in questo passo, nei rispetti cronologici, come suppongono il TISSOT (*Fastes d'Afrique*, p. 50) e il PALLU DE LESSERT (op. cit. I, 102), non parmi. Tacito pone la ripresa delle ostilità nell'anno 20, perchè i fatti maggiori della guerra si svolsero in cotesto anno, ma il *vagis primum populationibus*, il *dein vicis excindere*, e il *postremo haud procul Pagyda flumine*, indicano chiaramente che le razzie di Tacfarinata, come oggi si chiamerebbero, avevano avuto principio l'anno dopo la vittoria di Camillo, cioè l'anno 18.

(2) Sul fiume Pagida, v. TISSOT, op. cit. I, 55; II, 786.

(3) TACIT., III, 20: *Is [Decrius] cohortatus milites, ut copiam pugnae in aperto faceret, aciem pro castris instruit*. I codici hanno veramente *facerent*, ma erroneamente, osserva bene il Nipperdey, poichè il *copiam pugnae facere* è cosa propria di chi comanda, e quindi richiede l' singolare.

dell'Africa, era frattanto succeduto a Furio Camillo ⁽¹⁾, reputò necessario, affinchè il parziale successo di Tacfarinata e la fuga della coorte non finissero per deprimere lo spirito militare dell'esercito africano, di ricorrere a una misura disciplinare che i Romani più antichi usavano nei casi estremi, vale a dire, decimò la coorte che si era resa infame, e i sorteggiati morirono sotto le verghe. Cotesto atto di rigore fu così efficace, che un drappello di soli cinquecento veterani riuscì a battere e a disperdere le bande di Tacfarinata, il quale, imbaldanzito della facile vittoria ottenuta presso il fiume Pagida, aveva cinta di assedio la città di Thala ⁽²⁾. In questo combattimento un semplice soldato, Elvio Rufo, si segnalò siffattamente da meritare gli onori soliti a concedersi a coloro che salvavano un cittadino. Apronio gli diede le collane e una lancia; Tiberio vi aggiunse la corona civica ⁽³⁾, e si dolse, osserva Tacito, con il proconsole che egli stesso non gliela avesse donata, come ne aveva il diritto ⁽⁴⁾, ma non se ne offese. Tacfarinata intanto, poichè i suoi Numidi erano sbigottiti e non volevano più saperne di assedi, riprende la tattica sua prediletta: dissemina la guerra in vari punti ⁽⁵⁾, fugge quando lo incalzano, per tornare poi alla

(1) Apronio ebbe il governo dell'Africa nella metà dell'a. 18 Cf. PALLU DE LESSERT, I, 102.

(2) Due città portavano nell'Africa il nome Thala; ma quella assediata da Tacfarinata pare fosse situata dove oggi si trova il villaggio omonimo non lungi dalla frontiera tunisina. V. Cagnat, op. cit. p. 13; Tissot, II, 633; 830; PALLU DE LESSERT, I, 104.

(3) Elvio Rufo è ricordato anche nella seguente iscrizione di Varia (Vicovaro): *M. Helvius M. f. Cam(ilia tribu) Rufus Civica, prim(i) p(ul)aris balneum municipibus et incolis dedit*, (C. XIV, 3472) dalla quale s'impara che dopo la battaglia di Thala egli fu promosso al centurionato ed assunse il soprannome di Civica, e che era nativo di Tivoli; poichè appunto i Tiburtini si trovavano iscritti nella tribù Camilia.

(4) A casi simili accenna anche SUETONIO (*Tib.* 32): *corripuit [Tiberius] consulares exercitibus praepositos, quod non de rebus gestis senatui scriberent quodque de tribuendis quibusdam militaribus donis ad se referrent, quasi non omnium tribuendorum ipsi ius haberent*.

(5) *Spargit bellam*, dice TACTO (l. c. III, 21) con frase intraducibile, che scolpisce stupendamente la tattica di Tacfarinata. Cf. *Agric.* 38, 12 e LUCANO, II, 682; III, 64.

carica, beffandosi così dei Romani che si stancavano, inutilmente, nell'inseguirlo. Senonchè, piegando verso le regioni marittime che si distendono lungo il mezzogiorno della Tunisia, il pingue bottino che aveva fatto lo costrinse a fermarsi e a chiudersi, per custodirlo, in stabile accampamento; e là L. Apronio Cesiano, per ordine del proconsole, di cui era figliuolo ed anche probabilmente ufficiale d'ordinanza, con una squadra volante di cavalieri, di coorti ausiliarie e dei più agili uomini delle legioni (1), sorprese Tacfarinata, lo vinse in aperta battaglia, costringendolo a trovare di nuovo uno scampo, coi suoi Numidi, nel deserto. Per questa vittoria il proconsole ebbe gli ornamenti trionfali e una statua laureata (2); il figlio che non aveva peranco compiuta l'età legale per ottenere una magistratura, fu nominato settemviro degli epuloni (3).

(1) Sul cominciare dell'anno D. 20 fu inviata nell'Africa come rinforzo la legione IX Hispana, che fino allora era stata di guarnigione nella Pannonia; lo provano i passi di TACITO (*Ann.* 3, 9: *Piso... adsequitur legionem, quae e Pannonia in urbem, dein presidio Africae ducebatur*; *ib.* 3, 21: *velocissimos legionum addiderat*) che corrispondono appunto all'anno 20.

(2) TACIT., *Ann.* IV, 23.

(3) Questa notizia è conservata in una iscrizione metrica del tempio che L. Apronio Cesiano aveva innalzato a Venere Ericina e nella quale celebrava la vittoria da lui riportata sui Numidi. Di questa iscrizione sventuratamente non rimangono che tre frammenti; li illustrò il MOMMSEN (*C. X*, 7527 = *Eph. Ep.* II, 264) e li supplì il BUECHELER (*Carmina Epigraphica*, II, 1525). Sono i seguenti:

[*L. Apronius L. f. Caesia*] *nus VII vir[epulo- | nu]m... Veneri Eru-*
cinae [d(onum)] d(at). — (A) — *A patre hic missus Libyae procon[sule] bella |*
dum miscet Numidis, prosternitur imp[ius] hostis. — (B) — *Felicem gla-*
dium [tibi qui sacramque dicavit | Aproni effigiem, [miles bonus, o dea,]
duxque | hic idem fuit, hic i[usto certamin]e v[i]ctor, | praetextae positae
[causa pariterque re]sumptae, | septemvir puer, han[c, genitor quam rite
r]ogarat, | Caesar quam dedera(t, vestem tibi, sancta, rel]iquit. — (C) —
Divor[um... | mat[ua... | filius Aproni maio[r quam nomine factis, | Gae-
tulas gentes q[uod dedit ipse fugae, | effigiem cari genitor[is, diva locavit, |
Aeneadum alma paren[s, praemia iusta tibi, armaque quae gessit: scuto
[per volnera fracto | quanta patet virtus, ens[is ab hoste rubet | caedibus
attritus, consummatque [hasta tropaeum, qua cecidit fos[s]u[s] barba[rus

La vittoria, per altro, di Apronio Cesiano non fu decisiva, poichè l'anno seguente (a. D. 21) Tacfarinata, che nel centro dell'Africa aveva riparato intanto le sue forze, minacciava di nuove incursioni i territori romani. Tiberio allora fece comprendere al senato come fosse necessario di preporre al governo dell'Africa un proconsole esperto nell'arte militare e fisicamente capace di menare a buon fine una vigorosa spedizione contro i ribelli, poichè Apronio non era riuscito di venirne a capo ⁽¹⁾. Il senato lasciò la scelta del nuovo proconsole al principe, il quale, non senza aver fatto indirettamente rimprovero ai padri del sempre rimettere ogni cosa a lui, designò due candidati: M'. Emilio Lepido e Q. Giunio Bleso; ma il primo non volle accettare il difficile incarico, in apparenza per motivi di salute e di famiglia, in realtà, sapendo che Tiberio preferiva Bleso, perchè zio di Seiano, e Bleso appunto ebbe la nomina. Tacfarinata intanto era giunto a tale arroganza da inviare all'imperatore ambasciatori a chiedergli terre per sè e i suoi, sotto minaccia altrimenti di guerra eterna. La domanda di quel barbaro indomabile, osserva giustamente il Cagnat ⁽²⁾, getta viva luce sulle ragioni che inducevano i nomadi del deserto a porsi in lotta così fiera e continua con l'impero: essi non facevano guerra per difendere la loro indipendenza, ma per non essere esclusi dalle pianure fertili appartenenti ai romani, ove solevano venire, ogni mese, in cerca di nutrimento per sè e i loro armenti. Tiberio di nessuna ingiuria tanto si dolse, quanto che un disertore e un predone volesse darsi l'aria di belligerante; respinse quindi

*ora feror. | Quo nihil est utriusque magis venerabile signum. | hoc tibi sacrum
runt filius atque pater: | Caesaris effigiem posuit pro cura duorum, |
certavit pietas, summa in utroque fuit. [Curante] L. Apronio [L. liberto].*

⁽¹⁾ Il proconsole Apronio, come lascia intendere TACITO (*Ann.* IV. 23), dormendo sugli allori conquistati, non aveva preso, per incuria, le precauzioni necessarie ad impedire il ritorno di Tacfarinata dal deserto.

⁽²⁾ *Armée*, p. 18.

sdegnosamente la superba proposta di Tacfarinata e diede ordine a Bleso, che già fino dal giugno dell'anno 21 aveva assunto il governo della provincia proconsolare ⁽¹⁾, di offrire l'impunità a quanti degli insorti deporrebbero le armi, e d'impadronirsi ad ogni costo del loro capo. In tal modo, degl'insorti se ne acquistaron molti, e quando il proconsole vide Tacfarinata indebolito, per l'abbandono di parecchi dei suoi, adoperò per combatterlo le sue arti medesime. Poichè i ribelli, meno forti dei Romani, ma abilissimi nel saccheggiare, correvano qua e là a piccole bande, schermandosi dagli attacchi e tendendo agguati, così Bleso reputò necessario di dividere il suo esercito in tre colonne mobili che dovevano prendere tre vie diverse: a sinistra, la legione IX Hispana comandata dal suo legato P. Cornelio Lentulo Scipione ⁽²⁾ proteggeva il territorio di Leptis minor (Lamta), pronta a tagliare la ritirata ai nemici verso la regione dei Garamanti; a destra, il figlio di Bleso copriva con forte mano le uscite dell'Aurasio verso Cirta; nel centro, il proconsole in persona col nerbo dell'esercito, avendo per base delle operazioni Theveste (Tébessa), il quartier generale della legione III Augusta, si avanzava fra le due prime colonne, collocando forti e guardie nei posti opportuni, di maniera che i nemici, circondati da tutte le parti, non potevano fare un movimento, senza trovarsi i Romani in faccia, ai fianchi e spesso anche alle spalle. In tale maniera molti degl'insorti vennero trucidati o fatti prigionieri. Bleso allora, spingendo più oltre la sue operazioni, suddivise le tre colonne in vari distaccamenti, a capo dei quali pose centurioni di provato valore; nè, trascorsa l'estate, seguendo il costume dei suoi predecessori, richiamò l'esercito nei quartieri d'inverno della sua provincia, ma, provveduti i luoghi forti di milizie leggiere e pratiche del deserto, potè dar la caccia a Tacfarinata che, or qui or là si attendava, cattu-

⁽¹⁾ I poteri gli furono poi prorogati sul cominciare dell'anno 22. V. PALLÉ DE LESSERT, *op. cit.* I, 107.

⁽²⁾ KLEBS, *Prosopographia Imp. Romani*, I, 457.

rare il fratello di lui, occupando stabilmente il territorio dei Musulamî. La guerra non poteva dirsi compiuta, perchè Tacfarinata non era ancor preso, ma Tiberio, considerandola come finita, permise che il proconsole vincitore fosse salutato dalle legioni col titolo d'*imperator* e venisse a Roma a ricevervi gli onori del trionfo ⁽¹⁾.

I nostri generali, dice Tacito ⁽²⁾, quando credevano di aver fatto abbastanza per meritare gli onori trionfali, abbandonavano il nemico; già tre statue laureate si ergevano in Roma (quelle di Furio Camillo, di L. Apronio e di Giunio Bleso) e pure Tacfarinata metteva l'Africa ancora a soqquadro. La fortuna anzi pareva sempre propizia all'audace condottiero dei Berberi, poichè la legione IX Hispana ebbe ordine da Tiberio di tornarsene nei suoi antichi quartieri della Pannonia, nè il nuovo proconsole P. Cornelio Dolabella succeduto a Bleso ⁽³⁾ ardì di trattenerla, temendo più il comando del principe che il pericolo della guerra ⁽⁴⁾. Di cotesto errore cercò subito Tacfarinata di trarre partito e fece sparger dovunque la voce che i Romani, occupati in altre guerre, uscivano d'Africa a poco a poco e quindi sarebbe stato facile, con un colpo ardito, spegnerne i rimanenti, se quanti più del servaggio apprezzavano la libertà gli avessero fortemente assaliti ⁽⁵⁾. La falsa notizia produsse l'effetto desiderato, poichè i Mauri, morto re Giuba, malcontenti del figlio Tolomeo che le cose dello Stato lasciava in balia dei liberti, si sollevarono e fecero causa comune con Tacfarinata, a cui si univano pure i poveri e i turbolenti della

(1) TACITO (*Ann.* III, 72) dice che Tiberio, concedendo a Bleso gli onori trionfali, lo fece soltanto per riguardo a Seiano, ciò che mostra, osserva il CAGNAT (*op. cit.* 21), che il proconsole non aveva eseguito la parte più importante delle istruzioni imperiali, che era quella, come dicemmo, d'impadronirsi di Tacfarinata. Il WILMANN (*Eph. Ep.* II, 276) propone un'altra interpretazione che il Cagnat giustamente rifiuta.

(2) *Ann.* IV, 23.

(3) Verso la metà dell'a. D. 23; cf. PALLU DE LESSERT, I, 110.

(4) TACIT., *Ann.* IV, 23.

(5) TACIT., *Ann.* IV, 24.

provincia, e il re dei Garamanti mandava come rinforzo un buon numero di milizie leggieri. La parte meridionale dell’Africa, dalle colonne di Ercole sino alla Sirti maggiore, era dunque di nuovo in piena rivolta, la quale si presentiva molto pericolosa per i Romani. Tacfarinata peraltro, non osando rompere le linee delle fortificazioni che Bleso aveva fatte costruire a mezzogiorno della provincia e della Numidia, concentrò tutte le sue forze nella Mauretania e cinse di assedio la città di Tupusuctu (Tiklat), di cui rimangono ancora oggi le rovine nella vallata del Nasavath (Oued Sahel) ⁽¹⁾. Cotesta città, al tempo di Augusto divenuta sede di una colonia di veterani appartenenti alla settima legione, poteva, munita com’era di fortificazioni, difendersi a lungo contro i ribelli ed aspettare il soccorso di Dolabella. Allorchè i Numidi conobbero che il proconsole si avanzava con quanti soldati aveva, ben sapendo che a loro non era possibile sostenere l’impeto della fanteria romana, levarono in fretta l’assedio e posero il campo presso un castello di nome Auzia (Aumale), da essi diroccato e arso, fidando che la bontà del sito tutto racchiuso da grandi foreste, li avrebbe difesi da qualunque sorpresa. Dolabella non si curò dapprima d’inseguire il nemico, ma fortificati i luoghi più importanti, soffocato nel germe un tentativo di ribellione dei Musulamî col farne giustiziare i capi, invitato Tolomeo a congiungersi a lui con i soldati rimastigli fedeli, formò quattro colonne del suo esercito affidandole ciascuna a legati o a tribuni, mentre egli stesso ne assumeva il comando supremo e inviava drappelli guidati da ufficiali Mauri a predare il paese. Così disposte le forze, il proconsole marciò celermente sopra Auzia piombando addosso ai nemici che immersi nel sonno e impreparati alla battaglia furono, come pecore, presi e sgozzati. Tacfarinata, come vide le sue guardie cadergli d’intorno, il figliuolo stesso fatto prigioniero, e i Romani che lo preme-

(1) CAGNAT, op. cit. p. 23; CAT., *La province rom. de Mauritanie*, p. 90.

vano da tutti i lati, al grido, che, lui preso, la guerra avrebbe avuto fine, si scagliò in mezzo ai dardi per non cader vivo in mano ai nemici e vi trovò ben vendicata la morte.

La guerra questa volta era finita davvero, e i Garamanti inviarono ambasciatori a Roma per fare atto di sottomissione; mentre al giovane Tolomeo il senato, secondo un antico costume, mandava uno dei suoi membri con ricchi doni, un bastone d'avorio, e una toga dipinta a colori, a salutarlo coi nomi di re, di alleato e amico del popolo romano. Gli onori trionfali invece vennero negati a Dolabella, che di tutti i proconsoli combattenti contro Tacfarinata, era veramente il solo degno di riceverli, ma il fatto non sembrerà strano a chi conosce la storia delle ingratitudini umane. Tiberio, osserva Tacito ⁽¹⁾, glieli rifiutò, per riguardo a Seiano, nel timore che la fama del nipote Bleso non ne rimanesse offuscata.

La guerra di Tacfarinata era durata sette anni (17-24) e fu la lotta più terribile che i Romani sostennero nell'Africa dopo i tempi di Giugurta: non rivolta soltanto di predoni nomadi, come vuole il Toutain ⁽²⁾, ma sollevamento altresì d'indigeni accorsi alla chiamata di quell'audace condottiero che il Mommsen ⁽³⁾ ben chiama un Arminio Africano.

⁽¹⁾ *Ann.* IV, 26.

⁽²⁾ *Les Cités Romaines de la Tunisie*, pag. 17, 28.

⁽³⁾ *Le Provincie Romane* (trad. di E. DE RUGGIERO), p. 620.

UN PREFETTO DI EGITTO

ZIO DI SENECA ⁽¹⁾

Nel libro duodecimo dei dialoghi, che s'intitola *ad Helviam matrem de consolatione* ⁽²⁾, Seneca rammenta un prefetto di Egitto che governò quella provincia sedici anni e che morì in mare nel tornarsene a Roma, per esservi stato richiamato, o per aver compiuto il tempo della sua amministrazione. Seneca tace il nome di quel prefetto e dice soltanto che era marito di sua zia, la sorella di sua madre, e di questa zia tesse un magnifico elogio che è necessario riportare quasi per intero (cap. XIX): *Maximum adhuc solacium tuum taceo, materteram, sororem tuam, illud fedelissimum tibi pectus, in quod omnes curae tuae pro indiviso transferuntur, illum animum omnibus nobis maternum. Cum hac tu lacrimas tuas miscuisti, in huius primum respirasti sinu. Illa quidem affectus tuos semper sequitur; in mea tamem persona non tantum pro te dolet. Illius manibus in urbem perlatus sum; illius pio maternoque nutricio per longum tempus aeger convalui; illa pro quaestura mea gratiam suam extendit... Sed si prudentiam perfectissimae feminae novi, non patietur te nihil profuturo maerore consumi et exemplum tibi suum, cuius ego etiam spectator fui, narrabit. Carissimum virum amiserat, a vovnculum nostrum, cui virgo nupsérat, in ipsa quidem navigatione; tulit tamem eodem tempore et luctum et metum evictisque tempestatibus corpus eius naufraga evexit...*

⁽¹⁾ Pubblicato nel *Bullettino dell'imp. Istituto archeologico germanico* XIX (1904).

⁽²⁾ *L. Annaei Senecae Dialogorum* l. XII rec. M. C. GERTZ, Hauniae 1886.

Nemo miratur, quod, per sedecim annos, quibus Aegyptum maritus eius optinuit, numquam in publico conspecta est, neminem provincialem domum suam admisit, nihil a viro petiit, nihil a se peti passa est; itaque loquax et in contumelias praefectorum ingenuosa provincia, in qua etiam qui vitaverunt culpam non effugerunt infamiam, velut unicum sanctitatis exemplum suscepit et, quod illi difficillimum est, cui etiam periculosi sales placent, omnem verborum licentiam continuit et hodie similem illi, quamvis numquam speret, semper optat. Multum erat, si per XVI annos illam provincia probasset; plus est quod ignoravit».

Due congetture furono proposte intorno all'innominato prefetto di Egitto: quella del Lipsio ⁽¹⁾, che egli cioè sia Vitrasio Pollione che morì nell'a. D. 32, e quella del Borghesi ⁽²⁾, il quale vuol riconoscere in quel prefetto Emilio Retto che governava l'Egitto alla morte di Augusto e precisamente nell'a. D. 14. Prima peraltro di esaminare il fondamento di queste due congetture è necessario di ben stabilire quali relazioni di parentela esistevano fra Seneca e il prefetto di Egitto, perchè, a dir vero, esse non sono tanto chiare, come a primo aspetto può apparire.

Il Gertz, nella sua edizione dei dialoghi di Seneca poc'anzi citata, si è occupato di questi rapporti famigliari in una nota al passo sopra trascritto e che è bene riprodurre interamente: «Ceterum vix lexicis credendum est, hunc hominem ob id solum avonculum suum Senecam dixisse, quod materterae vir esset; certe alterum huius abusus verbi q. e. *avonculus* exemplum afferre non possunt. Ex cap. 2, 4 verisimile est eum proprie Helviae avonculum fuisse, ergo Senecae fratrumque eius avonculum magnum, qui idem simpliciter avonculus vocari potuit; quare, cum Seneca eum hoc loco *avonculum nostrum* dicit, significat: *avonculum tuum, Helvia, eundemque meum fratrumque meorum avonculum magnum*; nam no-

(1) *L. Annaei Senecae opera a Iusto Lipsio emendata*, Antuerpiae 1605 p. 89, n. 231.

(2) *Oeuvres*, IV, 438-444.

strum pro meum non dixit. Sed quomodo Helviae soror avonculo Helviae soror avonculo Helviae nupta esse potuit, ut non incestae hae nuptiae essent? Ad hoc explicandum ea pertinent, quae cap. 18, 9 legimus, Helviam unicam patris fuisse; ergo sine dubio res ita habet, ut Helviae pater ante, quam Helviae matrem in matrimonium duceret, ex qua hanc solam filiam suscepit, cuique Vetrasiae nomen fuisse verisimile est, aliam habuerit uxorem, ex qua illam Helviae sororem (non germanam) genuerat, quae postea Helviae avonculo Vetrasio Pollioni nupsit; nam Vetrasium Pollionem hunc avonculum fuisse acute Lipsius suspicatus est. Helviae matre mortua pater eius (Helvius) tertiam uxorem duxit, illam Helviae novercam, quae cap. 2, 4 commemoratur; nam ex eo modo, quo Seneca de Helviae sorore loquitur, verisimile mihi quidem videtur, eam Helvia mater maiorem fuisse, itaque non ex illa noverca susceptam esse » (pagina 409 in nota).

Il Gertz adunque suppone che Elvio abbia avuto tre mogli: la prima, la madre della sorella non germana di Elvia che andò sposa al prefetto di Egitto; la seconda, la madre di Elvia che morì nel darla alla luce, come lo stesso Seneca c'informa (cap. 2, 4); la terza, la matrigna di Elvia (ibidem); ma questa congettura di tre mogli dal Gertz attribuite ad Elvio, mi pare esclusa, per dire il vero, dai passi medesimi di Seneca che egli cita. E difatti, dal cap. 2, 4: *amisisti matrem statim nata, immo dum nasceris... crevisti sub noverca*, etc.; e dal cap. 18, 9: *patrem cogita! cui tu quidem tot nepotes pronepotesque dando effecisti*, ne unica esses, etc., a me pare risulti evidente che Elvio ebbe due e non tre mogli e un'unica figliuola, la madre di Seneca, che gli assicurò, quasi per compensazione, una lunga discendenza di nipoti e pronipoti, e quindi la sorella di Elvia non può esser nata da lui, non può esser sua figlia. Eliminata così l'ipotesi del Gertz, non rimane che quest'unica soluzione: la madre di Elvia ebbe due mariti e da ciascuno di essi una figlia; quindi Elvia e la sorella maggiore di lei, avendo comune soltanto la madre e non

il padre, erano, per usare la terminologia romana, sorelle non già consanguinee, ma uterine.

Chiarito questo primo punto dei rapporti famigliari, resta ad esaminare il secondo, vale a dire se il marito della sorella di Elvia, l'*avunculus noster*, era proprio lo zio di Elvia, come suppone il Gertz. Vediamolo. A fondamento della sua supposizione egli adduce il capo 2, 4 dove Seneca, dopo aver ricordato ad Elvia la perdita di sua madre e la vita che essa condusse sotto la matrigna, continua così: *avunculum... cum adventum eius expectares, amisisti, et, ne saevitiam suam fortuna leviozem diducendo faceret, intra tricensimum diem carissimum virum, ex quo mater trium liberorum eras extulisti: lugenti tibi luctus nuntiatus est, omnibus quidem absentibus liberis, quasi de industria in id tempus coniectis malis tuis, ut nihil esset [haberes], ubi se dolor tuus reclinaret*. Or bene, questo *avunculus* che dal contesto si comprende subito essere lo zio di Elvia, non può identificarsi con quello di cui si tratta nel cap. 19, perchè senza alcuna ragione Seneca ne rammenterebbe due volte la morte. Di più le parole *cum adventum eius expectares* dimostrano che cotesto zio che morì mentre Elvia ne aspettava l'arrivo, sarebbe tornato solo, al contrario del prefetto di Egitto che faceva ritorno in compagnia della moglie e del nipote Seneca, testimone, come egli stesso scrive, della fermezza con la quale la zia sopportò la perdita del marito avvenuta durante il viaggio (*cuius etiam ego spectator fui*). E che sia così, risulta anche da un altro fatto, che Elvia alla morte del marito, seguita un solo mese dopo quella dello zio, era sola, non aveva nessuno, neppure i figli, con cui sfogare il proprio dolore, mentre è presumibile che se lo zio fosse il prefetto di Egitto, la sorella e Seneca reduci dal tristissimo viaggio, sarebbero stati insieme con lei a piangere queste due morti così vicine fra loro. Ma l'argomento principe contro la congettura del Gertz è questo, che lo zio di Elvia, il quale morì un mese prima del padre di Seneca, non può essere, come suppone il Gertz, il prefetto di Egitto Vitrasio Pollione, poichè cotesto prefetto

morì nell'a. 32 (Dio., 58, 19, 30), e il padre di Seneca invece gli sopravvisse ancora sei anni, essendo morto circa l'a. 39 d. Cr. (1). Per tutte queste ragioni adunque parmi sufficientemente dimostrato che l'*avunculus* del cap. 19 e quello del cap. 2 sono due persone non identiche, ma distinte.

Come uscire pertanto dalla difficoltà che il Gertz, secondo me, non ha tolta? Io non vedo che due soluzioni, di cui la prima è molto semplice. Infatti, nel primo paragrafo del cap. 19, il nome *materteram* che il Gertz ha letto nel codice ambrosiano (2), mi sembra una interpolazione, e quindi una interpolazione parallela potrebbe essere anche l'*avunculum nostrum* del paragrafo quarto, tanto più che mi pare strano che Seneca significhi a sua madre cotesti gradi di parentela, e d'altra parte i manoscritti di Seneca non difettano certo d'interpolazioni. Ma se non vogliamo, con l'espungere dal cap. 19 quei due nomi, adottare una soluzione troppo radicale, non si può fare a meno di riconoscere nel nome *avunculus* un carattere estensivo; difatti, se a rigor di termini Seneca poteva chiamar *matertera* la sorellastra di sua madre, poichè *frater [et] soror tam ex patre quam ex matre accipiuntur* (3), non poteva, parimenti a rigor di termini, chiamare *avunculus* il marito di lei. Esso era semplicemente un affine; ma se il vincolo dell'affinità si fonda sulla finzione che i coniugi compongano quasi una sola persona, tantochè l'uno dei coniugi considerasi affine dei parenti dell'altro, nello stesso grado nel quale l'altro coniuge è con quelli congiunto per sangue (4), non è improbabile che nell'uso familiare, come mi fa gentilmente osservare l'illustre amico Vittorio Scialoja, se le persone erano congiunte da vero affetto, si applicasse all'affine il nome che gli sarebbe

(1) ROSSBACH, s. v. in PAULY-WISSOWA, *Re. E.*, I, col. 2238.

(2) Op. cit. p. 408, n. 7: taceo *materteram scripsi*; taceo *erã A¹*; *in mg. A⁶ adscripsit*: Era (*sine dubio is, qui hoc scripsit, nomen proprium esse credidit*).

(3) PAUL., *Sent.* IV, 11, 2, 3.

(4) DIG., XXXVIII, 10, 4 § 3 pr.; cf. DOVERI, *Istituzioni di Diritto Romano*, I², 187.

spettato se fosse stato cognato al posto del coniuge. In questo senso può benissimo Seneca aver chiamato *arunculus* il marito di sua zia e tal nome gli abbiamo dato anche noi nel titolo premesso a queste poche pagine.

Chiariti così i rapporti di famiglia, rimane la ricerca più difficile, chi sia cioè questo anonimo prefetto che governò l'Egitto per sedici anni. Come si è accennato poc'anzi, il Lipsio, seguito dal Letronne ⁽¹⁾ e da altri moderni ⁽²⁾ ravvisa in esso Vitrasio Pollione. Di lui sappiamo soltanto da Dione Cassio (58, 19, 30) che morì in carica, nell'a. D. 32, ma il Letronne gli attribuiva una lapide greca del Louvre ⁽³⁾, secondo la quale Pollione sarebbe stato prefetto nel quarto anno del regno di Tiberio, cioè a dire nel 17, e poichè da un'altra lapide greca di Athribis ⁽⁴⁾ risulta che nell'anno nono dello stesso regno, ossia, nel 22, la prefettura di Egitto era occupata da C. Galerio, il Letronne, dal confronto di questi due marmi con la testimonianza di Dione, ne deduceva Vitrasio Pollione essere stato due volte prefetto di Egitto, l'una dell'a. D. 17 al 20-21, l'altra dal 21 al 32, e queste due prefetture prese insieme formerebbero appunto i sedici anni di cui parla Seneca ⁽⁵⁾. Ma lasciando stare, come ben notava il Borghesi, che la permanenza di sedici anni si deve intendere continuata e non interrotta, l'opinione del Letronne fu completamente demolita, come avvertiva di recente lo Stein ⁽⁶⁾, da una migliore lettura della lapide greca del Louvre $\epsilon\tau\omicron\upsilon\varsigma \delta'$ [. . . .] dove il Letronne aveva erroneamente supplito [Τιβεριίου], mentre, nello spazio capace di sole quattro let-

(1) *Inscr. de l'Égypte*, I, 235.

(2) GERTZ, op. cit. p. 409, 7; ROSSBACH in PAULY-WISSOWA, *R. E.* I, col. 2241.

(3) *C. Gr.* 4963 = FRÖHNER, *Inscr. grecques du Louvre* 219, n. 118.

(4) *C. Gr.* 4711 = CAGNAT, *I. Gr.* 1150.

(5) Il LETRONNE (*Oeuvres Choisies* I, 1, 474) suppose anche un tempo che nel testo di Seneca, o per errore degli amanuensi o per svista dell'autore stesso, fosse scritto *sexdecim* invece di *tredecim annos*; ma è questa una supposizione gratuita.

(6) *Oesterr. Jahreshfte*, III (1900), BEIBLATT, col. 210.

tere, il nome cancellato dell'imperatore, a testimonianza del Fröhner, cominciava con la lettera Γ (Γάτος). Quindi la iscrizione appartiene all'anno quarto non di Tiberio, ma di Caligola, cioè, all'a. D. 39-40, e deve invece attribuirsi a C. Vitrasio Pollione figlio del nostro prefetto, che governò l'Egitto, come da un'altra iscrizione s'impara ⁽¹⁾, nell'a. 39. Per conseguenza di Vitrasio Pollione seniore possiamo dire soltanto che fu prefetto nel 31-32, e che morì nel 32, ma non è possibile attribuirgli una prefettura di sedici anni.

Rimane la congettura del Borghesi, il quale ravvisa nello zio di Seneca, Emilio Retto che, subentrando nel governo di Egitto a P. Ottavio, avrebbe amministrato la provincia dall'ottobre o novembre dell'a. 1 alla primavera dell'a. D. 17. Di Emilio Retto, il cui prenome era probabilmente Lucio ⁽²⁾, parla solamente Dione, all'a. D. 14, ricordando un rescritto di Tiberio, divenuto poi proverbiale, col quale al prefetto che estorceva dagli Egiziani maggior quantità di denaro di quella stabilita, l'imperatore ordinava che le pecore sue si tondessero, ma non si scorticassero ⁽³⁾. Or bene questo rescritto, di cui Dione ha conservato lo spirito, fornisce un primo argomento contro la congettura del Borghesi alla quale, per l'autorità sua, hanno fatto buon viso alcuni recenti scrittori ⁽⁴⁾. E per vero dalle parole di Dione risulta evidente che Emilio Retto non deve, durante il suo governo, essersi cattivato l'affetto degli Egiziani, anzi tutt'altro, mentre lo zio di Seneca, da quel che ne dice il nipote, nei suoi sedici anni deve avere bene amministrata la provincia, lasciando buon nome di sè presso i suoi amministrati. Se Emilio Retto invece fosse lo zio di Seneca, se egli avesse

⁽¹⁾ *CIL.* III, Suppl. 14147¹.

⁽²⁾ Il prenome Lucio è portato da un altro omonimo prefetto di Egitto (DITTENBERGER O. G., *Inscr.* II, 663) al tempo di Claudio, e, secondo il KLEBS (*Prosop.* I, n. 273), figlio del nostro,

⁽³⁾ DIO., 57, 10, cf. SÜET., *Tib.* 32; OROS., VII, 4.

⁽⁴⁾ KLEBS, *Prosopogr.* I, n. 272 A; v. ROHDEN, s. v. in PAULY-WISSOWA, *R. E.* I, 582; DITTENBERGER, l. c. II, 663, n. 3. SEYMOUR DE RICCI, *Proceedings of Bibl. Arch.* XXII (1900) p. 376, n. 10.

scorticato gli Egiziani con eccessivi balzelli, il suo nome di certo non sarebbe stato risparmiato da quella *provincia loquax et in contumelias praefectorum ingeniosa, in qua etiam qui vitacerunt culpam, non effugerunt infamiam*. In secondo luogo Emilio Retto non può essere subentrato a P. Ottavio nell'a. D. 1, perchè questo prefetto, come ora meglio appare, governò l'Egitto dal settembre dell'a. D. 1 al febbraio dell'a. D. 3 ⁽¹⁾, era quindi tuttora in carica nell'a. 3; in terzo luogo, il Borghesi, quando propose la sua congettura, non poteva sapere, come già osservò il Dessau ⁽²⁾, che negli anni D. 10-11 era prefetto Giulio Aquila (C. III, 12046), senza contare Magio Massimo che fu per due volte a capo della provincia sotto Augusto e la seconda, molto probabilmente, dopo Aquila ⁽³⁾. Per tutte queste ragioni adunque Emilio Retto non può aver governato l'Egitto per sedici anni, e quindi non è possibile riconoscere in lui lo zio di Seneca.

Quale potrà essere adunque questo anonimo prefetto che ebbe nell'Egitto una così lunga amministrazione? Esaminando la serie dei prefetti al tempo di Tiberio, credo che il solo di essi sul quale possiamo fermare la nostra attenzione, sia C. Galerio, che, secondo la lapide di Athribis già ricordata (I. Gr. 1150), reggeva la provincia nell'anno nono di Tiberio (ἔτους θ' Τιβερίου Καίσαρος) corrispondente all'a. D. 22 e che, secondo Plinio seniore (n. h. 19, 1, 3), fece il viaggio dello stretto di Messina ad Alessandria in sette giorni (*Galerius a freto Siciliae Alexandriam septimo die pervenerit*).

⁽¹⁾ C. Gr. 4715; BRUGSCH, *Geogr. Inschr.* I, 137; SEYMOUR DE RICCI, *Bull. épigraphique de l'Égypte romaine* (Archiv für Papyrusforschung, II [1903], 431, n. 9*).

⁽²⁾ *Prosop.* III, 192, n. 246; cfr. STEIN, s. v. in PAULY-WISSOWA, *R. E.* Supplement. c. 18, n. 124.

⁽³⁾ Phil. in *Flaccum*, 10: μέλλοντα πάλιν ἐπ' Αἰγύπτου καὶ τῆς χώρας ἐπιτροπεύειν. Lo STEIN (*Oesterr. Jahreshefte*, 1900, c. 210), a proposito di Vitrasio Pollione, sostiene che non vi è esempio di una gemina prefettura di Egitto, ma il πάλιν di Filone applicato a Magio Massimo mi pare provi il contrario.

Fino a prova contraria nulla vieta di riconoscere in Galerio l'immediato successore di Seio Strabone, che governò l'Egitto per poco tempo nell'a. 15-16, e di supporre che egli abbia retta la provincia, non essendo necessario i sedici anni siano stati completi, fino all'a. 31. In cotesto anno Galerio cedette il posto a Vitrasio Pollione, per far ritorno a Roma, come racconta Seneca, insieme con la moglie e il nipote, ma ove peraltro non giunse, essendo rimasto vittima di una tempesta di mare. Di questa nostra congettura non possiamo dare una prova positiva, ma essa scaturisce logicamente dalla eliminazione fatta delle precedenti ipotesi e non urta, a parer nostro, nelle molte difficoltà che quelle circondano. Inoltre essa sola può spiegare le date a cui accennano altri due passi di Seneca relativi al soggiorno di lui nell'Egitto, *Ep.* 49, 2; *apud sotionem philosophum puer sedi*; *ib.* 108, 22: *in primum Tiberii Caesaris principitum iuventae tempus incidemat* e che si riferiscono senza dubbio al periodo degli an. D. 15-20.

Pertanto la cronologia dei prefetti di Egitto, durante una parte del regno di Tiberio, dovrebbe così lievemente modificarsi:

A. D. 14: [L.] Aemilius Rectus.

A. D. 15-16: Seius Strabo.

A. D. 16-31: C. Galerius.

A. D. 31-32: [C ?] Vitrasius Pollio (1).

Potrebbe qualche nuova scoperta nel campo feracissimo delle antichità egiziane infirmare la nostra congettura che in C. Galerio ravvisa lo zio di Seneca prefetto di Egitto per sedici anni, ma nello stato presente delle fonti la critica non può negarle buona accoglienza.

(1) V. la mia *Serie dei Prefetti di Egitto*, I, n. 9-12.

UN « CURATOR TIBERIS »

IN UNA LAPIDE GRECA DI EFESO (1)

Negli scavi di Efeso intrapresi dall'Istituto archeologico di Vienna tornò di recente in luce un frammento di base marmorea con iscrizione greca di singolare importanza, che fu pubblicata con dotto e sagace commento dal dott. Rodolfo Egger nei *Jahreshefte des Oesterr. Arch. Inst. in Wien*, IX [1906], Beiblatt, pag. 61-76 (2). L'iscrizione è così concepita: [M. Νώνιον] . . . Μακρεῖν[ον] | ὕπατον Ῥωμαίων, ἀνθύπατον Ἀσίας, τῶν ἐπιτελουμένων ἱερῶν τῶν πεντεκαίδεκα ἀνδρῶν, Ἀντωνεῖ | υἱοῦ Οὐρηριανῶν ἐκ τῶν | συνατηξισμ[έ]νων φιλτάτων ἱερέα, πρ[ε]σβευτὴν | καὶ συναπόδημον τοῦ μεγίστου αὐτοκράτορος M. Αὐρηλίου | Ἀντωνεῖνου, ἡγεμόνα ὑπατικῶν Παννονίας τῆς ἄνω, | ἡγεμόνα Παννονίας τῆς κάτω, ἐπιμελητὴν τοῦ Τιβέρεως | ποταμοῦ τῆς ἐκατέρωθεν | ὄχθης, ἡγεμόνα λεγιῶνος | τεσσαρεσκαίδεκάτης, στρατηγὸν Ῥωμαίων, δήμαρχον, | πρ[ε]σβευτὴν τῆς Ἀσίας, ταμίαν, | χειλίαρχον πλατύσημον | λεγιῶνος ἐπτακαίδεκάτης, (sic) | ἐν τοῖς δέκα τῆς ἐπιμελείας | τῶν δικῶν, προσ[ε]κ[ε]κ[ε]ντα τ[ἄ]λλα | τῆς ἐπαρχείας σωτῆ[ρα], | τῆ[ν] τεμὴν ἀνέστησεν | . . . [Δ]αμιανός.

L'editore della lapide ha ben veduto che il personaggio, di cui nella lapide stessa non è rimasto intero che il cognome Μακρεῖνος, deve essere identico a *M. Nonius Macrinus* ricordato in parecchie iscrizioni di Brescia, donde era oriundo (3), marito di Arria filosofessa benivolenta da Settimio Severo,

(1) Pubblicato nel *Bullettino della Comm. A. Com. di Roma XXXV* (1907).

(2) È riprodotta nella silloge del Dessau, 8830.

(3) C. V, 4300, 4325, 4336, 4343, 4344, 4361, 4854.

dalla quale, come provò il Borghesi⁽¹⁾, M. Nonio ebbe vari figli, fra cui M. Nonio Arrio Muciano, e Arrio Paolino Apro. Dalle lapidi bresciane già si sapeva Maerino aver governato le due Pannonie; ed egli, secondo il Borghesi⁽²⁾, nelle Pannonie appunto, insieme con Settimio Severo mal parlava di Commodo, come attesta il biografo di Clodio Albino, 2 [lettera apocrifia di Commodo ad Albino]:... *audio enim et Septimium Severum et Nonium Murcum male de me apud milites loqui, ut sibi parent stationis Augustae procurationem*; nel qual passo il cognome *Murcum*, evidentemente corrotto, secondo il Borghesi deve mutarsi in *Macrinum*⁽³⁾. Il Ritterling, nella serie da lui composta dei governatori delle Pannonie⁽⁴⁾, seguendo la congettura del Borghesi, crede che Maerino fosse a capo della Pannonia Inferiore, mentre alla Superiore era preposto Settimio Severo, e lo abbia poi surrogato nel governo di questa provincia nel 193, quando Severo partì alla volta dell'Italia per combattere Didio Giuliano. Ma questa cronologia del governo di Maerino nelle due Pannonie, stabilita dal Ritterling, non può ammettersi, come ben prova l' Egger, in base alla iscrizione di Efeso. Questa, che completa il *cursus honorum* del nostro bresciano, enumera le dignità e gli uffici da lui sostenuti e che sono i seguenti nell'ordine diretto: *decemvir stlitibus iudicandis*; *tribunus laticlarius legionis XVI (?)*; *quaestor*; *legatus Asiae*; *tribunus plebis*; *praetor*; *legatus legionis XIV*; *consul*; *curator alvei et riparum Tiberis*; *legatus Pannoniae inferioris*; *legatus consularis Pannoniae superioris*; *legatus*

(1) *Oeuvres*, VI, 65.

(2) V. nota precedente.

(3) L. c. VI, 66. « Dass Borghesi, *Oeuvr.* V, 407 (osserva l' Egger, l. c. p. 65, n. 7) die Lesung Macer vorgezogen habe, wie H. Peter, *Prosopographia imperii romani*, in Hbergs Neuen Jahrb. I, 39, A. 2 schreibt, scheint irrig ». Vero è che il Borghesi, scrivendo al Labus (*Oeuvr.* VII, 307), così si esprime: « sostengo che la vera lezione [nel passo di Capitolino] è *Nonium Macrum*, scambio facilissimo con *Murcum*, di cui abbiamo dozzine di esempi nei codici. Non perciò credo venir danno alla mia opinione, se suppongo scritto *Macrum* invece di *Macrinum*, essendo sempre più convinto che si tenne poco conto della varietà di tali terminazioni ».

(4) *Arch. Ep. Mit.* XX [1897], 32 e seg.

et comes maximi imperatoris M. Aurelii Antonini; sodalis Antoninianus Verianus ex cooptatis amicissimis; XV vir sacris faciundis; proconsul Asiae.

La nostra lapide che fa menzione dell'imperatore M. Aurelio e quindi deve essere stata incisa prima della morte di lui, cioè prima del 17 marzo 180, prova chiaramente che Macrino non può essere stato nelle Pannonie nel periodo 191-193, secondo l'opinione accennata del Ritterling; e quindi il *Nonius Mureus* del passo corrotto di Capitolino non deve essere identico al nostro. Chi sia questo personaggio, lo vedremo più tardi; intanto cerchiamo di stabilire qualche data nella serie delle cariche occupate da Macrino. L'Egger ha dimostrato nel suo sagace commento alla iscrizione Efesina, che essa permette di stabilire che il proconsole d'Asia Macrino, sotto il cui governo il retore Elio Aristide scrisse la orazione intitolata Ἐλευσίνιος ⁽¹⁾ e sul quale tante congetture si sono proposte, è il nostro Nonio Macrino, che avrebbe appunto governato l'Asia dal maggio 170 al maggio 171, secondo i calcoli molto probabili che l'Egger stesso determina in relazione alla difficile e controversa cronologia della vita di Aristide. Ciò posto, non è difficile stabilire le date delle altre cariche, almeno delle più importanti, occupate da Macrino; ma qui debbo in parte dissentire dalle conclusioni alle quali è giunto l'Egger. Nel parer suo, Macrino, essendo ancora pretorio, avrebbe preso il posto, nel governo della Pannonia Inferiore, di Gallio Basso, che da una iscrizione di Aquincum ⁽²⁾ sappiamo esservi stato preposto nel 156, e mentre era in quella provincia, avrebbe avuto i fasci suffetti, cioè nell'anno 157. Compiuto così l'intervallo legale dei quattordici anni, richiesto fra l'esercizio del consolato e quello del proconsolato, sarebbe passato, come ἡγεμὼν ὑπατικῶς, al governo della Pannonia

(1) Or. XXII KEIL = XIX Dindorf: subscr. ἐλευσίνιος. ἐγράφη ὅσον ἐν ὧραι ἐν σμύρνη: μὴνι δωδεκάτωι, ἐπὶ ἡγεμόνος μακρίνου ἐτῶν ὄντι νη καὶ μνηῶν ς.

(2) *Bull. Com.* 1904, p. 290 e seg.

Superiore fra il 157 e il 161. Queste conclusioni non mi paiono perfettamente esatte. L' Egger non ha infatti veduto che la iscrizione efesina menziona, prima delle legazioni pannoniche, la cura del Tevere, ch'era ufficio consolare, e quindi la lapide C. V, 4344 prova non già che Macrino avesse ottenuto il consolato mentre si trovava nella Pannonia Inferiore, ma che anzi aveva deposti i fasci nel giungere in quella provincia. Sicchè la lapide di Efeso conferma ancora una volta la opinione del Borghesi (1), che cioè prima di Marco Aurelio la Pannonia Inferiore era già divenuta consolare; nè può valere in contrario l'epiteto di ἡγεμὼν ὑπατικός che il nostro frammento epigrafico attribuisce a Macrino solamente per il governo della Pannonia Superiore, poichè la terminologia delle lapidi greche non è sempre precisa, come vedremo nella stessa iscrizione efesina a proposito della *cura Tiberis*. Per la qualcosa crederei di poter così lievemente modificare la cronologia delle cariche occupate da Macrino. Nel 156 (poichè l'intervallo fra il consolato e il proconsolato va generalmente da dieci a quindici anni) ebbe i fasci suffetti e insieme la cura del Tevere come Stazio Prisco (2), prima del quale lo collocheremo nella nostra serie dei *curatores Tiberis* (3); nel 157 passò al governo della Pannonia Inferiore, prendendovi il posto di Iallio Basso, e di lì a poco tempo, prima del 161, fu trasferito al comando della Superiore.

La efesina è la sola delle iscrizioni greche fin qui conosciute, che menzioni l'ufficio del Tevere; ma il titolo: ἐπιμελετής τοῦ Τιβέρεως ποταμοῦ τῆς ἐκατέρωθεν ὄχθης è peraltro incompleto, perchè vi manca la menzione della *cura cloacarum*, unita, com'è noto, alla *cura Tiberis* da Traiano in poi. Unico esempio di questa omissione, nelle iscrizioni latine, è la lapide di C. Cesonio Macro Rufiniano (4) che fu curatore del Tevere probabilmente sotto Settimio Severo.

(1) *Ocuvres* VIII. 456 e seg.

(2) DESSAU, 1902.

(3) *Bull. Com.* 1889. pag. 197.

(4) DESSAU, 1182.

Ed ora, dopo queste brevi osservazioni sopra il nuovo personaggio che viene ad arricchire la nostra serie dei curatori del Tevere pur troppo sempre lacunosa, mi sia lecito di tornare sopra il passo di Capitolino sopra citato. Il Borghesi, come ho già detto, aveva creduto che in quel passo si parlasse di Nonio Macrino, perchè solo ammettendo che il nostro bresciano avesse aiutato Settimio Severo a raggiungere il principato, poteva spiegare gli onori che in appresso colmarono la sua casa, vale a dire, i fasci ordinari che il figlio M. Nonio Arrio Muciano ebbe nel 201, compiuta una carriera brevissima e non militare, e conseguiti poco dopo, cioè nel 207, anche dall'altro figlio M. Nonio Arrio Paolino Apro, che, secondo il Borghesi, era allora un ragazzo ⁽¹⁾, e la benevolenza che Settimio Severo e Caracalla dimostravano ad Arria moglie di Macrino ⁽²⁾. Queste, in sostanza, erano le premesse della congettura del Borghesi, che la iscrizione di Efeso dimostrò falsa nelle sue illazioni, poichè Nonio Macrino, come si è visto, governò la Pannonia molti anni prima di Settimio Severo. Ma, eliminate le illazioni, rimangono sempre integre le premesse; le quali però possono condurre ad un'altra soluzione, che cioè nel passo di Capitolino, invece di *Nonium Macrinum* si debba leggere *Nonium Mucianum*, e che quindi in esso si parli non di Nonio Macrino, ma del figlio suo maggiore, console nel 201. Se così è, potremmo ammettere che nel momento in cui Settimio Severo era al governo delle Pannonie, cioè dal 191 fino al 13 aprile 193 ⁽³⁾, vi fosse pure Nonio Muciano; ma con quali funzioni? Vediamo.

È cosa risaputa come le nostre fonti attribuiscono a Set-

(1) Le fonti fastografiche veramente non ci hanno conservato che il solo cognome *Aper* (cfr. LIEBENAM, *Fasti* ad. a. 207). Il MOMMSEN (*Corp.* V, pagina 339) dubita di questo consolato di Apro; non però il DESSAU (*Prosop.* II, 409, n. 92). Cfr. la mia serie dei *curatori delle vie* (*Bull. Com.* 1891, pag. 83, n. 4); VAGLIERI, *Consules*, in DE RUGGIERO, *Dizionario Epigrafico*, II, 947; LIEBENAM, *Fasti*, ad. a. 207.

(2) *Oeuvres*. VII, 307 e seg.

(3) RITTERLING, loc. cit., pag. 32.

timio Severo, alcune, il governo di tutte e due le Pannonie, altre, della Pannonia Superiore soltanto, e questa discrepanza delle fonti si manifesta negli scrittori moderni che della carriera politica di Settimio Severo si sono occupati. Certamente, non posso qui analizzare la spinosa controversia, chè il farlo mi porterebbe a considerazioni troppo diffuse; ma, secondo me, hanno ragione coloro, tra i quali H. Peter ⁽¹⁾, che a Severo attribuiscono il governo delle due Pannonie. Anzi vado più in là e credo che il futuro imperatore avesse avuto nel governo di quelle provincie poteri più estesi dei suoi predecessori. Erra senza dubbio, come fa giustamente osservare il Borghesi ⁽²⁾, Sparziano, quando dice che Severo *Pannonias proconsulari imperio rexit* (Sev., 4, 2); poichè, se «intendesi il *proconsulare imperium* per quello che suona e secondo che fu dato ad Elio Cesare, come mai potè ottenerlo un privato?»; ma d'altra parte quelle parole di Sparziano, erronee nella forma ma vere nel fondo, e la stessa accennata contraddizione delle fonti, mi lasciano supporre che Settimio Severo avesse ricevuto il comando supremo di tutte le Pannonie con poteri straordinari quasi eguali a quelli che nel 136-137 furono conferiti a L. Elio Cesare ⁽³⁾. E come allora Elio ebbe sotto i suoi ordini T. Statilio Massimo nella qualità di *iuridicus propraetore utriusque Pannoniae* ⁽⁴⁾, così è a credere che Settimio Severo avesse a *latere*, come aggiunto nella sua amministrazione Pannonica, Nonio Muciano, con attribuzioni forse identiche a quelle di Statilio Massimo. Muciano deve essere stato di molto aiuto a Severo nel suo lavoro per acquistarsi il trono; ed allora si comprende facilmente come il nuovo imperatore premiasse il figlio di Maerino con i fasci ordinari che ottenne nel 201. Si potrebbe obbiettare contro questa congettura, che la lapide

(1) *Jen. Literaturzeitung*, 1875, pag. 844.


(2) *Oeuvres*, VIII, pag. 458.

(3) DESSAU, 319.

(4) DESSAU, 1062.

di Verona ⁽¹⁾, la quale ricorda le poche dignità conseguite da Muciano, non rammenta quella che, nella nostra supposizione, egli avrebbe occupata nella Pannonia; ma ciò non deve sorprendere, poichè anche le lapidi bresciane di suo padre Macrino omettono molte delle dignità che la iscrizione di Efeso gli attribuisce. D'altra parte si noti ancora che la lapide di Verona mostra Muciano essere ascritto alla tribù Poblilia, e non alla Fabia, la tribù paterna, e la ragione di ciò, osserva il Mommsen, s'ignora. Vi sono adunque taluni punti oscuri nello stato di servizio di Muciano, che non è possibile a noi di chiarire, ma che rendono almeno probabile la nostra congettura; sia poi lecito sperare che, come la terra di Efeso ci diede un documento che fece luce sulla carriera amministrativa del padre, così l'antica Pannonia possa un giorno darci una lapide la quale rischiarerà anche l'oscura carriera del figlio.

(1) *C. V.*, 3342.



GLI UTRICULARII ⁽¹⁾

Si è disputato a lungo, e si disputa ancora, sulla corporazione romana degli *utricularii* ⁽²⁾ di cui fanno menzione le lapidi della Gallia ⁽³⁾ e quelle della Dacia ⁽⁴⁾. Hanno detto alcuni, tra i quali il padre Menestrier ⁽⁵⁾, gli *utricularii* essere stati negozianti di vini e di liquori che si trasportavano nelle otri; Sertorio Orsato ⁽⁶⁾ credeva fossero sonatori di cornamusa o fabbricanti di questo strumento musicale; altri sostengono che gli *utricularii* fossero una specie di canottieri,

⁽¹⁾ Pubblicato nel *Bull. della Comm. Arch. Comunale* 1912.

⁽²⁾ Degli *utricularii* scrissi una prima volta nel *Bulletin épigraphique de la Gaule*, III (1883), pag. 232-233; ritorno ora sull'argomento con nuove osservazioni, alcune delle quali pubblicai già incidentalmente nella *Rivista per le Scienze giuridiche*, 1890, pag. 381 e seg.

⁽³⁾ *C.* XIII, 1954, 1960, 1979, 1985, 1998, 2009, 2023, 2039 (Lugdunum); XII, 700, 729, 731, 733 (Arelate); *ib.*, 187, 189 (Antipolis); *ib.* 360, 372 (Reii); *ib.*, 1742 (Tricastinorum ager; lo Hirschfeld dubita della autenticità del titolo); *ib.*, 3351 (Nemausus); *ib.*, 982 (Ernaginum). Le tessere di Cavaillon e di Narbona già pubblicate dal Calvet (v. pag. 228 nota 1) e dichiarate false dallo HIRSCHFELD (*C.* XII, 136*, 283*; cfr. p. 34*) sarebbero ora dimostrate autentiche da un'altra tessera enea simile, rinvenuta nel comune di Saint-Hippolyte de Montaigne e riprodotta da A. Héron de Villefosse nel *Bulletin Archéologique* 1912, pag. 104. Cfr. anche *C.* XII, 4107 (St. Gilles); *ib.*, 1387 (Vasio); *ib.*, 1815 (Vienna); XIII, 2839 (ager Aeduorum septentrionalis).

⁽⁴⁾ *C.* III, 944 (inter Mikhàzam et Demenyhàzam circa Maros-Vásarhely); *ib.* 1547 (ad pagum Marga prope confinia Transilvaniae... qui vicus, osserva il Mommsen, cum incidat fere in pontem illum Augusti, notandum est memorari ibi collegium utriculariorum). Gli *utricularii* della Dacia avevano per divinità protettrice Nemese o Adrastea.

⁽⁵⁾ *Prépar. a l'hist. de Lyon*, pag. 33.

⁽⁶⁾ *De not. Rom. comm.* in GRAEVII, *Thes.*, XI, 710.

i quali, per il trasporto delle mercanzie, sui fiumi della Gallia e sul fiume Maros nella Dacia, si servivano di zattere sostenute da otri riempiti d'aria ⁽¹⁾; il Boissieu ⁽²⁾ infine propose la spiegazione nella quale consentono la maggior parte degli eruditi moderni ⁽³⁾, che cioè gli *utricularii* sarebbero stati semplicemente fabbricanti e mercanti di otri. Quale di questa varie opinioni è preferibile ?

Lasciando in disparte l'ipotesi del p. Menestrier, che non ha più alcun difensore, credo accettabile quella dello Schwartz, dello Spon e del Calvet ⁽⁴⁾, nonostante le censure delle quali fu fatta segno, il consenso generale che circonda l'ipotesi del Boissieu e le molte considerazioni per le quali allo Hirschfeld ⁽⁵⁾ sembra degna quella dell'Orsato.

Il ragionamento infatti che il Boissieu faceva per difendere la sua congettura, in sostanza può dirsi questo: le applicazioni degli otri nel mondo antico erano numerose; imperocchè, oltre all'essere adoperati nella navigazione e più specialmente in quella dei fiumi, servivano ai *negotiatores vinarii* per il trasporto dei vini, ai *negotiatores olearii* per quello degli oli, ai sonatori di cornamusa e anche ai medici per la cura di alcuni mali. Orbene, se gli *utricularii* fossero stati semplicemente una specie di *nautae*, è possibile immagi-

⁽¹⁾ V. SPON, *Recherche* (nouv. ed.), pag. 112; *Miscell.*, pp. 61, 171, 238; SCHWARTZ, *Miscell. politior.*, pag. 27; CALVET, *Dissertation sur un monument singulier des utriculaire de Cavaillon*, Avignon, 1766. Aderisce a questa opinione anche l'Héron de Villefosse nel suo studio interessante sugli *utricularii* della Gallia, citato nella nota 3, pag. 227.

⁽²⁾ *Inscriptions de Lyon*, pag. 401.

⁽³⁾ RENIER, *Annot. à la Recherche de Spon*, pag. 112, n. 1; DESJARDINS, *Géogr. de la Gaule R.*, I, 168; ALLMER, *Inscr. de Vienne*, II, 332; *Revue épigr. du midi de la France*, II (1884), pag. 11; MOMMSEN, *Bull. dell'Inst. A.*, 1853, pag. 78; MARQUARDT, *Das Privatleben der Römer*², pag. 740 = (trad. fr. II, 402); BLÜMNER, *Gewerbliche Thätigkeit*, pagina 141; *Gewerbe und Kunst bei G. u. Römern*, I², 277; WALTZING, *Corporations professionnelles*, II, 187; IV, 125 e segg.

⁽⁴⁾ Il LIEBENAM (*Röm. Vereinswesen*, pagg. 87-88) si mostra indeciso fra le varie congetture; così pure il BLÜMNER nelle sue recenti *Röm. Privataltertümer*, pag. 614, n. 7.

⁽⁵⁾ *Gallische Studien*, III, pag. 8, n. 2 (Wiener Sitzungsber., CVII [1884], pag. 244 = *Kleine Schriften*, p. 100 n. 2).

nare che ad essi si rivolgessero i mercanti di vino, di olio, i sonatori, i medici, per avere gli otri necessari alla loro arte o professione? Non è più verosimile che tutte queste arti od industrie ricorressero ad una corporazione indipendente e speciale, agli *utricularii*, i cui collegi dovevano essere numerosi a cagione delle molteplici applicazioni dei loro prodotti? Il ragionamento del Boissieu, a prima giunta, sembra incensurabile, ma, esaminato a fondo, palesa subito i suoi difetti. E difatti è vero che numerose erano le applicazioni degli otri, e che le città della Gallia, Lione, Vienna, Nîmes, Arles, ove esistevano le corporazioni degli *utricularii*, erano regioni vinicole e situate in riva a fiumi sui quali fioriva allora il commercio e il trasporto dei vini; gli *utricularii* però non sono menzionati soltanto nelle iscrizioni della Gallia, ma, come ho detto, ancora in due lapidi della Dacia, la quale non era ragione vinicola. Nella Pannonia e nella Mesia invece, ove, per testimonianza di Eutropio, IX, 17 e di Aurelio Vittore, *Caes.*, 37, fioriva la coltura della vite ⁽¹⁾, gli *utricularii* non sono affatto nominati, mentre il loro collegio avrebbe dovuto esistervi, se fosse vera l'ipotesi del Boissieu; e non esistevano nemmeno in Italia, ove pure gli otri erano adoperati per il trasporto del vino e dell'olio, come si ricava dalle fonti letterarie e figurate ⁽²⁾.

Nella Gallia poi, un monumento scoperto da qualche anno e da poco pubblicato dal signor Marco Deydier nel *Bull. archéolog. du comité des travaux historiques et scientifiques* 1912, pag. 3 e seg., dimostra che gli otri non avevano simile applicazione. Si tratta di un bassorilievo rinvenuto in Cabrières d'Aigues (Vaucluse), nelle vicinanze della valle della Duranza, che forma un importante documento per la storia del commercio romano nella Narbonese. Esso rappre-

(1) Il Voigt, rendendo conto del mio primo scritto nello *Jahresb. über Allert.* del Bursian XL (1884), 255, volendo provare che la mia obiezione alla ipotesi del Boissieu, desunta dalle lapidi della Dacia, aveva poco valore, mi opponeva appunto i due passi di Eutropio e di Aurelio Vittore, mentre questi confermano anzi la mia tesi.

(2) MARQUARDT, *Röm. Privatleben*², II, pag. 258, n. 4; MANZI, *La viticoltura presso i Romani*, pag. 144.

senta due scene della vita quotidiana prese dal vero: l'una, una scena di tonteggio sopra un fiume; l'altra, la bottega di un grosso mercante di vini, ove si vedono i recipienti adoperati per contenerli, e sono botti, anfore in terracotta, vasi di vetro coperti di vimini; il solo recipiente che manca alla collezione, ben nota l'Héron de Villefosse (1), è quello che, per servire al trasporto dei vini, sarebbe stato oggetto di una intensa lavorazione nella regione vicina. Difatti sul rilievo non vi è traccia alcuna dell'otre.

Si noti inoltre che gli *utricularii*, stando al significato letterale della parola, non sarebbero già i fabbricanti di otri (*utres*), come il Boissieu vuole, ma bensì i fabbricanti di otricelli, di piccoli otri (*utriculi*), mentre le fonti citano sempre gli *utres*, mai gli *utriculi* per il trasporto del vino (2); e da ciò deriverebbero due conseguenze, ambedue inverosimili: l'una, che i fabbricanti di otri (*utres*) si sarebbero denominati dalla specie più piccola dei loro prodotti (*utriculi*); l'altra, che sarebbero esistite due corporazioni distinte di codesti fabbricanti: gli *utricularii* e gli *utrarii*. Fortunatamente gli Ἑρμηνεύματα, una specie di dizionario di conversazione greco-latina che il Boucherie (3) attribuisce a Giulio Polluce, ma che, secondo il Krumbacher, sono opera di un anonimo del terzo secolo (4), troncano (e il Voigt stesso lo avvertiva) ogni dubbio in proposito, poichè in essi la corrispondente latina della parola greca ἄσχοπιός (fabbricante di otri) è appunto *utrarius* e non *utricularius* (5), dimodochè è chiaro che quest'ultima espressione non può avere il significato che ad essa attribuiva il Boissieu.

Rimane l'ipotesi dell'Orsato, che trova il suo fondamento in questo passo di Svetonio (*Nero*, 54): *roverat... proditurum se, partae victoriae ludis, etiam hydraulam et choraulam et*

(1) Loc. cit., pag. 23.

(2) Cfr. *Éd. Diocl. de pretiis*. X, 13-15 (C. I. L. III, pag. 1938).

(3) *Notices et extraits des manuscrits de la Bibl. Nation.* XXIII, 2^{ème} partie, pag. 384.


(4) Cfr. CHRIST., *Gesch. der griech. Litteratur*⁴, pag. 804.

(5) Cfr. anche *Glossae Graeco-latinae* (Corpus Gloss. Lat., II, 248. ed. Goetz); *Hermeneumata Montepessulana*, ib. 307, 6.


utricularium. Ora, con tutto il rispetto dovuto al parere autorevole dell'Hirschfeld che, come ho detto, la reputa degna di considerazione, non so decidermi ad accettare l'ipotesi dell'Orsato, per la seguente ragione: è vero che nel passo di Svetonio la parola *utricularius* significa suonatore di cornamusa, ma da ciò non segue in alcun modo, a parer mio, che tali debbano essere stati gli *utricularii* della Gallia e della Dacia. Se infatti i sonatori di cornamusa formavano un collegio, perchè non dovrebbero essere menzionati in Roma e in Alessandria ove era un centro fiorente di vita musicale? (1) perchè dovrebbero essere ricordati soltanto nella Gallia e nella Dacia? D'altronde, è possibile di considerare gli *utricularii* come musici, quando vediamo uno di essi chiamarsi *patronus nautarum Druenticorum* (C. XII, 982) ed un altro è qualificato anche come *lintiarius* (C. XIII, 1998)? Una relazione fra i sonatori di cornamusa, i *nautae* e i *lintiarii*, è, secondo me, inconcepibile; per la qual cosa credo che l'antica opinione dello Schwartz, dello Spon, del Calvet e dell'Héron de Villefosse sia, fino a prova contraria, la più verosimile (2); nè paia strano che tanto i sonatori di cornamusa, quanto i canottieri dei fiumi della Gallia e del fiume Maros nella Dacia si designassero con uno stesso nome. Se l'otricello era, per gli uni e per gli altri, la materia, l'elemento primo della loro professione, è naturale che esso dovesse concorrere, come elemento primo, alla formazione del nome che serviva ad indicarla, e nella vita pratica del tempo non saranno mancati mezzi, contrassegni, che a noi fanno difetto, per distinguere fra loro queste due arti, queste due professioni, togliendo così una confusione che, a primo aspetto, potrebbe sembrare non solo possibile, ma altresì inevitabile.

(1) LUMBROSO, *L'Egitto dei Greci e dei Romani*, 2ª ed., pag. 110, n. 1; FRIEDLÄNDER, *Sittengeschichte*, III⁸, 360, 366.

(2) Sull'applicazione degli otri alla navigazione nei tempi antichi cfr. CAESAR, *de bello civili*, I, 48⁸; LIVIUS, XXI, 27; SUET., *Caesar*, 57; FLOR., III, 5; FRONT, *Strat.*, III, 13. Cfr. HÉRON DE VILLEFOSSE, loc. cit. pag. 114 e seg.



STUDI BIZANTINI



UN FRAMMENTO EPIGRAFICO CRISTIANO DELL'ISOLA PORTUENSE ⁽¹⁾

Il frammento, oggi perduto, di cui diamo qui appresso il testo, fu scoperto nella seconda metà del secolo decimosettimo da Carlo Morone nel cortile del cenobio dei Fatebene-fratelli situato accanto alla chiesa di s. Giovanni Calibita, nell'isola tiberina o Licaonia, la quale chiesa anticamente portava il nome di s. Giovanni Battista *in Insula*, o *de Insula*, o *inter duos pontes* ⁽²⁾. L'apografo del Morone

(1) Lo scritto presente fu letto nell'adunanza dell'imperiale Istituto Archeologico Germanico del 20 marzo 1896 e pubblicato nel *Bullettino della Comm. Archeologica comunale di Roma*, 1896.

(2) La chiesa di S. Giovanni Battista è menzionata in parecchie bolle pontificie che citeremo più tardi e sulle sue rovine sorse nel secolo decimosettimo la chiesa di S. Giovanni Calibita per opera dei frati ospitalieri noti col nome di Fatebene-fratelli. Sopra la porta, nell'interno della chiesa, si legge una iscrizione (FORCELLA, *Iscrizioni delle Chiese*, X, p. 220, n. 344) in cui è detto che la chiesa è sacra a S. Giovanni Calibita, romano, del quale ivi era la casa paterna; ma questo è un errore, perchè il santo, come risulta dalle sue antiche biografie, nacque invece in Costantinopoli, *quae nova Roma vulgo appellatur*, come dice una di quelle biografie, ed era figlio del patrizio Eutropio e di Teodora, nomi questi non certamente romani. I genitori, dopo la morte di lui, tumularono il corpo nel tugurio dove il santo aveva vissuto e che era situato accanto alla casa paterna, vi edificarono sopra un tempio in suo onore. Al tempo degli imperatori Iconoclasti alcune parti del suo corpo furono trasferite in Roma nell'isola tiberina, altre a Besançon. Cf. *Acta Sanctorum*, 15 gen., I, 1029, seg.; SYMEON METAPHRASTES (Migne, P. Gr., 114, 1, c. 567 e seg.); STREBER, in *Wetzer und Welte's Kirchenlexikon*, VI, 1701-1702.

si conserva in un codice della biblioteca barberiniana (Barb. lat. 2063) (1) e in due altri codici della stessa biblioteca si conservano gli apografi di Giovanni Maria De Suares vescovo di Vaison (Barb. lat. 3084) (2) e di Giacomo Bouchard (Barb. lat. 2109) (3) che videro anch'essi la epigrafe. La pubblicarono il De Suares predetto nel suo libro sulle antichità di Praeneste (4) e il Fabretti nella sua silloge epigrafica (5). Il Marini vide e copiò quella parte del frammento racchiusa da linee e il suo apografo, supplito nella parte perduta col testo del Fabretti e con l'apografo suaresiano (6), trovasi pubblicato nel volume delle sue iscrizioni cristiane edite dal Mai (7). Il De Rossi, come ho detto nella nota sesta, illustra, in una scheda inedita, il nostro frammento e ne propone migliore lezione, ma quella scheda, scritta molti anni fa, non contiene l'ultimo pensiero dell'insigne archeologo, ed una sua allusione alla epigrafe, contenuta nel « Bullettino di Archeologia Cristiana » del 1866, di cui dirò appresso, mi fa persuaso che il De Rossi, pubblicando la scheda, ne avrebbe interamente modificate le conclusioni.

Ecco il testo del nostro frammento:

† VANDALICA RABIES HANC VSSIT MARTYRIS AVLAM
QVAM PETRVS · AN̄TISTES CVLTV MELIORE NOVATĀ

(1) XXX, 136, f. 95 secondo l'antica numerazione.

(2) XXXVIII, 100, f. 171-172 secondo l'antica numerazione.

(3) XXX, 182, f. 135 secondo l'antica numerazione.

(4) *Praenestes Antiq.*, Romae, 1655, p. 283.

(5) *Inscr. Antiq.*, p. 737, n. 477. La pubblicò anche il padre CASIMIRO DA ROMA (*Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei frati minori della prov. romana*, Roma 1764, p. 268) togliendola dal libro su citato del De Suares.

(6) Lo desumo da una delle schede inedite di G. B. De Rossi, preparate, circa quarant'anni or sono, per la sua grande raccolta delle iscrizioni cristiane di Roma, nella quale il sommo maestro illustra il nostro frammento e ne propone migliore lezione; scheda che il ch. amico prof. Gatti, con la sua usata cortesia, di cui gli rendo qui pubblicamente grazie, mise a mia disposizione.

(7) *Scriptorum Veterum Nova Collectio*, V. p. 158. n. 3.

Lo proponiamo secondo la lezione del Bouchard, che diversifica dagli apografi del Morone e del De Suares, dei quali sono date in nota le varianti ⁽¹⁾, specialmente in questi due punti: nella + premessa al frammento invece del monogramma di Cristo P , e nel participio *novatū* invece del perfetto *novavit*; ma la lezione del Bouchard è preferibile alle altre due, nota il De Rossi, perchè confermata da quella parte del frammento che il Marini potè trascrivere e nella quale appunto egli vide la +.

Stabilito così il testo del nostro frammento, dobbiamo innanzi tutto domandarci: a quale età deve esser attribuito? dove era situata la chiesa che fu arsa dalla rabbia vandalica? a quale diocesi era preposta e in qual tempo visse il vescovo Pietro, da cui venne restaurata? A queste domande cercò di rispondere per primo il De Suares, in una lettera del 10 ottobre 1658 diretta al cardinal Francesco Barberini e datata da Vaison ⁽²⁾, nella quale propone due congetture: la prima, che la chiesa di s. Giovanni Battista nell'isola Licaonia sia stata bruciata dai Vandali, quando, nel 455, vennero condotti dal re Genserico a saccheggiare Roma, nel qual caso il suo restauratore sarebbe Pietro vescovo di Porto, nella cui giurisdizione era appunto l'isola Licaonia,

(1) P MORONE DE SUARES, FABRETTI; RABIS, MA...IS, Fabretti; AVLĀ, DE SUARES; ANTISTIS, DE SUARES, FABRETTI, MARINI, DE ROSSI; MELIORI, DE SUARES, FABRETTI; NOVAVIT, MORONE, DE SUARES; NOVAVI, FABRETTI, MARINI.

(2) La lettera si trova nel codice Barberiniano 3018 (XXVIII, 34, p. 89-90 secondo l'antica numerazione) ed è la risposta ad una lettera del cardinal Francesco Barberini del 25 agosto 1658 (oggi non esistente), nella quale il cardinale non comunica al De Suares il frammento epigrafico ritrovato dal Morone, come pensa il De Rossi, perchè il De Suares già lo conosceva e lo aveva anzi pubblicato nel suo libro su ricordato intorno a Preneste, tre anni prima, ma gli propone, o gli chiede alcune spiegazioni sul frammento stesso, come parmi di intendere dalla risposta del De Suares medesimo che comincia così: « La santa curiosità di V. Em. in questa lontananza mi dà modo d'imparare sempre, così fo della benignità sua delli 25 agosto, quale mi insegna che l'Episcopio Portuense, etc. ».

che intervenne al sinodo romano al tempo di s. Ilaro Papa, ossia nel 465 ⁽¹⁾; la seconda, che la chiesa di s. Giovanni Battista sia stata bruciata dai Saraceni, quando, nell'846, vennero depredando le chiese di Roma, e il vescovo Pietro sarebbe quello sotto il quale Callisto II unì insieme le due chiese episcopali di Porto e di Selva Candida, nel 1120 ⁽²⁾. Di queste due congetture proposte dal De Suares, la seconda non è affatto accettabile, e il De Rossi osserva assai bene che i Saraceni non poterono devastare l'isola tiberina situata dentro Roma e incendiarne una chiesa, poichè essi, come risulta dagli scrittori del tempo e specialmente da Giovanni Diacono, si limitarono a danneggiare i soli edifici esistenti, come la basilica di san Pietro, fuori le mura della città ⁽³⁾. Inoltre mi pare assai difficile, per non dire impossibile che l'espressione *vandalica rabies* sia da applicarsi ai Saraceni: nella lapide, per designarli, si sarebbe usato un termine conforme a quello che trovo adoperato in una bolla del pontefice Sergio III, del 23 maggio 905, in cui appunto si rammenta la desolazione che alla chiesa episcopale di Selva Candida fu cagionata *a nephandissima Sarracenorum gente* ⁽⁴⁾. Di più la chiesa di s. Giovanni Battista, arsa nell'846, sarebbe stata restaurata dal vescovo Pietro II, fra il 1106 e il 1120, mentre da una iscrizione in-

(1) Il Sinodo fu aperto dal pontefice Ilaro il 19 novembre 465 (*Flavio Basilisco et Herminero viris clarissimis consulibus sub die XIII Kalendarum Decembrium*) in basilica sanctae Mariae alla presenza di cinquanta vescovi, fra i quali appunto è nominato *Petrus Portuensis* (*Decretum synodale Hilari Papae* in THIEL, *Epistolae Romanorum Pontificum*, I, 159). Cf. GAMS, *Series Episcoporum*, p. VIII.

(2) Ciò risulta da una bolla di Gregorio IX del 2 agosto 1236, nella quale è menzionato il *privilegium* di Calisto II che unì le due chiese (UGHELLI, *Italia sacra*, I, 130). Cf. POTTHAST, *Regesta*, I, p. 868, n. 10217; CRISTOFORI, *Storia dei Cardinali*, I, 10; GAMS, *op. cit.*, p. IX.

(3) *Chron. Episc. S. Neap. Eccl.* (MURATORI, *R. I. Scrip.* I, 2, p. 315): *Africani... Romam supervenerunt atque... Ecclesias Apostolorum, et cuncta, quae extrinsecus repererunt, lugenda pernicie et horribili captivitate diripuerunt.* Cf. MURATORI, *Annali d'Italia* (a. 846), Milano, 1838, II, 419.

(4) MARINI, *Papiri Diplomatici*, p. 32.

eisa sulla fronte di un sarcofago che si trova nel palazzo lateranense, ricaviamo che Formoso, il quale fu vescovo di Porto dall'a. 846 all'a. 876 e poi divenne papa, trasferì in quella chiesa alcune reliquie di martiri ostiensi (1), e la chiesa stessa è ricordata come esistente nelle bolle di Benedetto VIII del 1018 (2), di Giovanni XIX del 1026 (3), di Benedetto IX del 1037 (4) e di Leone IX del 1049 (5). Questi argomenti bastino a provare dunque come sia insostenibile la ipotesi che vorrebbe attribuire il nostro frammento al tempo dei Saraceni.

Migliore è invece la congettura che lo riferisce al tempo dei Vandali: le parole *vandalica rabies*, messe a raffronto con le altre che trovo usate nei documenti contemporanei, *clades vandalica* (6), *vandalica necessitas* (7), non possono riferirsi che a quei barbari soltanto; e d'altronde, lo notava il De Rossi, nulla vi è nella lapide che impedisca di attribuirle al secolo quinto (8). Ma se è cosa certa che nella la-

(1) GRUT. 1053,6: *Hic requiescunt corpora sanctor(um) martyrum Hipolyti, Taurini, Herculiani, atque Iohannis Calibitis. Formosus episcopus condidit.* Cf. DE ROSSI, *Bull. Crist.*, 1866, p. 49.

(2) MARINI, *Papiri*, p. 65 = UGHELLI, *Italia Sacra*, I, 116.

(3) MARINI, p. 77 = UGHELLI, I, 97. — La chiesa di s. Giovanni Battista è ricordata anche in un documento dell'archivio di s. Maria in via Lata, del 14 giugno 1029, nel quale si legge che Benedetto vescovo di Porto concede in enfiteusi perpetua ad Ermengarda e Boniza abbadesse del monastero dei ss. Ciriaco e Nicolò, *qui ponitur in via Lata*, un molino nel Tevere *in insula quae vocatur Licaonia iuxta ecclesia sancti Iohannis (Ecclesiae s. Mariae in via Lata Tabularium.* ed. L. HARTMANN *Vindobonae* 1895, p. 67 = GALLETTI, *Del Primicerio*, p. 260, n. 34).

(4) MARINI, 83 = UGHELLI, I, 104.

(5) MARINI, p. 85 = UGHELLI, I, 123.

(6) *Liber Pontificalis* (ed. Duchesne) I, 239.

(7) *Novell. Valentin.*, XXXIV, § 12.

(8) DE ROSSI, sch. ms.: « Epigrammatis stilus meliorem sapit aetatem; et licet nonnulla antiquitatis indicia, Mariniani fragmenti ectypon et Buchardiana lectio excluserint (erux enim in locum monogrammatis suffecta est et NOVATĀ (sic) scriptum pro NOVAVIT), tamen nulla ratio est cur saeculo quinto inscriptio abjudicanda sit, vel si solae litterarum formae spectentur ».

pide si fa menzione dei Vandali, è altrettanto certo che la Chiesa da quei barbari bruciata sia quella di s. Giovanni Battista nell'isola Licaonia, secondo la prima congettura del De Saures, nella quale il De Rossi consente e che è accettata anche dal compianto Armellini nel suo utile libro sulle *Chiese di Roma* (2 ed., p. 618)? Io non lo credo e per più ragioni. Prima di tutto bisognerebbe provare che fino dal secolo quinto l'isola tiberina trovavasi nella giurisdizione del vescovo di Porto; mentre, per quanto mi risulta, dalla lapide del vescovo Formoso, che citai poc'anzi, non possiamo ciò certificare che per il secolo nono; ad ogni modo, nella seconda metà del secolo quinto i vescovi di Porto non devono aver avuto giurisdizione sull'isola, nè la chiesa di san Giovanni Battista era forse ancora edificata. In quel tempo nell'isola esisteva un carcere in cui si rinchiudevano i condannati a morte per gravi delitti contro lo stato, affinchè quivi aspettassero i trenta giorni che, secondo le disposizioni di un antico senatusconsulto Tiberiano, dovevano trascorrere dal momento in cui la sentenza era pronunciata a quello in cui doveva essere eseguita. Infatti nell'anno 469 in quel carcere fu rinchiuso, come narra Sidonio Apollinare in una sua lettera, Arvando prefetto delle Gallie condannato a morte per reati di concussione e di alto tradimento verso lo Stato (1). Ora è molto probabile la congettura del De Saures che quel carcere appunto fosse poi trasformato nella chiesa di s. Giovanni Battista (2), la quale, per conseguenza,

(1) *Epist.* I, 7: *sed (Arvandus) capite multatus in insulam coniectus est serpentis Epidauri, ubi usque ad inimicorum dolorem devenustatus et a rebus humanis veluti vomitu fortunae nauseantis exsputus nunc ex vetere senatusconsulto Tiberiano triginta dierum vitam post sententiam trahit, uncum et Gemonias et laqueum per horas turbulenti carnificis horrescens* (ed. Luetjohann).

(2) Il DE SUARES (lett. citata) considera questo carcere per quello stesso che è ricordato negli atti dei santi martiri persiani Mario, Marta e compagni (le cui reliquie furono collocate nella chiesa di s. Giovanni Calibita, come apparisce da una iscrizione ivi esistente [FORCELLA, X, p. 220, n. 344]) i quali morirono nella persecuzione di Claudio II; in codesti atti è detto che quei martiri *venientes in castra trans Tiberim*.

non esisteva ancora quando i Vandali vennero ad occupare Roma. Ma questi argomenti che chiamerò esterni avrebbero un valore tutto relativo, se la lapide stessa non fornisse un argomento che a me pare perentorio e al quale darò la forma sillogistica, perchè riesca di maggiore evidenza. La chiesa, di cui parla il nostro frammento era dedicata ad un martire; s. Giovanni Battista, nella vera espressione del termine, non fu martire; dunque la chiesa che portava il suo nome nell'isola Licaonia non è quella che i Vandali bruciarono nel 455. L'argomento mi sembra incontrovertibile e tale da demolire completamente l'ipotesi fin qui combattuta.

Ma a questo punto ci si presenta sempre dinanzi la domanda: ove era situata l'*aula martyris* che soffrì l'incendio dei Vandali? Per rispondere a tale domanda viene in aiuto il Fabretti, il quale nota che il frammento si trovava «in sacrario templi d. Ioannis Calybitae», ma che una volta (olim) era situato «in insula Portuensi». Donde il Fabretti abbia ricavato questa seconda indicazione topografica, che manca negli apografi del Morone, del De Suares, del Bouchard e anche (notisi bene) nel testo dell'ultimo che vide una parte del frammento, il Marini, non saprei dire, perchè pur troppo, come a tutti è noto, le schede del Fabretti più non esistono ⁽¹⁾. Ma chi conosce la grande diligenza di quell'archeologo non può dubitare che la indicazione da lui riferita sia esatta; non ne dubitò lo stesso De Rossi, poichè, sebbene nella scheda manoscritta, non ne faccia alcun cenno, pure nel suo «Bullettino di Archeologia Cristiana» del 1866, ove illustra ampiamente i monumenti cristiani di Porto, scrive, alludendo alla nostra lapide, che il Fabretti divulgò qualche iscrizione portata nell'isola ti-

in carcere invenerunt hominem venerabilem Cyrinum nomine (Acta Sanctorum, II, 216); ma io avrei qualche dubbio in proposito, perchè i *castra* ivi nominati o sono i *castra Ravennatium* o i *castra lecticariorum* esistenti nella regione transtiberina, (Cf. VAGLIERI, *Castra* [Dizionario Epigrafico di E. DE RUGGIERO II, 138]), non però nell'isola Licaonia.

(1) V. DE ROSSI, *Inscr. Chr.*, I, XXVI*.

berina *ab insula Portuensi* (1). Orbene, se la indicazione tramandata dal Fabretti è vera, nell'isola portuense deve esser esistita una chiesa a cui si possa riferire il frammento epigrafico di cui discorriamo. La cosa è chiarissima. Ora noi sappiamo che il primo vescovo di Porto, cioè s. Ippolito, intorno alla cui storia si addensa una quantità di questioni difficilissime, sulle quali non intendiamo punto di addentrarci (2), fu sepolto nell'isola sacra di Porto, circa sessanta piedi dentro essa, poco lungi dalla fossa ove era stato gettato ed ucciso (3); e in quel luogo sorse più tardi e fu dedicata al martire Ippolito una basilica, la quale è ricordata in due passi del *Liber Pontificalis* e precisamente nella vita di Leone III (4) e in quella di Leone IV (5), e di cui ancora oggi rimangono l'antica torre campanaria e alcuni avanzi architettonici. È quindi evidente come il nostro frammento non possa riferirsi che alla basilica del martire Ippolito, da cui antonomasticamente prendeva nome il vescovado di Porto (6). Ciò ammesso, ogni cosa si spiega in modo assai facile. Nel 455 i Vandali, sbarcati a Porto, attraversarono l'isola sacra devastandola ed incendiando la basilica che in essa sorgeva; alcuni anni dopo, circa il 465, Pietro, vescovo di Porto, la restaurava rendendola più magnifica. Più tardi, vale a dire nel nono secolo, quando i cit-

(1) *Bull. Cr.*, 1866, p. 51.

(2) Intorno a s. Ippolito v. DE ROSSI, *Bull. Cr.* IV. (1866) p. 48 e seg., s. 3, VI (1881), p. 26 e seg., s. 4, I (1882), p. 9 e seg., II (1883), p. 104; ALLARD, *Dernières Persécutions*, p. 343, e seg.; NEUMANN, *Der Römische Staat und die allgemeine Kirche*, I, 257-264.

(3) *Acta SS.*, AUG., IV, 506: *Christiani sepelierunt [beatum Hippolytum] in eodem loco non longe ab ipsa forea quasi pedes plus minus sexaginta in insula*. Cf. DE ROSSI, *Bull. Cr.*, 1866, pag. 49.

(4) *Lib. Pontificalis* II, 12 DUCHESNE: *Basilica beati Hippolyti martyris in civitate Portuense*.

(5) *Lib. Pontificalis* II, 125: *Ecclesia beati Hippolyti martyris, quae ponitur in insula Portuensi*.

(6) *Portuensis beati martyris Hippolyti ecclesia*, così è appunto chiamato il vescovado di Porto nella bolla di Gregorio IX sopra citata (pag. 238, n. 2).

tadini di Porto, atterriti dalle frequenti invasioni dei Saraceni, furono costretti ad abbandonare la patria (1), anche i vescovi di quella diocesi cercarono una sede più sicura nell'isola tiberina, che da quel tempo passò sotto la loro giurisdizione. Formoso, uno di questi vescovi, come attesta la lapide che ho poc'anzi ricordata, trasferì in Roma le reliquie di s. Ippolito insieme con quelle degli altri martiri Taurino ed Ercolano, che erano stati nascostamente seppelliti in Porto, e le congiunse alle reliquie di s. Giovanni Calibita che si trovavano nella chiesa dell'isola tiberina; e in quell'occasione fu trasferita a Roma dall'isola portuense anche la lapide di cui abbiamo fin qui ragionato (2). Se affatto non m'inganno, questa è la sola interpretazione del nostro frammento che non urti in quegli scogli e in quelle difficoltà che circondano le altre congetture proposte.

Ed ora un'ultima parola sulla importanza storica del titolo epigrafico. Sono note le vicende del sacco che i Vandali diedero a Roma nel 455; ognuno sa come il saccheggio durò quattordici giorni e si estese a tutte le regioni urbane:

(1) Sulle condizioni di Porto nel nono secolo v. GREGOROVIVS, *Geschichte der Stadt Rom im Mitt.*, III⁴, 98 e seg. (= trad. ital. III, 129).

(2) A questo tempo si riferisce un frammento di metrico carme, nel quale forse è fatta menzione di un ospizio costruito nell'isola tiberina e di una chiesa ivi riedificata, mentre la città di Porto (*Urbs Portensis*) periva *senii pressa ruina*, che fu veduto e copiato nel medesimo chiostro del cenobio di s. Giovanni Calibita dal Morone, dal De Suares e dal Bouchard e pubblicato dal FABRETTI (l. c., p. 737, n. 478). Sono lieto di poter presentare ai lettori il frammento secondo la migliore lezione proposta dal DE ROSSI (sch. ms.):

*Pauperibus vict[ur]m nudis cum tegmina confert
Hunc habuit patrem orfanus et vidua.
Hanc aulam propr[iis opi]bus construxit ab imo,
In qua sanctorum [plu]rimum membra manent
Urbis Portensis sen[ii est q]uae pressa ruina.*

Il supplemento *sen[ii]* proposto dal De Rossi è conforme ad una espressione da lui trovata nella vita di Gregorio IV (*Liber Pontificalis*, II, 82 DUCHESNE) in cui appunto parlandosi della città di Porto, si dice che era *longo quassata senio*. — Erroneamente il DE SUARES (lett. citata) propendeva a crederlo l'epitaffio del vescovo Pietro menzionato nel nostro frammento.

gli oggetti preziosi del palazzo imperiale, le insegne del supremo potere, le statue del tempio di Giove Capitolino, le lamine di bronzo che ne coprivano il tetto, alcuni vasi preziosi che l'Imperatore Tito aveva portati via dal tempio di Gerusalemme, gli arredi sacri delle chiese parrocchiali, tutto fu preso dai barbari soldati di Genserico; soltanto la città rimase salva dalle stragi e dagli incendi. Il re Vandalo manteneva così la promessa fatta al pontefice san Leone I, il quale, quando Genserico stava per entrare in Roma, mentre la maggior parte degli abitanti fuggivano, ebbe cuore di farglisi incontro fuor delle mura per supplicarlo che volesse almeno risparmiare alla città il sangue ed il fuoco. Ora è evidente come questa tradizione storica, la quale si fonda sull'autorità delle fonti migliori, cioè, s. Prospero d'Aquitania ⁽¹⁾, Vittore di Tunnuma ⁽²⁾, e i *Chronica Gallica* ⁽³⁾ (non devesi tener conto di fonti non buone e assai posteriori, come i bizantini Evagrio e Niceforo Callisto che parlano di un incendio generale della città), sarebbe scossa nelle sua fondamenta qualora fosse vero che i Vandali incendiarono una chiesa nell'isola tiberina; ma se, come spero di aver provato, questa chiesa era invece situata nell'isola di Porto, il nostro frammento conferma splendidamente la tradizione che il sacco di Roma, nel 455, avvenne *sine ferro et igne*, per usare la frase dei *Chronica Gallica* ⁽⁴⁾.

(1) *Chronica Minora* (ed. MOMMSEN) I, 484.

(2) *Chronica Minora*, II, 186.

(3) *Chronica Minora*, I, 663.

(4) Sui particolari del sacco di Roma, v. i miei *Annali d'Italia* (Roma 1896) ad a. 455.

LE REGIONI SUBURBICARIE

E UNA POLEMICA DEL SECOLO XVII ⁽¹⁾

Il tema di questa prelezione suscitò nel secolo decimosettimo, in quel secolo che vide tanti preclari ingegni segnalarsi nei diversi rami delle scienze antiquarie, una interessante e vivace polemica che merita di essere ripresa in esame ed analizzata rapidamente, perchè mi offre modo — completando i miei studi sull'amministrazione d'Italia dopo i tempi di Diocleziano ⁽²⁾ — di render più chiari taluni punti ancora oscuri dell'ordinamento provinciale del nostro paese iniziatosi sul finire del secolo terzo.

Per ben comprendere il contenuto dell'accennata polemica occorre ricordare per prima cosa quali erano le condizioni amministrative dell'Italia nel periodo del Basso Impero. Tutti sanno che la prefettura del pretorio d'Italia, secondo le testimonianze della *Notitia Dignitatum* che rimonta al primo decennio del secolo quinto, comprendeva tre diocesi una delle quali chiamavasi *Italia* e diversamente dalle altre diocesi, era governata non da un solo, ma bensì da due vicari: il primo aveva sede in Milano e chiamavasi *vicarius Italiae*, l'altro risiedeva in Roma e portava il nome

(1) Prelezione al corso di *Storia ed Istituzioni Politiche del Basso Impero* letta nella R. Università di Roma il 17 dicembre 1906 e pubblicata nel volume di scritti vari dedicato al *Cardinale Baronio*, nel terzo centenario della sua morte, Roma, 1911.

(2) *La Diocesi Italica da Diocleziano alla fine dell'Impero Occidentale*, Roma 1903.

di *vicarius in urbe Roma* o *vicarius urbis Romae* (1). Dal *vicarius Italiae* dipendevano sette provincie: *Venetia et Histria*; *Liguria et Aemilia*; *Flaminia et Picenum annonarium*; *Alpes Cottiae*; *Raetia prima*; *Raetia secunda*. Queste provincie che costituivano l'antica Gallia Cisalpina fino all'Arno e all'Esino, accresciuta però a settentrione dalle Alpi Cozie e dalla Rezia, ossia il territorio dei Grigioni, del Tirolo e dell'Alta Baviera, si sogliono anche indicare con il nome di *regio annonaria*, poichè sopra di esse gravava il tributo imposto dall'imperatore Massimiano per il mantenimento non solo della corte imperiale di Milano (e più tardi di Ravenna), ma altresì per i bisogni dell'esercito, e che consisteva in vino, legna ed altre derrate (2); nei documenti del tempo le troviamo anche chiamate *regiones Italiae* o *Italia* semplicemente (3). Dal *vicarius urbis* dipendevano dieci provincie costituenti l'Italia media, inferiore ed insulare cioè: *Tuscia et Umbria*; (più tardi divisa in *annonaria et suburbicaria*); *Campania*; *Lucania et Brutii*; *Picenum Suburbicarium*; *Samnium*; *Valeria*; *Sicilia*; *Sardinia*; *Corsica*. In mezzo al vicariato di Roma s'insinuava la prefettura urbana che comprendeva talune parti più o meno importanti della *Tuscia suburbicaria et Umbria*, del *Picenum suburbicarium*, della *Valeria*, del *Samnium* e della *Campania*. Or bene, le provincie costituenti il vicariato di Roma come si chiamavano per distinguerle dalle *regiones Italiae*? Erano esse identiche alle *regiones urbicariae* o *regiones suburbicariae* (menzionate nei documenti contemporanei e specialmente nelle costituzioni imperiali), le quali dovevano provvedere la città di Roma di calce, legna, suini, bovi e vino (4), ovvero, con il nome di *regiones urbicariae* o *regiones suburbicariae*, venivano de-

(1) V. *Notitia dignitatum* (ed. Seeck) p. 108; cf. la mia *Diocesi Italiciana* p. 15 e seg.

(2) AUREL. VICT, *Caes.* 39 § 31, 32; cf. [Treb. Poll.] *vit.* XXX tyr. 14, e il commento del GOTOFREDO alla c. 6. *Cod. Th.* XI, 1.

(3) *C. Th.* XI, 16, 9.

(4) V. i testi citati dal MOMMSEN, *Röm. Feldmesser*, II, 199.

signate quelle che formavano semplicemente il territorio della prefettura urbana? A queste domande si rispose dagli eruditi del secolo decimo settimo in modi diversi. Taluni infatti riservavano esclusivamente al territorio amministrato dal *praefectus urbi* queste denominazioni, altri le estendevano a tutto il vicariato di Roma; altri infine, proponendo una opinione conciliativa, distinguevano fra i due epiteti: regioni suburbicarie sarebbero state quelle formanti il distretto del prefetto, regioni urbicarie invece quelle costituenti il vicariato di Roma.

Nella polemica, il fuoco fu aperto nel 1618 da Giacomo Gotofredo con il suo opuscolo anonimo « de suburbicariis regionibus et ecclesiis, seu de praefecturae et episcopi urbis Romae dioecesi conjectura (Francof. 1618) »⁽¹⁾, al quale rispose confutandolo Giacomo Sirmond nella sua « censura conjecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus (Paris. 1618) »: ma la replica del Gotofredo non si fece attendere, poichè nel 1619 apparvero stampate in Ginevra, ma senza il suo nome, le « vindiciae pro conjectura de suburbicariis regionibus et ecclesiis adversus censuram Iacobi Sirmondi ». Frattanto alla opinione del Gotofredo faceva adesione Claudio Salmasio nello scritto anonimo: « amici ad amicum epistola de suburbicariis regionibus et ecclesiis (Paris. 1619) »; ma per nulla sgomentatosi, il Sirmond replicò ad ambedue gli avversari con il suo « Adventoria causidico Divionensi (il Salmasio esercitava allora l'avvocatura in Digione) adversus amici ad amicum epistolam de suburbicariis regionibus et ecclesiis cum censura vindiciarum conjecturae alterius anonymi (il Gotofredo) auctore I. Sirmondo (Paris. 1620) ». E ad una seconda confutazione del Salmasio intitolata *Eucharisticon I. Sirmondo pro Adventoria* (Paris. 1621), rispose di nuovo il Sirmond nel *Propempticum Cl. Salmasio adv. eius eucharist.* (Paris. 1622)⁽²⁾. Era, come si vede,

(1) Cf. il suo commento alla c. 2. *Cod. Th.*, II, 16.

(2) I vari scritti qui indicati del Sirmond sono ristampati nel quarto volume delle sue opere, p. 1-160.

dai semplici titoli di questi scritti, un vero fuoco di fila al quale si abbandonavano cotesti insigni eruditi del secolo decimosettimo, ai quali dobbiamo unire altri scrittori di minor rinomanza, fra cui Gerolamo Aleandro giuniore nella sua *refutatio coniecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et dioecesi episcopi Romani* (Paris. 1619) e Giuseppe Morisano che nella sua illustrazione delle iscrizioni di Reggio Calabria (1) s'intrattiene a lungo sulla nostra controversia (2). Nella dotta polemica non si giunse all'omicidio, come in quella che nel secolo precedente sorse fra il Caro e il Castelvetro per la canzone composta dal primo (*venite all'ombra de' gran gigli d'oro*) in lode della regia stirpe dei Valois (3); ma parole aspre ne furono scritte in gran copia, tantochè Gaetano Marini poteva dire, due secoli dopo, di non sapere se in essa fosse stata maggiore la bile o la dottrina (4).

Tanta veemenza peraltro e tanto accanimento in una disputa erudita male si spiegherebbero se non fosse noto come la controversia religiosa formava il fondo della contesa geografica. È risaputo infatti che il Sommo Pontefice, come vescovo di Roma, ebbe giurisdizione immediata sopra tutte le Chiese d'Italia fino alla metà circa del secolo quarto, e dopo esercitò quella di metropolitano soltanto sopra i vescovi suburbicari. Ma i limiti di cotesta provincia ecclesiastica non erano ben definiti; gli autori calvinisti (tra i quali appunto il Gotofredo e il Salmasio) la riducevano al raggio di cento miglia intorno a Roma, identificando così

(1) *Inscriptiones Reginae*, Napoli 1770, pagg. 379 e seg.

(2) Degli altri eruditi che presero parte alla controversia i più antichi sono citati nel proemio del TROTZ al volume *Opera Juridica minora* del GOTOFREDO, Lugd. Batav. 1733, p. 16; i più recenti in LOENING, *Geschichte des Deutschen Kirchenrechts*, I, 438, n. 1; 439, n. 1. Aggiungi il VIGNEAUX nel suo eccellente *Essai sur l'hist. de la praefectura urbis à Rome*, p. 159, che della controversia offre un nitido riassunto da noi seguito nel testo.

(3) V. sull'uccisione di Alberico Longo, uno degli ammiratori del Caro, lo studio di S. CAVAZZUTI, *Lodovico Castelvetro* (Modena, 1903) pp. 106, 200 e segg.

(4) *Papiri diplomatici* p. 376, n. 5.

la giurisdizione del Pastore Supremo della Chiesa con quello del *praefectus urbi* che si esercitava appunto entro il *centesimus lapis*; gli scrittori cattolici, al contrario, prolungavano le regioni suburbicarie sino ai confini dell'antica Gallia Cisalpina. Per conseguenza, diminuire la potestà del Pontefice era nel fondo il segreto motivo della polemica da parte degli autori calvinisti che la iniziarono e che spiega altresì la forma aspra con la quale essa si svolse.

Ma quali fra i contendenti avevano ragione? Un rapido esame dei vari sistemi proposti darà la risposta a questa domanda.

Secondo un sistema che non incontrò veramente molto favore ⁽¹⁾, è necessario distinguere le regioni suburbicarie da quelle urbicarie: le prime sarebbero state dipendenti dal prefetto, le seconde dal vicario di Roma. Gli argomenti fondamentali del sistema sono due: l'uno è desunto dallo stesso vocabolo *sub-arbicularius* che confrontato con *arbicularius* pare designi un luogo più prossimo alla città; l'altro deriva dalla *Notitia Dignitatum* la quale, fra i pubblici ufficiali dell'amministrazione finanziaria posti *sub dispositione comitis rerum privatarum*, menziona i due seguenti: 1) il *rationalis rei privatae per urbem Romanam et suburbicarias regiones cum parte Faustinae* (occ. XII, 9); 2) il *procurator rei privatae per arbicularias regiones rerum Iuliani* (ib. XII, 24). La *pars Faustinae* era il patrimonio privato di Antonino Pio, da lui, nel salire al trono, lasciato a sua figlia Faustina e che, dopo la morte di lei, passò al patrimonio imperiale. Le *res Iuliani* erano, secondo taluni scrittori, i beni resi ai templi pagani da Giuliano Apostata, che Valentiniano I riprese loro, facendoli rientrare nella *res privata* ⁽²⁾; ma cotesti beni resi ai templi da Giuliano non potevano evidentemente esser chiamati con il nome di *res Iuliani*; pare quindi più verosimile l'altra opinione che

(1) V. su questo sistema, ALEXANDER, *Refutatio*, pag. 24 e seg.; MORISANO, op. cit. p. 380 e seg.; VIGNEAUX, op. cit. p. 161 e seg.

(2) BÖCKING, *Notitia*, II, 387*; WIART, *Le régime des terres du fisc au Bas-Empire*, p. 23.

riconosce in essi il patrimonio dell'imperatore Didio Giuliano riunito alla *res privata* dopo che egli venne ucciso ⁽¹⁾. Comunque sia, avremmo qui due intendenti diversi del dominio imperiale: l'uno amministrante taluni beni in Roma e nelle regioni suburbicarie; l'altro, nelle regioni urbicarie. Dunque, secondo i sostenitori di questo sistema conciliativo, le suburbicarie nominate insieme con Roma dovevano essere più prossime all'urbe, e invece più lontane le urbicarie che comprendevano il residuo territorio del vicariato di Roma. Ma questi argomenti non sono punto accettabili. Rispetto al primo vuolsi ricordare un passo di Ulpiano, ignoto ai tempi della controversia, perchè trovasi nei *Fragmenta Vaticana* scoperti, com'è noto, dal cardinale Mai nel 1821, nel quale si fa menzione dell'*urbica diocesis* ⁽²⁾ e che dimostra come l'epiteto veramente appropriato alle regioni formanti il distretto prefettizio sarebbe quello di *urbicariae* e non quello di *suburbicariae*. In secondo luogo, come ben osserva il Vigneaux, le fonti tutte provano la sinonimia o equivalenza dei due termini controversi che nella *Notitia Dignitatum* furono alternativamente adoperati l'uno per l'altro; oltre a ciò, si avverta bene, non abbiamo qui due funzionari del medesimo grado, il primo amministrante la *res privata* nel distretto del prefetto urbano, il secondo, nelle altre parti del vicariato; tutt'altro. E infatti il *comes rerum privatarum* aveva sotto i suoi ordini in varie provincie i

(1) HIS, *Domänen der röm. Kaiserzeit*, p. 66: BEAUDOIN, *Grands domaines*, p. 48, n. 4. Per vero dire, avrei qualche dubbio sulla probabilità di questa opinione; perchè mi pare difficile che i beni dell'imperatore Didio Giuliano, ucciso nell'a. D. 193, continuassero ad avere separata amministrazione nel secolo quinto a cui risale la *Notitia*, quando vedo, ad esempio, che l'amministrazione speciale dei beni confiscati a Plauziano (il *procurator ad bona Plautiani* è menzionato in una iscrizione del 211/212; cf. *Corp.* III, 1464) suocero di Caracalla e da lui fatto uccidere, ebbe poca durata. Cf. HIS, op. cit. p. 7. Per la qualcosa le *res Iuliani* potrebbero aver appartenuto ad un Giuliano non menzionato nelle fonti a noi note.

(2) Frag. Vat. 305 (Ulp. de off. praet.): *proinde si quis ad urbicam dioecesim pertinens et rel.*

rationales o intendenti generali, e i *procuratores* o sotto intendenti; quindi il *rationalis rei privatae per urbem Romam et suburbicarias regiones* non era che l'intendente generale della *res privata* per la città e vicariato di Roma e dal quale dipendevano parecchi sotto intendenti, tra cui appunto il *procurator rei privatae per urbicarias regiones rerum Iuliani*, al quale spettava di amministrare nello stesso vicariato le *res Iuliani*. Sono questi adunque due funzionari gerarchici amministranti in regioni di uno stesso territorio indicate nella *Notitia* con termini sinonimi: l'uno, il superiore, ha l'amministrazione generale della *res privata*; l'altro, l'inferiore, ne amministra taluni beni speciali. È chiaro adunque che *regiones urbicariae* e *regiones suburbicariae* erano due termini equivalenti (1).

Veniamo ora al sistema del Gotofredo e del Salmasio, che trovò parecchi seguaci anche in tempi a noi vicini, fra gli altri il Walter, il Savigny e il Böcking. Secondo questo sistema, i termini *regiones urbicariae* o *suburbicariae* designano regioni prossime a Roma comprese soltanto nel territorio del prefetto e quindi sono assolutamente inapplicabili alle regioni estreme della penisola e soprattutto alle isole. Inoltre la tradizione ecclesiastica, che ha conservato sopra tanti punti le divisioni e i nomi medesimi dell'ordinamento imperiale, riserva ancora (dicono i sostenitori di questo sistema) il titolo di sedi suburbicarie alle diocesi più vicine a Roma, cioè di Ostia e Velletri, di Porto e S. Rufina, di Albano, Frascati, Palestrina e Sabina, che sono appunto comprese nel raggio della centesima pietra miliare; bisogna dunque concludere che alle sole regioni soggette al prefetto urbano era applicato il nome di *regiones urbicariae* o *suburbicariae*.

Ma il sistema del Gotofredo e del Salmasio fu con ottimi argomenti confutato dal Sirmond il quale, nei numerosi scritti poc'anzi enumerati, dimostra lucidamente che le regioni suburbicarie o urbicarie comprendevano invece tutto

(1) Cf. VIGNEAUX, op. cit. pag. 162 e seg.

il vicariato di Roma. Il Sirmond interpreta in questo senso il sesto canone del primo concilio di Nicea, apertosi, com'è noto, nel 325, che nella così detta versio prisca è formulato nel seguente modo: *antiqui moris est ut urbis Romae episcopus habeat principatum ut suburbicaria loca et omnem provinciam sua sollicitudine gubernet* (1). Non è certo qui il luogo e il momento, non dirò di esaminare, ma nemmeno di riassumere le varie questioni a cui dà occasione il canone sesto del concilio niceno. Per il nostro assunto basterà dire che il Papa, come vescovo di Roma, ebbe giurisdizione immediata su tutte le diocesi d'Italia fino intorno alla metà del secolo quarto; dopo questo tempo un mutamento avvenne nelle circoscrizioni della Chiesa. Due metropoli ecclesiastiche si formarono e corrisposero e forse si modellarono sulla giurisdizione civile dei due vicariati imperiali: l'una, la metropoli del vescovo di Milano, fu costituita dal vicariato d'Italia (2); l'altra ebbe per metropolitano lo stesso Pontefice nell'ambito del vicariato di Roma. E a ciò alludono appunto le parole *suburbicaria loca* del canone sesto del concilio niceno, le quali però devono considerarsi come una aggiunta posteriore di Rufino di Aquileia, resa necessaria dalle mutate condizioni in cui si svolgeva al principio del secolo quinto la giurisdizione del vescovo di Roma (3). Il nome

(1) Com'è noto, nel testo greco originale del canone sesto (MANSI, II, 670) è detto semplicemente così: ἐπισκοπή καὶ τῶ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπισκοπῶν τοῦτο σύνθηρος ἐστίν; ora l'aggiunta della *versio prisca* posteriore all'a. 419, che deriva, come ha provato il MAASSEN (*Gesch. der Quellen des can. Rechts*, p. 307) della versione del vescovo Attico di Costantinopoli e da quella che si trova nella raccolta del manoscritto di Chieti, dipende da Rufino il quale, nel primo libro della sua continuazione della storia ecclesiastica di Eusebio, riproduce abbreviandoli i canoni niceni. Nell'abbreviazione di Rufino il passo suddetto suona così; *ut... suburbicariarum ecclesiarum sollicitudinem gerat*. Sulle questioni a cui dà luogo il passo cf., oltre il Maassen, LOENING, op. cit. pag. I, 448, n. 2.

(2) La giurisdizione del vescovo di Milano fu poi limitata dalla nuova metropoli di Aquileia e del vescovado di Ravenna. V. DUCHESNE, *Liber Pontificalis*, I, pag. CXXIX; 348. Vedi anche lo studio pregevole dello ZATTONI, *Origine e giurisdizione della metropoli ecclesiastica di Ravenna*, Pavia 1904.

(3) V. la nota I.

poi di sedi suburbicarie riservato alle diocesi più vicine a Roma, nulla prova in favore della tesi del Gotofredo, perchè, come ha ben dimostrato monsignor Duchesne, in uno studio importante ⁽¹⁾, esso non risale ad un'antichità molto remota, non è anteriore al dodicesimo secolo. Al tempo di Stefano III (a. 769) si trova, è vero, fatta menzione dei vescovi suburbicari, ma con il solo nome di *episcopi hebdomadari* ⁽²⁾.

Le fonti giuridiche confermano vittoriosamente il sistema del Sirmond, accettato ormai da numerosi scrittori, fra i quali autorevolissimo il Mommsen. E difatti, nel libro nono del titolo trenta del codice teodosiano, dopo le costituzioni imperiali che enumerano le regioni del vicariato di Roma (*Campania, Picenum, Flaminia, Apulia et Calabria*), ne segue un'altra che loro attribuisce appunto il nome di *urbicariae regiones*, e in questa categoria sono anche incluse la *Lucania* e il *Bruttium* affatto indipendenti dal territorio prefettizio (ib. XI, 2, 3; XIV, 4, 4). Spesse volte negli editti imperiali diretti al *praefectus praetorio Italiae* troviamo indicate tutte le provincie nelle quali gli editti stessi dovevano pubblicarsi ed eseguirsi; ora questi editti nominano l'Italia, le regioni urbicarie, l'Africa e l'Illirico ⁽³⁾, e l'Italia, per concorde testimonianza delle fonti, ivi designa il vicariato di Milano a cui si contrappongono le *regiones urbicariae*. Queste perciò dovevano comprendere tutto il vicariato di Roma; altrimenti, se non dovessero significare che il territorio prefettizio, l'enumerazione delle provincie sarebbe incompleta e gli ordini imperiali non sarebbero stati nè pubblicati nè eseguiti nella parte del vicariato di Roma situato al di là della centesima pietra miliare; avvertasi infine che la *Tuscia suburbicaria* e il *Picenum suburbicarium* si estendevano verso il settentrione, al di là del raggio delle cento

⁽¹⁾ *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 1892 p. 476.

⁽²⁾ *Liber Pontificalis* I, 478.

⁽³⁾ *C. Th.* VI, 13, 1 (a. 383): *per omnem Italiam, tum etiam per urbicarias Africanasque regiones ac per omnem Illyricum.*

miglia. Tutti questi argomenti provano adunque che il titolo di *urbicariae* o *suburbicariae regiones* non era limitato al territorio del prefetto urbano, ma riguardava tutte le regioni del vicariato e tutta la provincia ecclesiastica dipendente dal vescovo di Roma.

Il sistema del Sirmond è diventato, come ho detto, comune; non mancano però taluni dissenzienti, come il Léotard ⁽¹⁾ e il Willems ⁽²⁾, ed è naturale, perchè anche in questo sistema, sebbene inoppugnabile, si notano alcuni punti oscuri. Reputo perciò necessario di chiarirli per rendere vieppiù evidente la bontà del sistema medesimo. Innanzi tutto, per quanto sia stata bene stabilita la sinonimia o equivalenza che dir si voglia dei due termini *regiones urbicariae* e *regiones suburbicariae*, non risulta altrettanto chiara l'origine loro nei sistemi sin qui esaminati, perchè i due termini si son voluti riferire al territorio, mentre mi paiono piuttosto riferibili al pubblico ufficiale che vi era preposto. E difatti, se il prefetto di Roma, oltre che *praefectus urbis*, è chiamato nei documenti del tempo anche *praefectus urbicus*, e la prefettura è detta pure *praefectura urbicaria*, ne deriva che la *dioecesis urbana* che Ulpiano contrappone alle *regiones iuridicum* e le *regiones urbicariae*, come dovevansi chiamare le regioni formanti questa diocesi, si nominavano così non già per loro vicinanza all'*urbs*, ma perchè in esse esercitava la sua giurisdizione il primo magistrato dell'*urbs*, ossia, il *praefectus urbicus*. E che mal non mi apponga in tale interpretazione, lo desumo da questo, che i Romani, per indicare i luoghi circostanti a Roma, si servivano di altro termine; ricorderemo l'*Italia suburbana* di Plinio seniore (*H. Nat.* 26, 19) e due costituzioni del Codice teodosiano, ove le provincie prossime a Roma si chiamano appunto col nome o di *vicinae regiones* o di *provinciae suburbanae* (XIV, 10, 4), e questi termini non sono affatto equivalenti all'altro di *regiones urbicariae*. Quando, nel Basso Impero, l'Italia di-

⁽¹⁾ *De praefectura urbis*, p. 38 e seg.

⁽²⁾ *Droit public romain* (éd. 7), p. 603.

venne una diocesi divisa in due vicariati e le regioni che formavano quella di Milano, dal nome del *vicarius Italiae* si denominarono, come abbiamo detto, *regiones Italiae* o *Italia* semplicemente, si cercò un nome da applicarsi a quelle dipendenti dal *vicarius urbis*, il quale doveva, da un lato, non confonderle con le regioni urbicarie — il territorio prefettizio — e dall'altro, dimostrare che gerarchicamente e nei rispetti della giurisdizione civile e criminale da loro esercitata in concorrenza, il *vicarius urbis*, *vir spectabilis*, era subordinato al *praefectus urbi vir inlustris*. Di qui il nome di *regiones suburbicariae* dato alle regioni dipendenti dal vicario di Roma, che contiene in sè stesso il concetto di una duplice subordinazione: la prima, delle regioni a quelle dipendenti dal prefetto; la seconda, del vicario stesso al prefetto urbano, a lui superiore per grado e per giurisdizione. *Secunda iudicia* chiama infatti Simmaco (X, 43) la giurisdizione del vicario e degli altri *iudices minores* di fronte a quella del prefetto di Roma. Ma il contatto fra queste due giurisdizioni concorrenti era così forte, che come per render giustizia il medesimo tribunale serviva tanto al prefetto quanto al vicario — *secretarium commune* lo chiama Simmaco (Ep. X, 43), così i nomi delle regioni messi a contatto fra loro, per la forza stessa delle cose si confusero insieme nei rispetti della giurisdizione e il loro significato divenne promiscuo.

Della concorrenza fra le due giurisdizioni, che venivano anch'esse a confondersi insieme, e della promiscuità dei due termini controversi porgono luminosa prova taluni documenti contenuti nella così detta *collectio Avellana* e sui quali mi siano consentite poche parole di chiarimento. Cotesta raccolta, in gran parte fatta conoscere dal cardinale Baronio nei suoi annali ecclesiastici (il quale può chiamarsi quindi uno dei primi editori di essa), più tardi dai fratelli Ballerini (nell'appendice alle opere di S. Leone Magno), chiamata così dal codice del monastero di S. Pietro in fonte Avellana in cui è contenuto, comprende epistole, editti d'imperatori, di magistrati romani e bizantini, di pontefici e di dignitari eccle-

siastici dall'anno 367 all'a. 553. Or bene, in questa *collectio* ⁽¹⁾, sono importanti per il nostro tema le epistole imperiali riguardanti lo scisma di Ursino.

Morto il pontefice Liberio il 24 settembre 366, in mezzo a fiere contese che agitavano la Chiesa Romana, il diacono Damaso fu eletto papa nella basilica di Lucina in Campo Marzio (s. Lorenzo in Lucina) e il diacono Ursino nella basilica di Giulio (s. Maria) in Trastevere. Tumulti gravissimi finiti nel sangue turbarono allora Roma e i dintorni, tantochè costretto il governo imperiale ad intervenire e a prendere energici provvedimenti, ne furono incaricati il prefetto e il vicario. A questo proposito sono notevoli nella epistola di Valentiniano, Valente e Graziano, diretta nel 365 al vicario Aginazio, le seguenti parole: *habes et urbanae in hoc auxilium praefecturae... et facile praestibitis duo, quod singuli praestare possitis* (ep. 9 Guenther), le quali dimostrano chiaramente l'unione di quei due funzionari nella persecuzione dei turbolenti scismatici. Il Baronio ⁽²⁾ a torto sostiene che Aginazio era vicario del prefetto di Roma, Olibrio (*Aginatium vicariam praefecturam functum esse apud Olybrium urbis praefectum etiam Ammianus adfirmat*), poichè se tale fosse stato, il rescritto imperiale non lo avrebbe contrapposto a quell'amministrazione di cui faceva parte. Ammiano Marcellino poi (28, 1, 32), lo chiama *vicarius Romae*, espressione che designa il capo delle regioni suburbicarie, e non già il vicario della prefettura urbana. I provvedimenti presi dall'autorità romana riguardavano in primo luogo le adunanze che i partigiani di Ursino tenevano fuori di Roma e poi le persone stesse di Ursino e dei suoi seguaci. Quanto alle adunanze chiamate *extramurani conventus* dagli imperatori (ep. 8), si diede ordine al prefetto Olibrio e al vicario Aginazio di vietarle *intra vicesimum lapidem*, cioè in un raggio di venti

(1) *Epistulae imperatorum, pontificum* (Corpus SS. Eecl. Lat. XXXV).
rec. O. GUENTHER.

(2) *Annales ad a. 369 n. 4.*

miglia intorno a Roma. Ursino e i suoi compagni vennero relegati nelle Gallie; ma, mitigata la pena nell'anno 371, due rescritti imperiali, diretti, l'uno al prefetto Ampelio, l'altro al vicario Massimino, permisero ai relegati di ritirarsi dovunque avessero voluto, alla sola condizione che non facessero ritorno in Roma e nelle regioni suburbicarie (*Ep.* 11, 12 Guenther). I tumulti e le agitazioni cessarono durante il regno di Valentiniano I, ma rinnovandosi pochi anni dopo, gl'imperatori Graziano e Valentiniano II, in risposta ad una supplica loro inviata dal concilio di vescovi che il pontefice Damaso aveva convocato in Roma per definire talune questioni attinenti allo scisma Ursiniano, ordinarono, nel 379, con un rescritto ad Aquilino vicario, di bandire *ultra centesimum miliarium ab urbe* i sediziosi indicati dal concilio dei vescovi e di espellerli altresì dal territorio delle città da essi turbate (*Ep.* 13 Guenther). Or bene, tutti questi provvedimenti emanati dall'autorità imperiale riguardano il territorio del prefetto di Roma, ma i due rescritti diretti ad Ampelio prefetto e a Massimino vicario, in cui si prescrive che l'antipapa Ursino *ne vel ad urbem Romam vel ad regiones suburbicarias audeat commeari*, chiamano col nome di regioni suburbicarie le regioni del territorio prefettizio, mentre, a rigore di termini, avrebbero dovuto chiamarle urbicarie. Per la qual cosa i rescritti della collezione Avellana, combinati insieme con i testi delle costituzioni imperiali in cui *urbicariae* son dette invece le regioni dipendenti dal *vicarius urbis*, dimostrano che, a partire dalla seconda metà del secolo quarto, i termini *regiones urbicariae* e *regiones suburbicariae* da opposti erano divenuti equivalenti e designavano promiscuamente le regioni formanti il vicariato di Roma e quelle dell'*urbica dioecesis* che ne faceva parte integrante.

Spiegata così l'origine dei due termini controversi, è necessario di chiarire ancora un altro punto. La costituzione imperiale del 359 diretta a Tauro prefetto del pretorio d'Italia (c. Th. XI, 16, 9), accennando ai privilegi conceduti ai beni patrimoniali ed enfiteutici situati in Italia, prescrive

che essi debbano valere non *per Italiam tantum, sed etiam per urbicarias regiones et Siciliam*. Or bene, se la Sicilia, come attesta la *Notitia Dignitatum* (Oec., XIX) faceva parte del vicariato di Roma, per qual motivo è nominata nel testo imperiale suddetto separatamente dalle *regiones urbicariae*, mentre dovrebbe esservi inclusa? Come spiegasi questa distinzione? A parer mio, in un sol modo. Noi sappiamo dalle *Notitia Dignitatum* stessa e da altre fonti ancora ⁽¹⁾ che la Sicilia, unitamente alla Sardegna e alla Corsica, aveva, nei riguardi finanziari, una speciale amministrazione a cui era preposto un procuratore chiamato *rationalis summarum trium provinciarum*, ma nel secolo quarto, quando, come ben nota il Léotard, varie e frequenti furono le divisioni politiche e amministrative dell'Italia, delle quali purtroppo, a cagione delle nostre fonti scarse ed oscure, non possiamo seguire tutti i momenti e tutti i particolari, le tre isole, avuto riguardo alla loro antica origine di provincie, formarono non solo una circoscrizione finanziaria autonoma, ma altresì una diocesi vera e propria. A questa condizione di cose allude infatti il poeta Claudiano nei seguenti versi del panegirico da lui composto in onore di Manlio Teodoro, personaggio famoso del tempo di Onorio: *suscepit [Theodorus] habenas quattuor ingenti iuris temone refusas. | Prima Padum Thybrimque ligat crebisque micantem | urbibus Italiam; Libyaas Poenosque secunda | temperat; Illyrico se tertia porrigit orbi; | ultima Sardiniam, Cynnon, trifidamque retentat | Sicaniam et quidquid Tyrrhena tunditur unda | vel gemit Ionia* (vv. 198-205). Da questi versi di Claudiano risulta evidente che, al tempo in cui Manlio Teodoro amministrava la prefettura del pretorio d'Italia, cioè dal 397 al 399, questa comprendeva quattro diocesi: la prima era costituita dall'Italia annonaria e dalle regioni suburbicarie; la seconda, dall'Africa; la terza, dall'Illyrico occidentale, la quarta era formata dalla Sardegna, dalla Corsica, dalla Sicilia, con le rimanenti isole del mar Tirreno e del mare Ionio. Il Böcking, nel suo commento alla

(1) Vedine la citazione nella mia *Diocesi Italiciana* pag. 179.

Notitia Dignitatum (II, 207) pone in dubbio la esistenza di questa diocesi insulare e crede sia dovuta ad una licenza poetica di Claudiano, o che, per lo meno, effimera ne sia stata la durata. Ma i dubbi del Böcking mi paiono di poco momento; le espressioni del poeta infatti sono così esatte e precise nel descrivere le altre parti della prefettura d'Italia, che non so vedere perchè si debba infirmarne la testimonianza rispetto all'ultima parte. Anche lo storico Zozimo (II, 33, 14), del resto, enumerando le quattro prefetture dell'Impero al tempo di Costantino, così descrive le diocesi che formavano il territorio amministrato dal terzo prefetto del pretorio: τῷ δὲ τρίτῳ τὴν Ἰταλίαν ἅπασαν καὶ Σικελίαν καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νήσους καὶ ἔτι γε Σαρδόνια καὶ Κύρνον καὶ τὴν ἀπὸ Σύρτεων Κέρνης ἄχρι Λιβύην. Il passo che senza dubbio, come nota il Mendelsshon nella sua edizione critica di Zosimo, è lacunoso « libroriorum errore » perchè vi manca la menzione della diocesi dell'Illirico (Ἰλλυρίδα), se isolato prova poco, unito peraltro con quello di Claudiano, conferma (e si badi, fin dal tempo di Costantino) che la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, con le isole minori, formavano una diocesi distinta da quella d'Italia (1). Questa piccola diocesi insulare non era probabilmente governata da un vicario, ma, come l'Illirico occidentale, dipendeva direttamente dal *praefectus praetorio Italiae*. Ecco spiegato il motivo per il quale, nella mentovata costituzione imperiale del 359 (che conferma a sua volta la testimonianza di Claudiano e di Zosimo), la Sicilia, prima provincia della diocesi insulare, non è inclusa nelle regioni suburbicarie. Più tardi, sul principio del secolo quarto, al tempo in cui venne compilata la *Notitia Dignitatum*, le tre isole

(1) Giuliano Apostata nella orazione seconda (p. 65, 3 HERTLEIN) in lode di Costanzo imperatore, ricordando gli avi di lui e le parti dell'impero da loro governate, così parla di Massimiano: ὁ μὲν τῆς μητρὸς πατὴρ τὴν Ῥώμην διόκει καὶ τὴν Ἰταλίαν, καὶ τὴν Λιβύην τε ἐπ'αὐτῆ, καὶ Σαρδῶ καὶ Σικελίαν, ὅτι φασὶ στέραν τῆς Ἀργείας καὶ Μοχληναίας δυναστείας κ. τ. λ. Questo passo, in cui si enumerano evidentemente le diocesi governate da Massimiano, e la Sardegna e la Sicilia sono distinte dall'Italia, mi pare che confermi, unito ai passi sopra citati, la esistenza della diocesi insulare.

perduta la loro indipendenza politica vennero assorbite nel vicariato di Roma, pur mantenendo integra la loro circoscrizione finanziaria. Allora e soltanto allora le regioni suburbicarie formanti il vicariato di Roma furono complete e costituirono altresì la circoscrizione metropolitana del vescovo di Roma.

Queste osservazioni non infirmano punto il sistema del Sirmond, ma ne pongono anzi in maggior luce la bontà e la giustizia, mentre la consueta lucidità di mente del Godefredo, come ben osserva il Mommsen ⁽¹⁾, rimase in questa polemica offuscata dall'ardore calvinista che lo portava ad interpretare i canoni del primo concilio di Nicea nel senso più sfavorevole al vescovo di Roma.

⁽¹⁾ *Röm. Feldmesser* II, 198.

I VIGINTI VIRI

EX SENATUS CONSULTO REI PUBLICAE CURANDAE

AL TEMPO DI MASSIMINO ⁽¹⁾

Nel principato romano, che il Mommsen concepì genialmente come una diarchia, i poteri del principe e del senato erano, se mi è lecito dire così, a contatto fra loro e il primo, più forte, cercava, per la stessa legge dei contatti, di assorbire lentamente il secondo: e in questo lentissimo e progressivo assorbimento si riassume tutta la storia costituzionale dell'impero da Ottaviano Augusto a Diocleziano ⁽²⁾. Il Senato talora resisteva, e della sua resistenza sono esempi peculiari i tentativi fatti per costituire un governo assoluto di quell'assemblea che avrebbe avuto nel principe un semplice strumento e che trovarono la loro prima applicazione nei *viginti viri ex s. c. rei publicae curandae*, al tempo di Massimino.

Intorno a questa singolare e straordinaria magistratura, annoverata a buon diritto dal Mommsen ⁽³⁾ fra le magistrature costituenti, molto si è scritto incidentalmente, ma luce piena non venne fatta — per quanto lo consentono le nostre fonti scarse, confuse ed oscure — nemmeno dai due ultimi che se ne sono occupati, Alfredo Domaszewski, nei suoi studi importanti relativi alla storia degli imperatori romani ⁽⁴⁾, e

⁽¹⁾ Pubblicato nell'*Ausonia* II (1907).

⁽²⁾ Vedi il mio studio sulla *diarchia romana*, nell'*Atene e Roma*, III (1906), p. 117 e seg. = v. sopra pag. 80 e seg.

⁽³⁾ *Le droit public romain* (trad. fr.) IV, p. 432.

⁽⁴⁾ *Rhein. Museum*, LVIII [1903], pp. 540 e seg.

Giovanni Costa, nei suoi diligenti e sagaci articoli sui Gordiani (1).

Parmi adunque non inutile riprendere l'argomento, esaminare di nuovo la breve storia della nostra magistratura, per quanto riguarda soprattutto la elezione, la durata, il nome, le attribuzioni e i poteri dei *vigintiviri*. Avrei desiderato pure di ricostruirne la serie completa; ma lo stato delle fonti non ne consente che una ricostruzione parziale.

Quando furono eletti i *XX viri*? Per comune opinione, dopo proclamati i Gordiani nell'Africa proconsolare; il Mommsen solo (2) ne colloca la elezione dopo la morte di cotesti due infelici imperatori, contraddicendo, nota il Domaszewski (3), alle testimonianze di tutte le fonti. Ma la osservazione del Domaszewski non parmi esatta, perchè se è vero che taluni passi di Capitolino (*v. Gord.*, 10, 1; 22, 1) dimostrano i *vigintiviri* essere stati eletti dopo la proclamazione dei Gordiani, è altrettanto vero che lo stesso Capitolino li dice eletti *interfectis Gordianis* nella vita di Massimino, 32, 3, ove cita come fonte di siffatta notizia lo storico contemporaneo Dessippo. Per spiegare questa discordanza fra i passi citati di Capitolino si sostiene l'esistenza di un errore sfuggito non a Dessippo, che il biografo imperiale segue in quei passi, ma allo stesso Capitolino, che sarebbe caduto in contraddizione con se stesso (4). A me sembra invece che errore, che contraddizione non esista punto, e spero dimostrarlo.

Vediamo innanzi tutto lo scopo che il Senato si propose con la nomina dei *vigintiviri*; in altri termini, esaminiamo quale mandato avesse la commissione senatoria. Capitolino lo stabilisce nettamente con queste parole: *illos sane viginti senatus ad hoc creaverat, ut divideret his Italicas regiones contra*

(1) *Dizionario epigrafico di antichità romane* di E. DE RUGGIERO, vol. III, pp. 535-539.

(2) *Op. cit.*, p. 432.

(3) *Loc. cit.*, p. 54.

(4) HERZOG, *Röm. Staatsverfassung*, II, 507, n. 2; cfr. DÄNDLIKER, *Drei letzten Bücher Herodians*, in *Büdingers Unters.*, III, 253, n. 2.

Maximinum pro Gordianis tuendas (Gord., 10, 3); *ex viginti viris, quos ad rem p. tuendam delegerat* (ibid., 22, 1).

Il mandato adunque era ben chiaro: difendere lo Stato contro Massimino nel nome dei sovrani assenti; ma la commissione eletta il 26 giugno 238 (seguiamo qui la cronologia stabilita dal Costa) aveva forse appena cominciato i propri lavori, quando il 9 luglio venne annunciata in Senato la morte dei Gordiani e in loro luogo proclamati imperatori Massimo e Balbino che della commissione stessa facevano parte. Eletti i nuovi principi, i *vigintiviri* avrebbero cessato, secondo il Domaszewski e il Costa, le loro funzioni, poichè, durante il nuovo regno, nel parere di cotesti scrittori, non si farebbe più cenno della commissione nominata al solo scopo di difendere l'Italia per i Gordiani assenti. Il Domaszewski anzi trova un argomento per sostenere che la commissione fu sciolta, dopo eletti Massimo e Balbino, nella lapide, pur troppo frammentata, di Lavinium, che il Lanciani pubblicò nelle sue belle ricerche relative alle « antichità del territorio laurentino nella reale tenuta di Castelporziano » (1).

L'iscrizione dedicata ad uno dei nostri *vigintiviri*, nelle sue prime quattro linee è così concepita :

.... ALERIO CLAVD ...
 ACILIO PRISCILIN
 VGVRI · LAVR · LABI ...
 NN · INTER XX · CoS ...

Il Domaszewski supplisce così :

[*Sex. Catio ?..*] *alerio Claud(io)*.... | *Acilio Priscillian(o)*
 [*Clementiano ?* | *a*] *uguri, Laur(enti) Labi(nati)*, [*comiti d(o-*
minorum)] | *n(ostrorum)*, *inter (viginti) co(n)sulares*.

« Le due NN, al principio della quarta linea, se la lettura è giusta, dice il Domaszewski, dimostrano che nella lapide doveva precedere una carica qualificata dalla menzione di due imperatori, che può essere stata questa: [*comiti d(ominorum)*] *n(ostrorum)*. Infatti la commissione senatoria che, nell'as-

(1) *Monumenti dei Lincei*, XIII [1903], col. 171-172.

senza dei precedenti imperatori, aveva funzionato, si era trasformata in quei tempi di guerra nei *comites* dei nuovi principi (Gordiano III era allora soltanto Cesare) i quali avevano assunto la direzione suprema della lotta ».

La congettura del Domaszewski non è per altro ammissibile, poichè riposa tutta sulla lettura delle due NN che è incerta, come il Lanciani stesso avvertiva in questa nota: « le due sigle non sono chiare e mi è sembrato leggere NA>, ma non oso affermarlo » (1). Se si osserva poi la frase successiva *inter viginti consulares*, così come leggesi nella lapide, esser mutila e richiedere un complemento il quale necessariamente deve trovarsi nelle parole precedenti, bisogna ammettere che soltanto la sigla NA> è giusta e quindi nella linea quarta si deve leggere e supplire così: [*electo a se*]nat(u) *inter (viginti) co(n)sulares*, affinchè la frase abbia un senso e sia completa (2). Ma se così è, tutta l'argomentazione del Domaszewski contro l'esistenza dei *vigintiviri* durante il regno di Massimo e di Balbino viene interamente a cadere; e del resto che di loro non si faccia più cenno sotto quei due imperatori non è vero, poichè le fonti ricordano Crispino e Menofilo che strenuamente difesero Aquileia contro Massimino nella qualità di consolari *qui a senatu missi fuerant* (3) e nei quali, appunto, come il Domaszewski stesso ben vide, non senza contraddizione, dev'essere riconosciuta la presenza di due dei *vigintiviri*.

La commissione senatoria, adunque, continuò a sussistere.

(1) Loc. cit., col. 171, n. 1.

(2) Lo stesso Domaszewski propone tale supplemento, nel dubbio che l'altro indicato non possa essere ammesso. Il DESSAU (*Eph. Ep.* IX, 533) supplisce così: *comiti Augg. NN. INTER XX COS* e osserva che i *viginti viri* nominati all'annuncio della uccisione dei Gordiani, rimasero in carica anche sotto il regno di Massimo e di Balbino « et potuit unus ex illis; qui Maximum proficiscentem contra Maximinum comitatus est, dieci comes Augustorum inter viginti consulares ». Interpretazione ingegnosissima, ma la lezione NN., per quanto il Dessau scriva « noli dubitare de lectione », non è pienamente certa e quindi non mi sento di abbandonare l'altra lezione proposta nel testo.

(3) CAPIT., *Maxim. et Balb.* 12, 2; HEROD., VIII, 2, 5.

stere anche dopo la morte dei Gordiani; cosa del resto naturale e logica, poichè se i *vigintiviri* erano stati eletti dal Senato soprattutto contro Massimino, come risulta dalle stesse parole che nel suo discorso fittizio gli vengono attribuite, *hi contra nos viginti viros statuerunt..; viginti viri consulares contra nos lecti sunt* (*Gord.*, 14, 3, 4), la morte dei Gordiani (che non erano i mandanti) non poteva estinguere il loro mandato. Anzi essa produsse questa conseguenza, che il Senato *trepidus et Maximinum vehementius timens* (*Gord.*, 22), non solo confermò in carica i venti contro Massimino che, maggiormente inferocito, si presentava alle porte d'Italia, ma ne rese più ampli i poteri. Infatti, oltre il mandato difensivo, la commissione ottenne allora anche un mandato politico tendente, come ben nota il Mommsen, a trasformare la costituzione imperiale nel senso della maggioranza del Senato. I nuovi imperatori Massimo e Balbino, eletti nel suo seno, dovettero governare l'impero di concerto con essa preparando così una restaurazione del governo senatorio, nel quale il principe ne doveva essere un semplice strumento ⁽¹⁾. Ciò risulta chiaramente dal passo di Zosimo, I, 14: Προχειρίζονται τῆς βουλῆς ἄνδρας εἴκοσι στρατηγίας ἐμπείρους· ἐκ τούτων αὐτοκράτορας ἐλόμενοι ὄσο, Βαλβίνον καὶ Μάξιμον κ. τ. λ. Il Klebs ⁽²⁾ a proposito di questo passo ha osservato acutamente che Zosimo, per designare un augusto, un imperatore, non si serve della voce αὐτοκράτωρ, ma bensì della voce βασιλεύς; e difatti nello stesso § 14, dove parla della proclamazione dei Gordiani nell'Africa proconsolare, così si esprime: οἱ τὴν Λιβύην οἰκοῦντες Γορδιανὸν καὶ τὸν ἑμῶνυμον τούτῳ παῖδα βασιλέας ἀναδείξαντες κ. τ. λ. Cosicchè Massimo e Balbino non sono βασιλεῖς per Zosimo, e il passo suddetto deve tradursi nel seguente modo: « *e senatu vigintiviros deligunt artis imperatoriae peritos, quibus Balbinum et Maximum praeficiunt cum summa potestate* ». Ma poichè dalle altre fonti risulta altresì Massimo e Balbino, dal Se-

(1) MOMMSEN, op. cit., IV, p. 432; SCHILLER, *Röm. Kaiserzeit*, I, 2, p. 791.

(2) *Prosop. Imp. Rom.*, I, 260, adnot.

nato esser stati proclamati augusti (Capit. Gord., 22: *senatus... Puppium sive Maximum et Clodium Balbinum Augustos appellavit*), è necessario distinguere, come direbbero i giuristi, lo stato di *diritto*, dallo stato di *fatto*. In *diritto* Massimo e Balbino erano augusti, imperatori, e come tali compaiono nelle lapidi e nelle monete; in *fatto* essi non erano che i capi della commissione senatoria ⁽¹⁾, nella quale si concentrava il governo della pubblica cosa in quei momenti paurosi, allo scopo che sopra abbiamo indicato ⁽²⁾.

I *vigintiviri* erano tutti consolari (Gord., 14, 4), ma a loro furono aggiunti nuovi elementi tolti dai pretorî, dai questorî e da altri ordini (Capit. Maxim. et Balb., 10, 1), a fine di rendere più efficace la difesa militare contro Massimino dichiarato nemico pubblico insieme con il figlio. Ai pretorî appartiene appunto quell'Anniano *missus ad(ersus) h(ostes) p(ublicos) in re[g]icnem Tra[[nsp]ad(anam) tir(onibus) legend(is) et armis fabr(icandis) in [ur]be) [Me]diol(anio)*, siccome suona la bella lapide di Mogontiacum ⁽³⁾, che ne ha conservato il *cursus honorum*. La lotta fu aspra e sanguinosa e finì, come tutti sanno, il 19 luglio, con la morte di Massimino e di suo figlio, uccisi dai loro soldati dinanzi le mura di Aquileia, a cui avevano posto assedio. La morte dei due principi nemici del Senato annunziata in Roma il 23 luglio, pose termine al mandato militare ⁽⁴⁾ dei venti, ai quali restava da compiere ancora il mandato politico; ma le vicende interne che portarono alla uccisione di Massimino e di Balbino per opera dei pretoriani (15 ottobre) e alla

⁽¹⁾ Bene il GIAMBELLI (*Gli scrittori della Storia augusta*, [Memorie dell'Accad. dei Lincei, 1881], p. 351) chiama i venti la *Signoria* o la *Prioria*.

⁽²⁾ L'osservazione del DÄNDLIKER (loc. cit., p. 253, n. 2) che Massimo e Balbino non avrebbero più avuto bisogno dei venti (« wie hätten auch M. u B. noch zwanzig Männernöthig gehabt »), mi pare ingenua.

⁽³⁾ C. XIII, 6763.

⁽⁴⁾ Un frammento epigrafico dell'Africa (C. VIII, 1823), nel quale si leggono le parole *victoriae sen(atu)s rom(ani)*, secondo il Mommsen, allude alla uccisione di Massimino; così pure l'altro (*ib.*, 1882) che porta incise le parole *victoriae Aug(ustae)*.

proclamazione di Gordiano III (21 ottobre), lo resero vano. Dimodochè può credersi che con la morte dei loro capi i venti, per forza di cose, abbiano cessato dalle loro funzioni.

Questa è la breve storia della nostra commissione, come risulta da un attento esame e confronto delle fonti, specialmente Zosimo e Capitolino. Nè il biografo imperiale erra e si contraddice, mettendo l'elezione dei venti prima sotto i Gordiani e poi dopo la loro morte; contraddizione vi sarebbe stata, se le parole *addidit Dexippus tantum odium fuisse Maximini, ut interfectis Gordianis vigintiviros senatus creaverit* si leggessero nella stessa biografia dei Gordiani; ma invece (e ciò non hanno veduto gli scrittori su nominati) esse si leggono nella biografia dei Massimini, la quale contiene fatti avvenuti dopo la morte dei Gordiani. La genesi di questa notizia si spiega del resto benissimo. Dessippo nei *Χρονικά* narrava come la commissione dei venti fosse stata eletta dal Senato, proclamati i Gordiani e poi confermata (era questa quasi una seconda elezione) dopo la morte loro, nel modo sopra indicato. Degli autori che da lui attinsero le notizie, Zosimo non tiene conto che della conferma, poichè soltanto nel secondo periodo la commissione potè esplicare realmente il proprio mandato; Capitolino, più accurato, registra i due periodi, l'uno nella biografia dei Gordiani, l'altro in quella dei Massimini. Al biografo imperiale adunque, ingiustamente accusato di errore da taluni dei moderni critici, va anzi data lode per la sua diligenza, e ciò dimostra come esagerate siano talvolta le censure che si muovono agli scrittori della storia augusta.

Il nome ufficiale della commissione era quello di *XXviri ex senatusconsulto* ⁽¹⁾ *rei publicae curandae*, come risulta chiaramente dalla iscrizione di Cesonio uno di loro ⁽²⁾. Il Costa invece crede che si denominasse propriamente così: *XXviri ex s(enatus) c(onsulto) r(ei) p(ublicae) contra*

(1) Sulla formula *ex senatus consulto*, vedi MOMMSEN, op. cit., IV, p. 392. n. 1.

(2) C. XIV, 3902.

h(ostes) p(ublicos) p(opuli) r(omani) pro imp. d. d. nn. curandae; mà questa denominazione, oltre che complicata, non parmi esatta; di più il Costa ha tenuto presente nel comporla le parole della lapide su citata di Anniano: *missus adversus hostes publicos*, non avvertendo che Anniano non era, come si è detto, *vigintivir*, ma semplice pretorio subordinato ai venti, e che la sua iscrizione è ad ogni modo posteriore alla morte dei Gordiani.

Dei poteri e delle attribuzioni dei *vigintiviri* si è già detto abbastanza: qui rimane soltanto da aggiungere che il Senato, per rendere seria ed efficace la difesa militare contro Massimino, divise l'Italia in dieci regioni, preponendo a ciascuna di esse due consolari con l'incarico di riparare le fortificazioni delle città, di arrolare e istruire i nuovi soldati e di dirigere le operazioni di guerra (¹). I *vigintiviri* avevano, come si è già detto, sotto i loro ordini, alcuni adiutori (pretorî, questorî, edilicî, tribunicî) per la vigilanza diretta dei lavori.

Delle regioni alle quali i venti erano preposti non sappiamo il nome preciso; si modellarono probabilmente su quelle dei *iuridici*, con qualche lieve mutamento. Eccone un indice congetturale:

- I. *Transpadana.*
- II. *Venetia et Histria.*
- III. *Aemilia.*
- IV. *Liguria.*
- V. *Flaminia et Picenum.*
- VI. *Tuscia et Umbria.*
- VII. *Urbica dioecesis.*
- VIII. *Samnium.*
- IX. *Lucania et Bruttii.*
- X. *Apulia et Calabria.*

Di queste regioni non sono certificate nelle fonti che la prima e la seconda: la prima, la Transpadana, dalla più

(¹) CAPIT., *Gord.*, 10: *Maxim. et Balb.*, 10. 12; HEROD., VIII. 2. 5; C. XIII, 6763.

volte citata lapide di Anniano ; la seconda, dalla menzione dei due consolari difensori di Aquileia, Menofilo e Crispino, i quali dovevano perciò essere preposti alla *Venetia et Histria*.

Ed ora, dopo aver trattato della elezione, della durata, del nome e delle attribuzioni dei venti, indichiamo fra i personaggi che ebbero quest'ufficio, quei pochi che le fonti ricordano.

1. D. CAELIUS CALVINUS BALBINUS.

Capit., *Gord.*, 10, 1: *viginti viros... inter quos erat... [Clodius] Balbinus* ; cfr. le altre fonti sopra citate.

Erroneamente egli è chiamato *Clodius* da Capitolino ; i suoi veri nomi, attestati dalle iscrizioni e dalle monete, sono quelli sopra scritti. È difficile ricostruire il suo *cursus honorum* ; fu due volte console : la prima, secondo una probabile congettura del Waddington (*Fastes*, p. 263), nel 210 o 211 ; la seconda nel 213, insieme con Caracalla (*Liebenam Fasti*, p. 27). Vedi sopra la sua vita prima e dopo l'assunzione all'impero, Klebs, *Prosop. Imp. Rom.*, I, 259 e seg. ; Pallu de Lessert, *Fastes des provinces d'Afrique*, I, 265 ; Stein, s. v. in Pauly-Wissowa, *R. E.* III, 1258-1265.

2. M. CLODIUS PUPIENUS (SIVE PUPIENIUS) MAXIMUS.

Capit., *Gord.*, 10, 1: *viginti viros... inter quos erat Maximus sive Puppienus* ; cfr. *ib.* 22.

Fu console due volte : suffetto la prima in anno incerto ; ordinario la seconda, insieme con Agricola Urbanus, nel 234, secondo una congettura del Borghesi ⁽¹⁾. Sulla sua vita prima e dopo l'assunzione all'impero vedi Klebs, *Prosop.*, I, 418, n. 929 ; Stein s. v. in Pauly-Wissowa, *R. E.* IV, 1, c. 88, n. 50. Domaszewski in *Festschrift Th. Gomperz*, p. 233 e seg. Cfr. anche Borghesi, loc. cit., p. 485 e seg.

(1) *Oeuvres*, V. 503.

3. L. CAESONIUS LUCILLUS MACER RUFINIANUS.

C. XIV, 3902 = Dessau, 1186 (in agro Tiburtino): *L. Caesonius C. fil. Quirina Lucillus | Macer Rufinianus cos., frater Arralis, | praef. urbi, electus ad cognoscendas vice Caesaris | cognitiones, procos. prov. Africae, XXviro* (sic vel *XXviro* apographa; requiritur *XXvir*) *ex senatus | consulto r. p. curandae, curator aquarum et Miniciae, | cur. alvei Tyberis et cloacarum urbis et. rel.*

Figlio di C. Cesonio Macro Rufiniano⁽²⁾ e di Manilia Lucilla⁽³⁾, da cui prese il cognome Lucillo. L'anno del suo consolato è ignoto; ma certamente antecede la morte di Severo Alessandro perchè, nella base onoraria di suo padre, incisa durante il regno di cotesto principe, egli si qualifica *consularis*. Occupava la carica di *curator aquarum et Miniciae*, quando fu eletto *vigintivir*. La sua iscrizione è importante, perchè ha conservato il nome ufficiale dei nostri magistrati. Vedi sopra di lui *Prosop.*, I, 269; Groag. in Pauly-Wissowa, *R. E.*, 1317-18; Pallu de Lessert, *Fastes* I, 280; Borghesi, *Oeuvres*, IX, 379; e i fasti dei *curatores Tiberis* e dei *curatores aquarum*, da me pubblicati nel *Bull. Com.*, 1889, p. 199; *Bull. Com.*, 1901, pp. 206-207.

4. V]ALERIUS CLAUDIUS ACILIUS PRISCILLIANUS.

Dessau, *Eph. Epigr.* IX, 593 = Lanciani, *Mon. dei Lincei*, 13 (1903), col. 171-172 (Lavinio): [... *V vel G]alerio Claud(io) | Acilio Priscil[l]ian[o | a]uguri, Laur(entium) Labi(natium) [electo a se]natu inter (viginti) co(n)sulares | [cur(atori) alvei Ti]beris riparum | [cloacaru]mquae sacrae (sic) [urbis, cons]u lari ordinar [(io)] et. rel.*

Di questa iscrizione si è già fatta menzione più sopra. Secondo il Domaszewski⁽⁴⁾ il nostro vigintiviro potrebbe essere

(2) C. XIV, 3900.

(3) C. XIV, 3901.

(4) Loc. cit., p. 542.

Ser. Catus Clementianus (detto anche *Clementinus*) *Priscillianus* console ordinario nel 230 con L. Virio Agricola, od anche diverso, e in questo caso sarebbe o un console suffetto del 230, che prese il posto di *Clementianus*, oppure uno dei consoli degli anni 214–237, dei quali ignoriamo i gentilizi. La prima ipotesi a me non pare ammissibile per la diversità dei gentilizi (*Valerius Claudius Acilius*) che presenta il nostro personaggio di fronte al console del 230, che fu anche legato della Germania Superiore ⁽¹⁾, legato della Cappadocia ⁽²⁾, ciò che non risulta dalla iscrizione di *Lavinium*. Nemmeno accettabile sembrami la seconda ipotesi, perchè il nostro Priscilliano non fu console suffetto, ma ordinario (*consulari ordinario*); non resta quindi che la terza ipotesi, cioè che Priscilliano sia un console ignoto del periodo 214–237.

5. CRISPINUS.

Capit., *Maxim. et Balb.*, 12, 2: *Maximinus ab oppidanis Aquileiensibus et paucis, qui illie erant, militibus ac Crispino ac Menofilo consularibus, qui a senatu missi fuerant, victus est.* Cfr. Capit. *Maxim.*, 21, 6.

Herod., VIII, 2, 5: ἐστρατήγουν δὲ αὐτῶν καὶ πάντα εἶχον διὰ προντίδος ἄνδρες δύο, ἀπὸ ὑπαιτίας μὲν, ἐπιλεγθέντες δὲ ὑπὸ τῆς συγχλήτου. ὣν ὁ μὲν Κρισπῖνος, ὁ δὲ Μηρόφιλος ἐκαλεῖτο.

Crispino e il collega Menofilo difesero strenuamente, come già si è detto, Aquileia contro le armi di Massimino; ad essi, nella ripartizione che venne fatta dal Senato dell'Italia in dieci regioni, toccò il governo della *Venetia et Histria* di cui Aquileia era metropoli. Il gentilizio di Crispino non è conservato dalle fonti; il Borghesi ⁽³⁾ crede che fosse *Loreninus*, e nella sua opinione consentono il Dessau ⁽⁴⁾ e lo Stein ⁽⁵⁾;

(1) C. XIII, 6749.

(2) C. III, 6924.

(3) *Oeuvres*, II, 232.

(4) *Prosop.*, II, 299, n. 254.

(5) PAULY-WISSOWA, *R. E.*, IV, 1, col. 90.

L. Lorenius Crispinus fu console suffetto in anno ignoto. Il Tillemont⁽¹⁾, l'Henze⁽²⁾ e il Domaszewski⁽³⁾ credono, invece, alla identità del nostro Crispino con *L. Bruttius Crispinus* console ordinario dell'a. 224. Ambedue le ipotesi possono ammettersi, ma nessuna presenta un argomento decisivo in suo favore, quindi è cosa più prudente lasciare incerto il gentilizio del nostro vigintiviro.

6. IULIUS MENOPHILUS.

Capit., *Maxim.*, 21, 6: *Post hoc Aquileiam venit [Maximinus], quae contra cum armatis circa muros dispositis portas clausit, nec propugnatio defuit Menofilo et Crispino consularibus viris auctoribus.* Cfr. i luoghi sopra citati.

Il Tillemont⁽⁴⁾ prima e il Borghesi (*Œuvres*, II, 228 e seg.) poi, hanno ben veduto che Menofilo collega di Crispino nella difesa di Aquileia⁽⁵⁾ deve essere identico al suo omonimo, di cui parla Pietro Patrizio in un passo che così comincia: ὅτι οἱ Κάρπιοι... ἐπεμψαν πρὸς Τούλιον Μηνόφιλον πρεσβείαν... οὗτος δὲ δοῦξ ἦν Μυσίας κ. τ. λ. ⁽⁶⁾. In premio dell'impresa di Aquileia

⁽¹⁾ *Empereurs*, III, p. 240.

⁽²⁾ S. v. in PAULY-WISSOWA, *R. E.*, III. 912, n. 4.

⁽³⁾ Loc. cit., p. 531.

⁽⁴⁾ Op. cit., III, 194.

⁽⁵⁾ Gratuita è la notizia di alcuni storici della regione veneta, che in Aquileia fosse «gran numero di Trivigiani, Vicentini, Bellunesi, Feltrini» (PILONI, *Historia di Belluno*, Venetia, 1606, p. 34), e che Crispino e Menofilo fossero stati inviati al presidio della frontiera, a Feltre, Belluno e Ceneda. Questa notizia è data dal MONDINI, *Storia di Ceneda*, e da C. GRAZIANI nelle *Notizie storiche della città di Vittorio* (rendo qui vivissime grazie al padre don Giovanni Ceriani C. R. S. che con molta cura ha riscontrato per me in Vittorio queste due storie manoscritte, ERODIANO (VIII, 2,4) dice soltanto che allora ἔνθεν, cioè, in Aquileia, πολὺ τι πλῆθος ἐπεδήμει οὐ πολιτῶν μόνον ἀλλὰ ξένων τε καὶ ἐμπόρων. τότε δὲ καὶ μᾶλλον ἐπολυπλασιάσθη τὸ πλῆθος, τῶν ὄχλων πάντων ἐξ ἀγρῶν ἐκείσε συρρυνέντων, πολίχνας τε καὶ κώμας τὰς περιεπιμένους καταλιπόντων κ. τ. λ. Erodiانو adunque non giustifica punto quanto dicono quegli autori veneti, nei quali più che la verità storica potè la carità del natio loco.

⁽⁶⁾ *Excerpta de legationibus*, 9. I. 392. DE BOOR.

felicemente terminata con l'uccisione di Massimino e di suo figlio, Menofilo venne preposto al governo della Mesia Inferiore, che tenne per tre anni ⁽¹⁾, cioè, dall'anno 238 al 241, la qual provincia molestata dai Carpi aveva bisogno, osserva il Borghesi, di un preside di nota riputazione militare.

Il gentilizio di Menofilo si conserva nel passo di Pietro Patrizio, ma pur troppo la lezione è incerta. Il Niebuhr propone di leggere Ἰούλιον; Carlo Müller ed altri con lui, Τούλλιον; ma la lezione del Niebuhr sembra preferibile, in primo luogo perchè il gentilizio Tullio scompare nell'onomastica del terzo secolo, e poi perchè nelle fonti il cognome Menofilo è unito piuttosto col gentilizio *Iulius*. Così, ad esempio, trovansi un *Iulius Menophilus vir spectabilis* ⁽²⁾ di data incerta e un *Iulius Menopilus* (= *Menophilus*) in una lapide della Mesia Inferiore ⁽³⁾, che potrebbe essere appunto il nostro console e legato ⁽⁴⁾.

Sei solamente sono adunque i vigintiviri che le fonti rammentano; altri personaggi di quel tempo vorrei includere nella nostra serie, ma me ne astengo, non potendone fornire, come si dice, i titoli. Mi limito, a modo di congettura, a indicarne i nomi, contrassegnandoli con un asterisco: 1) * *P. Licinius Valerianus* imperatore, nel 253, che, nel 238, già console ⁽⁵⁾ e *princeps senatus* (*Capit. Gord.*, 9, 7) era nel Senato, capo della parte avversa a Massimino; 2) * *Domitius*, ricordato dal solo Aurelio Vittore (*Caes.*, 26) come uno, egli pure, dei capi della parte contraria a Massimino, e dal Costa ⁽⁶⁾ creduto identico a *C. Domitius Dexter* nominato in *Vit. Sev.*, 8, 8, ma che, a parer mio, è invece il figlio *Ser. Calpurnius Domitius*

(1) PETR. PATRIC, *ib.*: εἰς τρία ἔτη.

(2) *Fragm. Vat.*, 20.

(3) *C.* III, 6255.

(4) Cfr. anche *C.* III, 582. Sono di queste avviso anche il MARQUARDT, *Amm. Rom.* (trad. it.) I, 326; e il LIEBENAM, *Legaten*, I, 291.

(5) *Zos.*, I, 14.

(6) *Loc. cit.* p. 537.

Dexter, console ordinario nel 225, e di cui ha trattato diffusamente il Borghesi ⁽¹⁾; 3) * *C. Messius Quintus Traianus Decius*, imperatore nel 249, dallo pseudo Aurelio Vittore (*Ep.* 29) chiamato in *armis promptissimus*, epiteto che ben corrisponde all'altro di στρατηγίας ἔμπειρος da Zosimo (loc. cit.) attribuito ai *vigintiviri*.

Sia lecito sperare che nuove scoperte epigrafiche accertino queste semplici congetture o, rivelandoci qualche altro nome, rendano meno esile la serie dei magistrati che abbiamo proposta.

(1) *Œuvres*, VI, 483 e seg.

FLAVIO EPIFANIO ⁽¹⁾

Fra i prefetti di Egitto del secolo quarto sono registrati nella lista di S. De Ricci (*Proceedings of the Soc. of Bibl. Arch.* XXIV [1902], pag. 102, n. 94) e in quella di lady Amherst of Hackney (*A sketch of Egyptian History*, 1906, pag. 424, n. 97), è Flavio Epifanio.

Il suo nome fu letto dal Wessely in un papiro del Theresianum di Vienna e da lui pubblicato nei suoi *Studien zur Palaeogr. und Papyruskunde* I (1901), pag. 2. n. III; il papiro contiene la querela di una donna contro un uomo che non voleva pagare il vino fornitogli e comincia così: Φλαυί[φ] Ἐπιφανίῳ τῷ διασημοτάτῳ ἡγεμόνι κ. τ. λ. Il papiro che precede questo (ib., n. II) e che comincia Φ[λα]υ[ί]φ... τῷ διασημ[ο]τάτῳ, sebbene il Wessely non lo indichi, mi pare debba riferirsi allo stesso personaggio.

In qual tempo Epifanio avrebbe governato l'Egitto? Se ne può stabilire la data precisa? Una lapide di Roma ⁽²⁾ del tempo di Onorio e di Teodosio II ricorda un *Flavius Annius Eucharis Epiphanius* prefetto urbano negli anni 412 e 414 come certificano alcuni rescritti imperiali di quel tempo ⁽³⁾. A prima vista, si potrebbe considerare il Flavio Epifanio della lapide urbana tutt'uno col Flavio Epifanio del papiro viennese, il quale, dopo aver governato l'Egitto sul finire del secolo quarto, sarebbe stato promosso alla prefettura di Roma. Ma già il De Ricci dubitava, e non a torto, di questa prima

(1) Pubblicato nei *Xenia Romana* (Roma 1907).

(2) C. VI, 1718 = DESSAL, 5522.

(3) *Cod. Th.* VI, 18, 1; VI, 24, 7; VI, 26, 14.

e apparente identificazione. Infatti il papiro viennese è attribuito dal Wessely al principio e non alla fine del secolo quarto, perchè contiene altresì talune note di un esattore d'imposte, indicate in talenti e in dramme, somme queste così elevate, che possono convenire soltanto al principio di quel secolo, mentre sul finire dello stesso secolo, il valore del denaro essendo ancor più basso, lo si indicava generalmente in miriadi ⁽¹⁾. Veramente non è certo se queste notizie tributarie debbano considerarsi coeve alla petizione diretta ad Epifanio, o un'aggiunta posteriore; il Wessely nulla ne dice, ma d'altra parte mancano argomenti per negare la data da lui attribuita al papiro. E quindi se Epifanio governò l'Egitto come prefetto, non potè governarlo alla fine del secolo quarto. Ma vi è un'altra osservazione da fare ed è questa. In quel secolo le iscrizioni e i papiri, piuttosto che i prefetti di Egitto, sogliono menzionare i presidi della Tebaide, una delle provincie in cui, com'è noto, venne allora divisa quella regione, e con quei presidi sogliono appunto confondersi i prefetti ⁽²⁾. Ora se ben si esamina il contenuto della petizione diretta ad Epifanio (una querela per vino non pagato), si comprende subito, come fa osservare il Mitteis ⁽³⁾, che essa non poteva essere diretta al prefetto, ma bensì al preside della Tebaide; ed anche il titolo *διασημότατος* conviene perfettamente ad una siffatta qualità di Epifanio, come mostrano i papiri concernenti quei presidi. Ma quando sarà stato preposto Epifanio al governo della Tebaide? Il Seeck, nel suo notevole studio sulla cronologia delle lettere di Libanio ⁽⁴⁾, fra i corrispondenti del famoso retore ricorda un Epifanio che nel 388 era *consularis Phoenices*, e congettura che esso abbia prima governata la Tebaide e sia identico al nostro; ma questa ipotesi non sembra attendibile appunto per la data attribuita dal Wessely al papiro di Vienna e che bisognerebbe innanzi

⁽¹⁾ Cf. WESSELY, *Wiener Sitzungsber.* 1904, V, *Abh.* pag. 10 e seg.

⁽²⁾ Cf. SCHWARTZ, *Gött. Nachrichten* 1904, p. 355.

⁽³⁾ *Mélanges Nicole*, pag. 370.

⁽⁴⁾ *T. u. Unt. z. Gesch. der Altchr. Lit. N. F.*, XV, 1, pag. 127 e seg.

tutto provare erronea. Piuttosto ascriverei il nostro Epifanio al tempo di Costantino durante il quale trovasi ricordato un *Val(erius) Epifanius v(ir) p(erfectissimus) mag(ister) p(ri)cat(ae) Ae(gypti) et Lib(yae)* ⁽¹⁾. Se si potesse provare che il *magister* si chiamava anche *Flavius*, sarebbe evidente la identità e certo altresì il suo passaggio dalla carica finanziaria all'ufficio di preside della Tebaide, ma io non arrischio la congettura e mi limito a considerare i due funzionari solo come appartenenti alla stessa famiglia. In questo modo la cronologia del papiro rimane salva. Comunque sia di queste identità di persone, un fatto resta accertato dalle esposte osservazioni ed è questo: Flavio Epifanio deve eliminarsi dalla serie dei prefetti di Egitto dopo Diocleziano, ed è probabile che egli sia uno dei primi governatori della Tebaide.

(1) *C. III, 18 = ibid., 6586.*



Ἡγεμῶν ἀμφοτέρων (1)

(Ox. Pap. I 39, 6).

Nel papiro di Ossirinco dell'a. D. 52, di cui sopra è dato il numero (2), al prefetto di Egitto si attribuisce il titolo di Ἡγεμῶν ἀμφοτέρων di non facile interpretazione. Gli editori del papiro, il Grenfell e l'Hunt, credono indicati nell'ἀμφοτέρων l'Alto e il Basso Egitto; il Wilcken (3) invece, *Alessandria e l'Egitto*. Giacomo Lumbroso, nella trentesimaterza delle sue lettere al signor professore Wilcken pubblicate nell'*Archiv für Papyrusforschung*, IV 318, mentre chiama le due suddette spiegazioni « buone entrambe e fondate », ne ritrova in un passo filoniano una terza, disgraziatamente, egli dice, neppur essa priva di fondamento. Filone infatti, là dove ci mostra Flacco, caduto in disgrazia, esigliato in una povera isola dell'Egeo, lo fa prorompere in desolati lamenti e mettere a confronto il suo viaggio umiliante di condannato col superbo e splendido suo viaggio d'un altro tempo, καθ' ὃν καιρὸν ἐπεχειροτόνητο τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς ὁμόρου Λιβύης ἐπίτροπος (II 539 M). Dimodochè, secondo il Lumbroso, bisogna concludere: non liquet. Prima però di giungere ad una conclusione così sconfortante, tentiamo l'esame del piccolo problema papirologico, perchè le spiegazioni proposte possono essere tutte e tre apparentemente buone e fondate, ma una sola deve esser vera.

Gioverà innanzi tutto esaminare talune formule simili

(1) Pubblicato negli *Studi Storici per l'Antichità Classica* I (1908).

(2) Cf. WILCKEN, *Chrestomathie*, 456.

(3) *Ostraka*, I, 426.

alla nostra che di frequente s'incontrano nel linguaggio amministrativo romano :

1. *Corrector utriusque Italiae* (1).

La formula *Italia utraque* si risolve in questa equazione : *Italia Transpadana et Italia citra Padum* (2).

2. *Procurator utriusque provinciae Mauretaniae* (3), dove abbiamo l'equazione : *Mauretania utraque = Mauretania Tingitana ; Mauretania Caesariensis*.

3. *Procurator utriusque Germaniae* (4), dove l'equazione è la seguente : *Germania utraque = Germania superior ; Germania inferior*.

4. *Magister utriusque militiae* (5) = *Magister peditum et equitum*.

Orbene, tutte queste formule, nelle quali il pronome *utriusque* è sempre seguito da un sostantivo, rivelano una unità che risulta dalla fusione degli elementi che le compongono ; mentre l'*ἀμφοτέρων* della nostra formula, così generico, così rigido, indica non unità negli elementi che suppone, ma vero e proprio dualismo. Ciò permesso, è chiaro che il titolo del prefetto che noi cerchiamo deve rispondere a queste due condizioni ; prima, deve essere ufficiale ed usitato in modo che sia facile riconoscerlo sotto il velame della formula comprensiva ; secondo, deve esser composto da elementi opposti fra loro e non riducibili ad unità. Quella delle tre spiegazioni su proposte che risponde a queste due condizioni è soltanto la vera. Vediamo.

La congettura proposta dal Lumbroso rivela il dualismo, risponde perciò alla seconda condizione, ma non alla prima. Infatti, per quanto quel titolo filoniano del prefetto possa aver precedenti nel linguaggio amministrativo dell'Egitto preromano, come nota il Lumbroso, non ha però af-

(1) *C.* VI, 1673.

(2) Cfr. CANTARELLI, *Diccesi Italiciana*, pag. 45 e segg.

(3) *C.* VIII, 9371.

(4) *C.* III, 5215.

(5) *C.* VI, 1731.

fatto riscontro nei titoli ufficiali prefettizi che le fonti del periodo imperiale ricordano, non è così comune, da ravvisarlo subito nella formula controversa. La spiegazione adunque non mi pare possa ammettersi.

E nemmeno accettabile è la spiegazione proposta dal Grenfell e dallo Hunt; sappiamo bene che i Tolomei e i loro successori, gl'imperatori romani, assumevano il titolo di re « dell'alto e basso Egitto » nelle iscrizioni scritte in egizio ⁽¹⁾, ma nessun esempio trovasi nelle fonti, sia letterarie sia epigrafiche sia papirologiche, di siffatto titolo portato dal prefetto; non siamo quindi autorizzati a riconoscere nella formula ἡγεμῶν ἀμφοτέρων un titolo che non competeva al vicerè d'Egitto. Nel caso diverso, ben differente sarebbe stata la formula usata; si sarebbe detto, come nell'iscrizione greca di Rosetta ⁽²⁾: ἡγ. τῆς ἄνω χώρας καὶ τῆς κάτω; oppure ἡγ. τῶν δύο Αἰγύπτων, come nell'editto XIII di Giustiniano, « de urbe Alexandrinorum » (*C. Iuris Civilis* III, p. 780 Kroll). Ma queste formule suppongono l'unità degli elementi che le compongono, non già il dualismo che è nella nostra; quindi anche la seconda spiegazione non risponde alla condizione richiesta.

Veniamo alla terza, a quella del Wilcken. La iscrizione latina di Cornelio Gallo primo prefetto di Egitto ⁽³⁾ attesta che il titolo completo del vicerè era quello di *praefectus Alexandriae et Aegypti* ⁽⁴⁾ e tale comparisce anche, come ha provato il Wilcken ⁽⁵⁾, nel testo geroglifico. Ora, che questo fosse il titolo completo ed ufficiale del prefetto e non un titolo insolito come sostiene il Dittenberger (*I. O.* 544 n. 3), risulta dalla concorde testimonianza delle fonti letterarie le quali dimostrano che il prefetto era preposto « ad Alessandria e all'Egitto »; « alla città e al paese ». Filone in fatti ⁽⁶⁾ lo

(1) Cfr. MOMMSEN, *Provinciae romane*, pag. 554 n. 1.

(2) DITTENBERGER, *Inscr. Or.*, 90, l. 4.

(3) *C.* III, 14147⁵ = DESSAU, 899⁵.

(4) Nel testo greco manca la menzione di Alessandria: DITTENBERGER, *I. O.*, 654: ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου κατασταθεῖς.

(5) *Z. für ägypt. Sprache* XXXV (1897) p. 70.

(6) II, 517, 541.

chiamata ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἡγεμονῶν, ὁ τῆς χώρας ἐπίτροπος Αἰγύπτου; Giuseppe Flavio (*bel. Iud.* IV 616) dice così: ἐπιστέλλει δ'εὐθύς τῷ διεπόντι τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν ᾿Αλεξανδρείαν Τιβερίῳ ᾿Αλεξάνδρῳ; Eusebio, *hist. eccl.* VI 2: ἡγεῖτο δὲ ᾿Αλεξανδρείας καὶ τῆς λοιπῆς Αἰγύπτου Λαῖτος.; e Sozomeno, *hist. eccl.* V 7 extr.: ὅς πρὸ τούτου Αἰγύπτου καὶ τῆς ᾿Αλεξανδρείας αὐτῆς ἡρξεν. Anche nei titoli dei re Tolomei comparisce questo dualismo: Euseb. *Chron.* I 160: οἱ μετὰ ᾿Αλέξανδρον τὸν Μακεδόνα Αἰγύπτου καὶ ᾿Αλεξανδρείας βασιλεύσαντες; cfr. *regum series secundum interpret. Arm.* (Euseb. *Chr.* Appendix I 15 Schoene). I titoli attribuiti al prefetto di ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρείας οὐνερο τῆς πόλεως ἡγεμονῶν ⁽¹⁾, e quello di *praefectus Aegypti* e di ἑπαρχος Αἰγύπτου ⁽²⁾ non sono adunque che abbreviazioni del titolo completo e ufficiale certificato dalla iscrizione di Philae. Da queste testimonianze antiche risulta adunque provato che la congettura del Wilcken risponde alla prima condizione; esaminiamo ora se risponda alla seconda. Alessandria, a differenza di tutto il resto dell'Egitto, non apparteneva ad alcun nomo, da ciò il contrapposto di πόλις, la città e χώρα, il paese; la condizione della metropoli egiziana è ben definita da queste parole di un frammento epigrafico di Branchidae ⁽³⁾, εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν τὴν πρὸς [Αἰγύπτῳ] e da quest'altre di un papiro, di Ossirineo (I n. 35,9): [᾿Αλεξ]ανδρεία τῇ πρὸς Αἰγύπτῳ ⁽⁴⁾; dalle quali parole risulta chiaramente che Alessandria si contrapponeva all'Egitto perchè era situata vicino a questa regione, più che compresa in essa. Siffatto dualismo si manifesta anche nell'editto del prefetto Giulio Alessandro ⁽⁵⁾: τὴν πόλιν ἀπολαύουσιν τῶν εὐεργεσιῶν ἃς ἔχει παρὰ τῶν Σεβαστῶν καὶ τοῦ τὴν Αἴγυπτον; appare nel titolo ufficiale del prefetto che le amministrava tutte e due, la πόλις e la χώρα, e quindi ἁμφοτέρων, espressione dualistica, non può designare che Alessandria e l'Egitto.

(1) Vedi i testi citati in KUHN, *Verfassung des Röm. Reichs.* II. 475.

(2) *Passim* nelle iscrizioni latine e greche. Nei papiri il prefetto è chiamato spesso ἡγεμονῶν, senza l'aggiunta Αἰγύπτου.

(3) DITTENBERGER, *I. O.*, 193.

(4) Cfr. EUSEB., *Chr.*, I. 170, 33.

(5) DITTENBERGER, *I. O.*, 669, II.

Parmi così di aver dimostrato che la spiegazione del Wilcken riporta la palma sulle altre due interpretazioni opposte e concorrenti ; ma a queste brevi osservazioni non mi è lecito applicare l'oraziano *siquid novisti rectius istis, candidus inperiti*, perchè non feci qui che da semplice glossatore. Iacopone da Todi diceva : « dov'è piana la lettera, non fare oscura glosa » ; speriamo che qui, ove « la lettera », in tanta dissensione di papirologi, non è di certo piana, la « glosa » almeno non sia stata oscura.

LA PERSECUZIONE DI TAZIANO

CONTRO GLI ORTODOSSI DI ALESSANDRIA (1)

Flavio Eutolmio Taziano, com'è chiamato con i suoi nomi completi (2), fu prefetto di Egitto dal 27 gennaio 367 fino al 370. Attestano queste date il così detto Barbaro di Scaligero (3) e i *κεφάλαια* atanasiani (4). Senonchè il Barbaro gli attribuisce tre altre prefetture: l'una nel 371, l'altra dal 374 al 376, e la terza nel 378, le quali non possono in alcun modo essere autentiche, poichè noi sappiamo prima di tutto dalla lista atanasiana che, dopo il 370, altri furono i prefetti di Egitto e in secondo luogo che Taziano, dopo aver depresso il governo di quella provincia, ebbe nuove cariche (5) e dal

(1) Pubblicato nel *Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie*, 1910.

(2) V. per questi nomi la iscrizione greca di Antinopoli: DITTENBERGER, *I. O.*, 723 = DESSAU, 8809.

(3) MOMMSEN, *Chr. Minora*, I, 295 = FRICK, *Chr. Minora*, I, 364.

(4) SCHWARTZ, *Gött. Nachrichten*, 1904, p. 352-353.

(5) Dalla iscrizione metrica di Sidyma (DESSAU, 8844), che contiene il *cursus honorum* di Taziano, si apprende che, dopo la prefettura di Egitto, egli divenne *consularis Syriae* (ὀπατικὸς Συρίας) e quindi ἑ[πλ]αρχος ἐώας, secondo un ardito supplemento che il Mommsen propose non senza esitazione, pensando alla carica del prefetto del pretorio (v. BENDORF und NIEMANN, *Reisen in Lykien*, pag. 81; cf. p. 157). Ma a dir vero questo supplemento non mi persuade, prima di tutto perchè s'ignora che Taziano sia stato due volte prefetto del pretorio e in ogni caso il poeta avrebbe indicata codesta dignità con espressione simile a quella con cui indica più sotto nel v. 5 l'autentica prefettura pretoriana di Taziano: ἑπαρχος μέγας φάνη; in secondo luogo, Taziano sarebbe divenuto prefetto del pretorio, prima di *θησαυρῶν θείων κόμης*, ciò che contraddice alle regole gerarchiche del tempo. Quindi credo piuttosto che nelle

374 al 377 per lo meno, quella di *comes sacrarum largitionum* (1). Ma d'altra parte, per quanto esigua sia l'autorità del Barbaro così confuso nella sua cronologia, che a buon diritto la cronaca di lui vien chiamata dal Gotofredo *farrago alexandrina*, il ricordo che vi troviamo di una persecuzione avvenuta in Alessandria contro gli ortodossi *sub Tatiano praeside*, della quale si menziona espressamente una vittima, cioè, il beato Doroteo, con l'indicazione perfino del giorno del martirio (2), non può non esser vero, se altre fonti, di cui trovansi le tracce in Fozio (3) e in Suida (4), concordano col Barbaro nell'attribuire siffatta persecuzione a Taziano. Come adunque risolvere questa difficoltà apparente nei nostri documenti, vale a dire, che da un lato Taziano, dopo il 370, non era più prefetto di Egitto, e dall'altro, che la persecuzione contro gli ortodossi di Alessandria sarebbe accaduta sotto di lui? Vediamo.

Secondo il passo citato di Suida, che dipende forse da Eupapio, come sospettava il Wachsmuth (5), la persecuzione cominciò in Alessandria *μετὰ τὴν τελευταίαν Ἀθανασίου*, cioè a dire dopo il 2 maggio 373, e ne troviamo conferma anche nelle storie di Socrate, Sozomeno e Teodoreto (6). Era allora prefetto

parole lacunose della lapide si nasconda l'ufficio di *comes Orientis* che Taziano avrà avuto dopo il governo della Siria, come del resto sospetta giustamente il Seeck in Kaibel, *epigr. graec.*, 919.

(1) *Cod. Th.*, IX, 21, 8; X, 20, 8; X, 22, 1; VIII, 7, 14.

(2) FRICK, *Chr. Minora*, I, 364: *Gratiano secundo clarissimo* (a. 371), *sub eodem Tatiano Augustalio. Eo anno martyrizavit beatus Dorotheus in Alexandria. VII idos Octobris, quod est Fausti duodecimo. Ferarum esca traditus est sub Tatiano praeside, pro quo tunc erant heretici. Cf. sul martirio di Doroteo, Theoph. ad. a. n. 5870; TILLEMONT, Mémoires, VI, 589.*

(3) *Bibl.* 484 b.: ὁ δὲ τοὺς κατὰ τὴν Αἴγυπτον φόνους παλαμιόμενος Τατιανὸς ἦν ὁ ταύτης ἑπαρχος, ὃν ἡ θεία δίκη καὶ τῆς μαιφονίας καὶ τῆς δυσσεβείας θάπτων μεθῆλθε.

(4) Οὐάλης... ἐπισκόπους εἰς ἐξορίαν ἔπεμπε, καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους καὶ μοναχοὺς, Τατιανῶ τότε ἄρχοντος Ἀλεξανδρείας· καὶ πολλοὺς τῶν Χριστιανῶν ἐβασάνισε, καὶ τινὰς πυρὶ παρέδωκε, ταῦτα δὲ πάντα μετὰ τὴν τελευταίαν Ἀθανασίου.

(5) *Rh. Museum*, XXVIII, p. 583, n. 1.

(6) Vedi per la citazione dei passi, la nota seguente.

di Egitto Elio Palladio, che teneva l'ufficio fino dall'a. 371; egli, insieme con Vindalonio Magno *comes sacrarum largitionum* ⁽¹⁾, appositamente mandato dall'imperatore Valente in Alessandria per sostenere gli Ariani, diede mano forte a costoro, i quali, imprigionato il vescovo Pietro successore di S. Atanasio, che poi potè fuggire a Roma, collocarono sul seggio episcopale di Alessandria il loro capo Lucio.

Questo fu il segnale della persecuzione di cui forniscono particolari i summentovati storici e ai quali si può aggiungere la punizione di molti monaci di Nitria ⁽²⁾, che, rifiutando il servizio militare imposto loro da una legge di Valente, morirono sotto le verghe. La missione di Vindalonio Magno durò pochi mesi; nel febbraio dell'anno seguente 374 esso venne sostituito da Taziano nell'ufficio di *comes sacrarum largitionum* ed anche, poichè nulla vieta di crederlo, nella missione favorevole agli Ariani e ostile agli ortodossi. Forse Magno non era riuscito appieno a soddisfare l'imperatore, il quale volle affidata la stessa missione a Taziano che, esperto conoscitore dell'Egitto da lui governato pochi anni prima come prefetto, poteva adempiere il mandato con maggiore efficacia ed energia. Se così è, ogni cosa si spiega benissimo. Taziano, divenuto *comes sacrarum largitionum*, fece ritorno in Alessandria e vi rimase dal 374 al 377, forse anche fino alla morte dell'imperatore Valente ⁽³⁾.

(1) Ὁ ἐπὶ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν lo chiama Socrate, IV, 21; ὁ τῶν κερμητατισίων λαργιτιόνων κόμης lo dice Teodoreto, IV, 22, 10 e κόμης τῶν θησαυρῶν ταμίης lo designa Sozomeno, VI, 19, 2; epiteti greci corrispondenti al titolo ufficiale di *comes sacrarum largitionum*. Cf. SEECK, s. v. in PAULY WISSOWA, *R. E.*, IV, 671, n. 84. Vindalonio Magno (così è chiamato nei *Consularia Constantinopolitana* [MOMMSEN, *Chr. Min.* I, 242]) non deve confondersi, come fa il SEECK (*Libanius*, p. 200), con Magno *vicarius urbis* nel 367 e probabilmente identico con Emilio Magno Arbio prefetto di Roma nel 379 e 380. V. la mia *Diocesi italiciiana*, p. 83.

(2) HIER, *Chr.*, n. 375 [SCHOENE, II, 198].

(3) Il SEECK (*Libanius* p. 286) vorrebbe Taziano avesse conservato l'ufficio di *comes sacrarum largitionum*, anche dopo la morte di Valente, poichè una costituzione del 17 giugno 380 (*Cod. Iust.*, VIII, 36, 3) che erroneamente lo chiama *praefectus praetorio*, trattando di cose riguar-

Dalla testimonianza delle fonti citate risulta chiaramente che nell'adempimento della sua missione Taziano si dimostrò così spietato verso gli ortodossi che la persecuzione, sebbene iniziata da Palladio e da Magno, finì per essere attribuita tutta a lui; e la sua autorità fu tale, che si sovrappose a quella dello stesso prefetto, tantochè la fonte di Suida lo chiama addirittura ἄρχων Ἀλεξανδρείας e la cronaca del Barbaro lo indica prefetto di Egitto dal 367 al 378 quasi senza soluzione di continuità, mentre il vero prefetto Elio Palladio, che governò dal 371 al 377, è menzionato solamente tre volte. Parmi così di aver portato un po' di luce e di ordine nella cronologia oscura e confusa del Barbaro eliminando quelle difficoltà, rispetto a Taziano, che fin qui sembravano insormontabili.

danti il fisco, dovrebbe essergli stata diretta, quando egli era *comes*; ma a me par più probabile che Taziano abbia compiuto la sua missione e quindi deposto l'ufficio di *comes*, nella primavera del 378, quando Valente abbandonò Antiochia e diede ordine di sospendere la persecuzione contro gli ortodossi, come attestano SAN GIROLAMO (*Chr.* II, 198 SCHÆNE) e RUFINO (*Hist. Eccl.* XI, 13, testimonianza sulla quale il TILLEMONT, *Mémoires*, VI, 799, fa veramente qualche riserva), oppure nell'estate del medesimo anno 378, quando Pietro vescovo legittimo di Alessandria, vi fece ritorno, cacciandone l'ariano Lucio, che invano chiese aiuto a Valente occupato allora nei preparativi della guerra contro i Goti, o tutt'al più, alla morte di Valente stesso (9 agosto 378).

IL PATRIZIO LIBERIO

E L'IMPERATORE GIUSTINIANO (1)

La solenne condanna pronunciata nell'a. 451 dal concilio di Calcedonia contro i monofisiti non riuscì ad estirpare quella eresia, la quale anzi, preso nuovo vigore, si radicava soprattutto in Egitto. Forti dissenzioni però avvennero subito fra quegli eretici che, divisi in più sette, al tempo di Giustiniano, si contrastarono con grande violenza la successione del vescovo di Alessandria Timoteo IV morto nel 535. Dal contrasto, breve fu il passo all'aperta rivolta, repressa, non senza spargimento di sangue, dal cubiculario Narsete. A questo stato di cose urgendo porre riparo, Giustiniano, per consiglio di Pelagio allora apocrisiario o nunzio della sede apostolica in Costantinopoli, che molto poteva sull'animo di lui e della imperatrice Teodora, deliberò di restaurare la dottrina calcedonica in Egitto, riconducendo così quella regione alla ortodossia. L'uomo atto a far trionfare in Egitto il nuovo orientamento della politica imperiale fu scelto da Pelagio: era un monaco di Tabenna, Paolo di nome ed egiziano di origine. Ordinato vescovo di Alessandria, Paolo partì per l'Egitto sul finire dell'a. 537 con poteri amplissimi concedutigli dall'imperatore; ma non appena iniziata l'ardua impresa che si era assunta, lo colpì la gravissima accusa di aver fatto morire Psoio diacono ed economo della chiesa di Alessandria con la complicità di Rodone, un fenicio preposto allora al governo della città come augustale. Del grave delitto venne subito informato Giustiniano, il

(1) Pubblicato nell'*Ausonia* VI (1911).

quale, deposto Rodone, lo sostituì con il patrizio romano Liberio a cui diede ordine di recarsi tosto in Alessandria per procedere a severa inchiesta e punire i colpevoli (1). Chi era Liberio e per quali ragioni veniva preposto ad un ufficio quasi sempre per lo innanzi conferito a funzionari oriundi delle regioni orientali?

Pietro Marcellino Felice Liberio, come egli chiamavasi (2), era molto innanzi negli anni quando fu mandato a governare Alessandria e insigne per cariche cospicue occupate con grande onore in Occidente. Appena ventenne fece le sue prime armi sotto Odoacre, lo seguì fedelmente nella guerra contro Teoderico, e dopo la sua sconfitta, divenne caro al vincitore che, in una lettera al Senato di Roma, lo elogia espressamente, rammentandone la incorrotta fede verso il suo primo signore. A dimostrare la stima che sentiva per lui, Teoderico, sull'inizio del suo regno, nominò Liberio prefetto del pretorio d'Italia e poco dopo lo fece patrizio (3), affidandogli nello stesso tempo il gravissimo incarico di assegnare ai Goti la terza parte delle terre già concesse da Odoacre e gli diede pieni poteri, affinché le operazioni procedessero regolari e sollecite; e Liberio, conoscitore profondo così del diritto romano come delle consuetudini barbariche, compì il mandato ricevuto con piena soddisfazione dei vincitori e dei

(1) Per questi e i successivi avvenimenti di Alessandria, v. le due fonti importanti e contemporanee: LIBERATO, *Breviarum causae Nestorianorum et Eutychianorum* (MIGNE, *Patr. Lat.*, 68, cap. XX, col. 1036; cap. XXIII, col. 1044-45); PROCOPIO, *Anecdota*, 27, ed. Haury. Cf. anche lo studio eccellente di Monsignor L. DUCHESNE, *Vigile et Pélage* nella *Révue des Questions Historiques*, vol. 36 [1884], p. 387 e seg.

(2) Vedi pag. 291 nota quinta.

(3) Liberio fu prefetto del pretorio d'Italia dall'anno 493 (?) fino circa all'a. 500 in cui venne nominato patrizio. — Cfr. le fonti citate in BORGHESI, *Oeuvres*, X, 630, e nell'*index personarum* compilato dal MOMMSEN, alle *Variae* di CASSIODORO (*Mon. Germ.* XII, pag. 495-496). V. anche MURATORI, *Annali* a. 500. Nel 500 Liberio deve aver accompagnato a Roma Teoderico quando vi si recò a ricevere gli omaggi del senato e del popolo (cfr. GAROLLO, *Teoderico*, pag. 140) e fu fautore della elezione di Marcellino a vescovo di Aquileia, come risulta dalla lettera di Ennodio (*Ep.* V, I) diretta appunto a *Liberio patricio*.

vinti, di cui si fece eco il vescovo Ennodio in una nobilissima lettera a lui diretta (1). Durante la prefettura d'Italia eresse anche un monastero chiamato di S. Martino, nella Campania, del quale troviamo ricordo nei dialoghi (II, 35) e nelle Epistole (IX, 24 ; 73 : cf. v, 33) di S. Gregorio Magno, e che, secondo l'Hodgkin (2), sarebbe stato non lontano da Monte Cassino.

Dalla prefettura del pretorio d'Italia Liberio passò a quella delle Gallie (3), e n'era investito nel 526, quando Atalarico gli annunciò la morte dell'avo e contemporaneamente la sua assunzione al trono (4). Come prefetto delle Gallie, cioè di quelle provincie allora soggette al re degli Ostrogoti, prese parte nel 529 al concilio secondo di Orange, negli atti del quale si sottoscrisse con tutti i suoi nomi e titoli nella seguente maniera: *Petrus Marcellinus Felix Liberius v. c. et inl. praefectus praetorii Galliarum atque patricius consentiens subscripsi* (5). Quel concilio ebbe luogo nell'occasione che quattordici vescovi, dei quali primo S. Cesario di Arles, si erano riuniti in *Arausio* per consacrarvi e dedicarvi una basilica colà appunto innalzata dal prefetto Liberio (6). Richiamato in Italia nel 533, Atalarico lo nominò *patricius praesentalis*. È noto come i *patricii praesentales* stavano in corte come coadiutori del re nel governo dello Stato e facevano parte del consiglio regio (*comitatus*) di Ravenna, e tali devono considerarsi gli *illustres et magnifici viri*, fra cui figura il nostro Liberio, ai quali è diretta la lettera di Papa

(1) *Ep.*, IX, 23. A torto monsignor FRANCESCO MAGANI, nella sua pregevole monografia intorno ad *Ennodio* (I, 105 e seg.) sostiene che Liberio era fratello di Fausto giuniore console dell'anno 490 e amico di Ennodio.

(2) *Italy and her invaders*, IV, 493.

(3) CASSIOD., *Var.*, VIII, 6, 2.

(4) Fu prefetto delle Gallie dal 521 al 533, non fino al 534, come sostiene il BORGHESI, op. cit., X, 572 e segg. ; v. ivi le fonti citate.

(5) MANSI, *Concilia*, VIII, 719.

(6) HEFELE-LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, II, 2, pag. 1085.

Giovanni II del 24 marzo 534 relativa all'eresia dei nestoriani ⁽¹⁾.

Nel 534 dal re Teodato, succeduto ad Atalarico, ebbe Liberio la missione di recarsi a Costantinopoli per giustificare la prigionia e i mali trattamenti che quel re aveva inflitti alla regina Amalasantha. In quell'ambasceria gli fu compagno il console Opilione; Procopio ⁽²⁾ li chiama ambedue *senatori romani* ed elogia in particolar modo Liberio dicendolo « uomo eccellente e amantissimo della verità ». La rettitudine e la schiettezza di Liberio che non volle tener nascosto a Giustiniano il vero stato delle cose (all'incontro di Opilione che affermava nessuna mancanza aver commesso Teodato verso Amalasantha) piacquero all'imperatore, tantochè Liberio, il quale non poteva certo in quelle condizioni pensare a far ritorno in Italia, prese, col suo consenso, dimora stabile in Bisanzio. Giustiniano poi, conoscendolo più da vicino, seppe maggiormente apprezzarne le doti squisite dell'animo, e quando, sul finire dell'a. 538, volle sistemare l'amministrazione assai confusa dell'Egitto, per consiglio certamente di Pelagio che di Liberio era amico, vi prepose il patrizio romano, come colui che aveva dato prove luminose della sua esperienza amministrativa in Italia e nelle Gallie. A me poi sembra lecito considerarlo come il primo governatore di Alessandria che, giusta le riforme imperiali, riunì in se stesso, col titolo di *augustalis et dux*, il potere civile e militare.

Liberio giunse in Alessandria al principio dell'a. 539 e subito procedette, secondo gli ordini ricevuti, alla inchiesta sulla morte del diacono Psoio. Nell'interrogatorio dei due accusati, Rodone e Paolo, il primo addusse a propria discolta che le istruzioni ricevute dall'imperatore gli facevano

⁽¹⁾ V. MANSI, VIII, 803-804. Sui patrizi *praesentales* e sul patriziato romano dal secolo IV al secolo VIII, v. lo scritto del MAGLIARI, in *Studi e Documenti XVIII* (1897), pag. 202. Il MOMMSEN (*Ostg. Studien in Gesam. schriften*, VI, 448) identifica il *patricius praesentalis* con il *magister praesentalis militum*.

⁽²⁾ *De bell. Got.*, I, 4.

stretto dovere di prestar obbedienza in ogni cosa al vescovo e che quindi, per comando di lui, aveva fatto uccidere il diacono; il vescovo, dall'altro lato, negò assolutamente di aver dato ordini in questo senso. Le indagini furono allora allargate, e il governatore finì con lo scoprire che l'omicidio era stato preparato ed eseguito d'accordo con Rodone da un notevole di Alessandria, di nome Arsenio, uomo di dubbia fama. Finita l'inchiesta, Liberio pronunciò la sentenza: Arsenio venne condannato a morte; Rodone, con gli atti del processo, inviato a Costantinopoli ed ivi, per ordine di Giustiniano, ucciso; al vescovo Paolo poi, che, sebbene negativo, non apparve interamente immune da colpa, toccò per pena l'esilio di Gaza; e colà, poichè forse la sua dottrina ortodossa non fu trovata ben salda, venne depresso dal concilio riunitosi nel 541 sotto la presidenza dell'apocrisiario Pelagio.

Intanto Liberio, mentre aspettava forse un premio dei servizi resi all'impero in quella occasione e si preparava a riordinare il governo della sua provincia, rimase vittima dell'animo doppio e volteggiante di Giustiniano. L'imperatore infatti, stancatosi di lui, lo sostituì nel governo di Alessandria con un egizio chiamato Giovanni Lassarione. Saputosi ciò da Pelagio che nel frattempo (a. 542) era tornato a Costantinopoli, chiese a Giustiniano se fosse vera la notizia divulgatasi di siffatta sostituzione, ma l'imperatore negò assolutamente il fatto ed anzi diede lettere a Pelagio per Liberio, nelle quali gli ordinava formalmente di tenersi fermo nel suo ufficio, di non abbandonarlo affatto, perchè non era mai stato suo proponimento di rimuoverlo dal posto che allora occupava in Egitto. Informato di tali cose, Eudemone, lo zio di Giovanni, personaggio autorevole alla corte di Bisanzio, domandò a Giustiniano se il nipote fosse sempre sicuro dell'ufficio ottenuto in Alessandria, e Giustiniano, dissimulando le lettere inviate a Liberio, altre ne scrisse a Giovanni, ordinandogli d'impadronirsi a tutta forza del governo di Egitto, nulla avendo disposto in contrario. Si svolse allora una scena singolare: Giovanni, forte

del messaggio imperiale, intimò a Liberio di lasciare libera la sede del governo da cui era stato rimosso; ruscò Liberio e mostrò anche lui le lettere imperiali che gl'ingiungevano di restar fermo al suo posto. Ma Giovanni non volle arrendersi e con i suoi armigeri o *buccellarii*, come si chiamavano, si scagliò addosso a Liberio il quale, a sua volta, con i suoi armati si difese; ne nacque una vera battaglia, molti delle due parti caddero uccisi e fra questi il nuovo augustale Giovanni. Per le forti insistenze di Eudemone, Liberio venne allora richiamato a Bisanzio; il Senato istrui regolare processo di omicidio, ma Liberio, riuscitogli facile di provare che tutto era avvenuto contro la sua volontà e che aveva agito per semplice e legittima difesa, fu assoluto. Della sentenza assolutoria non rimase peraltro pago l'imperatore e condannò in segreto Liberio a sborsare una somma (1).

Pochi anni dopo, il patrizio romano tornò in grazia del principe, poichè sul finire della guerra gotica (a. 549-550) Giustiniano volle affidargli il comando di una spedizione navale, con l'ordine di recarsi sollecitamente in Sicilia e salvar l'isola dalle armi di Totila. Ma pentitosi appena lo ebbe nominato, perchè Liberio, dice Procopio, era decrepito e delle cose di guerra affatto inesperto, lo sostituì con Artabane che comandava l'esercito di Tracia. Questi, sorpreso in prossimità delle Calabrie da fiera tempesta non potè raggiungere Liberio, il quale, ignaro del revocato comando, approdò a Siracusa assediata dai Goti e sbaragliati quei barbari, si ormeggiò nel porto e con tutta l'armata entrò nella cinta della città. Sprovvisto però di forze sufficienti per fare impeto contro gli assediati e dar loro battaglia, di nascosto dei nemici, si recò a Palermo, dove, richiamato dall'imperatore, depose il comando delle armi imperiali per far ritorno a Costantinopoli (2). Ma poco dopo, nel 551, ribellatosi Atanagildo al re dei Visigoti Agil, Giustiniano deli-

(1) PROCOP., *Anecdota*, 29.

(2) PROCOP., *Bell. Goth.*, III, 36, 37, 39, 40; IV, 24 ed. Comparetti; IORDANES, *Rom.*, 385.

berò l'invio di una spedizione militare nella Spagna affidandone il comando a Liberio, del cui esito però nulla sappiamo (1).

E qui mi sia lecito di polemizzare un istante con Procopio. Lo storico di Cesarea, come si è detto sopra, afferma che Giustiniano si pentì di aver preposto Liberio alla spedizione navale contro Totila, perchè *decrepito e delle cose di guerra affatto inesperto*. Orbene, Liberio era certamente assai vecchio, ma ardito e forte uomo e molto sicuro nell'arme, tanto è vero che pochi anni prima, più che settantenne, lo vedemmo tener testa con ardore giovanile all'impeto di Giovanni Lassarione e riuscir vittorioso in quel singolare combattimento poc'anzi descritto. Che fosse poi inesperto delle cose di guerra non è punto vero. Cassiodoro infatti, nella lettera al Senato di Roma (2) ove fa l'elogio di Liberio, lo chiama *guerriero (exercitua)lis vir*, bello di forme e più ancora per le ferite (*forma conspicuum, sed vulneribus pulchriorem*), sicchè, osserva benissimo il Tonini (3), non fu capitano di solo nome. Liberio si presenta dinanzi ai miei occhi come quel vecchione fiorentino del secolo decimoterzo, così bene dipinto da messer Donato Velluti nella sua *cronica domestica*: « questo Bonaccorso di Piero fu uno « ardito, forte e atante uomo, e molto sicuro nell'arme... Tutte « le carni sue erano ricucite, tante fedite avea avute in bat- « taglie e zuffe... Era di bella statura, e le vembra forti, e

(1) Che la spedizione avesse veramente luogo, è dubbio, perchè GIORDANE (G. 58, 303), il solo che ne parla, dice soltanto: *Liberius patricius cum exercitu destinatur*, e bene osserva il MOMMSEN (*praef. in Iord.*, p. XV, n. 31) che ad un vero invio di Liberio contraddice « *usus vocabulo destinatus* ». — Il DIEHL (*Justinien*, p. 206) afferma che Liberio riuscì in poco tempo a vincere il re Agil e ad occupare in nome dell'imperatore molte piazze forti, Cartagena, Malaga, Cordova e Asidona; ma lo storico francese confonde questa spedizione con altre, di cui tratta il GELZER, da lui citato, nella prefazione alla *Descriptio orbis romani* di GIORGIO CIPRIO, p. XXXII-XLIII.

(2) *Var.* XI, I, 16.

(3) V. nella sua eccellente *Storia di Rimini*, II, 162-168, le belle pagine dedicate a Liberio.

« bene complesso. Vivette bene CXX anni; ma bene XX
« anni perdè il lume, innanzi morisse per vecchiaia. E perchè
« fosse così vecchio, udì' dire che la carne sua avea sì soda,
« che non si potea attortigliare; e se avesse preso qualunque
« giovane più atante in su l'omero, l'avrebbe fatto accoc-
« colare » (1). Così deve esser stato Liberio; ed è probabile
che le parole di Cassiodoro *vulneribus pulchriorem* alludano
anche a quel singolare episodio che di lui si narra nella vita
di san Cesario vescovo di Arles.

Mentre egli era infatti prefetto delle Gallie, cadde, in una
imboscata dei Visigoti, mortalmente ferito da un colpo di
lancia. Abbandonato dai suoi, nonostante il molto sangue
che usciva dalle ferite, potè a grande stento trascinarsi fino
al villaggio di Arnago prossimo ad Arles. Colà giunto, mandò
per Cesario, il quale accorso prontamente trovò Liberio
privo di conoscenza. Ma all'accostarsi del santo vescovo, il
moribondo, come poi raccontava egli stesso, udì una voce
che l'avvertiva della presenza di Cesario; per la qualcosa,
aperti gli occhi, e vedutolo a sè dinanzi, si trovò come ispi-
rato a raccogliere un lembo della veste di lui e ad appressarlo
alla ferita. E tosto, stagnatosi il sangue, si sentì in tal guisa
rinascere le forze del corpo, che avrebbe potuto rimettersi
in via se i presenti, fra cui la moglie e la figlia, glielo aves-
sero consentito. Così la vita del santo (2). Liberio adunque
non ignorava che cosa fossero le armi e la guerra, e lo conferma
del resto il racconto dello stesso Procopio, poichè nelle ope-
razioni militari di Siracusa si condusse come capitano abile
non solo, ma prudente. Perciò, non decrepitezza del corpo
e imperizia dell'arte guerresca furono le vere ragioni che gli
tolsero il comando della impresa navale contro Totila, bensì
la instabilità consueta di Giustiniano, e tanto è ciò vero, che
l'anno seguente, il principe lo voleva capo della spedizione
di Spagna.

(1) *Cronica domestica di Messer Donato Velluti* pubblicata dai ma-
noscritti originali per cura di ISIDORO DEL LUNGO e GUGLIELMO VOLPI.
Firenze, 1914, pag. 72-73.

(2) *Scriptores rerum Merovingicaram*, ediz. KRUSCH, III, p. 487-488.

Dopo la impresa iberica oscura ed incerta, trovasi fatta menzione di Liberio ancora due volte: la prima, negli atti del quinto concilio ecumenico o dei tre capitoli, come altresì si suole chiamarlo, che si tenne in Costantinopoli dal maggio al giugno 553; Liberio vi apparisce ricordato fra gli alti dignitari di Corte che, per ordine di Giustiniano, si presentarono al Papa Vigilio invitandolo a presiedere il Concilio e a sanzionare con la sua presenza le deliberazioni dei padri⁽¹⁾. L'altro ricordo di Liberio è fatto nella così detta *Prammatica sanzione* del 13 agosto 554, ossia in quel sunto dei provvedimenti chiesti dal pontefice Vigilio a Giustiniano (*pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romae episcopi*) per sollevare le condizioni d'Italia profondamente immiserita dopo i venti anni della guerra gotica; l'imperatore nel primo capitolo rammenta la donazione della metà dei beni di Marciano fatta a Liberio, che egli chiama *vir gloriosissimus*, e la conferma nella stessa misura⁽²⁾.

Questo è l'ultimo vestigio che troviamo di Liberio nei documenti del tempo ed è ben poca cosa quello che essi ci hanno conservato. Se fossero giunte fino a noi le lettere da lui scritte ad Ennodio e ad altri amici suoi e quelle dirette ai figli, quando trovavasi lontano da loro in Bisanzio, potremmo conoscere ciò che egli pensava del dominio dei Goti dopo Teodorico, la sua opinione sulla controversia teologica dei tre capitoli già menzionata e il giudizio che egli si era fatto del carattere ambiguo di Giustiniano. Ma di quelle lettere nulla pur troppo rimane; e il tempo edace non risparmiò neppure la lapide sepolcrale di lui esistente una volta in Rimini, la quale prova, secondo me, che Liberio tornò in Italia e morì in quella città; come e quando non sembra difficile divinare.

È probabile infatti che Liberio facesse parte del seguito

(1) MANSI, IX, 197, 198.

(2) *Novellae* rec. SCHOELL-KROLL, *Corpus Iuris Civilis*, III, 799. Vedi l'analisi della *prammatica sanzione* nell'ottimo libro di A. GAUDENZI *Rapporti tra l'Italia e l'impero d'Oriente*, Bologna, 1888, p. 119 e seg.

di Papa Vigilio, allorchè quell'infelice pontefice, ottenuto da Giustiniano l'importante decreto che doveva instaurare per l'Italia un'era nuova, si mise in viaggio per farvi ritorno, nella primavera del 555, e costretto a fermarsi in Siracusa, a cagione della malattia terribile che lo consumava, vi morì il 7 giugno di quel medesimo anno. Fra i pochi vescovi che accompagnavano il papa Vigilio, era certamente Stefano, quello di Rimini, che lo aveva sempre seguito nella sua via dolorosa e il cui nome figura fra i sottoscrittori del celebre *constitutum* del 14 maggio 553⁽¹⁾. Morto il papa, la salma venne trasportata a Roma, ma il vescovo Stefano e Liberio devono aver preso la via di Rimini. Colà giunto, quel vecchio glorioso, già prossimo ai novant'anni, non potè gustare a lungo la gioia del ritorno in patria dopo più di vent'anni di assenza; forse per le fatiche del lungo viaggio accresciute dalla estrema vecchiezza, la vita gli venne meno. I figliuoli gli eressero un monumento sul quale era scolpita una iscrizione metrica; ma col volger del tempo, sepolcro e iscrizione scomparvero e l'epitafio di Liberio sarebbe rimasto ignoto a noi, senza gli apografi che si conservano in taluni codici manoscritti, dei quali il più antico, del secolo decimo quinto, il così detto codice *Rigazziano* esistente nella Biblioteca Gambalunga di Rimini (M. n. 72), è molto autorevole, perchè l'autore anonimo della silloge epigrafica ariminense, forse Ciriaco d'Ancona, ebbe sott'occhio l'originale della nostra iscrizione⁽¹⁾.

Eccone il testo:

⁽¹⁾ *Collectio Avellana* ed. GUENTHER, p. 319.

⁽²⁾ Per gli altri codici e per gli editori dell'epitafio metrico v. l'indicazione data dal TONINI, op. cit. I, 286,366 e dal BORMANN, nel *C. I. L.* XI, 382. — Il DE ROSSI (*Inscr. Ch.* II, 404) cita un altro codice epigrafico che contiene il nostro epitafio, quello di Pirro Vizani del 1494; questo codice era nella biblioteca del defunto principe Baldassare Boncompagni (v. E. NARDUCCI, *Catalogo di manoscritti*, Roma 1892, p. 114-115) ora pur troppo dispersa; feci per rintracciarlo molte ricerche, ma pur troppo vane.

HVMANO GENERI LEGEM NATVRA CREATRIX
HANC DEDIT VT TVMVLV MEMBRA SEPVLTA TEGANT
LIBERII SOBOLES PATRI MATRIQVE SEPVLCHRVM
TRISTE MINISTERIVM MENTE DEDERE PIA
5 HIC SVNT MEMBRA QVIDEM SED FAMAM NON TENET VRNA
NAM DVRAT TITVLIS NESCIA VITA MORI
REXIT ROMVLEOS FASCES CVRRENTIBVS ANNIS
SVCESSV PARILI GALLICA IVRA TENENS
HOS NON IMBELLI PRETIO MERCATVS HONORES
10 SED PRETIO MAIVS DETVLIT ALMA FIDES
AVSONIAE POPVLIS GENTILES RITE COHORTES
DISPOSVIT SANXIT FOEDERA IVRA DEDIT
CVNCTIS MENTE PATER TOTO VENERABILIS AEVO
TER DENIS ET TRIS PROXIMVS OCCVBVIT
15 O QVANTVM BENE GESTA VALENT CVM MEMBRA RECEDUNT
nescit fama mori lvcida vita manet

Il testo è quello accolto dal Bormann nel *Corpus*, tranne nella linea 14 dove è diversità fra i codici e gli editori. Nel codice Rigazziano si legge TEREDENIS TRIS; il Bovio e gli altri hanno TERDENIS *lus* TRIS, lo che porta, osserva bene il Tonini (op. cit. I, 367), una soverchia longevità. Il Codice Fantaguzzi ⁽¹⁾ ha invece TER DENIS ET TRIS, correzione probabile del Rigazziano. Il Baronio propose nei suoi *Annales*, in margine all'a. 529, la lezione TER^{se}NIS *lus*TRIS accolta dal Tonini e dal Bormann, la quale, sebbene molto ingegnosa, mi pare arbitraria, poichè la parola DENIS dei codici non può, senza ragione, mutarsi in *se*NIS; e arbitraria parve al Buecheler il quale invece nei suoi *Carmina latina Epigraphica*, II, n. 1376, accetta la lezione *terdenis* [*lus*]*tris*, osservando che « tredecim lustra dicuntur poetica quae visa est licentia », ma la sua osservazione non mi persuade, perchè volendo evitare la soverchia longevità, non si accorge di cadere nell'eccesso opposto; difatti i tredici lustri danno una età comune che non era il caso di rilevare nell'epitafio.

⁽¹⁾ *Bibl. Classense di Ravenna*, n. 468, f. 4.

In tanta discrepanza di lezioni a me pare cosa prudente seguire, per quanto è possibile, la tradizione rappresentata dal codice Rigazziano e dal codice Fantaguzzi; il verso adunque dovrebbe leggersi così:

Tēr dē | nis ēt | tris || prōxīmus | ōccubū | it

dove, sottintendendo *annis*, il *tris* va interpretato come formazione analogica di *bis* e corrispondente al greco τρίς = *ter*. Si avrebbe quindi la combinazione numerica: tre volte dieci = 30 = tre volte 30 = 90. Il mio dotto amico prof. Pietro Rasi dell'università di Padova gentilmente mi suggerisce di leggere così:

Tēr dē | nis tri [ni]s || prōximūs ōccübū | it

dove il distributivo *trinīs* sarebbe in relazione con *denis*; avremo quindi la combinazione numerica: tre volte dieci tre (dieci tre = 30) = $3 \times 30 = 90$. Siffatta lettura è certamente sagace, ma a me piace non discostarmi da quella del Fantaguzzi che usò il codice Rigazziano e forse vide la lapide in Rimini (1).

L'epitafio, come notò il Tonini, deve esser stato letto e trascritto mutilo, perchè alla fine di esso seguiva certamente la formula propria del tempo e usata in altre iscrizioni: + *hic requiescit Petrus Marcellinus Felix Liberius v. c. et ill. qui vixit ann... dep... post c. XIII Basili v. c. ind. III.*

Come dice l'iscrizione, i figli (2) di Liberio diedero sepoltura al padre e alla madre, ma il numero e il nome loro sono taciuti. Da due lettere di Teoderico (3) però sappiamo

(1) Ringrazio qui pubblicamente il dott. Aldo Masserà bibliotecario della Gambalunga di Rimini e il dott. Andrea Zoli bibliotecario della Classense di Ravenna, per le gentilezze usatemi quando consultai in quelle biblioteche i codici manoscritti che contengono gli apografi dell'epitafio di Liberio.

(2) Ai figli di Liberio (*summates filios*) allude, senza nominarli, ENNODIO (*Ep.* IX, 23).

(3) CASS., *Var.*, II, 15, 16.

che uno dei figli chiamavasi Venanzio, e in premio dei servizi resi dal padre, quel re lo nominò conte onorario dei domestici mentre era ancor giovanetto (*in tenera aetate*); non arrivo peraltro a comprendere come il Mommsen ⁽¹⁾ sostenga che Venanzio sia invece della famiglia dei Decii, forse *Decius Marius Venantius Basilius* console nell'a. 508, mentre dalla lettura delle due lettere citate di Teoderico riesce chiaro e lampante che *Venantius comes domesticorum* è il figlio di Liberio, a cui il Borghesi ⁽²⁾ seguito dal Liebenam ⁽³⁾ attribuisce il consolato dell'a. 507. La vita poi di S. Cesario, ricordata più sopra, attesta che Liberio aveva anche una figlia di cui è taciuto il nome, ma detta unica, forse (l'avverte il Tonini) perchè tale del suo sesso, e rivela altresì il nome della moglie di Liberio *Agretia*, nome senza dubbio di origine gallica ⁽⁴⁾. *Agretia*, premorta probabilmente a Liberio, fu sepolta dai figli altrove e non nel sepolcro ove era contenuta la salma di lui, nè importa sostituire, come fa il Sirmond ⁽⁵⁾, nel v. 3 la voce *superstes a sepulchrum*, « cum unius tantum Liberii sit epitaphium », perchè *dedere sepulchrum* è una formula generica con la quale i figli di Liberio asseriscono di aver compiuto l'estremo dovere verso i genitori che essi, chiamano a buon diritto *triste ministerium*, con reminiscenza virgiliana ⁽⁶⁾, ma da codesta formula non deriva punto che anche la madre fosse posta in quel sepolcro, come prova il v. 5 *hic sunt membra quidem sed famam non tenet urna* che riguarda evidentemente il solo Liberio, mentre di sua moglie non si fa mai cenno nell'epitafio. Alla prefettura

(1) CASSIOD. *index pers.* s. v. Venantius.

(2) *Fasti Consulares*, p. 104.

(3) *Fasti Consulares*, p. 52.

(4) Cf. *Thesaurus linguae latinae*, I, 1439.

(5) *Ad Ennod. Ep.* IX, 23.

(6) *Aen.* VI, 222: *Pars ingenti subiere feretro, Triste ministerium*; queste ultime parole non sono che un'apposizione di *subiere feretro* (*quod est triste ministerium*), e tali sono da considerarsi anche nel nostro epigramma. Cf. anche il *triste ministerium gemini solvere parentes* di un epigramma spoletino (C. XI, 4969 = BUECHELER, 1349).

d'Italia si riferisce il v. 7, e il seguente a quella della Gallia; nel v. 11 *Ausoniae populis* non si fa espressa menzione, come sosteneva G. Marini (1), delle coorti gentili, una delle suddivisioni delle milizie palatine, bensì della condizione che i Goti *foederati* ebbero rispetto ai Romani e che Liberio regolò come funzionario civile romano (2).

Il Mommsen (3) osserva che il *cursus honorum* di Liberio nell'epigramma riminese è degno di nota, poichè ne deriva che Liberio, al tempo degli Ostrogoti, come Romano, non ebbe che dignità civili, mentre, sotto Giustiniano, gli vennero affidati anche uffici militari; ma a me pare più verisimile che l'epitafio non ricordi le dignità avute da Liberio in Oriente, sia perchè non gli accrebbero fama, sia perchè furono fonte di gravi amarezze per lui.

L'iscrizione di Liberio, secondo il Mommsen, esisteva in Ravenna, ma è questa una semplice svista, poichè dal codice Rigazziano e dagli altri eruditi che videro o copiarono l'iscrizione, risulta chiaramente che essa era incisa sopra un gran sepolcro presso l'antica cattedrale di Rimini; la svista però del sommo storico mi suggerisce un'idea che mi fo lecito esprimere al termine del mio scritto. Agnello Ravennate (4) ricorda tre Liberii nella serie dei vescovi di Ravenna: l'uno, nel terzo secolo, gli altri due nel quarto. Ora potrebbe supporre che anche il nostro Liberio, probabilmente nipote dell'omonimo prefetto del pretorio d'Italia al tempo di Onorio (5), appartenesse alla famiglia di quei vescovi e fosse quindi oriundo di Ravenna. La sua partenza dall'Italia nel 534, l'esserne stato assente per un ventennio, *grande aeri spatium* nella vita di un uomo, gli avvenimenti della guerra gotica, tutto può aver influito sulle vicende della sua famiglia, sì da co-

(1) *Papiri diplomatici*, p. 325.

(2) MOMMSEN, *Ost. Studien*, l. c. p. 447-48, n. 4.


(3) CASSIODOR., *index person.*, p. 496.

(4) *Script. rerum Langob. (Mon. Germ.)* ed. HOLDER-EGGER, p. 283-287-288; cf. GAMS, *Series Episcoporum*, p. 716.

(5) Cf. BORGHESI, X, 591.

stringerla ad abbandonare la residenza di Ravenna per quella di Rimini, nel momento in cui tante famiglie romane esulavano dalla patria. Ad ogni modo la mia è una semplice congettura e come tale la presento ai lettori.

Arrivato al termine di queste pagine, nelle quali cercai di rinfrescare la fama di un uomo insigne del secolo sesto (*toto venerabilis aevo*), mi è caro di chiuderle nella stessa bellissima terra di Rimini, ove, dinanzi al mare vasto e profondo, che richiama alla mente l'idea dell'infinito, Liberio, giunto ormai a sera, venne a compiere la sua lunga ed operosa giornata.



NICETA

NON FU AUGUSTALE DI ALESSANDRIA ⁽¹⁾

Nell'anno settimo del regno di Foca, corrispondente all'a. D. 609/10, quando Eraclio patrizio ed esarca dell'Africa insieme con Gregorio suo fratello e luogotenente ⁽²⁾ innalzarono lo stendardo della rivolta contro il tiranno imperatore, Niceta figlio di Gregorio, e Bônâkîs generale di Eraclio ebbero l'ordine di muovere con forte esercito contro l'Egitto, sollevarvi la popolazione e sottomettere l'intera provincia, mentre l'armata, sotto il comando di Eraclio figlio dell'esarca, salpava verso Costantinopoli. Il prefetto e duca di Alessandria allora in carica, di nome Giovanni, d'accordo con il patriarca melchita Teodoro Scribone e con l'intendente dei grani pur chiamato Teodoro, informò tosto l'imperatore della gravissima rivolta che si preparava contro il suo governo in Egitto e Foca provvide subito ad una efficace difesa.

Gli avvenimenti che si svolsero in seguito alla rivolta eracliana nella provincia di Egitto sono narrati soltanto nella cronaca copta di Giovanni vescovo di Nikiou, che può considerarsi quasi ad essa contemporanea; ma le lacune, le oscurità e il disordine che quella cronaca presenta, specialmente negli ultimi capitoli, dovute in gran parte allo stato in cui è per-

(1) Pubblicato nel *Bull. de la Société Arch. d'Alexandrie*, 1912.

(2) Ὁ ὑποστράτηγος αὐτοῦ lo chiama Teofane (295, 30; 297, 8 DE BOOR) col nome però di Γρηγορέας; Γρηγόριος invece lo chiama Niceforo ἱστ. σύντομος, (3, 14 DE BOOR). Sull'ufficio di hypostratega (*adiutor strategis*) v. DIEHL, *Afrique Byz.*, p. 488.

venuta ⁽¹⁾, son tali e tante (il Gotofredo l'avrebbe chiamata, come gli *Excerpta Barbari*, una *farrago*), che il racconto di Giovanni di Nikiou non è stato ben compreso da suoi moderni rifacitori, fra i quali ricorderò il Butler nel suo libro *The Arab Conquest of Egypt* p. 1-41; il Pernice nel suo saggio sull'*imperatore Eraclio*, pag. 15 e seg.; e lo Spintler nella sua dissertazione *de Phoca imperatore Romanorum*, pag. 30 e seg.

E infatti non è vero, come asseriscono cotesti scrittori, che gli Eracliani, vinto ed ucciso l'*apellôn* ⁽²⁾ di Alessandria, il quale aveva cercato con buoni armati di contrastare loro il passo, siano entrati nella città sotto la guida di Niceta e che questi, occupato il palazzo del governatore e impadronitosi del tesoro imperiale e delle navi ancorate nel porto di Faro, abbia mandato Bônâkîs ⁽³⁾ a propagare la rivoluzione nel Delta. Niceta non comparisce punto in questa prima fase della rivolta vittoriosa in Egitto, bensì Bônâkîs, che, vinto l'*apellôn* di Alessandria, entrò nella città accolto con grande onore dal clero e dal popolo ⁽⁴⁾. E fu allora che, temendo l'ira popolare, Giovanni l'augustale e Teodoro l'intendente dei grani (*ἀννωνέπαρχος*) cercarono rifugio nella chiesa di s. Teodoro e il patriarca melchita in quella di s. Atanasio. La città in tal modo rimase senza governo in piena balia degli

⁽¹⁾ Come è noto, della cronaca non abbiamo il testo originale, ma una versione etiopica, compilata nel 1602 sopra un'antica parafrasi araba oggi perduta, che lo ZOTENBERG ha pubblicato insieme con una traduzione francese nelle *Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale* XXIV, 1 part. (1883), pag. 125 e seguenti.

⁽²⁾ La parola, dice lo ZOTENBERG (l. c. p. 542, n. 2), di cui ignora la forma autentica, designa il comandante militare di una provincia. G. MASPERO (*Revue de Philologie* 1911, p. 15-16; *Organisation militaire de l'Egypte Byzantine*, p. 89; 96, n. 9) crede possa essere una deformazione della parola greca *τριβούνος* passata attraverso l'arabo; il tribuno in Alessandria era il comandante speciale del presidio subordinato al duca-augustale.

⁽³⁾ Il nome, nota lo ZOTENBERG (l. c. p. 541, n. 3), è probabilmente corrotto, perchè trovasi nel testo etiopico trascritto in forme diverse.

⁽⁴⁾ Il nostro cronista (p. 543) dice veramente « accolsero con grande onore Eraclio », ma forse nel testo originale era scritto « il generale di Eraclio », il quale non può essere che Bônâkîs, tenuto conto di ciò che segue dopo.

Eracliani: Teodoro il patriarca, finì ucciso come attesta il *Chronicon Paschale* (1), ed egual sorte toccò forse anche ai due funzionari amministrativi di Foca, sebbene il cronista di Nikiou nulla dica in proposito. Il clero e il popolo allora, ribellatisi apertamente contro l'autorità imperiale, non solo presero possesso del palazzo del governatore e vi si stabilirono; ma fecero altresì sospendere alle porte della città, perchè fosse veduta da tutti, la testa dell'*apellôn* staccata dal busto e tolsero il prodotto dell'imposta imperiale dalle mani di coloro che lo custodivano (2). Bônâkîs poi ordinò l'arresto dei soldati che avevano seguito l'*apellôn* e mise sotto buona custodia quelli che si trovavano nel porto del Faro. Tutto ciò e non altro narra Giovanni di Nikiou. Orbene, dal suo racconto risulta chiaro che, sulle rovine del governo di Foca in Alessandria, accanto ad un governo civile rivoluzionario formato dai notabili del clero, del popolo si costituì un governo militare assunto da Bônâkîs. Quasi tutti i pagarchi si sottomisero all'autorità del generale di Eraclio ed esso cercò di consolidare il suo potere in Egitto, fino all'arrivo di Bonoso conte d'Oriente (3), che Foca aveva mandato contro i ribelli. Bônâkîs si preparò alla difesa, ma il feroce generale bizantino, che aveva un esercito più numeroso e più disciplinato di quello

(1) Il testo del *Chronicon Paschale* (I, 699 BONN.) dice così: Τούτω τῷ ἔτει ἀποστατοῦσιν Ἀφρικὴ καὶ Ἀλεξάνδρεια· καὶ σφάζεται ἀπὸ ἐναντίων ὁ πάπας Ἀλεξανδρείας (cioè Teodoro soprannominato Scribone [ὁ Σκριβων], come attesta NICEFORO CALLISTO, *Hist. eccl.*, Migne, Gr. 147, p. 887). Il GUTSCHMID (*Kleine Schriften* II, p. 470 e seg.) crede che gli avversari (ἐναντίοι) siano gli avversari della rivolta, fra i quali erano i partigiani di Teodoro, ma non mi pare che così debba intendersi il passo del *Chronicon Paschale*: gli ἐναντίοι sono, al contrario, i nemici di Teodoro e del suo partito cioè gli Eracliani. Notisi peraltro che quando il Gutschmid scriveva, la cronaca di Giovanni di Nikiou era ancora ignota.

(2) Così dice la prima versione di Giovanni di Nikiou pubblicata dallo ZOTENBERG nel *Journal Asiatique* 1879, p. 333 e un po' differente dalla seconda del 1883, ma che meglio risponde alla lettera del testo etiopico, come mi fa osservare l'illustre collega Ignazio Guidi. I custodi del tributo imperiale sono forse i χρυσῶναι, sui quali v. WILCKEN, *Grundzüge* I, I p. 164 e seg.

(3) THEOPH. p. 296, 22: κόμης ἀνατολῆς.

del suo avversario, riuscì a vincerlo dopo una lotta fiera e ostinata in una battaglia avvenuta ad oriente della città di Menouf ⁽¹⁾. Bônâkîs venne fatto prigioniero ed ucciso, mentre i pochi soldati di lui, che poterono scampare alla morte, si salvarono con la fuga in Alessandria.

Ucciso Bônâkîs, ricomparisce Niceta; dove si trovasse durante il governo militare del suo compagno d'armi in Alessandria non è ben chiaro, e nemmeno si comprende la sua inoperosità durante la lotta fra Bônâkîs e Bonoso. Sembrerebbe, da un passo del nostro cronista ⁽²⁾, che si fosse diretto verso la Nubia d'Africa, ma non se ne intende bene il motivo. Certo è che, dopo la fine di Bônâkîs, Niceta, assunto il potere militare, raccolse un forte esercito composto di soldati regolari, di barbari, di marinai, di arcieri, di cittadini di Alessandria e dei Prasini, quelli cioè della fazione verde, la quale, come in Costantinopoli, così anche in Egitto, abbandonato Foca, aveva fatto causa comune con gl'insorti. Alessandria si preparò allora a resistere all'esercito imperiale di Bonoso che la cinse d'assedio; ma dopo una lotta accanita d'ambe le parti, la vittoria rimase agli eracliani ai quali si unirono anche i Veneti (la fazione azzurra). Il generale di Foca però non si diede per vinto, chè anzi, riordinate le file del suo esercito, cercò di molestare nuovamente Alessandria; ma i suoi tentativi, di fronte alla energia di Niceta, riuscirono vani. Bonoso fu quindi costretto ad abbandonare l'Egitto lasciandolo nel pieno dominio del suo forte avversario; ma Niceta non volle servirsi della vittoria per averne vendetta sui partigiani di Foca, bensì per ristabilire l'ordine turbato da tante lotte e pacificare i partiti. Punì infatti i Prasini, i quali, col pretesto di favorire gl'interessi della parte eracliana, commettevano violenze di ogni genere contro i Veneti ⁽³⁾; riordinò l'amministrazione,

⁽¹⁾ Sulla ubicazione di questa città v. AMÉLINEAU, *Géog. de l'Égypte*, p. 252.

⁽²⁾ Pagg. 542 e seg.

⁽³⁾ Il PARETI, in uno scritto acuto sui *verdi e azzurri ai tempi di*

nominando nuovi pagarchi in tutte le città; represses il brigantaggio e abbonò il pagamento delle pubbliche imposte per un triennio a tutti gli Egiziani che gli si mostrarono assai riconoscenti. Questi atti che Niceta compiva nella primavera del 610, quando Foca era ancora vivo ⁽¹⁾, sono atti di vero dittatore e non di un semplice prefetto augustale, come lo chiamano gli autori moderni poc'anzi citati, errore manifesto, come vedremo fra poco.

Gli avvenimenti di Costantinopoli del 5 ottobre 610, cioè a dire, l'eccidio di Foca e la incoronazione del giovane Eraclio che gli succedeva sul trono di Bisanzio, non fecero allontanare Niceta dall'Egitto ⁽²⁾; anzi, al principio dell'anno 611, si svolsero in Alessandria due fatti importanti ai quali è legato il suo nome. Il primo è la nomina del patriarca melchita San Giovanni Elemosinario chiamato a succedere all'ucciso Teodoro dall'imperatore Eraclio, per viva istanza degli Alessandrini e dello stesso patrizio Niceta che di Giovanni era amicissimo ⁽³⁾; il secondo fatto è la unione delle due chiese monofisite della Siria e dell'Egitto, da tempo separate, e che il patriarca Atanasio di Antiochia venne in Alessandria a ristabilire di comune accordo con Anastasio, patriarca copto di quella città, e con l'appoggio dello stesso Niceta, il quale seguiva così la politica di Eraclio desideroso di metter fine

Foca (Studi It. di Fil. Class. XIX (1912) pp. 314-315) sostiene che i Veneti si siano sempre mantenuti fedeli a Foca, fondandosi sulle persecuzioni dei Prasini contro di loro; ma queste persecuzioni possono spiegarsi benissimo ammettendo che, per quanto seguaci ambedue del partito eracliano, l'antico odio fra le due fazioni non fosse ancor spento.

⁽¹⁾ Per la data v. BUTLER, op. cit. p. 31.

⁽²⁾ Da un passo di Giovanni di Nikiou (p. 552) sembrerebbe che Niceta si fosse trovato in Costantinopoli alla caduta di Foca; ma lo ZOTENBERG (l. c. n. 1) avverte che il nome « Niceta » è un errore del testo; al quale bisogna sostituire « Crispo », come talvolta è chiamato Prisco nelle fonti bizantine; v. oltre pag. 310 n. 3.

⁽³⁾ Cf. il frammento della vita di Giovanni Elemosinario scritta da Giovanni Mosco e Sofronio in GELZER, *Leontios v. Neapolis*, Anhang II, 109-110 (= Sym. Metaphr. in Migne, Gr. 114, col. 897); per la data del 611 v. la nota del GELZER. ib. p. 124.

una buona volta alle contese religiose che lungamente avevano dilaniato l'impero (1). Sul finire del 612 Niceta partì per Costantinopoli ed ivi, accolto con grandi onori dal cugino imperatore (2), ottenne, in ricompensa dei grandi servizi resi alla causa di lui, l'alta dignità di *comes excubitorum* (3). Due anni dopo, nell'autunno del 614, prese parte alla spedizione intrapresa da Eraclio contro i Persiani, li fronteggiò per qualche tempo sui confini occidentali della Palestina, ma poi, disponendo di mezzi insufficienti, fece ritorno in Egitto, non senza aver prima strappate ai Persiani le preziose e sacre reliquie della spugna e della lancia che ferì il costato di Gesù Cristo (4). Il ritorno nella regione egiziana non significava per Niceta vita tranquilla, poichè egli dovè subito prepararsi a difendersi contro i Persiani, che, come già da tempo si prevedeva, minacciavano la sua provincia (5). I nemici infatti apparvero di lì a poco tempo, e Niceta, con poche forze, oppose loro fiera resistenza; ma quando vide che ormai la popolazione della città parteggiava per i Persiani e che ogni

(1) La data della unione delle chiese monofisite è controversa. BARHEBRAEUS (*Chr. Eccl.* I, 270) l'ascrive all'a. 927 dell'era greca = a. D. 615/616, mentre Tommaso Presbitero (LAND, *Anecd. Syr.* I, 115) la riferisce all'a. 618; ma nessuna di queste date mi pare accettabile, poichè non è verosimile che Niceta pensasse all'unione delle chiese monofisite nel momento in cui l'invasione Persiana premeva sull'Egitto. Preferisco invece la data ammessa da MICHELE SIRO (*Chronique éditée par I. B. Chabot* II, 3, 399, 401), il quale pone l'unione nell'a. 921 dei Greci e nel primo anno di Eraclio = 610/611); il momento allora era propizio, perchè finite le lotte cagionate dalla rivolta eracliana, e l'ordine ristabilito da Niceta in tutto l'Egitto.

(2) Niceph. Const. p. 6, De Boor; cf. Theoph., 298, 20.

(3) Niceta sostituì nell'ufficio di *comes excubitorum* Prisco genero di Foca, che, perduto il favore di Eraclio, venne relegato nel convento di Cora (*Chr. Pasch.* 703, 11. Niceph. Const., p. 7). Sulla dignità di *comes excubitorum* e sugli alti dignitarî di corte soliti ad avere quel posto, v. MOMMSEN, *Gesam. Schriften*, VI, 233 e seg.; E. GELZER, *Byz. Themenverfassung* (Abhandl. der Sächs. Gesellschaft, XVIII [1899], p. 15 e seg.)

(4) *Chr. Pasch.* 705, 6, 11.

(5) Vedi, a questo proposito, l'episodio narrato nella vita di Giovanni Elemosinario, scritto da Leonzio di Napoli, p. 23-25; e l'altra versione in LEBEAU, *Hist. du Bas-Empire*, XI, 51-53.

difesa diveniva impossibile (1), abbandonata Alessandria al suo destino, insieme col patriarca Giovanni, nel giugno 619, salpò alla volta di Costantinopoli (2).

Ho detto più sopra che Niceta non fu mai augustale di Alessandria, come asseriscono alcuni storici moderni. Infatti tutti i provvedimenti da lui presi per ristabilire l'ordine in Egitto dopo la vittoria riportata su Bonoso, risalgono alla metà del 610, quando Foca ancora regnava in Costantinopoli, ed è assurdo pensare che il tiranno nominasse augustale il suo forte avversario. Inoltre le fonti che rammentano Niceta (Giovanni di Nikiou, Leonzio di Napoli, Niceforo Costantinopolitano, Teofane e il *Chronicon Paschale*) mai lo chiamano augustale, ma semplicemente patrizio (ὁ πατρίκιος); così pure un papiro di Apollinopolis Magna nell'alta Tebaide del 3 gennaio 618. Il papiro edito dal Grenfell (3), relativo al giuramento prestato da un mercante, è singolare, perchè costui giura non solo per gl'imperatori Eraclio e Costantino suo figlio, ma anche per Niceta ὁ πανεύφημος καὶ ὑπερφύεστατος πατρίκιος. M. Gelzer (4) ricerca la ragione per la quale Niceta fosse in tal modo onorato nella Tebaide, dove l'augustale allora non aveva più giurisdizione, e pensa, senza però insistervi troppo, ad un possibile mutamento avvenuto nell'amministrazione egiziana dopo il tempo dell'imperatore Maurizio; nulla di tutto

(1) V. CAETANI, *Annali*, IV, p. 76. Dell'assedio di Alessandria parla una cronachetta siriana anonima edita da IGNAZIO GUIDI in *Scriptores Syr.*, s. III, 4, p. 22.

(2) La data della caduta di Alessandria in mano ai Persiani era fino a qui controversa. E. GELZER (*Leont.* p. 151) l'ascrive al giugno dell'a. 619 sulla fede di Tommaso Presbitero, e questa data è la sola ammissibile, poichè in alcuni papiri (vedine la citazione in M. GELZER, *Byz. Verw.* p. 31) dell'a. D. 618 si fa ancora menzione di Eraclio come imperatore, regnante. L'ultimo di questi papiri (B. G. U. 725) è del 21 luglio 618, corrispondente all'a. ottavo di Eraclio (ἔτους η' ἐπειφ κζ'); erroneamente gli editori del papiro l'hanno attribuito all'a. 615. Niceta divenne più tardi, fra il 619 e il 629, esarca dell'Africa, e sua figlia Gregoria sposò l'erede presuntivo del trono di Bisanzio, Eraclio Costantino. Cf. E. GELZER *Leont.*, p. 130; DIEHL, *Afrique Byzantine*, p. 524, 526.

(3) *Journal of Philology*, XXII, p. 272.

(4) *Byz. Verwaltung*, pag. 31, n. 1.

ciò. Niceta era così onorato nella Tebaide, perchè, in forza della sua abilità politica e militare (vi allude, del resto, lo stesso M. Gelzer), aveva assunto, come si è visto, poteri dittatoriali in tutto l'Egitto, resi necessari dallo stato di anarchia in cui il paese si trovava alla morte di Foca (1). Del resto il titolo di *Augustalis* attribuito erroneamente a Niceta (2) proviene da una semplice svista di Enrico Gelzer (3), il quale lo chiama appunto *praefectus praetorio Augustalis et dux* fondandosi sulla testimonianza di Barhebraeus, mentre il cronista siriano lo dice semplicemente *dux exercitus* (4).

La svista dunque di E. Gelzer è stata l'origine prima di questo errore che ha ingannato tanti scrittori (5), ma essa porta con sè anche un prezioso ammaestramento di metodologia storica, ed è questo, che di nessuna citazione, per quanto autorevole sia, bisogna fidarsi, rendendo così omaggio al precetto di Epicarmo: μέμνας' ἀπιστεῖν.

(1) Si può confrontare il papiro di Apollinopolis Magna con la tessera enea a lettere di argento di Plotino Eustazio prefetto di Roma (DESSAU, 813), nella quale la formula *salvis d(ominis) n(ostris) et patricio Ricimere* allude, come cercai di dimostrare altrove (*Bull. Com.* 1888, p. 194), alla potenza dittatoriale di Ricimero nell'impero occidentale.

(2) Solo fra i moderni, il GRAFTON MILNE (*History of Egypt*, p. 112 e seg.) ravvisa nella cronaca di Giovanni di Nikiou la successione Bônâkîs-Niceta e come Niceta non sia stato Augustale di Alessandria.

(3) *Leont. v. Neapolis*, op. cit. 129.

(4) GREGORII BARHEBRAEII, *Chronicon Eccl.* (Lovanii 1872) I, 270: « *Eodem tempore abiit Athanasius patriarcha Alexandriam, ubi orthodoxorum patriarcha erat Anastasius, et iniit cum ipso unionem post schisma e dissidio inter Petrum et Damianum ortum. Facta est igitur unio inter ecclesiam nostram Syriae et ecclesiam Aegypti, anno Graecorum nongentesimo vigesimo septimo (Chr. 616) opera horum duorum sanctorum sicut et Nicetae ducis exercitus, ceterorumque fidelium* » (trad. Abbe-looss et Lamy). MICHELE SIRO (op. cit. II, 3, 399) da cui dipende Barhebraeus, chiama Niceta parimenti *generale*. La parola siriana comune ad ambedue i cronisti è ريس حايلا (rēs haylā).

(5) Chiamano augustale Niceta, fra i più recenti, M. GELZER, op. cit. p. 31; WILCKEN, *Grundzüge*, I, p. 70; G. MASPERO (*Organis. militaire de l'Égypte Byz.*, p. 120; *addenda*), il quale cerca di confutare negli *addenda* l'opinione da me espressa, ma non la esamina in tutte le sue parti e si dimostra altresì incerto della sua, poichè, nell'indice dei nomi (p. 157), pone un punto interrogativo (?) al titolo di augustale attribuito a Niceta.

PER UN PRESIDE DELLA TRIPOLITANIA ⁽¹⁾

Fra i rescritti imperiali indirizzati ad alcuni dei governatori della Tripolitania ve n'è uno con questa iscrizione: *Idem AA. [Valentinianus et Valens] ad Oricum praesidem Tripolitanae* ⁽²⁾, sine die et cons. nella sottoscrizione, sebbene il Krueger l'ascriba e con ragione all'a. D. 366, perchè Valentiniano e Valente furono soli Augusti, senza Graziano, dall'a. 364 al 367 ⁽³⁾. Nell'apparato critico il Krueger ⁽⁴⁾ indica così i codici manoscritti sui quali si fonda la sua restituzione: « ad rotium praes. tripolitane U (= *Berolinensis* 274); ad oricum *Paris.* 4429; *om.* KI ».

Oricus sarebbe stato adunque preside della Tripolitania nel 366, secondo il Krueger, e la sua congettura è accolta anche dal Mommsen ⁽⁵⁾; ma è strano che cotesti due insigni romanisti non abbiano avuto alcun sospetto sull'autenticità del nome *Oricus*, mentre esso era balenato alla mente acuta del Gotofredo ⁽⁶⁾ che proponeva di sostituirlo con *Atticus*. Certamente questa sostituzione non si può accettare, ma è altrettanto certo che *Oricus*, ignoto alla onomastica romana,

(1) Pubblicato nel *Bollettino di Filologia Classica* 1912.

(2) *Cod. Iust.* II, 48, 5 ed. KRUEGER.

(3) Nelle antiche edizioni del Codice Giustiniano l'iscrizione è così formulata: *Idem A. A. ad Oricum p. p.*; ed Orico perciò è considerato prefetto del pretorio d'Italia nella serie Borghesiana (*Oeuvres* X, 537), ma il Cuq a buon diritto propone di eliminarlo dai prefetti del pretorio in base appunto alla nuova lettura della iscrizione ammessa nel testo del Codice dal Krueger.

(4) *Loc. cit.* p. 982, n. 6.

(5) *Prolegom. in Theodosianum*, pag. CCI.

(6) *Prosopogr. Cod. Th. s. v. Oricus*.

è un nome corrotto. Quale adunque sarà il nome autentico di quel governatore tripolitano ?

Ammiano Marcellino ⁽²⁾ attesta che, durante il grave conflitto fra Romano *comes Africae* e i Leptitani, era preside della Tripolitania, *Ruricius*, il quale per qualche tempo ebbe altresì il comando delle milizie locali quando venne tolto al conte Romano. Ruricio governò la Tripolitania come *praeses* dal 364 al 370 ⁽³⁾ nel quale anno, poichè si era mostrato favorevole nel conflitto ai suoi governati, venne sottoposto a processo e messo a morte *apud Sitifim*. Orbene, se Ruricio governò dal 364 al 370, non può esservi stato nel 366 un altro governatore in Tripolitania e quindi non esito a riconoscere nell'accusativo *Oricum* del rescritto di Valentiniano una corruzione di *Ruricium*. I codici manoscritti, citati dal Krueger nell'apparato critico, non contraddicono, ma appoggiano anzi la mia congettura, poichè se dal primo (*rotium*) prendiamo le due lettere iniziali del nome del preside *Ro* e le finali (in accusativo) *ium*, lasciando la *t* che è trascurabile, e dal secondo (*oricum*) le altre tre che non sono comuni *ric*, avremo una equazione perfetta: *Roricium* = *Ruricium*. Quindi parmi di potere a buon diritto correggere così l'iscrizione del rescritto di Valentiniano I :

Idem A.A. ad Ruricium praesidem Tripolitanae.

Lasciamo perciò il nome *Oricus* a casa sua nell'Epiro ed eliminiamolo dal numero dei presidi della Tripolitania, per grazia divina e per virtù dei nostri soldati di terra e di mare restituita a noi e tolta a quella mala signoria che il grande statista inglese, con frase scultoria, chiamava obbrobrio del mondo civile.

(2) XXVIII, 6, 11, 22.

(3) Cfr. PALLU DE LESSERT, *Fastes des provinces Africaines*, II, 299 e seg.

Ἰ' ἑπαρχος Αἰγύπτου

NEI PAPIRI DI THEADELPHIA (1)

Un funzionario col titolo di ἑπαρχος Αἰγύπτου è di frequente menzionato nei papiri di Theadelphia che il loro dotto editore ed illustratore Pietro Jouguet considera come il preside dell'*Aegyptus Iovia*, una delle nuove provincie istituite in Egitto da Diocleziano e la cui giurisdizione si sarebbe estesa anche sugli altri territori amministrati dai presidi dell'*Herculia* e della Tebaide (2).

È questa in sostanza l'ipotesi adombrata da Edoardo Schwartz nella sua geniale ricostruzione dal siriano della lista atanasiana degli ἡγεμόνες ἑπαρχοὶ Αἰγύπτου (3), svolta con maggiore ampiezza, non però senza oscurità, da Mattia Gelzer nei suoi studi sull'amministrazione bizantina dell'Egitto (4), e ben chiarita da Paolo M. Meyer nella *Berl. Phil. Woch.* 1912, p. 530. Ma questa ipotesi, per quanto propugnata da papirologi così autorevoli, non mi pare sostenibile. Difatti non può essere considerato buono argomento in sua difesa, ed è il solo che si adduce, il silenzio delle fonti sulla esistenza di un *praeses Ioviae*; il titolo poi di ἑπαρχος dato al preside di una provincia contraddice ai nostri documenti,

(1) Comunicazione letta al III Congresso Archeologico Internazionale in Roma il 10 ottobre 1912 e pubblicata nella *Byzantinische Zeitschrift* XXII (1912).

(2) P. JOUGUET, *Papyrus de Théadelphie*, 8, 2; p. 77 not. (a. D. 306); 24, 15—16; 25, 17—18 (a. D. 334); 17, 1 (a. D. 332); 18, 7 (III o IV secolo).

(3) *Goetting. Gelehrte Nachrichten*, 1904 p. 334 e seg.

(4) *Byz. Verwaltung Aegyptens*, p. 4.

nei quali esso è chiamato sempre ἡγεμῶν; e coloro i quali asseriscono che il *praeses Ioviae* eredita dall'antico prefetto il titolo di ἑπαρχος e lo conserva accanto a quello di ἡγεμῶν, non si avvedono di cadere in una petizione di principio, poichè suppongono dimostrato ciò che invece dovrebbero dimostrare; finalmente, che un semplice preside avesse preminenza giurisdizionale sui colleghi delle altre provincie, è cosa assolutamente inconcepibile.

Se l'ἑπαρχος Αἰγύπτου dei papiri di Theadelphia non è adunque identico al *praeses Ioviae*, la logica vuole che sia l'antico prefetto; ma come possiamo allora spiegare la riforma di Diocleziano, il quale, mentre aggregava le nuove provincie egiziane, *Aegyptus Iovia*, *Aegyptus Herculia* e *Thebais*, con le due Libie, alla diocesi di Oriente, sopprimeva il vicereame, sopprimeva l'antica prefettura, non essendo possibile per l'antico vicerè di Egitto di sottostare gerarchicamente al *vicarius* e più tardi *comes Orientis*? Non è difficile rispondere alla domanda, purchè si tenga ben presente che la funzione del prefetto non era unica, ma duplice. Infatti un papiro di Ossirinco (I, 39, 6) chiama il prefetto ἡγεμῶν ἀμφοτέρων e ciò significa, secondo la geniale interpretazione del Wilcken (1), che il prefetto reggeva non solo l'Egitto, la χώρα, ma altresì Alessandria, la πόλις, come viene attestato anche dalla iscrizione famosa di Cornelio Gallo, che all'inizio della prefettura s'intitolò appunto *praefectus Alexandriae et Aegypti* (2). Orbene, poichè nelle fonti post-diocleziane troviamo menzionato il titolo amministrativo ἡγεμῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας, ovvero, τῆς πόλεως e l'altro titolo ἑπαρχος Αἰγύπτου, dobbiamo legittimamente concludere che Diocleziano, sopprimendo la τῆς Αἰγύπτου ἡγεμονία, non intese affatto sopprimere anche quella di Alessandria, commessa appunto al prefetto, e che questi dopo Diocleziano continuò a reggere, come prima, Alessandria e a portare, secondo lo spirito eminentemente conservatore dei Romani,

(1) *Ostraka*, I, 426. v. quel che ne diciamo più sopra, pag. 279 e seg.

(2) *C.* III, 14147^s.

l'antico titolo di ἑπαρχος Αἰγύπτου, privo peraltro di contenuto e meramente onorifico. Per la qual cosa, l'ἑπαρχος Αἰγύπτου dei papiri di Theadelphia non è il *praeses Ioviae*, ma il governatore di Alessandria, da cui dipende altresì l'*Aegyptus Iovia*, nella quale provincia era situata la πόλις.

Ho detto che il titolo di ἑπαρχος Αἰγύπτου conservato al governatore di Alessandria era onorifico e privo di contenuto, nè la parola può sembrare eccessiva a chi consideri la condizione del prefetto prima di Diocleziano. Esso allora era il capo della prefettura non solo, ma aveva altresì un carattere regio, certificato, come ben nota Giacomo Lumbroso ⁽¹⁾, dagli obelischii innalzatisi talvolta come ad un re, da quei *yachts* reali, o *panfili* (così italianamente li vorrebbe chiamare il p. Guglielmotti) ⁽²⁾, sui quali navigava, da quei fondi regi che erano in suo possesso, dai riti propri degli antichi re, che il prefetto osservava durante la piena del Nilo, e da quella cerimonia religiosa di Arsinoe, nella quale figura come un Faraone. Dopo Diocleziano, invece, la prefettura più non esiste, il carattere regio vien meno nel prefetto, e tanto è vero che una profonda differenza esiste fra i due periodi, prima e dopo il 297, che quando, nel 380 circa, l'Egitto si costituisce in diocesi indipendente, il prefetto cambia di titolo e viene promosso ad *Augustalis*.

Nè la giurisdizione che l'ἑπαρχος Αἰγύπτου esercitava, secondo alcuni testi papiracei ⁽³⁾, in altre provincie, in concorrenza con i rispettivi presidi, contraddice al carattere puramente formale del suo titolo, poichè cotesta giurisdizione non sorgeva in lui dalla riforma diocleziana, ma gli restava in forza dell'uso. In altri termini, sebbene dopo il 297 l'autorità del prefetto fosse in diritto limitata alla città di Alessandria e alla provincia che la conteneva, pure di fatto esso conti-

⁽¹⁾ *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei* 1886, II, p. 57 e seg.

⁽²⁾ *Vocabolario marino militare*, s. v. panfilio.

⁽³⁾ Vedine la citazione in M. GELZER, op. cit., p. 5; in MITTEIS, *Zur Lehre von den Libellen* (Sächs. Berichte 62 [1910] p. 106); in WILCKEN, *Grundzüge* I, 73; in JOUGUET op. cit. (v. sopra pag. 315, n. 2).

nuava ad esercitarla negli altri territori, quasi non esistessero i presidi delle nuove provincie istituite in Egitto. Il prefetto insomma, sebbene privato del vicereame in forza della legge riformatrice, seguitava ad esercitare le sue antiche funzioni in forza della tradizione, quale vicario del *comes orientis*, come lo chiama il Mommsen.

Questa mia congettura, resa pubblica nelle sue linee generali fino dal 1909 ⁽¹⁾, passò quasi inosservata e prevalse invece quella dello Schwartz e di Mattia Gelzer. Non fa certo meraviglia, poichè *habent sua fata libelli* e *a fortiori* le congetture! Strano mi parve invece che mi abbiano fatto passare quasi come fautore della ipotesi da me combattuta! ⁽²⁾. Sorgeva quindi in me il diritto ad un fatto personale e il dovere di non rinunciarvi in omaggio al *suum cuique tribuere*; l'ho svolto rapidamente in questa breve comunicazione, ne chiedo venia ai gentili componenti le sezioni, e se li ho annoiati, credano, lo dirò col Manzoni, non l'ho fatto apposta.

⁽¹⁾ L. CANTARELLI, *Il prefetto di Egitto nei documenti Atanasiani* in *Bull. Soc. arch. d'Alexandrie* n. s. II 1909 e seg. ; cf. *Serie dei Prefetti di Egitto* II (Roma 1911), p. 10.

⁽²⁾ P. M. MEYER in *Berlin. Phil. Wochenschr.* 1912, p. 530.

INDICE

DEDICA	<i>Pag.</i>	III
AI LETTORI	»	V

STUDI ROMANI

Un'Ode Oraziana.....	»	3
Gli Annali Greci di C. Acilio e Q. Claudio Quadrigario ...	»	17
Legio I Liberatrix Macriana	»	37
I Senatori Pedarii	»	43
Vindice e la Critica moderna	»	69
La Lex de Imperio Vespasiani.....	»	99
Il frammento Berlinese « De Dediticiis »	»	125
Acilio e gli scrittori della Storia Augusta	»	137
Origine degli « Annales Maximi »	»	145
Cecilia Attica	»	167
La Diarchia Romana.....	»	181
Le « Stationes Municipiorum »	»	189
Tacfarinata.....	»	199
Un prefetto di Egitto zio di Seneca.....	»	209
Un « Curator Tiberis » in una lapide greca di Efeso	»	219
Gli Utricularii	»	227

STUDI BIZANTINI

Un frammento epigrafico cristiano dell'isola Portuense.....	»	235
Le regioni suburbicarie e una polemica del secolo XVII... ..	»	245
I Vigintiviri ex Senatusconsulto rei publicae curandae al tempo di Massimino	»	261
Flavio Epifanio.....	»	275
Ἡγεμῶν ἀμφοτέρων	»	279
La persecuzione di Taziano contro gli ortodossi di Alessandria ..	»	285
Il patrizio Liberio e l'imperatore Giustiniano	»	289
Niceta non fu augustale di Alessandria.....	»	305
Per un preside della Tripolitania	»	313
Ἡ ἐπαρχὸς Αἰγύπτου nei papiri di Theadelphia.....	»	315



145472

LL.H.

C22943

Author Cantarelli, Luigi

Title Studi romani e bizantini.

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

